

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. LVII

n. 4

ALLEGATI I E II

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2011

*(Articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni)*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

—————
Comunicato alla Presidenza il 13 aprile 2011
—————

ALLEGATO I

**Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità
e finanza pubblica**

ALLEGATO II

**Le risorse del bilancio dello Stato destinate alle regioni
e alle province autonome**

INDICE

ALLEGATO I – <i>Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica</i>	Pag.	3
ALLEGATO II – <i>Le risorse del bilancio dello Stato destinate alle regioni e alle province autonome</i>	»	275



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Documento di Economia e Finanza 2011

Allegato:

*Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità
e finanza pubblica*

Documento di Economia e Finanza 2011

*Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della
contabilità e finanza pubblica*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Silvio Berlusconi

e

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giulio Tremonti

Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2011

INDICE

PREMESSA	
Riquadro : Le modifiche alla legge n. 196 del 2009	
1 IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA	
1.1 L' armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.....	
Introduzione.....	
L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali	
L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali	
1.2 La banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche.....	
Introduzione.....	
L'attività per la realizzazione della banca dati nel corso del 2010	
Le ulteriori attività da porre in essere.....	
L'accesso alle banche dati e la pubblicità degli elementi informativi	
1.3 Il nuovo ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria.....	
La Decisione di finanza pubblica	
Gli allegati alla Decisione di finanza pubblica: la nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali	
Gli allegati alla Decisione di finanza pubblica: le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali	
2 LE NOVITA' DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ED IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO.....	
2.1 La legge di stabilità.....	
Introduzione.....	
Il disegno di legge di stabilità	
La nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità.....	
2.2 La legge di bilancio.....	
Introduzione.....	
La nuova struttura del bilancio dello Stato.....	
Le Note Integrative e gli altri prospetti allegati agli stati di previsione della spesa.....	
Il budget triennale 2011/2013	

2.3	Le note integrative del bilancio di previsione ed il decreto legislativo n. 150/2009
2.4	Il Rendiconto Generale dello Stato
	Le note integrative al Rendiconto Generale dello Stato
	L'“eco rendiconto”
3	L' ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA.....
3.1	L'istituzione e la disciplina dell'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa.....
3.2	L' ulteriore attività svolta nel corso del 2010
4	IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI.....
4.1	L' attività di controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.....
	Le relazioni ed i rapporti di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
	La definizione degli schemi, dei tempi e delle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati di base delle operazioni di partenariato pubblico-privato.....
	Il controllo sulle Amministrazioni pubbliche
4.2	La copertura finanziaria delle leggi
	La predisposizione della relazione tecnica in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 196/2009.....
	La definizione delle clausole di monitoraggio e salvaguardia
5	LA TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA.....
5.1	La definizione degli aggregati sottostanti i saldi di cassa e dei criteri metodologici per il calcolo degli stessi.....
5.2	La gestione delle disponibilità liquide del Ministero dell'economia e delle finanze
5.3	La programmazione finanziaria.....
6	LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE.....
6.1	La delega per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche (art. 30, comma 8 e 9).....
6.2	La delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa (art. 42)
6.3	La delega per la riforma ed il potenziamento dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (art. 49).....
6.4	La delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato (art. 40).....

6.5 La delega al Governo per l'adozione in un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (art. 50).....

APPENDICE.....

APPENDICE A.....

APPENDICE B.....

ALLEGATI.....

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 4.1-1 Prospetto di sintesi delle principali misure con impatto sul 2010 - risultato monitoraggio (in milioni di euro)	
Tabella appendice B1 - Decreto Legge n. 185/08, Art.15, commi 1-12 (in milioni di euro)	
Tabella appendice B2 - Decreto legge N. 185/08, ART.15, COMMI 1-12 relazione tecnica originaria andamento di cassa (in milioni di euro)	
Tabella appendice B3 - Decreto legge N. 185/08, ART.15, COMMI 1-12 stima degli effetti negativi di gettito conseguenti ai maggiori valori fiscalmente deducibili (cassa in milioni di euro)	
Tabella appendice B4 - Effetti detrazione 55% (in milioni di euro)	
Tabella appendice B5 - Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Art. 23 effetti di cassa secondo la RT (in milioni di euro)	
Tabella appendice B6 - Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Art. 23 effetti di cassa secondo nuova Stima (in milioni di euro)	
Tabella appendice B7 - Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Art. 23 differenza positiva rispetto alla RT (in milioni di euro)	

PREMESSA

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, evidenziando in particolare le attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche ed il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e del relativo decreto 27 ottobre 2009, n. 150 (Disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Nel rapporto si deve dar conto dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli altri enti territoriali, come stabilito dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 196/2009.

Nel testo originario della legge di contabilità e finanza pubblica, questo documento si sarebbe dovuto allegare alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica (da presentare alle Camere il 15 aprile di ogni anno). Con la modifica della legge n. 196 del 2009, adottata in conseguenza delle nuove regole stabilite dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, il Rapporto viene allegato al Documento di economia e finanza (DEF).

Il presente Rapporto riguarda gli atti e le azioni poste in essere nel corso dell'anno 2010. In taluni casi vengono riportate alcune attività realizzate nei primi mesi del 2011. Di queste ultime si darà pieno conto nel Rapporto che verrà presentato il prossimo anno.

* * *

Il 2010 è stato il primo anno di attuazione di una riforma complessa, caratterizzata da un elevatissimo numero di adempimenti a carico delle amministrazioni statali ed in particolare della Ragioneria generale dello Stato, che vi ha fatto fronte con le risorse umane e strumentali esistenti.

La novità e complessità degli adempimenti ed il numero di soggetti pubblici coinvolti (si pensi, ad esempio, all'avvio della costituzione della Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche o al processo di analisi e valutazione della spesa) ha comportato la necessità di intraprendere, fin dai primi mesi del 2010, un intenso lavoro preparatorio basato su attività di studio, analisi, seminari, contatti informali tra le amministrazioni coinvolte, comitati e gruppi di lavoro. Si è trattato di attività necessarie all'attivazione del percorso di realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 196 ed indispensabili ai fini di una corretta realizzazione della riforma. Di tali atti si dà conto nel presente Rapporto. Il prodotto di queste attività preliminari, svolte dai diversi uffici dell'Amministrazione, troverà, per la maggior parte, realizzazione effettiva nel corrente anno e negli anni a venire.

L'anno 2010 è stato inoltre un anno di transizione e di sperimentazione delle novità introdotte dalla legge di riforma, come del resto previsto dallo stesso legislatore. Alcune norme

contenute nella legge sono infatti applicabili solo per il 2010. Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'articolo 52 della legge 196, il quale rinvia al 2011 l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 12 della stessa legge, concernenti la Relazione sull'Economia e la Finanza pubblica (REF), stabilendo per l'anno 2010 un regime transitorio che prevede la presentazione della REF nei termini e secondo i criteri previsti dall'abrogata legge n. 468/1978.

Sul processo di applicazione della riforma di contabilità - ed in particolare per ciò che riguarda il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio - hanno inciso, in questo primo anno, altri due aspetti di cui è necessario tenere conto. Innanzi tutto la crisi economico-finanziaria della scorsa primavera, determinata dal caso della Grecia, ha comportato la decisione del Governo di anticipare all'inizio dell'estate la manovra di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122), allo scopo di garantire una maggiore stabilità delle finanze pubbliche e di tracciare una linea di rientro per deficit e debito concordata in sede europea. Questa scelta ha determinato delle inevitabili conseguenze sul processo di formazione della Decisione di finanza pubblica definito dalla legge di riforma.

Allo stesso tempo, la crisi finanziaria ha reso maggiormente evidente in sede europea la necessità di una complessiva revisione dei meccanismi e delle procedure che presidono al governo economico dell'Unione. A tal fine sono stati rivisti ed ampliati dalle Istituzioni comunitarie i contenuti previsti dal Codice di condotta per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità e Crescita (PSC) ed è stato introdotto il cosiddetto "semestre europeo": una procedura organica volta al coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio dei diversi Stati membri. La decisione europea ha determinato la presentazione di un disegno di legge¹ d'iniziativa parlamentare, volto alla revisione della legge 196, definitivamente approvato nei primi giorni di aprile del 2011. Con esso si procede ad una significativa revisione dei documenti e del ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio (vedi riquadro successivo). Nel valutare dunque le modalità di attuazione della legge n. 196 nel corso del 2010 è necessario considerare anche quest'ultimo, non marginale, aspetto.

* * *

Il presente Rapporto si compone di sei parti.

Nella prima (Il Governo Unitario della finanza pubblica) si dà conto dell'attività finalizzata all'emanazione dei decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Vengono analizzati gli atti e le attività poste in essere nel 2010 e diretti alla costituzione di una banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), contenente i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, le operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione concreta della legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare sono riportate le informazioni relative all'istituzione, alle modalità di funzionamento e di alimentazione della banca dati, alle modalità di accesso ai dati da parte delle pubbliche

¹ Si tratta dell'AC 3921, poi AS 2555, concernente: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri".

amministrazioni coinvolte. Sono quindi riportate le iniziative adottate nel corso del 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze per garantire l'accessibilità dei contenuti della manovra di finanza pubblica e migliorare il regime di pubblicità ad essi riservato, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, legge n. 196 del 2009. Infine si espongono le attività svolte in sede di prima attuazione della legge n. 196/09 per quanto attiene ai criteri di predisposizione dei principali strumenti di programmazione. Si individuano gli aspetti salienti della Nota metodologica, allegata alla Decisione di Finanza pubblica, i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, nonché quelli relativi alle Relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato predisposte dai Ministeri interessati.

Nella seconda parte si relaziona sulle novità ed i criteri di predisposizione della manovra di finanza pubblica. Si analizzano gli aspetti innovativi della nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato, l'“Eco rendiconto” ed il collegamento tra la riforma della legge di contabilità ed il decreto legislativo n. 150/2010 (cosiddetta riforma Brunetta).

Nella terza parte si dà conto delle attività poste in essere a seguito della istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali. Questa attività, ai sensi della legge n. 196, deve realizzarsi attraverso la collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni centrali dello Stato. Detta collaborazione trova attuazione nell'ambito di appositi Nuclei di analisi e valutazione della spesa. Nel 2010 si sono completate le procedure connesse alla costituzione dei Nuclei ed all'individuazione dei relativi componenti, attraverso appositi decreti ministeriali.

Nella quarta parte vengono rendicontate le attività dirette a rafforzare le procedure di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, cui la nuova legge di contabilità riserva un intero titolo, attribuendo compiti e responsabilità, definendo procedure e introducendo nuovi strumenti funzionali allo svolgimento di tali attività. Si analizza, poi, lo stato di attuazione dell'articolo 17 in materia di coperture finanziarie delle leggi. In particolare, si approfondisce l'esame della modalità di definizione della clausola di monitoraggio e salvaguardia (commi 1 e 12), nonché delle tecniche di redazione della relazione tecnica.

Nella quinta parte si esaminano gli atti e le attività poste in essere in attuazione degli articoli 44, 46 e 47, in materia di Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa.

Nella sesta ed ultima parte, si evidenzia lo stato di attuazione di cinque delle sette deleghe legislative contenute nella legge n. 196/2009. Le deleghe sull'armonizzazione dei bilanci pubblici, come già ricordato, sono oggetto di trattazione separata nella prima parte del Rapporto.

In appendice A è riportato il quadro degli adempimenti per l'attuazione della legge n. 196/2009, trasmesso al Parlamento in ottemperanza dell'Ordine del giorno n. 9/02936-A/120².

² L'ordine del giorno 9/02936-A/120 (primo firmatario On. Antonio Leone) è stato presentato e discusso presso l'Assemblea della Camera dei deputati il 16 dicembre 2009 durante i lavori sul progetto di legge di bilancio. Con l'ordine del giorno s'impegnava il Governo: “ad illustrare alle Camere come intenda procedere per dare attuazione alle diverse fasi previste dalle nuove procedure per il

In appendice B, con riguardo al monitoraggio degli effetti finanziari delle misure tributarie previsto dall'articolo 14, comma 5, è contenuto il dettaglio tra le differenze tra le quantificazioni contenute nelle relazioni tecniche originarie delle misure introdotte, aventi impatto sul 2010, e il dato ex post ovvero la nuova stima sulla base di più aggiornati elementi ricavati dalle banche dati dell'anagrafe tributaria.

In allegato al Rapporto sono presentati i decreti ministeriali e gli altri provvedimenti amministrativi adottati nel corso dell'anno appena trascorso. Tutte le circolari del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato sono rinvenibili nelle pagine del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad ogni buon conto, all'interno del rapporto sono riportati i link dove rinvenire i richiamati documenti.

RIQUADRO : LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009

La riforma del 2009 aveva stabilito lo slittamento al 15 settembre del termine di presentazione al Parlamento dello schema di Decisione di finanza pubblica, sostitutivo del Documento di programmazione economica e finanziaria. L'obiettivo era quello di disporre di un quadro previsivo, economico e di finanza pubblica, più stabile di quello disponibile al 30 giugno (data di presentazione del DPEF).

La nuova legge, allineandosi al calendario europeo, anticipa il processo di programmazione alla prima parte dell'anno (10 aprile), mentre non modifica la fase attuativa degli obiettivi, realizzata attraverso la manovra di finanza pubblica.

Il nuovo strumento di programmazione di aprile, introdotto in sostituzione dei precedenti (DFP e REF), è il "Documento di economia e finanza (DEF)". Esso si compone di tre sezioni. La prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità in base agli elementi e le informazioni richieste dal nuovo Codice di condotta. La seconda contiene elementi ed informazioni riconducibili in passato alla Relazione sull'economia e finanza pubblica e – in misura minore- alla Decisione di finanza pubblica. La terza reca lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR) con gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida.

Il nuovo articolo 10-bis disciplina poi la Nota di Aggiornamento al DEF da presentare alle Camere nel mese di settembre (il 20) di ogni anno. La presentazione della Nota è determinata prevalentemente da due ragioni. Consente di tener conto della maggiore disponibilità di dati ed informazioni rispetto al mese di aprile e di procedere all'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici fissati con il DEF allo scopo di definire una diversa articolazione tra i sottosettori del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché di recepire le eventuali raccomandazioni approvate, nel corso del primo semestre dell'anno, dal Consiglio europeo. Nell'aggiornamento del documento di programmazione vengono poi fissati gli obiettivi di saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, nonché i contenuti del Patto di stabilità interno, con le relative sanzioni da applicare, e del Patto di convergenza.

La nuova legge non si limita ad incidere sul processo complessivo di programmazione ma modifica altri aspetti significativi della legge n. 196/2009. Si tratta di modifiche coerenti con le richieste europee di destinare alla riduzione del deficit e del debito le eventuali migliori entrate non previste a legislazione vigente.

La variazione apportata all'articolo 11, comma 6, permette di utilizzare il miglioramento del risparmio pubblico a copertura degli oneri correnti della legge di stabilità, unicamente per finanziare riduzioni di entrata ed a condizione che risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

Il comma 1-bis introdotto all'articolo 17 esclude espressamente la possibilità di utilizzare, a copertura, le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione. In questo modo l'eventuale l'extra gettito derivante da un miglioramento del quadro economico potrà essere destinato solo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre riscritta la delega prevista dall'articolo 42 e relativa al passaggio al bilancio di sola cassa. Nella nuova formulazione si prevede la conferma del sistema "misto", competenza e cassa, caratterizzato comunque da un significativo rafforzamento del ruolo, soprattutto programmatico e gestionale, del bilancio di cassa.

1 IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA

1.1 L' ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INTRODUZIONE

Uno dei punti fondamentali della riforma di contabilità e finanza pubblica è la previsione di una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni e dagli enti territoriali (articolo 2). Il governo unitario della finanza pubblica richiede, quale presupposto essenziale, che le informazioni relative ai bilanci dei diversi enti che compongono l'aggregato delle amministrazioni pubbliche siano omogenee, facilmente raccordabili e tempestivamente disponibili. Ciò comporta che siano rilevate e rappresentate secondo uno schema condiviso, ispirato agli stessi principi contabili.

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio è prevista, con i medesimi principi e criteri direttivi, anche per le regioni e per gli enti locali. La legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, è stata infatti novellata dal citato articolo 2 nella parte concernente l'armonizzazione dei bilanci al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma di contabilità per tutte le altre amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali le procedure da seguire sono quelle stabilite dalla citata legge n. 42 del 2009.

La riforma ha previsto la costituzione di un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche - diverse dagli enti territoriali - (di seguito denominato Comitato) con il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione. Il Comitato è stato istituito con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2010³. Con successiva Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 24 maggio 2010⁴ è stata nominata la relativa segreteria tecnica di supporto, istituita con risorse umane, strumentali e finanziarie dello stesso Dipartimento della Ragioneria generale. Il Comitato ha operato in raccordo reciproco con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) di cui alla legge n. 42 del 2009, in modo da garantire il necessario coordinamento con il processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Nel paragrafo 1.2 si da conto dei lavori del Comitato finalizzati alla predisposizione della bozza di decreto legislativo, da licenziare, in base al dettato normativo, entro il mese di maggio del 2011.

³ Vedi allegato 1.

⁴ Vedi allegato 2.

Nel paragrafo successivo invece sono illustrati i lavori della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, finalizzati all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Tale attività si è conclusa con la predisposizione di uno schema di decreto, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AD ESCLUSIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Il Comitato, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aveva come scadenza del termine per l'emanazione delle deleghe il 31 dicembre 2010. L'art. 1, comma 2 della L. 1° ottobre 2010, n. 163 ha modificato il predetto termine portandolo al 31 maggio 2011.

Al 31 dicembre 2010, il Comitato aveva in corso i propri lavori, che, possono in sintesi così riepilogarsi. Il Comitato ha organizzato la propria attività costituendo i seguenti gruppi di lavoro:

- a) Gruppo per la definizione dei principi generali e del nomenclatore, nonché dei principi specifici comuni ai diversi aggregati;
- b) Gruppo per la definizione del piano dei conti integrato (classificazione economica). I lavori del gruppo presuppongono: la codifica della transazione elementare, le definizioni, l'individuazione dei criteri e la tempistica di registrazione per i diversi aggregati e per le operazioni specifiche;
- c) Gruppo per la definizione dei comuni schemi di bilancio per missioni (in raccordo con la COFOG) e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (matrici di raccordo);
- d) Gruppo per la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica";
- e) Gruppo per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle amministrazioni pubbliche;
- f) Gruppo per la definizione di un sistema di indicatori di risultato;
- g) Gruppo per l'armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Nel costituire i gruppi di lavoro è stata assicurata la partecipazione degli enti, istituzioni ed organismi rappresentati nel Comitato e, al fine del raccordo con i lavori della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), ogni gruppo ha visto la presenza di un componente del Comitato designato anche all'interno della COPAFF.

Alla fine del 2010, lo stato dei lavori del Comitato era il seguente: i principi generali sono stati definiti nel documento di lavoro del gruppo a ciò preposto. Essi sono sostanzialmente in linea con quelli già presenti nella normativa vigente e sono stati redatti in coerenza con i principi accettati a livello internazionale, con riferimento sia alla

contabilità finanziaria sia a quella economico-patrimoniale. Alcuni esempi sono: il principio della prudenza, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ecc. . Il rilievo dato al patrimonio, rappresenta, poi, un altro aspetto rilevante del documento.

Il gruppo incaricato dell'elaborazione del piano dei conti ha prodotto uno schema di articolato ed ha costituito un sottogruppo per la definizione e l'analisi, voce per voce, di tutti gli aggregati che rientreranno nel "Piano integrato dei conti (PIC)" stabilendo, nel contempo, le modalità di contabilizzazione, registrazione e rappresentazione contabile degli stessi nel piano finanziario e in quello economico-patrimoniale. Tutto ciò in coerenza con i criteri stabiliti dai principali organismi internazionali per le statistiche delle amministrazioni pubbliche e avvalendosi delle potenzialità del progetto SIOPE⁵ e dell'attuazione dell'art. 15 (Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici⁶) della legge n. 196 del 2009. Il lavoro per la definizione del piano dei conti è ampio e di lunga durata. Ciò costituisce una criticità rispetto ai tempi di attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 196/2009.

Il lavoro svolto per la definizione dei comuni schemi di bilancio per missioni (raccordabili con la COFOG) e la definizione di programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (matrici di raccordo) è stato portato avanti dalla Ragioneria generale dello Stato con le Amministrazioni vigilanti presenti nell'ambito del Comitato e con il Dipartimento delle finanze. E' stata predisposta una bozza di articolato che definisce: i) l'ambito di applicazione (il riferimento è al complesso delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche, individuate annualmente dall'ISTAT⁷, ad esclusione delle Amministrazioni cui si riferisce la legge n. 42 del 2009, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale); ii) la definizione del contenuto di missioni e programmi, che ricalca quanto previsto per lo Stato dalla legge n. 196 del 2009. Vengono individuati i criteri per la specificazione e classificazione delle spese facendo riferimento a missioni "definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, così come individuato sulla base della legge e dello statuto". L'unitarietà è garantita prevedendo che si assuma come termine di riferimento le missioni individuate nel bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il consolidamento dei dati funzionali per l'intero universo delle amministrazioni pubbliche è assicurato di norma dalla corrispondenza dei programmi (la cui declaratoria è demandata all'autonomia degli enti) con la classificazione COFOG di secondo livello. E' stata poi definita la classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati "unità locali di amministrazioni pubbliche". Relativamente alle società e agli enti con bilancio civilistico ai quali è stata richiesta - in sede di redazione del budget o altro documento

⁵ Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

⁶ L'articolo 15 stabilisce che nelle more della realizzazione della banca dati unitaria, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche (nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti) devono inviare per via telematica alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie al controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, sulla base di schemi e modalità individuati con determina del Ragioniere generale dello Stato.

⁷ Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'ultimo elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010.

contabile previsionale- l'indicazione di missioni e programmi, viene stabilito in centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario i regolamenti di amministrazione e di contabilità allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio secondo le missioni, i programmi e i macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo

Con riferimento alla tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica" i lavori svolti si sono sostanziati nella predisposizione di uno schema di tassonomia funzionale alla riclassificazione dei dati economico-patrimoniali in dati finanziari e nella definizione di una proposta di articolato. E' stato convenuto di:

- a) utilizzare lo schema tassonomico nei primi due anni di attuazione del decreto legislativo oggetto di definizione, attuando la riclassificazione dei dati economico-patrimoniali in dati finanziari di cassa (e non di competenza) a consuntivo;
- b) applicare a regime il SIOPE, con una norma che specifichi che le banche, tesoriери delle Amministrazioni Pubbliche tenute alla contabilità civilistica, sono tenute all'inserimento dei dati gestionali nel SIOPE.

Nella proposta di articolato, è stato previsto, per gli enti considerati:

- a) l'obbligo di redazione di un rendiconto finanziario conforme ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- b) la predisposizione di un Budget previsionale, non autorizzatorio, ai fini dell'analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivo;
- c) la predisposizione di un allegato al bilancio che evidenzi la riconciliazione del SIOPE con il rendiconto finanziario.

Per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle Amministrazioni pubbliche è stato depositato, dal relativo gruppo, il documento di lavoro che costituirà la base per la predisposizione dei conseguenti decreti legislativi.

In merito alla definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio per tutte le pubbliche amministrazioni era, al finire del 2010, in corso di elaborazione l'articolato sui requisiti minimi, nonché sugli elementi necessari degli stessi indicatori. Essi saranno semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e verranno inseriti in un apposito documento denominato "Piano degli obiettivi e indicatori di bilancio", con riguardo al triennio della programmazione finanziaria. Per le amministrazioni centrali, tale documento coinciderà con le note integrative al bilancio di previsione ed al rendiconto, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) e dall'art. 35, comma 2 della legge n. 196.

La bozza di articolato dovrà essere condivisa formalmente con la "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)⁸", in particolare per quanto riguarda le modalità con cui il piano degli obiettivi e

⁸ La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche è stata istituita con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

degli indicatori deve collegarsi con il cosiddetto piano delle performance (vedi II.3 “Le note integrative del bilancio di previsione ed il decreto legislativo n. 150/2009”).

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Nella seduta del 17 dicembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, lo schema di Decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, attuativo della delega di cui all'articolo 2, della legge del 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Trasmesso alla Conferenza unificata, ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, lo schema di decreto è stato oggetto di alcune modifiche che non ne hanno alterato la struttura. L'intesa è stata sancita nella riunione del 3 marzo 2011. Il decreto è stato, quindi, inviato, per l'acquisizione del prescritto parere, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo e alle Commissioni parlamentari competenti per le questioni di carattere finanziario.

La predisposizione di tale decreto legislativo⁹ ha richiesto, nel corso del 2010, l'organizzazione di una serie di riunioni del gruppo lavoro “Bilanci” costituito nell'ambito della COPAFF e dei relativi sotto gruppi di lavoro, oltre al necessario coordinamento con il Comitato dei principi contabili.

Lo schema di decreto, infatti, recepisce le scelte maturate all'interno del predetto gruppo di lavoro bilanci ed è stato, in gran parte, condiviso con il Comitato dei principi contabili delle amministrazioni pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il gruppo di lavoro bilanci ha organizzato la propria attività costituendo i seguenti cinque sottogruppi:

1. Sottogruppo 1 – Definizione dei principi generali, del nomenclatore, dei principi applicati;
2. Sottogruppo 2 – Definizione del piano dei conti integrato (codifica della transazione elementare, definizioni, criteri e tempistica di registrazione);
3. Sottogruppo 3 – Definizione dei comuni schemi di bilanci per missioni e programmi (in raccordo con la COFOG e coerenti con la classificazione economica e funzionale);
4. Sottogruppo 4 – Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche “tenute al regime di contabilità civilistica” - Bilancio

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Essa è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009.

⁹ Nello svolgimento dei lavori della COPAFF, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 13, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione i dati richiesti sia con riferimento al Federalismo municipale sia a quello regionale e provinciale. In particolare per il federalismo municipale sono state fornite tutte le distribuzioni per comune delle imposte devolute agli stessi nonché le distribuzioni delle basi imponibili e la territorializzazione comunale del gettito Irpef e IVA. Una serie di dati è stata fornita anche con riguardo al provvedimento sul federalismo regionale e provinciale (addizionale Irpef, Irapp, tasse automobilistiche, accise benzina e gasolio).

consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle amministrazioni pubbliche - Sistema di indicatori di risultato - Armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

5. Sottogruppo 5 – Sanità in raccordo con il gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Patto per la salute.

Fin dalle prime riunioni, è emersa la necessità di conseguire l'obiettivo di armonizzazione dei conti pubblici al fine di garantire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, attraverso la definizione di un linguaggio comune che renda omogenei e confrontabili i dati da trasmettere ai fini del monitoraggio medesimo.

L'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari, consente di migliorare la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

La scelta di indirizzarsi verso una contabilità economico-patrimoniale, poi, è connessa all'esigenza - sottolineata nella relazione sul federalismo fiscale trasmessa dal Governo al Parlamento il 30 giugno 2010 - di individuare una soluzione al problema delle esternalizzazioni. La decisione di adottare la contabilità economico-patrimoniale è, infatti, necessaria, per rendere possibile la predisposizione dei bilanci consolidati. Pertanto, il previsto affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, mediante l'adozione di un piano dei conti integrato, consentirà una rappresentazione della gestione in termini di costi/ricavi, ponendosi anch'esso come strumento informativo e di valutazione rilevante nell'ambito del progetto concernente il federalismo fiscale.

Al fine di evitare che, nell'attuazione della legge n. 42 del 2009, si corra il rischio di un recepimento non omogeneo dei principi di armonizzazione, si è concordata la necessità di definire un percorso condiviso che consenta di ottenere il rispetto delle regole contabili uniformi stabilite a livello nazionale da parte delle leggi regionali di recepimento e che, nel contempo, garantisca l'autonomia legislativa, amministrativa e contabile delle Regioni per evitare conflitti sotto il profilo della legittimità costituzionale. Verso il raggiungimento di tale obiettivo, si pone la scelta di definire una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito dal presente decreto, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia.

Nell'ambito della definizione dei principi contabili uniformi da applicare agli enti territoriali, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla definizione del principio della competenza finanziaria "che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)". Esso, nella sua nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio. Il principio per cui vi debba essere coincidenza tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva o passiva) e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente dovrebbe garantire, attraverso una corretta ed efficace ripartizione dell'impegno tra gli anni di riferimento, l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, nonché a consentire un'auspicabile ed

incisiva riduzione dell'entità dei residui. Si è deciso, dunque, di attribuire al bilancio pluriennale un carattere autorizzatorio al fine di rendere tale documento uno strumento fondamentale per tutti gli enti territoriali e garantire la piena attuazione del predetto principio di competenza finanziaria.

Lo schema di decreto definisce, dunque, le modalità attraverso le quali realizzare l'armonizzazione dei bilanci per i seguenti enti: regioni, città metropolitane, province e comuni, altri enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, enti strumentali delle regioni e degli enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare stabilisce:

1. l'affiancamento, a fini conoscitivi, di schemi di contabilità economico patrimoniale al confermato sistema di contabilità finanziaria;
2. l'adozione di regole contabili uniformi e di un identico piano dei conti integrato, nonché di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e di comuni schemi di bilancio consolidato con i relativi enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;
3. l'articolazione degli schemi di bilancio dal lato della spesa in missioni (le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate), programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni), macroaggregati (articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa). L'unità di voto per l'approvazione dei bilanci sarà costituita, di massima, almeno dai programmi;
4. la specificazione e la classificazione delle entrate in titoli, categorie e tipologie;
5. l'individuazione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e direttamente riferiti ai programmi di bilancio, da applicare omogeneamente negli enti territoriali;
6. la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli in essere in ambito comunitario;
7. l'obbligo per gli enti strumentali delle amministrazioni, che adottano la contabilità economico-patrimoniale di conformare la propria gestione ai principi contabili generali, nonché di riclassificare i propri dati contabili e di bilancio ai fini del consolidamento;
8. la previsione di scadenze omogenee per la presentazione dei diversi documenti contabili (bilancio di previsione, budget economico, rendiconto e bilancio consolidato).

Con riferimento al settore sanitario sono state inoltre introdotte disposizioni che comportano un ulteriore miglioramento dei vigenti procedimenti contabili. Sono di particolare rilievo i seguenti aspetti:

1. nel bilancio regionale sono stabiliti principi volti a garantire un'agevole individuazione dell'area del finanziamento sanitario, sia per le entrate che per le spese;
2. nel bilancio sanitario regionale, tenuto conto del fatto che è già informato alle disposizioni civilistiche e soggetto a monitoraggio trimestrale e annuale sulla base di modelli di rilevazione del conto economico, dello stato patrimoniale e del conto economico riclassificato per livelli di assistenza redatti in modo uniforme sulla base di schemi standardizzati compilati secondo linee guida progressivamente aggiornate, si è

proceduto ad introdurre disposizioni volte a migliorare l'attuale assetto. Sono particolarmente significative le seguenti innovazioni:

- a. l'istituzione di un centro di responsabilità per la gestione sanitaria accentrata presso la regione, vale a dire per quella gestione di quote del finanziamento del servizio sanitario regionale che non è gestita presso le aziende, ma presso la regione medesima. In tale ambito sono previsti la tenuta della contabilità e la redazione del relativo bilancio, in analogia a quanto avviene per le aziende del servizio sanitario, nonché azioni di specifico controllo;
- b. l'introduzione di specifiche norme per il consolidamento dei conti sanitari (delle aziende e della gestione sanitaria accentrata presso la regione);
- c. l'introduzione di specifiche deroghe alle norme civilistiche, allo scopo di tenere conto delle specificità del settore;
- d. l'accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità, al fine di garantire la trasparenza dei flussi di cassa relativi al finanziamento sanitario e la relativa confrontabilità.

Infine, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere, anche nei confronti degli enti locali localizzati nel loro territorio, ad adeguare i rispettivi ordinamenti contabili ai principi del decreto legislativo, in conformità comunque con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Nel corso di tavoli tecnici presso la Conferenza Unificata, a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Amministrazione centrale e degli enti territoriali, per il raggiungimento della prescritta intesa, si è pervenuti alla definizione di un testo condiviso in cui si è tenuto conto, tra l'altro, anche delle esigenze tecnico-gestionali rappresentate dalle autonomie territoriali. Si è concordato, pertanto, di rinviare alla predetta fase sperimentale la risoluzione di alcune problematiche di carattere tecnico, tra cui l'individuazione di strumenti volti a favorire una maggior flessibilità di bilancio.

1.2 LA BANCA DATI UNITARIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INTRODUZIONE

L'art. 13 della Legge 196/2009 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP); un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (nel marzo 2010) ha individuato nella Ragioneria generale dello Stato la struttura dipartimentale responsabile.

La legge 196 del 2009 individua in vari articoli del testo le principali finalità e funzioni che la banca dati unitaria deve supportare: controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici, attuazione e stabilità del federalismo fiscale, analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Quanto alla natura dei dati delle amministrazioni pubbliche che dovranno confluire nella BDAP, l'articolo 13 fa esplicito riferimento a: i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali; inoltre stabilisce più in generale che la BDAP dovrà contenere tutte le informazioni (dunque anche di carattere non finanziario) necessarie all'attuazione della legge 196.

L'articolo 13 stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche che sono chiamate a conferire i dati alla banca dati unitaria avranno accesso all'informazione in essa contenuta secondo modalità da stabilire con appositi decreti, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti il CNIPA (oggi DigitPA¹⁰) e la Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dovrà emanare. E' importante sottolineare che la realizzazione della BDAP dovrà contribuire a razionalizzare, semplificandoli, i numerosi adempimenti di trasmissione dati oggi a carico di molte amministrazioni pubbliche, cercando, allo stesso tempo, di rendere coerenti e omogenei i dati trasmessi.

L'ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NEL CORSO DEL 2010

La Ragioneria generale dello Stato è l'organo dipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze responsabile della realizzazione della BDAP. A seguito della formalizzazione di tale incarico¹¹, il Dipartimento ha provveduto a fare fronte al primo adempimento previsto in ottemperanza all'Ordine del giorno 9/2555-A/6¹² producendo un documento che ha fornito un aggiornamento sul lavoro svolto e sullo stato di avanzamento del progetto (proposta di fattibilità), inviato ai vertici politici del Ministero dell'economia e delle finanze. La proposta di fattibilità ha tratteggiato il processo di realizzazione della banca dati unitaria tenendo conto delle finalità che questa deve supportare secondo il dettato della legge 196 del 2009. Il documento consegnato conteneva i seguenti tratti salienti:

- si esprimeva un orientamento da seguire nella costruzione della banca dati: un approccio dinamico ed evolutivo che prevedesse in prima battuta una ricognizione della situazione esistente in termini di sistemi informativi già disponibili, di attori coinvolti e di fabbisogni informativi già noti. Si dava anche spazio ad un continuo aggiornamento in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze non risultanti dalla ricognizione iniziale ma palesatesi nel corso dell'applicazione della L. 196/2009, in particolare a causa della progressiva definizione dei decreti attuativi;
- si delineava dunque un processo di realizzazione caratterizzato da momenti sistematici di riesame dello stato dell'arte e conseguente adeguamento del processo stesso;
- si individuavano i principali punti di forza su cui il progetto avrebbe fatto affidamento: il Data Warehouse RGS, che già raccoglie in modo sistematico e aggiornato una vasta quantità di dati di finanza pubblica; l'esperienza maturata dalla Ragioneria generale dello Stato nella gestione di tale sistema; l'esistenza di consolidati rapporti di collaborazione e flussi di interscambio di informazioni con le principali istituzioni che detengono informazioni utili alla BDAP.

¹⁰ Ente Nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

¹¹ Decreto Ministeriale n. 23411 del 17 marzo 2010 (Vedi allegato 3).

¹² L'Ordine del Giorno 9/2555-A/6 presentato in Assemblea alla Camera dei Deputati nella seduta n.244 di mercoledì 11 novembre 2009 così disponeva: "la Camera, impegna il Governo a integrare in modo ottimale ed efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'Istat, dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella costruzione e nella gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, a tal fine redigendo un progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per finalizzare in modo informato le somme stanziare ai sensi del comma 4 dell'articolo 13".

- si determinavano, in base alla ricognizione della citata Legge n. 196/2009, le principali finalità e funzioni che la banca dati unitaria deve supportare, definite con il nome di Macro-Processi:
 - controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici;
 - attuazione e stabilità del federalismo fiscale;
 - analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- si identificavano i vincoli di realizzazione del progetto, principalmente rappresentati dalla necessità di conoscere il contenuto dei decreti attuativi delle legge n. 196/2009 e della legge n. 42/2009, relativamente al federalismo fiscale.

La Ragioneria generale dello Stato ha proceduto all'avvio del progetto a partire dal mese di aprile 2010. Il lavoro svolto è stato orientato al consolidamento della rete di rapporti tra le amministrazioni coinvolte, all'approfondimento delle esigenze informative e ad una progressiva migliore definizione dei processi da supportare.

Come primo passo, data la complessità del programma, la pluralità degli attori coinvolti, nonché la necessaria indeterminatezza sullo sviluppo di schemi, dati e informazioni che in alcuni casi risultano non ancora definibili in assenza dei decreti attuativi, la Ragioneria generale dello Stato ha inteso assicurare l'obiettivo primario di garantire, in ogni fase del progetto e in forma strutturata, una stretta collaborazione tra le numerose istituzioni coinvolte.

Coerentemente a tale disegno, è stato costituito un apposito Comitato guida interistituzionale, coordinato dalla Ragioneria generale dello Stato, a cui sono state chiamate a partecipare, con lettera del Ragioniere Generale dello Stato del 16 aprile 2010, le istituzioni rappresentative dei principali fornitori di dati della BDAP. In termini operativi, l'istituzione del Comitato è stata tesa ad assicurare tra l'altro un migliore raccordo tra le Amministrazioni coinvolte in tutte le fasi del processo di definizione del fabbisogno informativo e di raccolta e sistematizzazione dei dati necessari a dare attuazione alla legge 196/2009.

Il processo di designazione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte presso il Comitato Guida si è completato nel mese di luglio. Nel corso dell'incontro del Comitato svoltosi in data 29 luglio è stata illustrata una proposta di organizzazione di progetto e sono state individuate le modalità di gestione del medesimo. La riunione ha portato alla condivisione di un metodo di lavoro basato su incontri bilaterali tra la Ragioneria Generale e le singole istituzioni facenti parte del Comitato Guida e su (meno frequenti) incontri plenari in cui riportare gli avanzamenti effettuati e sottoporre al Comitato alcune questioni di carattere più generale.

Il lavoro successivo alla stesura della proposta di fattibilità si è orientato ad un approfondimento delle analisi contenute al suo interno, anche alla luce del continuo evolversi del quadro normativo e alla effettuazione di incontri bilaterali con alcune istituzioni anche coinvolte nel Comitato Guida, oltre che a necessari approfondimenti interni alla Ragioneria.

Per quanto riguarda gli incontri bilaterali con soggetti istituzionali esterni alla Ragioneria generale dello Stato si segnalano:

- la definizione e razionalizzazione dei flussi di scambio con il Ministero dell'Interno e la successiva analisi dei dati forniti dallo stesso Ministero. In particolare nell'incontro

tenutosi con i rappresentanti del Ministero dell'interno si è partiti con l'affrontare l'acquisizione dei dati raccolti attraverso i certificati di conto consuntivo che gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo. Tali certificazioni costituiscono un'elaborazione dei conti consuntivi che vengono inviati dagli enti locali alla Corte dei Conti. L'informazione messa a disposizione dal Ministero dell'interno è stata analizzata anche dal punto di vista della struttura del dato. Per finalizzare l'inserimento di tale informazione all'interno della BDAP occorre mettere a punto i protocolli di trasmissione dei dati e le necessarie funzioni di validazione del dato;

- gli incontri con l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP). Nelle diverse riunioni svolte con l'Autorità è stata concertata la condivisione di informazioni all'interno della BDAP con riferimento anche all'attuazione dell'articolo 30 della legge 196 (per maggiori informazioni riguardo agli aspetti attuativi di tale articolo si veda l'apposito paragrafo). La attività di analisi a livello di informatica e gli incontri operativi effettuati hanno rilevato che occorre procedere ad una integrazione tra i diversi sistemi informativi coinvolti (AVCP, Ragioneria generale dello Stato e MISE). A livello tecnico, gli incontri operativi effettuati hanno evidenziato come la classificazione istituzionale, condivisa tra i principali interlocutori del monitoraggio della spesa per investimenti, risieda nel Protocollo di Colloquio per il Monitoraggio Unitario dei Progetti 2007/2013, strutturato per la trasmissione dei dati al sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale dei fondi strutturali, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel dicembre 2010 e nel primo trimestre del 2011 si sono avuti ulteriori incontri a livello tecnico, volti all'analisi e alla realizzazione delle concrete attività di condivisione dei dati, che hanno portato alle seguenti conclusioni e attività concordate:
 - opportunità di inserire nel set informativo della banca dati AVCP i dati di realizzazione fisica del progetto e, possibilmente, anche il quadro economico secondo apposita classificazione (progettazione e studi, acquisizione aree o immobili, lavori, imprevisti, etc.), onde poter rendere disponibile una batteria di dati maggiormente sintonizzata con le esigenze di rilevazione;
 - disponibilità da parte di AVCP di assicurare aggiornamenti dei propri dati a cadenze coerenti con le logiche del monitoraggio (trimestrali/semestrali), riferito sia all'avanzamento finanziario che a quello fisico (SAL);
 - classificazione dei contratti presenti nella banca dati AVCP riferita a degli standard riconosciuti di categorie di investimento (es. classificazione del CUP, eventualmente da integrare, ovvero a regime con il "codice RGS"), tale da consentire alla Ragioneria generale i necessari collegamenti con gli aggregati di finanza pubblica;
 - possibilità di includere, nei dati rilevati da AVCP, anche i ritardi nella realizzazione connessi ad eventuali procedure di contenzioso.
- gli incontri con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con tale Dipartimento, sulla base di uno scambio formale di note, è stato costituito un apposito Tavolo tecnico teso a individuare le soluzioni in ordine alla messa a disposizione delle informazioni relative ai progetti di investimento ricompresi nei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

In particolare è emerso l'interesse all'acquisizione delle informazioni in possesso del MISE concernenti sia gli interventi finanziati con il FAS 2000-2006, sia quelli riconducibili al sistema degli incentivi, completate inoltre dalle informazioni provenienti dalla raccolta delle Delibere del CIPE di assegnazione finanziaria, che saranno messe a disposizione, in coerenza con quanto stabilito per il Sistema nazionale di monitoraggio del QSN sulla base dello specifico protocollo di scambio.

All'esito di diverse riunioni del menzionato Tavolo tecnico, si è pervenuti all'effettiva messa a disposizione di un primo stock di dati concernenti gli interventi del FAS 2000-2006 cui seguirà nei prossimi mesi il completamento della base dati concordata.

- l'incontro con la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

Vista l'importanza assegnata dalla legge n. 196/2009 alla fornitura del dato alle Camere ed in attesa di ottemperare a tale disposizione tramite la BDAP, è stato stabilito un primo contatto con Camera dei deputati e Senato della Repubblica, rivolto anche alla definizione delle modalità di fruizione del Data Warehouse RGS da parte delle Camere. In tale occasione sono state evidenziate esigenze di analisi e di elaborazione che hanno aperto la discussione sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, rispetto alla quale si è prospettato un incontro per definire le esigenze informative delle Camere, in attuazione dell'articolo 6 della legge.

- l'incontro con Istat. Quest'ultimo è stato funzionale a definire alcuni aspetti relativi al futuro scambio di dati tra l'Istat e la Ragioneria Generale, funzionali alla realizzazione della Banca Dati e anche ad una ottimizzazione dei flussi informatici tra i due soggetti. Ciò verrà discusso nell'ambito di specifici tavoli tecnici per l'approfondimento della questione relativa all'utilizzo dei dati attualmente disponibili presso l'Istat e della banca dati che lo stesso istituto sta predisponendo ai sensi dell'art. 3, commi 72 e 73 della legge finanziaria n. 244/200713.

Contemporaneamente la Ragioneria generale dello Stato, al suo interno, ha avviato un approfondimento che ha portato ad una migliore definizione dei tre macro-processi che dovranno essere supportati con la BDAP, specificando e dettagliando i vari processi in cui si articola ciascuno di essi, nonché ad individuare gli elementi di massima su cui orientare le prime ipotesi di implementazione dei sistemi informativi. Tale analisi è stata condotta anche attraverso la condivisione di supporti sintetici contenenti le analisi dei fabbisogni informativi relativamente ai tre macro-processi.

Gli ultimi mesi del 2010 hanno visto concentrare il lavoro di analisi in uno sforzo di definizione dettagliata della struttura dei processi di controllo monitoraggio e consolidamento, analisi e valutazione della spesa e federalismo fiscale. Si è proceduto ad una scomposizione dei tre macro-processi sopra descritti in processi via via più dettagliati (c.d. metodo top-down), attraverso una attenta lettura del dettato normativo (il combinato disposto delle Leggi 196/2009 e 42/2009 e dei successivi decreti attuativi) ed un confronto con gli attori istituzionali coinvolti. Si è perseguito l'obiettivo di arrivare ad enucleare dei processi "elementari ed autocontenuti" per poi passare, come secondo aspetto

¹³ L'Istat nel corso delle riunioni ha rappresentato che un dato acquisito dallo stesso istituto per finalità statistiche non può essere utilizzato o trasferito ad un altro soggetto per un utilizzo diverso da quello statistico. Esistono tuttavia tutta una serie di dati rilevati dall'Istat ai quali questo tipo di vincolo non si applica (si tratta per esempio di dati di contesto, dati demografici, ecc...).

metodologico, a descriverne tutte le caratteristiche e funzionalità e definire gli insiemi “logici” di dati necessari a supportarli.

Per l'aggiornamento tecnologico dei sistemi informatici di supporto, ci si è orientati verso soluzioni che consentano di strutturare il nascente sistema informativo secondo rigore ingegneristico e flessibilità organizzativa, in modo da rispondere con rapidità ad eventuali necessità impreviste e di consentire un ampliamento modulare della banca dati. Prioritario è l'obiettivo di garantire la qualità dei dati attraverso un sistema evoluto in grado di normalizzare, standardizzare e certificare l'informazione.

A coronamento delle attività svolte nel corso del 2010 è stata predisposta una dettagliata “Analisi Preliminare” sulla BDAP (vedi allegato 8). Tale relazione è divisa in sette sezioni con i seguenti contenuti: nella prima si descrive la situazione attuale e si evidenzia il ruolo strategico del Data Warehouse della Ragioneria generale dello Stato, punto di partenza nella costruzione della BDAP; nella seconda viene delineato l'approccio che si intende seguire indicando le aree di intervento in funzione delle finalità a cui la BDAP dovrà rispondere, gli strumenti a supporto delle attività e l'architettura tecnologica ed applicativa proposta; nella terza sono contenuti alcuni cenni relativi ai rischi di progetto; nella quarta sono contenuti alcuni cenni relativi alle attività progettuali necessarie; nella quinta vengono descritte le raccomandazioni per le fasi realizzative; nella sesta e settima sezione infine, sono elencati i documenti di riferimento e gli allegati e le abbreviazioni.

LE ULTERIORI ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE

I primi mesi del 2011 hanno portato all'identificazione di un primo filone di priorità realizzative per il 2011 consistenti in alcuni processi elementari nel perimetro della BDAP che possono essere oggetto di realizzazione nel corso dell'anno e in alcuni sotto-insiemi di dati che possono essere acquisiti dalla BDAP e messi a disposizione degli utenti a supporto di tutti i sotto processi di un macro-processo.

Verrà innanzitutto predisposta la realizzazione di un primo nucleo prototipale di dati strutturati, riguardanti le informazioni relative ai bilanci di tutti gli enti facenti parte della lista S13. La rilevazione dei dati sarà progressiva, riguardando inizialmente un sottoinsieme, con l'intento di coprire nel tempo tutti gli aggregati di enti (Stato, altre Amministrazioni Centrali, Enti Locali, Regioni, Enti di previdenza e Assistenza). Tale realizzazione prototipale servirà a testare anche le modalità di accesso e di presentazione dell'informazione agli utenti del successivo sistema BDAP. Contestualmente alla messa a disposizione di questo prototipo di Banca Dati, la Ragioneria Generale renderà pubblica una road-map di progetto, che dettagli alcuni ulteriori rilasci di informazione (ovvero di sezione della BDAP) in modalità iterativa/incrementale.

Si procederà a convocare una nuova riunione con il Comitato Guida, come pure sono previsti ulteriori incontri con le Amministrazioni e con gli organismi in possesso di dati che dovrebbero confluire nella BDAP e con gli Ispettorati delle Ragioneria generale dello Stato.

Continuerà naturalmente il lavoro di analisi e progettazione, al momento orientato a definire i fabbisogni informativi dei singoli processi elementari individuati e al disegno complessivo del sistema. Quella attuale rappresenta sicuramente una fase molto importante, perché è in questo momento che si realizza il maggiore sforzo di analisi. Notevole è quindi l'onere richiesto alle strutture per rispondere in maniera adeguata.

Per la realizzazione di tale progetto, sono propedeutiche altre fondamentali attività quali l'emanazione di decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche che individuino, tra l'altro, regole contabili uniformi e un comune piano dei conti. La Ragioneria Generale partecipa a tutti questi gruppi di lavoro e provvede a raccordarne gli esiti con gli sforzi di costruzione della BDAP.

L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LA PUBBLICITÀ DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI

Nell'ambito delle attività dedicate all'aumento dell'accessibilità dei contenuti della manovra di finanza pubblica ed al miglioramento del regime di pubblicità ad essi riservato, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, legge n. 196 del 2009, sono state adottate dal Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - tutte le iniziative necessarie alla pubblicazione in formato elettronico elaborabile dei disegni di legge e delle leggi indicate agli articoli 11 e 21, con i rispettivi allegati. In particolare, dopo aver effettuato studi preliminari di fattibilità, si è proceduto a dare attuazione alla citata disposizione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale MEF-RGS, in area appositamente dedicata denominata "Bilancio in rete"¹⁴, dei documenti strutturati in formato elaborabile (excel) relativi ai disegni di legge di bilancio e rispettive note di variazione, ed alla legge di bilancio.

Inoltre, il predetto comma 2, ha imposto l'obbligo di pubblicare in formato elettronico elaborabile i dati del Disegno di legge di Bilancio (DLB) e dei rispettivi allegati. Per dare attuazione alla citata disposizione si è deciso di implementare l'applicazione già presente sul sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche per sfruttare pienamente quanto già realizzato.

Il sito della RGS contiene l'applicazione "Bilancio in Rete", realizzato per divulgare le informazioni inerenti al Bilancio dello Stato. L'applicativo si avvale di una soluzione informatica semplice e consultabile direttamente via Internet da utenti/cittadini anche non particolarmente esperti di finanza pubblica.

Le informazioni del Bilancio dello Stato, vengono acquisite dal Data Warehouse RGS che alimenta il "Bilancio in rete" con i dati aggiornati e certificati.

Si è pertanto operato un adeguamento sul sito Internet del Dipartimento e l'intervento ha integrato la pagina web del "Bilancio in Rete" aggiungendo un nuovo link "Accedi al Disegno di legge di Bilancio in Rete" e un nuovo pulsante "DLB elaborabile", che soddisfa il vincolo introdotto dalla citata legge n. 196 del 2009 e consente di acquisire informazioni di dettaglio relative al bilancio triennale.

Nel "DLB elaborabile" sono disponibili quattro documenti excel che contengono, rispettivamente:

1. capitoli e articoli di entrata;
3. capitoli di spesa;

¹⁴ L'indirizzo è <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-i/>

4. capitoli/ piani gestionali di talune spese;

5. autorizzazioni di fattore legislativo.

Il primo documento riporta i capitoli/articoli di entrata precisandone le denominazioni, il titolo, la natura, l'attività, la categoria, la competenza e la cassa triennale ed i residui presunti dell'anno 2011. Gli importi (competenza, cassa e residui) sono posti a confronto con i corrispondenti importi dell'anno 2010 e con l'assestamento dell'esercizio 2010.

Il secondo documento visualizza, per ogni capitolo di spesa, le seguenti informazioni:

- la denominazione;
- l'esercizio finanziario;
- l'amministrazione;
- il numero del capitolo;
- la codificazione economica;
- la missione;
- il programma con la relativa codifica, sia specifica di ciascuna Amministrazione che indicata a livello di intero bilancio;
- il macroaggregato;
- il centro di responsabilità;
- l'indicatore di rimodulabilità o non rimodulabilità della spesa;
- gli importi di competenza e cassa per i tre anni di riferimento del Disegno di Legge di Bilancio;
- gli importi dei residui presunti relativi all'anno 2011;
- gli importi della Legge di Bilancio dell'esercizio precedente;
- gli importi di assestato dell'esercizio precedente.

Il terzo documento consente di acquisire le informazioni relative ai piani gestionali in cui si articolano taluni particolari capitoli, quali quelli relativi al pagamento unico delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni che si avvalevano per il pagamento delle competenze fisse del Sistema del Ministero dell'Economia, così detto SPT. Il disegno di legge del bilancio ha, infatti, recepito la novità delle nuove modalità di erogazione delle competenze ai pubblici dipendenti, introdotta dall'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010.

Sono inoltre specificati i piani gestionali relativi ai capitoli dei consumi intermedi.

Tale documento evidenzia i medesimi aspetti già rappresentati nell'archivio dei capitoli, con l'integrazione dei piani gestionali, delle loro denominazioni e delle classificazioni economiche di secondo e terzo livello.

Infine, il documento delle "spese per fattori legislativi" riporta, per ciascuna autorizzazione di fattore legislativo, il capitolo/piano gestionale relativo con le sue

caratteristiche anagrafiche (denominazione, ministero, missione, programma), nonché la dotazione triennale di competenza.

Si è inoltre proceduto ad integrare la precedente struttura di navigazione visualizzando sulle aree, che già riportano dati di sintesi con serie storiche delle previsioni di spesa e di entrata, anche le informazioni relative all'anno 2011.

Per ciascun quadro di sintesi, vengono prospettati i dati per l'esercizio finanziario (periodo di tempo al quale si riferisce il bilancio), per titoli, per categorie, per macroaggregato, per Ministero (organo istituzionale dello Stato preposto all'amministrazione della spesa e/o delle entrate) per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica), per programmi (aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero).

In particolare sono disponibili tre aree:

1. SALDI, che consente di acquisire i risultati differenziali dell'esercizio finanziario 2011 e conoscere grandezze quali risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, ricorso al mercato;
2. Previsioni di ENTRATA, che permette di conoscere le previsioni di competenza e di cassa delle entrate dell'anno 2011, secondo la struttura per titoli (tributarie, extratributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, riscossione di crediti e accensione di prestiti), natura (ricorrenti e non ricorrenti), tipologia (per chiarire i contenuti delle entrate), attività da cui esse derivano (es. attività ordinarie ecc.), nonché la loro classificazione economica.
3. Previsioni di SPESA, che visualizza le previsioni di spesa, distinte per competenza e cassa, ripartite per Ministero, missione, con la possibilità di indicare per ciascuna missione selezionata il dettaglio dei programmi, dei macroaggregati, nonché della classificazione economica.

I dati riportati nelle aree offrono anche la possibilità di salvare in locale le informazioni, consentendo la produzione di fogli Excel contenenti la competenza e la cassa del triennio 2011-2013 e i residui presunti del solo esercizio 2011.

Le voci vengono espone in forma tabellare e possono essere ordinate selezionando l'intestazione della colonna contenente i valori in base ai quali si desidera effettuare l'ordinamento.

In conclusione, si può ritenere che l'applicazione consente di avere a disposizione, su un supporto facilmente utilizzabile, le informazioni sia sintetiche che analitiche presenti nel Bilancio.

Oltre a rispondere all'obbligo normativo intende essere un ausilio per chi si occupa di contabilità pubblica ed ha la necessità di navigare rapidamente ed a vari livelli di dettaglio, tra le grandezze del Bilancio dello Stato.

Infine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si è adoperato per rendere disponibili, in apposita area dedicata del sito internet Rgs denominata "Decreti di

variazione¹⁵, i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi, successivamente alla loro registrazione da parte della Corte dei conti, così come previsto dall'art. 6, comma 3 della disposizione citata.

1.3 IL NUOVO CICLO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

LA DECISIONE DI FINANZA PUBBLICA

La Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), presentata dal Governo il 29 settembre 2010, costituisce il documento di avvio del nuovo ciclo di programmazione economico-finanziaria delineato dalla legge 196/2009, con un orizzonte triennale di previsione. Il nuovo documento, pur ereditando finalità e contenuti del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) - principale documento del ciclo precedente - si caratterizza per la presenza di significative innovazioni che ne arricchiscono il contenuto informativo.

In base al dettato previsto dall'art. 10 della legge 196/2009, per la prima volta, il conto economico delle Pubbliche Amministrazioni è stato articolato per i sotto-settori istituzionali (amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza e assistenza) che compongono l'aggregato della PA del sistema dei conti europeo (SEC95). Tale conto costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale per valutare l'andamento dei conti pubblici nell'ambito del processo di sorveglianza europeo legato al Patto di Stabilità e Crescita. In passato, solo in un precedente documento di programmazione¹⁶ era stata fornita una disaggregazione delle principali voci economiche del conto della PA per sotto-settori. La legge 196/2009 è intervenuta per sistematizzare tale rappresentazione disaggregata, prevedendo una analoga esposizione anche del conto consolidato di cassa del settore pubblico (articolato in amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza e assistenza). Il maggior dettaglio informativo dei conti economici e di cassa della PA si inquadra in un processo volto a garantire una maggiore trasparenza della finanza pubblica, risultando altresì coerente con il progredire della riforma in senso federalista dello Stato.

Con riferimento all'articolazione per sottosectori del conto delle amministrazioni pubbliche, le previsioni tendenziali delle entrate tributarie sono state costruite attraverso il modello previsionale che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, distinguendo tra imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale dei vari livelli di governo, per l'intero settore delle Pubbliche amministrazioni e per il sottosectore amministrazioni centrali e amministrazioni locali. Il rispetto della disposizione in esame non ha richiesto, quindi, particolari interventi procedurali e di manutenzione del predetto modello.

¹⁵ L'indirizzo è <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Decreti-di/2010>

¹⁶ Nel DPEF per gli anni 2008-2011 (<http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=17881>), su iniziativa dell'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze Tommaso Padoa-Schioppa.

Un'ulteriore innovazione ha riguardato l'esposizione della manovra di correzione dei conti pubblici. Analogamente alla struttura del conto della PA, anche la manovra è stata articolata per sotto-settori, evidenziando il contributo specifico di ognuno di essi all'aggiustamento complessivo e distinguendo altresì la composizione qualitativa tra entrate e spese.

L'analisi della finanza pubblica in termini strutturali, ovvero al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum, è stata arricchita di contenuti di analisi e informativi, con la contestuale esposizione del dettaglio delle misure temporanee.

Le stime del debito della PA sono state per la prima volta disaggregate per sotto-settori sull'orizzonte previsivo triennale della DFP.

Sono state altresì espressamente indicate le risorse destinate allo sviluppo delle aree sotto-utilizzate, con evidenziazione della quota nazionale addizionale.

Un contributo significativo alla trasparenza dei conti pubblici è venuto dalla presentazione, per la prima volta, della Nota metodologica allegata alla DFP (vedi paragrafo successivo), in cui sono stati illustrati i criteri di formulazione delle previsioni di finanza pubblica. Anche quest'anno la nota metodologica costituisce allegato alla Sezione II del DEF, unitamente al presente Rapporto.

Sul piano procedurale, la legge 196/2009 prevedeva che la DFP fosse preceduta dalla presentazione, entro il 15 luglio, delle Linee Guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica con i livelli locali di Governo. Lo scorso anno, in sede di prima applicazione, si è adempiuto alle nuove disposizioni normative tenuto conto dei vincoli e delle condizioni esistenti. Nel 2010 le Linee Guida non sono state presentate in considerazione del fatto che già all'inizio dell'estate veniva adottata la manovra triennale di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Decreto-legge n. 78/2010), in anticipo rispetto alla scadenza tradizionale. Tale manovra aveva già quantificato anche la riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni territoriali; pertanto, sul piano sostanziale, l'obbligo normativo appariva soddisfatto.

GLI ALLEGATI ALLA DECISIONE DI FINANZA PUBBLICA: LA NOTA METODOLOGICA SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI TENDENZIALI

L'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 prevede al comma 4¹⁷ che la Decisione di Finanza Pubblica sia corredata di una Nota metodologica in cui siano esposti i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente, affinché si renda chiaro al Parlamento quali siano i criteri e le assunzioni utilizzati per la formulazione delle stime contenute nel Documento e relative al conto economico delle Amministrazioni Pubbliche (AP), al saldo di cassa e al debito, sia nel complesso, che ripartiti per i sotto-settori in cui le AP risultano articolate (Amministrazione centrale, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza e assistenza sociale).

¹⁷ Anche a seguito dell'approvazione del disegno di legge relativo al cosiddetto "Semestre europeo", il riferimento normativo è rimasto immutato (art. 10, comma 4). La nota metodologica risulta ora allegata alla seconda sezione del Documento di economia e finanza.

La Nota redatta ai sensi del citato comma 4 e pubblicata in allegato alla DFP, il 29 settembre del 2010¹⁸, si apre con una premessa nella quale sono fornite indicazioni generali sulla tipologia e il significato economico delle previsioni esposte nella DFP (segnatamente, previsioni tendenziali a legislazione vigente), sugli attori coinvolti (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento delle Finanze), sui modelli utilizzati e sull'iter operativo seguito per la predisposizione dei quadri previsivi.

Essa si compone, inoltre, di quattro sezioni:

1. Previsioni macroeconomiche di riferimento. In questa prima sezione si espongono le tre fasi seguite dal competente Dipartimento del Tesoro per la definizione del quadro macroeconomico di riferimento, ovvero i) elaborazione delle variabili esogene internazionali e di finanza pubblica; ii) utilizzo di due modelli econometrici (il Judgement Based Model e l'ITEM¹⁹); iii) confronto tra i risultati dei due modelli e altre previsioni formulate da organismi nazionali e internazionali al fine di elaborare un quadro coerente.

2. I criteri di formulazione delle previsioni tendenziali del conto delle AP. Sulla base del quadro di evoluzione macroeconomica tendenziale elaborato e alla luce della legislazione vigente, delle tendenze verificatesi in passato e delle più aggiornate indicazioni tratte dal monitoraggio svolto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in merito ai diversi comparti di entrata e di spesa, viene effettuata una stima tendenziale del conto delle Amministrazioni Pubbliche.

Le stime tendenziali a legislazione vigente sono prodotte anche con l'ausilio del modello di finanza pubblica gestito dallo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale modello, articolato per sottosettori istituzionali e integrato con gli output di altri specifici modelli settoriali (quali i flussi finanziari con l'Unione Europea, la spesa per prestazioni sociali in denaro e la spesa sanitaria), consente di elaborare stime in termini di cassa e di competenza economica e di effettuare i raccordi tra fabbisogno e indebitamento netto. Va inoltre precisato che, per quanto attiene alle entrate tributarie e alla spesa per interessi, le valutazioni previsive inglobate nei quadri predisposti per la Decisione di Finanza Pubblica e negli altri documenti di finanza pubblica vengono elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato congiuntamente ai competenti Dipartimenti delle Finanze e del Tesoro.

Nella seconda sezione si forniscono i criteri adottati per l'elaborazione dei quadri previsivi del conto delle Amministrazioni Pubbliche suddivisi per voce economica. Per le entrate, si da conto della metodologia di stima utilizzata per le entrate tributarie, extratributarie, contributive nonché dei contributi che l'Unione europea versa all'Italia per il finanziamento delle politiche di sviluppo (Politiche strutturali e Politica agricola comune). Per la parte delle entrate tributarie, il contributo sui criteri di formulazione delle previsioni di tale aggregato è riportato al paragrafo 2.1 della nota stessa (pagg. 8-12), in cui sono illustrati in maniera dettagliata i criteri seguiti per le stime 2011-2013, fornendo evidenziazione delle variazioni apportate alle stesse per i singoli comparti (imposte dirette,

¹⁸ Il documento è scaricabile dal sito: <http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=25284>

¹⁹ Il modello econometrico ITEM (Italian Treasury Econometric Model) è stato sviluppato all'interno del Dipartimento del Tesoro. Si tratta di uno strumento di analisi economica di tipo quantitativo utilizzato sia a fini previsivi – effettua proiezioni di medio periodo condizionate al quadro economico internazionale - sia per la valutazione dell'impatto macroeconomico di interventi di politica economica o di variazione nelle variabili economiche internazionali o di altro tipo (ad esempio, progresso tecnico o variabili demografiche).

imposte indirette e imposte in conto capitale), partendo da quelle contenute nell'ultimo documento di finanza pubblica (nella fattispecie la RUEF presentata il 6 maggio 2010) cui sono state aggiunte le variazioni positive e/o negative correlate all'attività di monitoraggio dei flussi di gettito, al quadro macroeconomico e agli effetti finanziari della manovra realizzata con il decreto-legge 78/2010.

Per le spese, si forniscono indicazioni sulla metodologia adottata per la formulazione dei principali aggregati. Segnatamente, dei redditi da lavoro dipendente, dei consumi intermedi, delle prestazioni sociali in denaro, delle altre spese correnti, degli interessi passivi, degli investimenti fissi lordi, dei contributi agli investimenti e degli altri trasferimenti in conto capitale.

Va, infine, specificato che per la maggior parte degli aggregati di entrata e di spesa si da conto sia della metodologia generalmente adottata per effettuare la stima, sia dei criteri sottostanti le previsioni contenute nel Documento di Finanza Pubblica 2011-2013. In tal modo, nelle note metodologiche che accompagneranno il prossimo Documento programmatico, la parte relativa ai criteri generali verrà aggiornata soltanto in caso di adozione di diverse metodologie di previsione.

3. Indebitamento netto strutturale, output gap ed evoluzione del debito.

Esaminati i criteri previsivi del conto delle Amministrazioni Pubbliche per voce economica, la terza sezione si concentra sul saldo strutturale di bilancio e sull'evoluzione dello stock di debito pubblico che rappresentano indicatori di riferimento per la valutazione delle politiche di convergenza dell'Unione Monetaria Europea e per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal Patto di Stabilità e Crescita.

Questa sezione espone la metodologia utilizzata dal Dipartimento del Tesoro per la derivazione del prodotto potenziale dell'economia e, di conseguenza, dell'output gap e dei saldi strutturali. La metodologia impiegata ricalca quella sviluppata dalla Commissione Europea. Per il debito pubblico delle Amministrazioni Pubbliche, sono esposte le modalità di previsione su cui si basano le stime del Dipartimento del Tesoro per sotto-settore delle Amministrazioni Pubbliche.

4. Analisi tematiche. La quarta sezione è dedicata ad alcuni approfondimenti tematici relativi al bilancio dello Stato, agli Enti territoriali e alla spesa sanitaria. Si parte dalle previsioni di spesa del bilancio dello Stato poiché la previsione e il monitoraggio degli andamenti di tali spese rappresentano la base di partenza per la costruzione dei tendenziali delle voci economiche aventi impatto diretto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche. Le altre analisi tematiche contenute nella sezione fanno riferimento: i) ai criteri previsivi utilizzati per l'elaborazione dei conti di cassa e di contabilità nazionale degli enti territoriali; ii) alle previsioni di spesa sanitaria elaborate ai fini della predisposizione del conto delle AP e costruite secondo i principi metodologici del "Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale (Sespros)", in accordo ai criteri contabili dettati dal SEC 95.

GLI ALLEGATI ALLA DECISIONE DI FINANZA PUBBLICA: LE RELAZIONI PROGRAMMATICHE PER CIASCUNA MISSIONE DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO E LE RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha previsto, all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, la revisione dei documenti che, ai sensi della soppressa legge n. 468 del 1978,

accompagnavano il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e la Relazione Previsionale e Programmatica, poi sostituiti dalla Decisione di finanza pubblica (DFP).

Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni la Ragioneria generale dello Stato ha dato indicazioni con la circolare n. 23 del 21 maggio 2010²⁰.

In particolare l'art. 10, comma 6²¹ della legge 196 del 2009 prevede che ogni Amministrazione, per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato, predisponga delle Relazioni programmatiche. Nel complesso, in sede di prima applicazione, l'attuazione di tali disposizione non è stata soddisfacente. Solo alcune amministrazioni hanno infatti inviato dette relazioni: i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.

Le relazioni, che risultavano per lo più esplicative del quadro istituzionale e delle attività svolte dalle amministrazioni sullo stato di attuazione delle leggi di spesa pluriennali di conto capitale, non illustravano, se non in misura poco circostanziata, in riferimento alle effettive risorse disponibili da utilizzare, le attività da porre in essere nell'ambito delle relative missioni.

E' stata comunque realizzata una apposita nota illustrativa, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali, coadiuvate dai corrispondenti Uffici Centrali del Bilancio, a seguito delle istruzioni dettate dalla citata circolare.

Peraltro, per talune attività, descritte in documenti pervenuti in date antecedenti il 15 agosto 2010, non si teneva conto degli effetti della manovra correttiva 2011-2013, disposta con il decreto-legge 78 del 2010. In ogni caso, in ordine a talune significative voci di spesa (in particolare, il FAS, gli incentivi alle imprese industriali, le opere ferroviarie e stradali, le bonifiche dei siti inquinati, le tecnologie pulite, le risorse idriche, i programmi di ricerca scientifica e tecnologica della difesa, i piani irrigui e di settore, il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, la ricerca sanitaria), sono stati forniti elementi ai fini della valutazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività in questione, in sede di predisposizione della manovra 2011-2013.

E' da ritenere, pertanto, che, pur non costituendo un quadro esaustivo delle effettive occorrenze delle amministrazioni centrali per il triennio 2011-2013 per la completa attuazione delle leggi di spesa pluriennali di conto capitale, dagli elementi forniti dalle stesse potevano essere desunte indicazioni in ordine, rispettivamente, allo stato di attuazione delle leggi di spesa pluriennali di conto capitale ed alle criticità esistenti in ordine alla loro completa attuazione.

Oltre ai suddetti documenti, ogni Amministrazione, per ciascuna missione di spesa, ha elaborato Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali. In tali documenti sono indicati, sinteticamente, le informazioni di carattere generale riguardanti la legge e le sue finalità, specificando, altresì, per le leggi pluriennali in scadenza, se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi

²⁰ Consultabile sul sito internet della RGS: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-21-maggio-2010-n.-23-.html

²¹ Ora comma 3 dell'articolo 10-bis. Le relazioni programmatiche sono previste in allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza.

programmi da avviare. Talvolta le relazioni, a causa dell'eccessiva complessità di alcune particolari norme autorizzative, che hanno la caratteristica peculiare del coinvolgimento di molteplici settori di intervento, si riferiscono, implicitamente, a più autorizzazioni, indicate anche nel quadro generale riassuntivo.

Le relazioni pervenute da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute sono state accorpate, tenuto conto che i dati pregressi ivi riportati si riferiscono al precedente Dicastero unificato.

Alle Relazioni è stato allegato un Quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, suddiviso per Missioni e Programmi. Per ogni autorizzazione, accanto alle informazioni contabili rinvenibili nel Rendiconto Generale dello Stato, sono esposti inoltre dati previsionali, confermando la struttura anche programmatica del documento che caratterizza, tra l'altro, tutti gli elaborati di finanza pubblica.

Per ciascuna autorizzazione di spesa sono state evidenziate le leggi base dell'intervento al 31.3.2010, con le relative date di attivazione e di scadenza e le variazioni a qualsiasi titolo apportate alle autorizzazioni di spesa in essere, indicando gli estremi del provvedimento.

Sono stati altresì indicati:

- a) gli impegni assunti fino al 31/12/2009;
- b) i pagamenti effettuati complessivamente in conto competenza ed in conto residui fino al 31/12/2009;
- c) i residui al 31/12/2009.

Tali informazioni hanno l'obiettivo di consentire una conoscenza chiara, completa ed affidabile dell'impatto delle leggi pluriennali di spesa sul bilancio dello Stato.

Per la realizzazione di tale complesso documento, è stato sviluppato un applicativo denominato "Leggi pluriennali di spesa" al fine di agevolare la raccolta dei dati da parte delle Amministrazioni, consentendo a queste ultime di trovare un set di dati predisposto in linea con le comunicazioni effettuate nell'esercizio finanziario precedente, su cui apportare modifiche, integrazioni e rielaborazioni.

L'introduzione di nuovi schemi di rilevazione, della standardizzazione del metodo di produzione e della compilazione della relativa modulistica a livello informatico – in altri termini la reingegnerizzazione dei processi che alimentano il sistema informativo alla base del presente documento – è stata la risposta alle mutate esigenze, nella consapevolezza che tali innovazioni andranno implementate e migliorate per assicurare un prodotto finale superiore sotto il profilo dell'ampiezza del patrimonio informativo in esso contenuto e della sua fruibilità.

In apposita sezione del citato quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale sono state allegate le schede predisposte dalle Amministrazioni interessate per la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, per i quali deve essere indicato lo stato di avanzamento delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo.

L'acquisizione di tali informazioni sconta le criticità derivanti dalle cause indicate in precedenza per le leggi pluriennali. La ricognizione, se sotto il profilo dell'utilizzo dei

contributi, ossia quello finanziario, non sembra aver creato particolari difficoltà, ne presenta talvolta notevoli per quanto concerne in particolare l'aspetto economico, ossia la rilevazione dei costi e degli stati di avanzamento degli interventi, non solo per la molteplicità dei soggetti che possono intervenire nella procedura di spesa, ma anche perché spesso il contributo finanzia una molteplicità di opere, anche della stessa natura, che però possono presentare stati di avanzamento differenti. Ciò comporta l'incremento enorme della massa delle informazioni da acquisire, con una estrema frammentazione delle stesse tra una miriade di soggetti. Su questa materia va però considerato che la prossima attuazione della delega di cui all'articolo 30 della legge n. 196/2009 dovrebbe risolvere tale problematica.

L'esperienza acquisita nell'elaborazione dei citati documenti servirà comunque ad attuare i correttivi necessari a risolvere le criticità manifestate ed a rendere più significativi i futuri elaborati.

2 LE NOVITA' DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA ED IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

2.1 LA LEGGE DI STABILITÀ

INTRODUZIONE

La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti (articolo 11 della legge n. 196/2009). Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre)²².

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

Sulla base della nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato fornito il supporto ai fini della predisposizione del disegno di legge di stabilità, a carattere triennale e coerente con gli obiettivi programmatici indicati nella Decisione di finanza pubblica (e tenendo conto base della manovra di aggiustamento dei conti pubblici approvata con il decreto-legge n. 78 del 2010), con particolare riferimento a talune innovazioni relative alla struttura delle tabelle allegata al disegno di legge medesimo.

In particolare, ai sensi del citato articolo 11, comma 3, punti d), e) ed f), sono state apportate talune significative modifiche alla struttura, rispetto alla precedente impostazione della legge finanziaria, che si riportano a seguire.

Mentre la composizione delle tabelle A e B (fondi speciali) non ha subito modifiche, sono invece stati rivisti i contenuti e parzialmente accorpate le altre tabelle. Infatti le precedenti tabelle C, D, E ed F, presenti fino alla finanziaria 2009, sono diventate tre (C, D ed E), facendo confluire rifinanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni delle leggi pluriennali in conto capitale in un'unica tabella, come previsto dall'art. 11, comma 3, punto e) della suddetta normativa.

²² Nel corso del 2010, il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013 ed il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 14 ottobre e presentati alla Camera dei Deputati il successivo 15 ottobre.

È stato inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da sei (della precedente finanziaria) a due (per le tabelle C ed E). Le tabelle e gli allegati sono stati predisposti per missioni e programmi e riportano le rispettive dotazioni di competenza e di cassa di ciascuna disposizione, articolate per tutte le annualità del bilancio triennale, come per il bilancio di previsione (viceversa, nella finanziaria, le dotazioni di cassa erano riportate solo per il primo anno).

E' stato ridefinito il contenuto della tabella C, in applicazione dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, attraverso lo stralcio delle spese obbligatorie (che ne costituivano parte preponderante) e la loro contestuale riallocazione, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa, nella legge di bilancio 2011-2013.

La parte delle spese espunta dalla tabella è stata quantificata, tra l'altro, tenendo conto della definizione di spese obbligatorie di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Sono state individuate in particolare le risorse relative a spese per il personale, obblighi comunitari e internazionali, rate ammortamento di mutui.

Ai fini della determinazione delle voci di spesa da escludere dalla tabella C, le spese ritenute "obbligatorie" sono state considerate, caso per caso, espungibili in tutto o solo in parte (in particolare quelle delle istituzioni con autonomia contabile e di bilancio). In quest'ultimo caso, tenuto conto della presenza di una componente di personale prevalente, la quota obbligatoria è stata valutata percentualmente (nell'ordine del 80%) sul totale della spesa.

Tale criterio proporzionale non è da considerarsi definitivo, in quanto, nel corso dell'esercizio 2011, le Amministrazioni dovranno fornire gli ulteriori elementi conoscitivi necessari ad individuare puntualmente l'effettiva quota di spese obbligatorie.

LA NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

La maggiore attenzione dedicata alla trasparenza e alla leggibilità delle informazioni contenute nel bilancio pubblico, degli effetti finanziari associati alle misure economiche e fiscali adottate nell'azione di Governo nonché del loro riflesso sui saldi di finanza pubblica costituisce una caratteristica saliente della nuova legge di contabilità.

In questa direzione si muove la previsione di una Nota tecnico-illustrativa (articolo 11, comma 9), inviata annualmente al Parlamento a corredo del disegno di Legge di Stabilità. La Nota ha l'obiettivo di rendere esplicito il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche, illustrando i contenuti della manovra e i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e sui principali settori di intervento. Contiene, inoltre, le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni e del relativo conto di cassa integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

La Nota è stata presentata, in coerenza con il dettato normativo, il 15 ottobre 2010. Il documento è suddiviso in due parti. La prima, di natura conoscitiva, espone il raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche, evidenziando i passaggi che consentono di ricondurre le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità pubblica a quelle misurate secondo i criteri della contabilità nazionale. Ciò allo scopo di rendere evidente l'impatto che il bilancio dello Stato comporta in termini di indebitamento netto. Il processo per raccordare il bilancio dello Stato e il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche è articolato in tre fasi successive. Nella prima,

le voci economiche del bilancio dello Stato sono riclassificate in termini di contabilità nazionale (“transcodifica” delle voci del bilancio dello Stato in termini di classificazione economica Sec95). Nella seconda i dati del bilancio riclassificati - esposti in termini di contabilità pubblica e al netto delle partite finanziarie – sono raccordati ai corrispondenti valori di contabilità nazionale. Nella terza e ultima fase il comparto Stato (di contabilità nazionale) è collegato con il conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Nella seconda parte, in linea con la normativa, la Nota avrebbe dovuto illustrare l'articolazione degli effetti complessivi per settori di intervento e i criteri utilizzati per la loro quantificazione, nonché le previsioni del conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, e del relativo conto di cassa, integrati con gli effetti della manovra per l'intero triennio di riferimento. Poiché le modifiche introdotte alla legislazione vigente con il disegno di Legge di Stabilità 2011-2013, non hanno comportato effetti netti sull'indebitamento e sul saldo di cassa delle Amministrazioni Pubbliche - le misure correttive necessarie al conseguimento degli obiettivi di bilancio, infatti, erano state adottate con il decreto legge n. 78 del 2010 e inglobate nei dati tendenziali del disegno di legge di bilancio 2011 – la Nota del 2010 presenta di conseguenza un contenuto più limitato.

In sede di prima applicazione, la Nota del 2010 illustra, inoltre, le principali novità apportate dal legislatore nel disciplinare la legge di Stabilità rispetto ai contenuti previsti dalla legge n. 468 del 1978 relativi alla legge Finanziaria²³.

2.2 LA LEGGE DI BILANCIO

INTRODUZIONE

Il bilancio dello Stato rappresenta il documento con cui il Parlamento autorizza l'amministrazione a riscuotere le entrate e a gestire le spese nel corso dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Secondo la legge n. 196, la legge di bilancio, insieme alla legge di stabilità, compone la manovra triennale di finanza pubblica. La riforma introdotta dalla nuova legge rafforza i compiti del bilancio: in questa direzione operano l'istituto della “rimodulabilità” delle spese e la quantificazione con la legge di bilancio delle spese per il funzionamento ordinario degli enti pubblici, precedentemente definite con la Tabella C della legge finanziaria.

In coerenza con l'impianto della riforma, la quale prevede una maggiore attenzione verso la programmazione di medio periodo, anche il bilancio assume un carattere di effettiva triennialità. Questo aspetto attribuisce alla legge di bilancio anche una nuova funzione programmatica, recependo le previsioni delle amministrazioni per il triennio ed inserendosi nel processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio con un

²³ In apposita nota breve - Il Bilancio in breve 2011, Servizio Studi, Ragioneria generale dello Stato, febbraio 2011, consultabile alla pagina internet: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/II-Bilanci/2011/--Bilancio_in_breve_2011.pdf -, i prospetti contenuti nella nota tecnica sono stati aggiornati con gli effetti degli emendamenti approvati in sede di discussione parlamentare.

ruolo prima limitato a mero strumento formale di proiezione annuale degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, così come modificati ed integrati dalla legge finanziaria.

LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO

Come previsto dagli articoli 21 e 25 della legge 196 del 2009 la nuova struttura del bilancio è articolata in missioni e programmi. La nuova unità di voto parlamentare è rappresentata dal programma, mentre nella normativa previgente era costituita dall'unità previsionale di base.

Il cambio di impostazione relativamente alle unità di voto del bilancio determina lo spostamento dell'obiettivo dell'esposizione dei dati contabili verso le finalità delle politiche di bilancio. Tale classificazione, per Missioni e per Programmi oltre a mettere in evidenza gli aspetti funzionali della spesa, fornisce maggiori informazioni circa l'insieme complessivo delle risorse disponibili per perseguire le specifiche finalità istituzionali.

La riforma attribuisce al bilancio una funzione programmatoria di medio periodo, riferito ad un triennio. Le Amministrazioni devono infatti fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.

Nel ciclo di programmazione economico-finanziaria, il disegno di legge di bilancio rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume, nel testo della riforma, un carattere non meramente formale. Con esso, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché possono essere quantificati gli importi degli stanziamenti destinati al funzionamento degli Enti pubblici (aventi natura obbligatoria e in precedenza determinati dalla tabella C della legge finanziaria).

Lo slittamento del termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio rappresenta inoltre una novità di rilievo introdotta dalla legge n. 196 e consente di disporre di una maggiore stabilità dei quadri previsivi.

Con l'approvazione della legge n. 196/2009, la struttura funzionale e l'articolazione per Missioni e Programmi, viene formalizzata nella nuova cornice al fine di consentire una maggiore consapevolezza nelle scelte allocative annuali in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire.

Nel qualificare il Programma, la legge 196/2009 ha stabilito, al comma 2 dell'art. 21 che "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Per rispondere al dettato della nuova norma di contabilità, si è avviata un'attività di verifica in ordine alla corrispondenza tra i Programmi e le unità organizzative di primo livello responsabili della relativa

realizzazione, in conformità ai criteri contenuti nella circolare n. 14 del 22 marzo 2010 relativa alla “Revisione dei Programmi di spesa per l’anno 2011”²⁴.

L’attività in argomento è stata avviata con la istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di gruppi di lavoro in seno ai quali hanno partecipato tutti gli attori del processo di formazione e gestione delle previsioni: le Amministrazioni centrali dello Stato e la Ragioneria generale dello Stato (ivi compresi gli Uffici centrali di Bilancio).

L’attività si è concentrata sull’analisi della situazione esistente e sulla successiva formulazione di proposte di revisione, in accordo con le linee guida contenute nella citata circolare n. 14/2010 e sulla scorta di una Nota metodologica i cui contenuti, al fine di omogeneizzare e migliorare la formulazione delle finalità di pertinenza delle singole Amministrazioni, prevedono:

- che la denominazione di ciascun Programma sia, quanto più possibile, chiara ed espressiva del contenuto e delle attività sottostanti;
- che i Programmi siano specifici di ciascun Ministero, eliminando i casi di condivisione degli stessi tra più Ministeri. Fanno eccezione i tre Programmi trasversali a tutte le Amministrazioni: Indirizzo Politico, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza e Fondi da assegnare;
- che la razionalizzazione dei Programmi avvenga sia in termini di attività effettivamente svolte sia in termini di consistenza finanziaria, auspicando una proposta di accorpamento per quelli poco significativi;
- che, di regola, ad ogni Programma siano associate le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività sottostanti;
- che le strutture periferiche delle Amministrazioni siano associate ai Programmi effettivamente svolti e quindi non attribuite al programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
- che l’informatica a carattere generale sia collocata nel programma Servizi e affari generali mentre quella specifica andrebbe puntualmente attribuita al programma pertinente; analogamente si dovrebbe procedere con la comunicazione a carattere generale (URP) e istituzionale.

Le suddette proposte sono state successivamente condivise con le Amministrazioni mediante appositi incontri/Conferenze di servizi e trasferite sul sistema informativo in modo da consentire l’adeguamento delle strutture di bilancio in tempo utile per le attività propedeutiche alla formazione delle previsioni per l’anno 2011.

In conclusione delle attività indicate, i Programmi per il triennio 2011 - 2013 sono stati individuati in numero di 172 ed essi sono specifici di ciascuna Amministrazione, ad eccezione di alcuni programmi trasversali (Indirizzo politico, Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza, Missioni militari di pace²⁵).

²⁴ Consultabile sul sito internet della RGS: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-22-marzo-2010-n-14.html

²⁵ Trasversale al Ministero dell’economia e delle finanze ed a quello della difesa.

Rispetto alla precedente pubblicazione relativa alla Legge di bilancio 2010 sono stati individuati n. 30 programmi nuovi, che hanno interessato principalmente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli Affari esteri che sono stati riorganizzati; n. 21 programmi sono stati soppressi e n. 26 programmi riportano modifiche nelle denominazioni per renderle più aderenti alle attività svolte dalle Amministrazioni. Parallelamente alle modifiche sui Programmi si è proceduto alla puntuale revisione delle Attività sottostanti, relative alle modalità con cui le Amministrazioni perseguono le proprie finalità.

L'art. 25, comma 3 stabilisce poi che le classificazioni del bilancio (missioni e programmi) si debbano conformare alle classificazioni dei conti nazionali. Con ciò è stato implicitamente riconosciuto il ruolo rivestito dalla COFOG (Classification of function of government), quale strumento utile ad assicurare una comparabilità delle spese dello Stato con le classificazioni e gli schemi adottati a livello comunitario.

La presenza di due classificazioni funzionali, la prima per Missioni e Programmi calata sulla realtà della spesa italiana e la seconda, COFOG, derivata da quanto stabilito in sede europea per le Amministrazioni pubbliche, ha evidenziato fin dall'introduzione della nuova struttura del bilancio, la necessità di procedere all'individuazione di corrispondenze (che possono essere di natura univoca/singola o multipla), ai fini di una trasparente rappresentazione della spesa pubblica. La citata corrispondenza tra i due schemi di rappresentazione funzionale viene esplicitamente riconosciuta dal legislatore nell'articolo 21, comma 2, laddove si evidenzia che, pur prevedendo che i programmi siano univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello, possono presentarsi "casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello (... che vanno risolti indicando ...) la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma".

Ai fini dell'attuazione del sopracitato comma, è stato istituito un gruppo di lavoro, nell'ambito del quale è stata avviata, fin dai primi mesi di entrata in vigore delle nuove disposizioni, un'attività volta a raccordare i programmi del bilancio dello Stato 2010 con le Classi della COFOG, realizzata tramite una condivisione dei criteri di confluenza con l'ISTAT, anche avvalendosi del contributo degli Uffici Centrali del Bilancio. Nel corso di appositi incontri con le strutture interessate, sono state definite le confluenze ed i punti di raccordo tra la classificazione per programmi e la relativa classificazione COFOG. A ciascun capitolo sottostante ai programmi sono stati applicati i codici della classificazione COFOG di terzo livello (classi), analogamente a quanto avviene per i relativi codici della classificazione economica. Ciò al fine di assicurare la conformità delle classificazioni di bilancio ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite del settore della pubblica amministrazione. In esito all'attività di riclassificazione in esame, è stata eseguita la procedura di aggiornamento delle classificazioni COFOG sia sull'esercizio 2010 che sul 2011.

LE NOTE INTEGRATIVE E GLI ALTRI PROSPETTI ALLEGATI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

A) La nota integrativa dello stato di previsione per le entrate

Con riferimento al comparto delle entrate tributarie, tra le innovazioni significative vanno menzionati, nell'ambito degli elementi informativi contenuti nella nota integrativa di

cui al comma 11, lettera a), con particolare riferimento sia ai criteri per la previsione delle principali imposte e tasse, sia soprattutto agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013) riporta alle pagine 13 e 14 (AC 3779) i criteri di previsione delle entrate tributarie e alle pagine da 29 a 49 gli elementi conoscitivi in ordine alle disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio composto, in applicazione della citata normativa di due elenchi (allegato A e allegato B)²⁶: il primo reca per singola disposizione agevolativa, complessivamente n. 242²⁷, gli effetti finanziari in termini di minori entrate ivi incluse quelle introdotte nell'esercizio; il secondo, strutturato analogamente al primo, evidenzia - come richiesto dalla norma - gli effetti delle disposizioni (n. 20) introdotte nell'esercizio.

In ottemperanza alla prescrizione dell'articolo 21, comma 11, lettera a), il Dipartimento delle finanze ha provveduto a stimare, per le misure contenute nel predetto allegato, gli effetti previsti in termini di minori entrate tributarie per il triennio 2011-2013.

La metodologia di stima ha utilizzato la molteplicità delle fonti informative e dei modelli di simulazione disponibili in Anagrafe Tributaria, nonché di fonti esterne all'Amministrazione Finanziaria, e in particolare:

1. dati relativi al monitoraggio delle entrate tributarie mediante i versamenti unificati F24; i limiti e le potenzialità dell'utilizzo dei dati di gettito dipendono dalla natura del codice tributo: tanto più è specifico tale codice, tanto più è affidabile la previsione relativa alla variazione di gettito della fattispecie interessata;
2. le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti per ciò che concerne le principali imposte tra cui Irpef, Ires, Irap, e Iva. La presenza di singoli righi della dichiarazione che possono essere attribuiti con puntualità a determinate agevolazioni consente di stimare con attendibilità e precisione l'effetto di gettito ad esse imputabile;
3. le stime basate su modelli previsionali Irpef, Ires, Irap, Iva e accise. Questi strumenti strutturati come modelli di microsimulazione sono costruiti a livello di singola unità fiscale sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti e forniscono, a fronte di modifiche della legislazione vigente, una stima della conseguente variazione in termini di gettito fiscale di competenza annua. I modelli previsionali consentono anche di effettuare analisi degli effetti di tipo redistributivo (effetti sulle diverse tipologie di contribuenti) derivanti dalla proposta di modifica simulata;
4. le stime ad hoc, relative nella maggior parte dei casi a esenzioni o esclusioni dall'imponibile, per le quali - in assenza di dati fiscali in possesso dell'Amministrazione - sono utilizzate informazioni di fonte esterna.

²⁶ La richiesta nell'ambito della nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata di un elenco relativo alle agevolazioni fiscali autorizzate nell'esercizio di riferimento era già presente nella legge n. 468/1978 (articolo 2, comma 4-quater). L'articolo 21 ha innovato la disciplina in materia in quanto ha previsto - accanto alla indicazione separata di quelle introdotte o prorogate nell'ultimo esercizio - l'elencazione degli effetti finanziari connessi a tutte le disposizioni normative vigenti che comportano esenzioni od agevolazioni fiscali.

²⁷ Nell'allegato A le oltre 200 voci di agevolazione fiscale sono esposte secondo un ordinamento cronologico crescente a partire dalla legge n. 604 del 1954.

B) Le Note Integrative e gli altri prospetti allegati agli stati di previsione della spesa.

La compilazione delle Note integrative (ex note preliminari) di accompagnamento agli stati di previsione della spesa è esplicitamente prevista dall' art. 21, comma 11 della n. 196, al fine di corredare le previsioni triennali con informazioni sui criteri di formulazione delle previsioni stesse, sugli obiettivi che le amministrazioni intendono raggiungere e sugli indicatori per misurarli.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha portato avanti negli ultimi anni iniziative volte, per un verso, a sensibilizzare le Amministrazioni centrali dello Stato sulla importanza della compilazione delle Note e, per altro verso, a rendere maggiormente espliciti ed uniformi i criteri e gli schemi utilizzati per la formulazione delle stesse.

A questo scopo, in primo luogo, sono state predisposte le linee guida e gli schemi di riferimento per la compilazione delle Note. Essi hanno formato oggetto di appositi allegati alle circolari sulle previsioni. Inoltre, è stata progettata e realizzata una applicazione web per consentire ai Ministeri di compilare on line le Note di accompagnamento al bilancio di previsione. La nuova applicazione informatica ha inteso migliorare ulteriormente il processo di raccolta delle Note proseguendo nella linea di coinvolgimento dei Centri di responsabilità e degli Organismi interni di valutazione delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Nel corso del 2010, in particolare, è stato elaborato un documento di definizione dei requisiti delle Note integrative al Bilancio di Previsione 2011-2013 in cui sono stati impostati i macrorequisiti per la realizzazione del nuovo sistema di acquisizione delle Note Integrative che hanno sostituito le precedenti Note Preliminari. Nell'ambito del documento sono stati definite i contenuti delle due sezioni della Nota Integrativa, il Piano degli obiettivi, la codifica degli obiettivi, il collegamento delle priorità politiche agli obiettivi strategici.

Le note integrative si caratterizzano per un contenuto innovativo (sono costituite da due sezioni, di cui la prima ricalca sostanzialmente il contenuto delle vecchie note preliminari, mentre la seconda sezione è completamente nuova) ed hanno un orizzonte di riferimento triennale in coerenza con la triennializzazione delle previsioni finanziarie prevista dalle nuove disposizioni. Le linee guida richiamano, inoltre, la necessità di migliorare la qualità delle informazioni contenute nelle note integrative allo scopo di migliorare la capacità di programmazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

Nell'ambito della sezione I della Nota integrativa al bilancio di previsione, prevista all'art. 21, comma 11, lett. a) della legge 196 sono stati predisposti due nuovi prospetti, il piano triennale degli obiettivi e le relative schede, i cui contenuti peraltro erano in parte già stati pubblicati in passato in ulteriori documenti contabili.

La sezione II della Nota integrativa al bilancio di previsione, all'art. 21, comma 11, lett. a) della legge 196 prevede un nuovo prospetto definito scheda programma, che illustra il contenuto di ciascun programma con i criteri di formulazione delle previsioni triennali di spesa e i riferimenti legislativi, i cui contenuti costituiscono una vera e propria novità rispetto al passato.

Le novità introdotte dalla legge 196/2009 sono state recepite nell'elaborazione di ulteriori nuove modalità di prospettazione in grado di mettere in evidenza gli elementi di volta in volta rilevanti.

La riforma, inoltre, attribuendo al bilancio una vera e propria funzione programmatoria di medio periodo, attraverso l'impianto di un'ottica previsionale riferita ad un triennio e non solo ad un esercizio finanziario, ha fatto sorgere l'esigenza di adeguamento di tutti i prospetti esistenti mediante integrazione del secondo e terzo esercizio finanziario di previsione.

Le esigenze di flessibilità del bilancio, oltre a generare l'adeguamento di tutti i prospetti contenenti l'elemento "capitoli" sul quale individuare la caratteristica rimodulabile/non rimodulabile, hanno portato allo sviluppo di un prospetto nell'allegato tecnico per capitoli riguardante le autorizzazioni di spesa per programmi, previsto all'art. 23 comma 3 della disposizione citata. Sembra opportuno segnalare che, seppure in via sperimentale, già nel documento deliberativo del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, secondo il disposto dell'art. 60 comma 3 ultimo periodo del D.L. 112 /2008 convertito in legge n. 133 del 2008, era stato predisposto un allegato agli stati di previsione della spesa riguardante le autorizzazioni di spesa per programmi.

Il prospetto di approvazione parlamentare è stato modificato per tenere conto della nuova unità di voto, costituita dai programmi, ed è stato introdotto un documento contenente un riepilogo dettagliato per titolo e macroaggregato che contiene apposita evidenza delle spese relative al personale, come previsto all'art. 21 comma 4 della Legge 196/2009.

Altri prospetti di bilancio introdotti in sede di prima applicazione della disposizione citata sono quelli riferibili all'art. 21 comma 11 lett. d), riepilogo delle dotazioni finanziarie secondo l'analisi economica e funzionale.

E' stato introdotto dall'art. 21 comma 11 lett. b) della norma citata un prospetto relativo alle schede illustrative programma, di cui è stato necessario curare l'aggiornamento in quanto tale prospetto era stato già presentato nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

Infine si è proceduto ad inserire tra gli allegati di ciascuno stato di previsione una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale. Nelle schede predisposte per il bilancio 2011 si sono state evidenziate: la missione ed il programma, il capitolo di bilancio e la denominazione del fondo, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi e le relative variazioni, nonché l'indicazione degli stanziamenti previsti dal bilancio triennale.

IL BUDGET TRIENNALE 2011/2013

Il Budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, introdotto ai sensi della legge n. 94 del 1997 - successivamente disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale è stato previsto l'avvio di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo - ha lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche. Con tale strumento si è accresciuta la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorata la capacità di rendere conto dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

Le informazioni che vengono fornite, infatti – ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse che si prevede di impiegare – consentono ai decision makers di conoscere meglio e di qualificare le modalità di utilizzo delle risorse in relazione ai risultati che i responsabili dello svolgimento delle attività amministrative intendono perseguire.

La riforma della contabilità e finanza pubblica ha rafforzato il ruolo della contabilità economica analitica, prevedendo in primo luogo che il budget e il consuntivo dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36).

La riforma, inoltre, prevede la modifica dell'arco temporale di riferimento per la programmazione di bilancio attraverso un'effettiva pianificazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse da utilizzare. In conseguenza della prevista programmazione di risorse finanziarie nel medio periodo, il budget dello Stato è stato predisposto su base triennale, attraverso le necessarie implementazioni informatiche per consentire ai centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato di procedere con la previsione dei costi per Missione e per programma relativamente a ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione; in tal modo si favorisce un più consapevole dibattito sulle effettive priorità e necessità ed una gestione del bilancio pubblico più flessibile ed orientata ai risultati.

In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei Programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica e avvalendosi, anche, delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.

In tale ambito, e' proseguita inoltre l'attività di miglioramento e consolidamento del processo di rilevazione integrata degli anni persona che consente di rilevare, in modo unificato, il dato quantitativo del personale tramite il Sistema di Contabilità Economica. Quest'ultimo trasferisce automaticamente al Sistema SICO i dati quantitativi del personale raccolti preventivamente, al fine dell'elaborazione degli allegati relativi agli stanziamenti delle spese di personale.

2.3 LE NOTE INTEGRATIVE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009

Come già evidenziato, la legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, rafforza il ruolo delle note integrative quale strumento che accompagna e spiega il bilancio di previsione dello Stato. Essa introduce importanti novità rispetto al passato per le Note integrative prevedendo, tra l'altro, il riferimento ad un orizzonte temporale triennale e alla misurazione degli effetti che le politiche pubbliche vogliono produrre (maggior orientamento verso indicatori di output e di outcome).

Il decreto legislativo n. 150/2009 (decreto Brunetta) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un sistema di misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative e ai singoli dipendenti volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali. Obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della performance saranno inseriti nel documento programmatico triennale denominato "Piano delle performance" che le

amministrazioni pubbliche dovranno redigere con cadenza annuale sulla base delle direttive impartite dalla CiVIT, Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 21 della legge 196/2009 stabilisce che nelle Note integrative sia individuato il collegamento tra gli obiettivi e gli indicatori in esse contenuti e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna Amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 15/2009 e dal successivo decreto attuativo n.150/2009.

Nel corso del 2010 la Ragioneria generale dello Stato e la CiVIT si sono incontrate diverse volte per confrontarsi sulle finalità delle Note integrative e del Piano delle performance e sulle relative metodologie di misurazione adottate. Il confronto, tutt'ora in corso, mira soprattutto a condividere le informazioni e gli elementi utili per entrambi i documenti, ciò anche al fine di evitare duplicazioni degli adempimenti chiesti alle Amministrazioni, rendere più snelli i processi di acquisizione dei dati e indirizzare la scelta verso indicatori maggiormente significativi.

In questo contesto la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le proprie osservazioni in merito alla delibera CiVIT n. 89/2010²⁸, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la predisposizione di sistemi di misurazione della performance nelle pubbliche amministrazioni come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2009.

Infine, nell'ultimo incontro con la CiVIT svoltosi a dicembre 2010, la Ragioneria generale ha illustrato i risultati delle analisi condotte sulle Note Integrative elaborate per il Disegno di legge di Bilancio 2011 evidenziando per ciascuna Amministrazione i miglioramenti ottenuti rispetto alle precedenti Note preliminari o le criticità riscontrate nella scelta degli indicatori. Inoltre, in tale sede sono stati forniti alla CiVIT alcuni esempi di indicatori di performance messi a disposizione delle Amministrazioni sul sito web della Ragioneria Generale²⁹. L'attività di collaborazione tra Ragioneria Generale e CiVIT proseguirà nel 2011 con altri incontri di lavoro. Ulteriori affinamenti nelle rispettive metodologie applicate alle misurazione delle performance, sui programmi di spesa di bilancio (RGS) e su quelle organizzative e di management (CiVIT), permetteranno un maggiore collegamento tra gli indicatori di performance utilizzati nelle rispettive aree di competenza.

L'attività di collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato e CiVIT si è proficuamente svolta anche nell'ambito dell'apposito gruppo di lavoro istituito in seno al comitato dei principi contabili con il compito, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera f) della legge 196, di predisporre una parte della bozza del decreto legislativo nella quale sono enunciati i principi generali per l'individuazione dei requisiti minimi e gli elementi necessari per la definizione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi di bilancio per tutte le pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo in questione fissa il perimetro di applicazione della norma, descrive il principale documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" e ne stabilisce il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti decreto legislativo n. 150/2009.

²⁸ Consultabile in: <http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.89.20101.pdf>

²⁹ <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Esempi-ind/>

Esso elenca, inoltre, i requisiti minimi necessari per la redazione dello stesso Piano con particolare riferimento alle informazioni essenziali da illustrare per ciascun programma e per ciascun indicatore utilizzato, indica le modalità relative alla pubblicità nonché i soggetti istituzionali ai quali tale Piano deve essere trasmesso e stabilisce le modalità per il monitoraggio degli obiettivi e dei relativi indicatori nonché quelle per il loro aggiornamento.

Le Linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione del Piano sono state rinviate ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011.

2.4 IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

LE NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Le disposizioni di cui all'art. 35 comma 2 della recente legge 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica, prevedono che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata, per ciascuna Amministrazione, una nota integrativa contenente l'illustrazione dei dati consuntivi delle risultanze contabilizzate.

Le Note si inseriscono all'interno del più ampio processo di programmazione che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di Governo e delle priorità politiche, passa attraverso la pianificazione della performance (art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009) e della formulazione delle previsioni economiche e finanziarie da parte delle Amministrazioni – compresa la successiva verifica di compatibilità delle previsioni iniziali con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica di competenza della Ragioneria generale dello Stato - e si definisce, dopo l'approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio, con l'elaborazione della Nota integrativa aggiornata con i dati della Legge di Bilancio. Tale processo trova la sua naturale conclusione con l'elaborazione delle Note integrative al Rendiconto generale dello Stato che devono essere elaborate in coerenza con le indicazioni contenute nella speculare nota al bilancio di previsione.

Negli ultimi anni la Ragioneria generale dello Stato ha portato avanti iniziative volte, per un verso, a sensibilizzare i Ministeri sulla importanza della compilazione delle Note preliminari (di cui all'abrogata legge 468/1978) e, per altro verso, a rendere maggiormente espliciti ed uniformi i criteri e gli schemi utilizzati per la formulazione delle Note.

A questo scopo, in primo luogo, sono state predisposte linee guida e schemi di riferimento per la compilazione delle Note che hanno formato oggetto di appositi allegati alle circolari sulle previsioni e sul Rendiconto generale dello Stato, pubblicate annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato.

Per la compilazione delle note preliminari relative al Rendiconto generale dello Stato 2009, alla luce della classificazione del bilancio per missioni e programmi e delle più recenti tendenze in campo internazionale (accountability), è stato messo a disposizione un sistema di compilazione on line mediante il quale le Amministrazioni hanno rappresentato i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati in sede previsionale ed indicati nelle relative note preliminari e, a parità di obiettivo, hanno misurato le differenze fra quanto avevano preventivato e quanto effettivamente sostenuto evidenziando le cause

imputabili sia a fattori interni (organizzativi, decisionali, ...) che esterni (normativi, socio-economici generali,...).

Con le disposizioni del richiamato art. 35 della legge di riforma contabile, la Nota preliminare al Rendiconto è stata trasformata in Nota Integrativa. Essa costituisce un allegato al Rendiconto generale dello Stato ed è organizzata in due sezioni, la prima delle quali corrisponde, nella sostanza, al contenuto delle Note Preliminari, mentre la nuova sezione seconda, illustra, con riferimento al contenuto di ciascun programma di spesa i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

In attuazione della suddetta norma, sono stati svolti nel corso del 2010, nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato, opportuni incontri per l'impostazione dei macrorequisiti per la realizzazione del nuovo sistema di acquisizione delle Note Integrative al Rendiconto Generale che sarà completato nel corso del corrente anno e troverà piena applicazione a partire dal consuntivo 2011.

L'“ECO RENDICONTO”

Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, della legge 196/2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica prevedono che al rendiconto generale dello Stato sia allegata una “illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali”, definite come “le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”.

A tal fine, lo stesso articolo prevede che ciascuna amministrazione fornisca al Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie informazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato coerenti con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

Al fine di agevolare il primo anno di attuazione della norma, la Ragioneria generale dello Stato ha condotto una attività di individuazione e classificazione delle spese di carattere ambientale nell'ambito del bilancio di previsione 2010, in collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato e con il supporto dell'Istat.

Nell'ambito di tale attività, nel corso del 2010, la Ragioneria generale dello Stato ha individuato, in prima approssimazione, i capitoli di spesa e i piani gestionali di ciascun ministero che riguardano del tutto o in parte le spese ambientali. Questo primo risultato è stato quindi successivamente presentato e discusso con le singole amministrazioni, nel corso di una serie di incontri bilaterali avuti con le stesse nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011. Le amministrazioni sono state invitate a verificare ed emendare il lavoro di individuazione e classificazione effettuato dalla Ragioneria entro il mese di febbraio 2011 in modo tale da pervenire ad un risultato condiviso che costituisca la base di riferimento per la rendicontazione delle spese ambientali a partire dall'esercizio 2010.

L'attività di individuazione e classificazione è stata condotta facendo riferimento alle classificazioni e alle metodologie comunitarie, indicate nell'apposito manuale della Commissione europea (Environmental expenditure statistics: general government and specialised producers data collection handbook - Statistiche sulle spese ambientali: manuale di raccolta di dati sui produttori specializzati e le amministrazioni pubbliche) e nelle linee

guida predisposte da Istat e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ("Il calcolo della spesa pubblica per la protezione dell'ambiente. Linee guida per riclassificare i rendiconti delle amministrazioni pubbliche").

Le definizioni e le classificazioni prese a riferimento sono quelle individuate nel quadro del Sistema europeo per la raccolta dell'informazione economica sull'ambiente SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), il sistema dedicato alla contabilità satellite delle spese ambientali, definito in sede Eurostat e basato su definizioni e classificazioni coerenti con le classificazioni economica e funzionale adottate nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale.

Tale sistema individua due tipologie di spese ambientali tra loro complementari: le spese per la "protezione dell'ambiente", classificate secondo la classificazione CEPA (Classification of Environmental Protection Activities and expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente) e le spese per l'"uso e la gestione delle risorse naturali", classificate secondo la classificazione CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per l'uso e gestione delle risorse naturali).

Le spese per la protezione dell'ambiente, classificate in base alla CEPA, riguardano le spese per le attività e le azioni il cui fine prevalente è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di degrado ambientale; la seconda tipologia di spese, classificate in base alla CRUMA, riguarda le spese per le attività e le azioni finalizzate all'uso e alla gestione delle risorse naturali e alla loro tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento.

Il lavoro di verifica svolto dalle amministrazioni costituirà la base per la predisposizione dell'allegato al rendiconto per l'esercizio finanziario 2010. Una volta disponibili i dati definitivi di consuntivo, a fine marzo 2011, la Ragioneria metterà a disposizione delle amministrazioni i file che contengono i dati di bilancio di consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 con gli esiti delle classificazioni già concordate con le amministrazioni in fase di sperimentazione e che queste dovranno confermare, modificare o integrare.

Le modalità di verifica e modifica/integrazione delle informazioni e la loro successiva trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze saranno indicate nella circolare al rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 e nella determina del Ragioniere generale dello Stato, predisposte dalla Ragioneria generale con il supporto dell'Istat nel mese di marzo 2011.

Le informazioni fornite dalle amministrazioni sulle spese ambientali, saranno elaborate e rappresentate in forma aggregata, e saranno illustrate in una apposita sezione della Relazione illustrativa del Conto del bilancio 2010.

3 L' ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

3.1 L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

La riforma di contabilità e di finanza pubblica attribuisce un ruolo rilevante al rafforzamento dei meccanismi di controllo della spesa e all'efficienza della stessa.

Gli strumenti di cui la nuova normativa si avvale includono il consolidamento di un processo continuativo di analisi e valutazione settoriale della spesa. Ciò nasce dalla consapevolezza che un controllo efficace della spesa debba intervenire sui meccanismi che la generano e fornire le informazioni necessarie a rivedere le priorità in ciascun settore. Da una parte, pertanto, occorre incidere sulla programmazione finanziaria -tenendo conto dei fattori esogeni che determinano la spesa e verificando la congruità di medio-lungo termine degli stanziamenti rispetto ai servizi richiesti - dall'altra è opportuno riconsiderare le modalità di erogazione dei servizi e le strutture delle amministrazioni alla ricerca di una maggiore efficienza produttiva e organizzativa.

Le esperienze maturate e le recenti attività di analisi e revisione della spesa, hanno orientato le disposizioni della legge di riforma ad affiancare al controllo giuridico-contabile, basato su vincoli ex-ante sulle autorizzazioni di spesa e sulla verifica ex-post della correttezza procedurale, una valutazione dei risultati effettivamente raggiunti, volta a individuare aree di inefficienza della spesa stessa e di inefficacia delle politiche perseguite.

A tal fine la riforma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze collabori direttamente con le amministrazioni centrali dello Stato tramite la costituzione di nuclei di analisi e valutazione della spesa (articolo 39).

I nuclei hanno lo scopo di individuare e quantificare i principali fattori che ostacolano l'allocazione ottimale e l'utilizzo efficiente delle risorse da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché verificare l'efficacia delle misure disposte nella legge di stabilità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa. Essi sono chiamati a verificare l'articolazione dei programmi, la coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto degli stessi, nonché a formulare proposte per l'accorpamento e razionalizzazione delle leggi di spesa sottostanti i programmi (articolo 39, comma 2).

La composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei sono state definite con il decreto del 22 marzo 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze³⁰. Esso ha previsto che nell'ambito dei predetti nuclei vengano anche ricomprese parte delle attività finalizzate all'attuazione della delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40). In tale contesto i nuclei avanzano proposte in merito alla revisione delle missioni e dei programmi, all'individuazione delle azioni sottostanti i programmi e alla programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi da conseguire in ciascun settore.

³⁰ Vedi allegato 5

Altra prerogativa dei nuclei consiste nel fornire supporto alla definizione di proposte di rimodulazione delle risorse iscritte in bilancio e nell'elaborazione di metodologie per la definizione delle previsioni di spesa e del fabbisogno associati ai programmi di spesa.

I nuclei devono, inoltre, fornire attività di supporto per la misurazione del livello di erogazione dei servizi pubblici e della quantità e qualità di intervento associato a ciascun programma di spesa. In tal senso sono chiamati a effettuare proposte per l'individuazione di indicatori appropriati a rappresentare gli obiettivi intermedi e finali da collegare alle note integrative del bilancio dello Stato in fase di previsione e di rendicontazione.

Per i fini sopra descritti, il Ministero dell'economia e delle finanze condivide, con le amministrazioni centrali dello Stato, una specifica sezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto istitutivo dei nuclei dispone che questi siano composti da cinque rappresentanti dell'amministrazione, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il coordinamento dell'attività è affidato alla Ragioneria generale dello Stato.

In dettaglio la composizione di ciascun nucleo è la seguente:

- per il Ministero dell'economia e delle finanze:
- quattro dirigenti della Ragioneria generale dello Stato (di cui uno dell'Ufficio Centrale di Bilancio);
- un dirigente individuato nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato o degli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle specifiche caratteristiche del settore di spesa interessato;
- per l'Amministrazione centrale dello Stato:
- un dirigente con competenze sul bilancio finanziario e la contabilità economica;
- un dirigente con competenze sulle basi informative e statistiche;
- tre dirigenti con competenze sui settori di spesa dell'Amministrazione.

Alle riunioni dei nuclei potrà partecipare per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di meglio coordinare l'attività di analisi e valutazione della spesa con la riforma della pubblica amministrazione operata attraverso il D.L. 150/2009..

Da un punto di vista operativo, i nuclei, la cui nomina ha una durata di tre anni (ed il cui rinnovo od aggiornamento avviene con determina del Ragioniere Generale dello Stato), sono tenuti a redigere, entro trenta giorni dalla loro costituzione, e successivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, un programma di lavoro al fine di rendere note le attività da intraprendere nel triennio. Tale programma viene trasmesso dai rappresentanti di ciascun Ministero ai rispettivi Ministri per eventuali modifiche e, ove ritenuto necessario, integrazioni. I programmi dovranno includere una tempistica delle attività e delle scadenze previste, e comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, i nuclei dovranno render conto dell'esito del lavoro svolto tramite una relazione ai Ministri.

La delega per il potenziamento del sistema dei controlli e del programma di analisi e valutazione della spesa potrà inoltre individuare modalità per sostenere ulteriormente lo sforzo avviato con i nuclei.

Nell'ambito del processo di analisi e revisione della spesa, si colloca poi la stesura di un Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, da inviare al Parlamento (articolo 41), che viene redatto anche sulla base del lavoro effettuato dai nuclei di analisi e valutazione della spesa. Il Rapporto dovrà:

- a) esaminare l'evoluzione e composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
- b) formulare proposte sugli indicatori di risultato da adottare;
- c) fornire la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui al punto precedente verificabili ex-post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
- d) suggerire possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
- e) fornire la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 è stata disciplinata la composizione dei NVAS³¹. Il ritardo nell'approvazione del decreto, che ha determinato conseguentemente un rallentamento nell'attività di analisi e valutazione, è derivato dalle difficoltà intervenute nell'acquisizione dei nominativi dei rappresentanti ministeriali nei nuclei stessi.

3.2 L' ULTERIORE ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DEL 2010

Nel corso del 2010, nelle more dell'approvazione dei decreti ministeriali, sono state avviate alcune linee di lavoro a carattere trasversale, in particolare in merito a:

- la spesa per consumi intermedi (anche in collegamento con gruppo di lavoro del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'attuazione dell'art. 8, comma 5 del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010);
- le principali forme di incentivazione a favore delle imprese attraverso, i dati del bilancio dello stato con particolare riferimento alle norme autorizzatorie, alle tipologie di erogazione ed ai settori di intervento;
- la pubblicazione on-line sul sito della RGS di dati e indicatori gestionali in serie storica sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato per contribuire a una maggiore trasparenza dei conti pubblici e a una più ampia consapevolezza dei cittadini, del Governo e del Parlamento su come vengono impiegate le risorse. I dati sono disponibili in formato elettronico secondo un'articolazione per amministrazione, missioni/programmi, categoria economica, natura dell'autorizzazione legislativa e altre dimensioni rilevanti. In tal senso possono fornire un supporto utile a un ampio

³¹ Vedi allegato 6.

ventaglio di attività di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni dello Stato³²;

- l'individuazione di opportuni indicatori di realizzazione fisica, di risultato (output) e di impatto (outcome), associabili alle Missioni e ai Programmi di spesa del bilancio dello Stato e la stesura indicazioni metodologiche per supportare e agevolare le Amministrazioni nella compilazione delle Note integrative che accompagnano lo stato di previsione del bilancio dello Stato per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013³³;
- iniziative seminariali a favore della Ragioneria generale dello Stato su temi rilevanti al fine di acquisire competenze per lo sviluppo dell'analisi e la valutazione della spesa³⁴.

Sono, inoltre, proseguite alcune proposte di collaborazione con le amministrazioni, in particolare con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno - per la predisposizione di una banca dati contenente informazioni di input, output, costi e di contesto relative ai singoli comandi provinciali - e con l'INPS - per pervenire a una revisione dell'allocatione degli stanziamenti del Bilancio dello Stato coerente con la normativa vigente e a una più trasparente qualificazione della spesa assistenziale per tipologia di intervento.

Sono infine state predisposte bozze di decreto legislativo per la razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 30 – vedi VI-6.1 del presente Rapporto) e per la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (art. 49 – vedi VI-6.3).

³² <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/>

³³ <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-PRELI/Esempi-ind/>

³⁴ <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Workshop-e/>

4 IL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

4.1 L' ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LE RELAZIONI ED I RAPPORTI DI MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA

A) La Relazione mensile sul conto consolidato di cassa riferito all'Amministrazione centrale e la Relazione trimestrale sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche.

L'art. 14 c.3 della L.196/2009 richiede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblici mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto anche delle informazioni desunte dal SIOPE.

Al fine di dare applicazione a questa disposizione nel corso del 2010 è stato modificato il documento già esistente: "Rapporto mensile sul saldo di cassa del Settore Statale", allargando il perimetro di riferimento a tutti gli enti dell'Amministrazione Centrale e includendo nel nuovo documento "Conto di Cassa dell'Amministrazione Centrale" alcune indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni Pubbliche.

Il Conto di Cassa dell'Amministrazione Centrale viene elaborato sulla base delle rilevazioni trimestrali sui flussi di cassa degli enti e delle comunicazioni mensili dagli organismi di maggiore entità. Le indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni Pubbliche sono desunte dal SIOPE e dalle comunicazioni di cassa inviate dagli enti non inclusi nel SIOPE.

Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'art. 13 della legge n. 196 e in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 della legge n. 196 del 2009 è stata avviata una procedura di raccolta dati per la quale gli enti che non utilizzano ancora il SIOPE si avvalgono della struttura informatica già in uso presso la Ragioneria Generale dello Stato per l'acquisizione dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'art. 14, comma 4, della L.196/2009 dispone invece che entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, nonché la consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del

bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

Rispetto alle informazioni che erano rilasciate prima della 196/2009 nella Relazione Trimestrale di cassa, il contenuto del “Conto consolidato di cassa della Amministrazioni pubbliche” ha esteso il perimetro di riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche (e non solo a quelle del settore statale e pubblico). Il conto è attualmente articolato nei tre sottosectori delle amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale.

B) Il rapporto mensile sul monitoraggio contributive e l'attività di monitoraggio del Dipartimento delle finanze.

Con riferimento all'articolo 14, commi 1, lettera b), e 5, il documento che concretizza l'attuazione dei contenuti di tali disposizioni, ossia il monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive, è il rapporto richiamato nel comma 5 citato. Tale comma dispone in ordine al monitoraggio delle entrate, precisando tra l'altro:

- al primo periodo, che il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento;
- al secondo periodo, che il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno.

In ordine al primo di tali punti, il rapporto (unico) predisposto dal Dipartimento delle Finanze, per la parte relativa alle entrate tributarie e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per la parte relativa alle entrate contributive, è pubblicato con cadenza mensile sui siti dei citati Dipartimenti³⁵. In esso si dà contezza dell'andamento mensile dei flussi di gettito delle entrate (in termini di competenza e cassa) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e viene fornita una valutazione sulla coerenza dell'andamento del gettito tributario rispetto alla previsione contenuta nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato (comma 1, lettera b) del medesimo articolo 14). Con riferimento invece al monitoraggio delle entrate contributive, le previsioni annuali utilizzate per la mensilizzazione della previsione sono quelle ufficiali dell'ultimo documento di finanza pubblica disponibile.

La pubblicazione dei dati mensili sulle entrate contributive di cassa, suddivisi per i principali enti previdenziali, è una novità assoluta introdotta dalla Legge 196. Precedentemente i dati sui contributi erano pubblicati trimestralmente nella Relazione trimestrale di cassa e riguardavano il totale degli enti e non solo quelli previdenziali.

Ai fini delle previsioni mensili INPS sono stati presi in considerazione i dati degli ultimi due anni nei quali le entrate contributive includono i versamenti relativi al TFR. Ai

³⁵ Il rapporto è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2010. Il rapporto viene pubblicato nei primi giorni del secondo mese successivo al mese cui lo stesso si riferisce.

fini delle previsioni mensili INAIL sono stati presi in considerazione i dati degli ultimi tre anni ritenuti più significativi soprattutto nei mesi di liquidazione dei premi (febbraio, maggio, agosto e novembre).

Ai fini delle previsioni mensili INPDAP sono stati presi in considerazione i dati dell'ultimo anno, in cui i versamenti mensili delle amministrazioni statali si sono in qualche modo stabilizzate. Ai fini delle previsioni mensili degli altri enti previdenziali pubblici (IPOST, IPSEMA e ENPALS) e degli enti previdenziali privatizzati sono stati presi in considerazione i dati trimestrali degli ultimi tre anni, desunti dalle Relazioni trimestrali di cassa.

L'attività di monitoraggio dell'andamento delle entrate contributive ma anche tributarie si concreta in:

- a) un'analisi e un raffronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente, operando le necessarie rettifiche e/o integrazioni per rendere omogeneo il confronto dei gettiti, distintamente per competenza e cassa;
- b) un'analisi sull'andamento delle entrate rispetto agli obiettivi di gettito programmati con riferimento alle stime contenute nell'ultimo documento di finanza pubblica;
- c) una mensilizzazione delle stime, basata su un modello costruito sulla serie storica delle distribuzioni percentuali del gettito per singola voce d'imposta;
- d) un raffronto mensile dell'andamento del gettito con le stime mensilizzate, per cogliere eventuali scostamenti in corso d'anno e le possibili cause. Tale confronto si riferisce in particolare agli aggregati delle entrate tributarie del bilancio dello Stato, contabilizzate per competenza giuridica, degli incassi da ruoli da attività di accertamento, delle entrate tributarie degli enti locali e delle poste correttive che nettizzano il bilancio dello Stato (es. rimborsi e compensazioni, vincite lotto).

Il secondo periodo del comma 5 concerne il monitoraggio riferito alle entrate tributarie. Con riguardo al monitoraggio degli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie, l'attività sottostante svolta dal Dipartimento delle finanze non è limitata solo ai flussi registrati sui singoli capitoli/articoli di bilancio ma è sostanzialmente un'attività più complessa di elaborazione e di analisi dei dati presenti in anagrafe tributaria (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, archivi del registro, banca dati immobiliare) e di quelli risultanti dai modelli di versamento (F23, F24) ovvero dai codici tributo.

Il monitoraggio previsto dalla disposizione si è concretato, per le misure aventi impatto sulle entrate tributarie, in un'analisi ex post degli effetti derivanti, in termini di gettito erariale, dall'applicazione degli interventi contenuti nei principali provvedimenti per l'anno 2010, quali la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), il decreto-legge n. 40/2010 e il decreto-legge n.78/2010, relativamente alle misure per le quali sono disponibili nuove e più recenti informazioni nelle predette banche dati. Sono stati inoltre verificati gli effetti ex post di singole disposizioni afferenti a provvedimenti normativi approvati in anni precedenti che hanno prodotto effetti in termini di cassa nell'anno 2010: si ricordano il D.L. n. 185/2008, la legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009), il D.L. n. 5/2009, il D.L. n. 78/2009, la legge n. 99/2009.

In particolare, alle luce di queste informazioni è stato possibile verificare, relativamente al 2010, l'esistenza o meno di scostamenti rispetto alle previsioni originariamente formulate nelle relazioni tecniche delle singole misure fiscali.

Il prospetto seguente evidenzia le differenze tra le quantificazioni contenute nelle relazioni tecniche originarie delle misure introdotte, aventi impatto sul 2010, e il dato ex post ovvero la nuova stima sulla base di più aggiornati elementi ricavati dalle banche dati dell'anagrafe tributaria. L'appendice B al presente rapporto contiene il dettaglio dell'ex post e/o della nuova stima di gettito.

TABELLA 4.1-1 PROSPETTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE CON IMPATTO SUL 2010 - RISULTATO MONITORAGGIO (IN MILIONI DI EURO)	stima RT	nuova stima/ risultato	differenza
LF 2010 - Art. 2, comma 156: Detassazione premi di produttività per il 2010	-800	-1.123,7	-323,7
LF 2010 - Art. 2, comma 229: rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non qualificate	350	561	211
D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, Art. 2, comma 4 bis: IVA - Servizio postale universale	1,9	1,7	-0,2
D.L. n. 194/2009, Art. 1: Riapertura termini per rimpatrio e/o regolarizzazione attività detenute all'estero (c.d. scudo fiscale)	0	643	643
D.L. n. 194/2009, Art. 2: Esenzione piccola proprietà contadina per l'anno 2010	-40	-37	3
Decreto Legge n. 185/08, Art.15, commi 1-12 - Riallineamento volontario da parte dei soggetti IAS dei valori fiscali ai valori contabili	-416,9	-912,6	-495,7
D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, art. 29, commi 6-7: Rideterminazione delle modalità di fruizione delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione 55%)	-194,1	-301,1	-107,0
Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009): Art.2, comma 2 - agevolazioni per le imprese esercenti la pesca costiera e lagunare			
credito d'imposta	-17,3	-3,3	14,0
Ires/Irpef	-17,5	-7,5	10,0
Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009), Art. 2, comma 5: Detrazione autofornazione docenti	-73,5	-4,2	69,3
Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009), Art. 2, comma 7: Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale	-163,0	-73,8	89,2
Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, Art. 2: Detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici	-259,2	-57,3	201,9
Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Art. 23: Misure di contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali	-5,45	-2,09	3,4
Legge n. 99/09, Art.56, comma 3 - Addizionale IRES settore energetico	244	208	-36
totale complessivo	-1.391	-1.109	282

In linea generale si rappresenta che la validità di un'analisi ex post è strettamente correlata alla natura delle informazioni disponibili al momento della verifica e, da questo punto di vista, si possono sostanzialmente ravvisare tre diversi casi:

1. presenza di specifici codici tributo e/o capitoli di bilancio. Si tratta del caso più favorevole: la verifica dei risultati del provvedimento oggetto di analisi è infatti diretta ed immediata;
2. presenza di un apposito campo nelle dichiarazioni fiscali. Anche in questo caso è possibile ottenere un valido riscontro delle stime effettuate. Le informazioni, tuttavia, saranno disponibili solo in un periodo successivo a quello del versamento: è necessaria, infatti, l'elaborazione delle dichiarazioni presentate;
3. esistenza di nuove informazioni che, pur essendo correlate al provvedimento oggetto di analisi (ad esempio, andamento del gettito complessivo, informazioni aggiornate dei dati utilizzati nella stima del provvedimento), non lo sono in modo univoco e non conducono, pertanto, in modo diretto alla determinazione dei risultati. In questi casi, il confronto diventa più laborioso e il risultato presenta un minor grado di certezza dovendo necessariamente consistere nel confronto tra due stime.

Pertanto, l'analisi ex post degli effetti di gettito erariale di misure tributarie non può essere, per sua natura, sempre completa e definitiva.

Relativamente alle misure di natura fiscale contenute nei provvedimenti citati, non è stato possibile effettuare un'analisi esaustiva perché le informazioni rilevabili dai modelli di versamento vanno accompagnate con quelle desumibili dalle dichiarazioni fiscali che ovviamente non sono ancora presentate; tuttavia l'analisi dei versamenti risultanti dal modello F23 e dal modello F24 nonché l'utilizzo dei codici tributo ha consentito di poter monitorare, attraverso elaborazioni ad hoc dei dati (frequenze e versamenti), gli effetti finanziari complessivi stimati per l'anno 2010, non registrandosi scostamenti significativi, a conferma di un sostanziale allineamento dei risultati di gettito rispetto alle previsioni iscritte in bilancio. Un'attenzione particolare è stata dedicata alle misure di contrasto all'evasione ed elusione fiscale introdotte con i citati provvedimenti legislativi.

Il monitoraggio degli effetti finanziari di tali interventi è stato realizzato con cadenza mensile con riferimento particolare all'andamento delle compensazioni fruite dai contribuenti nel 2010 in maniera fortemente più contenuta rispetto a quelle dell'anno 2009 (- 6,6 miliardi di euro, pari al - 23% circa) e dall'andamento positivo degli incassi tributari realizzati a mezzo ruoli (+19,3%). Nel complesso sul fronte del contrasto all'evasione sono stati conseguiti risultati di rilievo: 9,1 miliardi di euro nel 2009, un terzo in più dell'anno precedente e il recupero è continuato nel 2010 raggiungendo il valore di 10,5 miliardi di euro. Oltre a tale recupero di gettito vanno considerati gli effetti positivi in termini di deterrenza, ossia l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione che costituisce un incentivo all'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

LA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI DI BASE DELLE OPERAZIONI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

L'articolo 14, comma 2 dispone che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano disciplinate le modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis, del D.L. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008 che ha imposto alle stazioni appaltanti di comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) le informazioni relative alle operazioni che ricadono nei criteri stabiliti

dalla Decisione Eurostat del 2004 e che potrebbero avere impatto sul deficit e debito pubblico (Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009). In tale modo saranno acquisite le informazioni relative alle operazioni di partenariato pubblico-privato e resa possibile una prima stima dell'impatto sui saldi di finanza pubblica di eventuali riclassificazioni.

I soggetti coinvolti oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono l'Unità tecnica Finanza di Progetto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istat. L'UTFP e l'Istat hanno stipulato una convenzione nel novembre 2009 al fine di conformare il sistema delle informazioni di base alla necessità della corretta applicazione dei criteri individuati nella decisione Eurostat.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha intrapreso una serie di attività al fine di partecipare alla Convenzione istituita tra l'Istat e l'Unità tecnica Finanza di Progetto per l'analisi delle operazioni di partenariato pubblico-privato e la stima del loro impatto sui conti pubblici.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato chiamato a far parte, con due suoi rappresentanti, del Comitato tecnico-scientifico già costituito tra l'ISTAT e l'Unità Tecnica Finanza di Progetto ai sensi della predetta Convenzione.

Nell'ambito dei lavori sono state portate a termine le seguenti attività:

1. sono state definite delle procedure per l'acquisizione dei dati, che avverrà tramite la realizzazione di un portale gestito dall'Istat;
2. è stato definito uno schema di questionario che ciascuna amministrazione dovrà compilare per la trasmissione delle informazioni;
3. è stato previsto l'inserimento delle operazioni di partenariato pubblico-privato nella banca dati unitaria (BDU) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della L. 196/2009 ;
4. è stato predisposto, al finire del 2010, la bozza di decreto recante modalità e tempi di trasmissione e acquisizione dei dati e delle informazioni, corredato di un allegato riportante lo schema di questionario per la raccolta delle informazioni . Il decreto è stato, al principio del 2011, inviato al Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

IL CONTROLLO SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

A) La definizione della codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di incassi e pagamenti effettuati da parte delle amministrazioni e la soppressione della trasmissione dei dati trimestrali di cassa.

La legge 196/2009 è intervenuta in un processo di realizzazione del SIOPE già in stato di forte avanzamento. Poco prima dell'entrata in vigore della legge di contabilità veniva emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009,

predisposto in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008. Il decreto anticipava sostanzialmente alcuni contenuti dell'articolo 14, disponendo il superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti³⁶ già soggetti al SIOPE, a decorrere dal 2010.

Con riferimento invece alla stretta attuazione della legge 196, nel corso del 2010 sono stati predisposti, ai sensi dell'articolo 14 commi 8 e 10, due schemi di decreto concernenti l'estensione della rilevazione SIOPE alle Camere di Commercio e agli enti parco nazionale e agli enti regionali gestori di parchi e la soppressione, per tali enti, dell'obbligo di trasmettere i flussi trimestrali di cassa.

La predisposizione dei due schemi di decreto ha richiesto un'intensa attività preparatoria. Sono stati innanzitutto costituiti due gruppi di lavoro per la definizione degli schemi di codifica e dei relativi glossari. Si è proceduto quindi alla predisposizione degli schemi di decreto, alla definizione delle codifiche gestionali ed all'elaborazione dei relativi glossari³⁷.

Nei primi mesi del 2011, i due schemi sono stati trasmessi al Ministro dell'Economia e delle finanze per la relativa firma. Con riferimento a tali schemi di decreto hanno espresso parere favorevole sia le amministrazioni vigilanti che la Conferenza Unificata, nel corso della seduta del 10 febbraio 2011.

Nel 2011 sarà necessario procedere ad ulteriori attività od atti. In particolare si procederà alla:

1. pubblicazione dei decreti nella Gazzetta Ufficiale;
2. pubblicazione del glossario nel sito internet dedicato al SIOPE ed all'aggiornamento del sito;
3. aggiornamento delle istruzioni SIOPE delle Ragionerie territoriali dello Stato;
4. divulgazione degli adempimenti SIOPE presso gli enti soggetti per la prima volta alla rilevazione, le loro associazioni e i Ministeri vigilanti.

Per ulteriori estensioni del SIOPE alle amministrazioni pubbliche ancora non soggette a tale rilevazione si ritiene opportuno attendere l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici prevista dall'articolo 2 della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009.

B) La definizione degli schemi e delle modalità di invio telematico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche alla Ragioneria generale dello Stato ex art. 15.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nelle more della realizzazione della banca dati prevista dall'art. 13 della legge medesima, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche sono tenute

³⁶ Gli enti di previdenza pubblici, le regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università, gli enti di ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere.

³⁷ Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione del SIOPE hanno previsto la definizione, per ciascun comparto, di un "Glossario dei codici gestionali", alle cui istruzioni gli enti devono uniformarsi nell'attività di codifica dei titoli di entrata e di spesa.

all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di altre informazioni necessarie per il monitoraggio dei conti, sulla base di schemi e modalità indicati con specifica Determina del Ragioniere Generale dello Stato (26 aprile 2010 n. 0037547³⁸).

Le amministrazioni pubbliche interessate sono quelle di cui al comma 3 dell'art. 1 della richiamata legge n. 196/2009, ad esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati, e, inoltre, quelle già individuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (enti tenuti all'invio dei bilanci alla amministrazione vigilante).

Nel corso del 2010 è stata svolta l'istruttoria finalizzata alla redazione della determina a firma del Ragioniere Generale dello Stato. In particolare si è provveduto

- all'organizzazione di una serie di riunioni nell'ambito della Ragioneria generale dello Stato per la redazione di uno schema di base della determina;
- all'individuazione degli enti destinatari da individuare nominativamente nella determina;
- all'avvio delle necessarie implementazioni del sistema informativo sulla base di quello già in essere per l'applicazione dell'art. 32 del Decreto-legge n. 273/2005.

Nel primo periodo l'infrastruttura tecnica adoperata è stata quella già in uso presso la Ragioneria generale dello Stato, tuttavia dal dicembre 2010 è stato avviato un nuovo sistema applicativo, su base IBM COGNOS, che coniuga una particolare flessibilità e completezza.

E' da segnalare come con la previsione dell'articolo 15 si è voluta dare continuità normativa, ampliandone gli enti destinatari, al sistema di rilevazione dei dati contabili - partito dal 2007 sulla base dell'art. 32 del decreto-legge n. 273/2005 - nato con l'esigenza di disporre di una banca dati con i bilanci degli enti pubblici che permetta il corretto ed efficiente adempimento dei compiti di vigilanza propri della Ragioneria Generale. A ciò si deve aggiungere come, di fatto, il sistema impiantato consenta di fornire agli organi di vertice notizie in ordine agli effetti che possano derivare da eventuale applicazione di misure di contenimento di spese. E' pure da rilevare, inoltre, il supporto che il sistema ha potuto dare a livello di informazioni statistiche anche all'ISTAT.

Con riferimento all'adempimento in questione l'attività realizzativa si ritiene esaurita con il 2010. Pertanto non sussisterà ulteriore attività od atti da porre in essere. Si ritiene, peraltro, che l'attività effettuata, soprattutto ma non unicamente quella direttamente riconducibile ad aspetti tecnico-informatici, sia di notevole ausilio nella predisposizione di tutti i provvedimenti previsti dall'art. 13 e 14 della L. n. 196/2009.

Appare, infine, utile segnalare come le possibili difficoltà della rilevazione in questione possano trovare soluzione solamente con l'istituzione della banca dati unitaria, rispetto alla quale è propedeutica la creazione di una base anagrafica delle amministrazioni pubbliche e l'individuazione di comune un piano dei conti.

³⁸ Vedi allegato 4.

C) Gli adempimenti di cui all'articolo 48 della legge n. 196/2009

In esecuzione dell'articolo 48³⁹ della legge n. 196/2009 è stata emanata la Circolare n. 2276 del 24 maggio 2010⁴⁰, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 maggio 2010 n. 124, per l'attivazione di una casella di posta certificata per la gestione delle comunicazioni da parte degli istituti finanziatori dei dati delle operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica. Nello svolgimento di tale attività si è proceduto al salvataggio ed elaborazione di massima dei dati pervenuti ad uso interno della Ragioneria generale dello Stato, nonché a rispondere ai quesiti posti dagli Istituti tenuti all'invio.

Alla luce delle attività svolte nel 2010 si prevede di aprire dei tavoli con le altre Amministrazioni coinvolte (Istat e Banca d'Italia) nel recepimento dei dati al fine di concordare nuove modalità di acquisizione (ad es. un portale con dati condivisi) e di specificare nuovi vincoli e modelli di trasmissione da parte degli istituti finanziari da comunicare con circolare ministeriale da emanarsi a conclusione dei lavori, nonché di definire strategie di analisi coerenti tra le Amministrazioni in relazione ai dati acquisiti.

4.2 LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 196/2009

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 17 della legge 196/2009, in materia di disciplina della copertura sui saldi di finanza pubblica delle leggi onerose, è stata emanata la circolare RGS n. 32 del 13 settembre 2010⁴¹ volta alla revisione del processo di elaborazione delle relazioni tecniche.

L'obiettivo perseguito è stato il potenziamento della relativa funzione informativa, attraverso l'evidenziazione degli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stato definito un nuovo schema di relazione tecnica standard, al fine di tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione e dei contenuti delle relazioni stesse, distinti in una parte descrittiva e in un prospetto riepilogativo, fornendo le istruzioni

³⁹ Con la legge di modifica della 196 è stato integralmente sostituito il comma 1 ed è stato modificato il comma 2 dell'articolo 48. In particolare la nuova disciplina prevede: 1) l'ampliamento da 10 a 30 giorni del termine per la comunicazione in via telematica, da parte dell'istituto finanziatore, delle operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica; 2) l'esclusione dalla procedura informativa delle operazioni individuate dall'articolo 3 del Testo unico delle norme sul debito pubblico, dove è disciplinata l'emissione del debito pubblico statale; 3) l'apposizione di un tetto massimo (50.000 €) alla sanzione pecuniaria già prevista in caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione.

⁴⁰ Consultabile sul sito internet del Dipartimento del Tesoro:

www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/normativa_spalla_destra/Circolare_n_2276_del_24_maggio_2010_-_Adempimenti_di_cui_allxart_48_della_Legge_31.12.2009x_n_196_-_pdf

⁴¹ Consultabile sul sito internet della RGS: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-13-settembre-2010--n-32.html

per la corretta ed uniforme redazione delle relazioni tecniche a cura dell'Amministrazione competente.

In tali sensi, la suddetta circolare fornisce la metodologia per la predisposizione dei prescritti prospetti riepilogativi degli effetti finanziari di ciascuna disposizione - con specifica distinzione per le disposizioni in materia pensionistica e di pubblico impiego.

Inoltre, viene indicato il contenuto informativo necessario al fine di illustrare il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, ed indicare tutti i dati e i parametri necessari per la valutazione degli oneri fino alla loro completa attuazione.

Per le disposizioni corredate da clausola di neutralità, è disposto che la relazione tecnica indichi i dati e gli elementi idonei a verificare l'ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nell'articolo 17 si applicano infine con riferimento alle norme relative alla predisposizione delle relazioni tecniche sulle quantificazioni del gettito tributario, anche con riguardo alle misure recanti maggiori entrate utilizzate a copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti stessi.

Al riguardo, per ognuna delle disposizioni recanti modifiche alla disciplina delle entrate tributarie è stata predisposta una relazione tecnica al fine di quantificarne gli effetti sul gettito erariale. In particolare nel corso del 2010 sono state redatte circa 200 relazioni tecniche e sono state fornite le quantificazioni di tutti i provvedimenti contenuti nei principali decreti adottati dal Governo e in particolare di quelli previsti dalla Legge di Stabilità e dal decreto sul Fisco municipale.

Le quantificazioni sono state effettuate sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria e in particolare utilizzando i versamenti mediante F24, aggiornati in tempo reale, le ultime informazioni presenti nelle dichiarazioni dei redditi, e nei casi di stime più complesse facendo ricorso a dati esterni all'Amministrazione Finanziaria.

Per le suddette quantificazioni non sono stati sollevati particolari rilievi da parte del Servizio Bilancio, sia in ordine alla metodologia di stima adottata, sia in ordine alle ipotesi formulate, nonché alla tipologia dei dati utilizzati: a tutte le osservazioni è stato dato prontamente riscontro.

LA DEFINIZIONE DELLE CLAUSOLE DI MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA

Sempre con riferimento all'articolo 17 della citata legge 196/2009, sono state definite in via amministrativa, anche attraverso una serie di incontri con gli uffici di Camera e Senato preposti all'esame ed alla verifica delle proposte normative, le nuove caratteristiche delle "clausole di monitoraggio e salvaguardia" di cui ai commi 1 e 12.

Si è tenuto conto in particolare dell'accresciuto ambito di applicazione di tali clausole, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di controllo sugli equilibri di finanza pubblica, nei casi in cui gli oneri associati ai provvedimenti legislativi si configurino come "oneri previsti o valutati".

Le modifiche in questione sono state recepite nella richiamata circolare 32, con cui è stata definita, tra l'altro, la modalità dell'applicazione della normativa, ai fini della compensazione degli effetti derivanti dal provvedimento che eccedano le previsioni di

spesa quantificate nella relazione tecnica, qualora si riscontri uno scostamento tra la spesa effettiva e la previsione della legge⁴².

Tali modalità dovrebbero assicurare che le suddette clausole rispecchino le nuove caratteristiche previste dalla legge di riforma: l'effettività, l'automaticità e la corrispondenza sia quantitativa che temporale tra il potenziale scostamento dell'onere (eccedenza) e la copertura alternativa (ossia quella recata dalla clausola di salvaguardia), in relazione alle misure di riduzione delle spese e/o di aumenti di entrata individuate dalla clausola stessa.

⁴² In particolare nella circolare è disposto che la clausola di salvaguardia potrà operare:

1. nell'ambito dello stesso onere previsto dalla norma, prevedendone la riduzione (attraverso, ad esempio, la rideterminazione dei benefici/prestazioni ovvero attraverso una diversa definizione dei presupposti di accesso al beneficio);
2. al di fuori dell'onere previsto dalla norma attraverso un incremento della copertura, rafforzando quella già prevista nella clausola finanziaria o ricorrendo a modalità diverse che potranno agire, preferibilmente, nell'ambito dello stesso settore economico in cui opera il provvedimento (per attuare un collegamento tra i beneficiari della previsione di spesa e gli eventuali soggetti colpiti dall'incremento della copertura finanziaria prevista dalla clausola), ovvero in un altro. Ai fini della verifica dell'eventuale scostamento, la norma deve prevedere un apposito monitoraggio da parte del Ministro competente sugli effetti finanziari del provvedimento. Sulla base dei risultati, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione.

5 LA TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

5.1 LA DEFINIZIONE DEGLI AGGREGATI SOTTOSTANTI I SALDI DI CASSA E DEI CRITERI METODOLOGICI PER IL CALCOLO DEGLI STESSI

La nuova legge di contabilità pubblica, all'articolo 44, commi 1 e 2, definisce i saldi di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche: il primo è definito come il risultato del consolidamento del bilancio e della tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso le emissioni di titoli di stato o di altri strumenti a breve e lungo termine; mentre il secondo è definito come il risultato del consolidamento dei flussi di cassa dei singoli sottosettori.

Il comma 3 dell'articolo stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono "definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi e i criteri metodologici di calcolo degli stessi".

Il rinvio, previsto dal comma 3 dell'articolo 44, ad un decreto del Ministro dell'economia deriva dalla necessità di individuare le voci significative di tali saldi e la loro esposizione in coerenza con standard internazionali, al fine di comporre dei conti di cassa coerenti e immediatamente raccordabili con le altre fonti statistiche. Nella stessa sede potrà essere affrontato il problema della classificazione delle operazioni di impiego della liquidità dello Stato sul sistema bancario.

Per la predisposizione del decreto è stato avviato un gruppo di lavoro, a partire da settembre 2010, con Banca d'Italia, Istat, Dipartimento del Tesoro e Ragioneria generale dello Stato. Si tratta di un compito particolarmente complesso data la necessità di ridefinire la metodologia di calcolo degli aggregati. A tal proposito è stato prodotto, nel corso dei primi incontri, un documento che costituirà la base di discussione all'interno del suddetto gruppo di lavoro.

5.2 LA GESTIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'articolo 47 della legge n. 196 prevede la modifica della disciplina del conto disponibilità⁴³ che il Tesoro intrattiene con la Banca d'Italia per la gestione delle disponibilità liquide, prevista dall'articolo 5 del DPR n. 396 del 2003, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.

Su di esso vengono regolati tutti gli incassi e i pagamenti effettuati nell'ambito della tesoreria dello Stato. Non hanno impatto sul conto disponibilità i movimenti finanziari che si realizzano all'interno del sistema della tesoreria statale, sia che si tratti di flussi tra bilancio

⁴³ Il conto di disponibilità è il conto che il Ministero dell'economia e delle finanze intrattiene con la Banca d'Italia. Esso è stato istituito successivamente al Trattato di Maastricht che, tra l'altro, ha posto il divieto alle Banche centrali di finanziare i Governi.

dello Stato e conti di tesoreria (tesoreria centrale e conti di tesoreria unica), sia che si tratti di trasferimenti tra i conti della tesoreria statale.

In osservanza delle regole europee, il conto non può presentare saldi negativi: qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. Sulla giacenza del conto disponibilità la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un interesse pari al tasso medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

La normativa prevista dall'articolo 47 prevede alcuni adempimenti specifici a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, per quanto attiene ai criteri della gestione delle disponibilità liquide dello Stato per una efficiente programmazione del debito pubblico e per la nuova disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro, i lavori sono stati avviati regolarmente nel corso del 2010 al fine di realizzare un nuovo assetto in linea con le indicazioni della Banca Centrale Europea. Dal mese di luglio 2010 sono stati avviati incontri tra la Ragioneria Generale dello Stato e Consip S.p.A. per la definizione di una Piattaforma informatica destinata a recepire il flusso di informazioni in arrivo da parte delle Amministrazioni Centrali, degli Enti territoriali e degli Enti che hanno conti in tesoreria statale. Per la definizione della Piattaforma si sono prodotte alcune bozze di proposte, di cui l'ultima è datata 28 dicembre 2010.

Per quanto attiene alla predisposizione di una Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia per la definizione delle condizioni di tenuta del conto del Tesoro presso Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili e per la definizione del saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse commisurato ai parametri di mercato monetario (47, commi 1 e 2), nel corso del 2010 sono state realizzate varie stesure della Convenzione che hanno recepito i pareri della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro. Nel mese di dicembre 2010 è stata definita l'ultima stesura che ha raccolto i pareri dei soggetti interessati al fine della presentazione della stessa alla Banca Centrale Europea. Alla sottoscrizione della Convenzione, seguiranno i protocolli tecnici per la definizione dei dettagli.

E' inoltre prevista la definizione di un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti per il conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia e per i conti assimilati (47, comma 1) e la preparazione di decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di definizione delle modalità e dei criteri per la contabilizzazione delle operazioni previste in materia di conti intrattenuti dal Tesoro e per la definizione di modalità e tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria (47, comma 5). A tal fine, a partire dal mese di settembre 2010, è stato avviato un gruppo di lavoro con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle Entrate ed i Monopoli per definire i tempi ed i modi di riscossione dei flussi che impattano sulla tesoreria statale. Nell'ambito del gruppo di lavoro si sono svolte diverse riunioni e si è concordata una metodologia di scambio di informazioni previsive dei flussi di incasso. Si è altresì determinato di stabilire, ove possibile, anche una eventuale modifica delle modalità di versamento.

5.3 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Una gestione della liquidità flessibile e remunerativa non può prescindere da una previsione del profilo degli incassi e pagamenti precisa e stabile anche con orizzonte temporale di alcuni mesi, per consentire l'impiego di risorse su varie scadenze che garantiscano una soddisfacente combinazione di redditività delle operazioni e di certezza nel disporre di un livello adeguato di fondi per garantire il servizio della tesoreria statale.

A tale scopo, l'articolo 46 della legge n. 196 ha previsto una serie di disposizioni la cui attuazione costituisce un supporto anche nel miglioramento del processo di previsione, monitoraggio e impiego della liquidità. Esso intende perseguire gli obiettivi di stabilizzazione degli incassi e pagamenti e di miglioramento delle previsioni giornaliere con un orizzonte temporale che deve estendersi ad alcuni mesi o addirittura all'anno, soprattutto nei periodi di crisi di liquidità. Il raggiungimento di tali obiettivi è funzionale ad una efficiente pianificazione delle emissioni di titoli di Stato che da un lato deve garantire la copertura del fabbisogno finanziario e dall'altro non deve risultare eccessiva per tenere sotto controllo la dinamica del debito pubblico.

L'articolo 46 prevede alcuni adempimenti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. Al comma 1 è prevista la predisposizione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la definizione di uno schema per la trasmissione da parte delle amministrazioni statali dei flussi di cassa attesi. Al comma 2 è invece previsto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale si individuano le cadenze giornaliere per l'effettuazione dei pagamenti di natura ricorrente. Con tale decreto, per le amministrazioni statali, si prevede che siano stabiliti "tempi e modalità di trasmissione delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e di ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto disponibilità del tesoro" al fine di poter conoscere in modo univoco le giornate lavorative nelle quali si concentreranno i pagamenti più significativi. Nel corso del 2010 è stata elaborata una bozza di circolare in materia che è stata inviata per le valutazioni di competenza ai vari Ispettorati della Ragioneria generale dello Stato ad inizio 2011 e un relativo schema di decreto da riferirsi al comma 1 dell'articolo 46.

Il terzo comma dell'articolo 46 disciplina il flusso delle informazioni da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno. Si stabilisce, infatti che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano definiti i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale ed ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità. Viene precisato, inoltre, che tali previsioni non vincolano l'ente nella sua attività gestionale e che la previsione normativa riguarda unicamente l'aspetto conoscitivo dell'informazione. A tal fine è stato avviato nel corso del 2010 un gruppo di lavoro tra la Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia per una ricognizione dei conti intestati agli enti presenti in tesoreria statale ed un'analisi storica dei flussi movimentati dagli stessi enti al fine di individuare quelli con un impatto più significativo sulla gestione della liquidità. I risultati dell'analisi effettuata dovranno confluire in tempi brevi in uno schema normativo apposito.

Il quarto comma allarga il perimetro della programmazione, mediante protocolli da stipulare con tutti gli enti che detengono conti presso la tesoreria statale. La norma riguarda enti diversi da quelli territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno. Ad oggi, sulla base di una prassi stabilita con gli enti titolari di conti presso la tesoreria centrale dello Stato, gli

stessi inviano una previsione mensile dei prelevamenti che verranno disposti. Le richieste di prelevamento sono di regola trasmesse entro termini che consentono di definire settimanalmente i deflussi dalla tesoreria statale. L'esigenza di stipulare specifici protocolli d'intesa sarà valutata a valle dell'attuazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 46 e 47 della legge 196. A margine di questa previsione normativa, in sede di rinnovo della Convenzione che regola i rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste italiane S.p.A. in materia di tesoreria, l'apposito gruppo di lavoro (Ragioneria generale dello Stato, Banca d'Italia e Poste italiane S.p.A.) si sta occupando anche della revisione delle modalità di movimentazione delle risorse, nell'ottica di migliorare la prevedibilità dei relativi flussi di cassa

6 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE

6.1 LA DELEGA PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA, L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI SPESA RELATIVE AI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (ART. 30, COMMA 8 E 9)

L'articolo 30 della legge di contabilità e finanza pubblica, nel regolamentare le Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, dispone al comma 8 la delega al Governo per "adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche".

Il decreto legislativo, in attuazione delle lettere f) e g) del successivo articolo 9 che definisce i criteri direttivi cui deve ispirarsi l'attività delegata del Governo, ha lo scopo di razionalizzare ed attuare puntualmente le procedure di monitoraggio e di verifica dell'utilizzazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di opere e dei relativi tempi di attuazione, al fine di ottenere l'uso più efficiente delle risorse in questione e massimizzare i benefici per la collettività in termini di utilizzo delle opere (per effetto del rispetto dei tempi di realizzazione) e di minimizzare il relativo costo.

Destinatari degli effetti dell'intervento normativo sono le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle quali sono imposti particolari oneri nella pianificazione e programmazione degli interventi destinati alla realizzazione di opere pubbliche anche soltanto parzialmente a carico del Bilancio dello Stato. Inoltre, sono destinatari della disposizione, in termini indiretti, anche i soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

I soggetti indicati dovranno adempiere ad una serie di obblighi informativi relativi ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti le opere pubbliche, rilevati mediante i sistemi informatizzati in loro possesso, da comunicare con cadenza almeno trimestrale alla Banca dati RGS-MEF ex art. 13 legge 196/2009. Tali informazioni, ove già esistenti in basi dati di altre Amministrazioni, saranno acquisite direttamente senza ulteriori oneri a carico degli interessati. Inoltre per le Amministrazioni di piccole dimensioni che non siano in grado di gestire tali informazioni nell'ambito dei propri sistemi, è previsto, attraverso un modulo via web, il supporto tecnico da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato.

Le informazioni anzidette sono coerenti con il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato che nel testo del decreto legislativo viene identificato come standard di settore.

La scelta di tale riferimento sul contenuto informativo armonizza gli strumenti previsti dal decreto stesso con i sistemi informativi già esistenti, annullando quindi analisi e tempi realizzativi delle specifiche tecniche per la rilevazione, dato che per ciascuna opera pubblica le informazioni da rilevare sono quelle già condivise dal Ministero dell'Economia

e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato con il Ministero per lo Sviluppo economico, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Programmazione Economica e con le amministrazioni nazionali (tra cui anche Ministero per le Infrastrutture e trasporti, Ministero Interno, Ministero Istruzione, università e ricerca, Ministero Lavoro e politiche sociali) e tutte le amministrazioni regionali e le province autonome coinvolte nel processo della programmazione unica ai sensi del QSN 2007/2013.

Il decreto legislativo in esame disciplina, altresì, l'ipotesi di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio considerando, a tal fine, diversi parametri temporali di riferimento distinti, ad esempio, per livello progettuale, costo complessivo ecc. L'intento è quello di liberare le risorse del bilancio dello Stato da tempo giacenti, destinate a finanziare per intero opere pubbliche. Questo automatismo permette di limitare la quantità di risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche non utilizzate e tende ad innestare un metodo maggiormente virtuoso, in cui le risorse dello Stato vengono stanziare ed utilizzate in presenza di una ragionevole certezza sui tempi; ciò avviene anche attraverso l'introduzione del sistema di monitoraggio e di verifica che traccia attraverso il CUP i progetti ammessi alla progettazione prima ed alla realizzazione poi, seguendone le varie fasi procedurali ed i relativi impatti finanziari e fisici.

Le informazioni che confluiscono nella banca dati RGS-MEF ex articolo 13 della legge 196/2009, sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche ed al CIPE che concorrono all'alimentazione della stessa e costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010; essendo intervenuta la scadenza della delega al 31 dicembre 2010 esso verrà ripresentato in Consiglio dei Ministri, dopo l'entrata in vigore del provvedimento di modifica della Legge n. 196/2009, che contiene la proroga della scadenza al 31 dicembre 2011.

Le attività collegate al Decreto legislativo sono relative all'emanazione di atti amministrativi di natura attuativa.

In particolare:

- articolo 4 (Definanziamento per mancato avvio dell'opera): emanazione di un DPCM (previo parere del CIPE, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per quanto di competenza con il Ministro delegato per la politica di coesione economica sociale e territoriale) che stabilisce i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti. Il medesimo decreto provvederà alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere.

- articolo 5 (Definizione set informativo): entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo dovrà essere emanato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato con cui viene definito: il dettaglio delle informazioni che deve essere fornito dai soggetti interessati; le modalità di trasmissione delle stesse alla banca dati MEF-RGS ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione

- articolo 7 ((Titolari di banche dati già esistenti) : è prevista la predisposizione di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato ed i titolari di banche dati previste ai sensi della normativa vigente per la condivisione delle informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati MEF-RGS.

- articolo 8 (Disponibilità dei dati): è prevista la predisposizione di protocolli (tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato ed i soggetti interessati) al fine di rendere disponibili le informazioni confluite nella banca dati MEF-RGS.

Sono già in corso varie attività con i soggetti interessati alla stesura di detti provvedimenti, come l'AVCP, il DIPE della PCM, il MIT, il MISE ed al contempo si sono anche avviate le fasi di studio sui contenuti informativi del sistema che si verrà a creare.

6.2 LA DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA (ART. 42)

Con l'articolo 42⁴⁴ della legge di contabilità e finanza pubblica è prevista una delega per il passaggio dal bilancio di competenza e cassa ad uno di sola cassa entro il termine di tre anni. Per l'attuazione della delega, la stessa norma prevede un periodo di sperimentazione di due esercizi finanziari. Tra gli altri criteri di delega, si prevede l'affiancamento del bilancio di cassa con un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza giuridica, l'affiancamento con una contabilità di tipo economico, la definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, nonché l'obbligo di predisporre un piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordinare e pagare le spese. In questo schema, è previsto altresì un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile ed amministrativa delle obbligazioni assunte. Il controllo e il monitoraggio della spesa sarà diretto ad assicurare la definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile, in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa.

Per tali finalità, le attività della Ragioneria generale dello Stato si sono dirette allo studio di nuove prospettazioni e nuovi documenti contabili che consentissero l'avvio della sperimentazione, nonché della predisposizione dello schema di decreto per l'individuazione delle amministrazioni coinvolte, dei relativi termini e delle modalità di attuazione. Il decreto, predisposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 42 è stato inviato alle competenti Commissioni parlamentari, previa acquisizione del parere della Corte dei conti. Ai fini dell'avvio della sperimentazione è stato predisposto un supporto informatico altamente flessibile che consentisse la realizzazione del piano finanziario dei pagamenti, anche definito "crono-programma". Attraverso questo strumento e secondo le modalità previste nel citato decreto, le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno) hanno implementato, già a partire dall'assestamento del bilancio 2010, la gestione del bilancio di sola cassa. Nel processo che si va delineando, il crono-programma costituirà il principale

⁴⁴ Come già ricordato nel riquadro 1 della premessa, la legge di modifica della 196 ha integralmente riscritto l'articolo 42 sulla delega per il passaggio al bilancio di sola cassa.

strumento di gestione e di programmazione finanziaria mediante il quale, tenendo conto della data di assunzione e di scadenza delle obbligazioni, saranno graduati nel tempo i pagamenti, disposti nel limite massimo delle autorizzazioni di cassa del bilancio pluriennale. Detti piani finanziari saranno alimentati dai dati e dalle informazioni fornite da un apposito sistema contabile costituito da “conti” che dovranno essere aperti per ogni appostazione di spesa, verosimilmente con riferimento al capitolo quale attuale unità elementare del bilancio. I conti saranno organizzati in modo da accogliere le scritture contabili ritenute necessarie ai fini della costruzione del “piano finanziario”; dovranno quindi essere intestati ad ogni capitolo/articolo di spesa e recare, per gli anni del bilancio pluriennale interessati, le relative dotazioni di cassa autorizzate. L'estensione negli anni, rispetto a quello di riferimento, delle annotazioni contabili, ovviamente resterà legata alla natura ed alla durata della spesa relativa. Occorrerà prevedere, peraltro, apposite scritture per le appostazioni di spesa corrispondenti ad autorizzazioni legislative pluriennali, al fine di poterle puntualmente monitorare, nonché per poter evidenziare, in modo inequivocabile, i relativi limiti di spesa (importo massimo per le assunzioni di obbligazioni).

Fermo restando il limite massimo dei pagamenti costituito dalle autorizzazioni di cassa, a legislazione vigente, approvate per ciascun anno del bilancio pluriennale, il funzionario responsabile dovrà, entro il predetto limite, graduare i pagamenti attribuendo agli stessi un ordine di priorità. I pagamenti programmati, così definiti, costituiranno prenotazioni (accantonamenti) degli stanziamenti di cassa dei vari capitoli e la loro esecuzione nel tempo produrrà, quindi, la riduzione delle relative disponibilità.

In proposito, può ipotizzarsi, in linea generale, che il limite all'assunzione di obbligazioni giuridiche da parte del dirigente responsabile sia da individuare, per le spese correnti, nella stessa autorizzazione di cassa, riferita a ciascun anno del bilancio pluriennale; per le spese in conto capitale e per quelle relative a leggi di spesa pluriennali, il citato limite è, invece, da individuare nell'importo complessivo dell'autorizzazione pluriennale di spesa.

Per dare risposta a questo ed altri interrogativi su come il bilancio di cassa avrebbe potuto trovare la migliore applicazione, in relazione alle finalità che con la sua introduzione si erano richiamate, da ultimo, nel corso del dibattito parlamentare della legge 196/2009, la Ragioneria generale dello Stato ha svolto una specifica attività di approfondimento.

Nel corso del 2010, con l'intento di approfondire le modalità operative con cui il bilancio di cassa è adottato nelle altre realtà internazionali, sono state svolte alcune missioni di studio presso i Ministeri delle finanze di Germania, Paesi Bassi e Spagna. Le informazioni raccolte nel corso delle visite di studio sono state organizzate ed illustrate attraverso la realizzazione di un apposito seminario in cui si è dato conto di quali meccanismi e procedure siano state predisposte nei Paesi visitati con riferimento alla predisposizione, gestione e rendicontazione di uno schema di bilancio in cui prevalga l'aspetto della cassa. Ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento agli aspetti relativi al passaggio previsto dal bilancio di competenza a quello di cassa, nonché al suo affiancamento con un sistema di contabilità economico-patrimoniale, sono stati svolti nel corso di successivi seminari svolti nella seconda metà del 2010⁴⁵.

⁴⁵ I materiali relativi ai richiamati seminari sono disponibili sul sito web della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Workshop-e/>

Con lo stesso obiettivo, nella seconda metà del 2010, la Ragioneria generale dello Stato ha avviato una convenzione con l'Università Sapienza di Roma. Al fine di poter fornire elementi utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega dell'art. 42, la convenzione prevede lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sui temi del bilancio di cassa, sia in termini di comparazione internazionale, sia in relazione alla sua effettiva applicazione al caso italiano. Nel corso del 2011, la convenzione prevede la realizzazione di due appositi seminari⁴⁶ e due working paper sui temi sopra richiamati.

6.3 LA LA DELEGA PER LA RIFORMA ED IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DI RAGIONERIA E DEL PROGRAMMA DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA (ART. 49)

La legge 196/2009 attribuisce un'importanza rilevante al rafforzamento dei meccanismi di controllo della spesa. L'intero titolo VIII infatti è dedicato ai controlli di ragioneria e all'analisi e valutazione della spesa e l'articolo 49 specifica i principi e criteri generali per la delega per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa.

Nel corso del 2010 il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha svolto i lavori preparatori necessari per l'attuazione concreta della delega. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro all'interno della Ragioneria generale con il coinvolgimento anche degli Uffici centrali del bilancio e di alcune Ragionerie territoriali.

Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa-contabile, la riforma attiene solo alle procedure, rimanendo inalterate le norme che attengono alla formazione degli atti controllati. Inoltre, in ragione dei cambiamenti che potranno intervenire con riferimento alla struttura del bilancio e degli atti di spesa, si è preferito utilizzare nella redazione del decreto legislativo una terminologia più ampia nella definizione degli atti e provvedimenti oggetto di controllo di regolarità. In questo modo la riforma sarà in grado di assorbire ogni futuro cambiamento che interverrà relativamente alla redazione del bilancio. Quanto infine ai principi ispiratori della riforma, si è tenuto conto, come sopra indicato, di quelli elencati nell'articolo 49, ma anche di quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera d) della medesima legge n.196/2009, in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile. Il nuovo testo, infine, opera una razionalizzazione e riorganizzazione di tutte le disposizioni normative stratificatesi in maniera disorganica nei vari anni e contenute in varie leggi, Regi decreti e decreti del Presidente della Repubblica.

La delega contenuta nel citato articolo 49 riguarda inoltre misure per rafforzare le attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa istituiti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 31 dicembre 2009 e altre iniziative intraprese nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze volte all'esame delle misure per il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica, in termini di quantità e di qualità della spesa.

⁴⁶ Il primo dei due seminari previsti si è tenuto il 22 marzo 2011 presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi materiali sono disponibili all'indirizzo web di cui alla nota 39.

Lo schema di decreto legislativo predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato definisce l'attività di analisi e valutazione della spesa, le finalità di questo tipo di analisi ed i soggetti coinvolti, nonché le attività che si intendono svolte nell'ambito di questo processo.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica, è infine previsto che anche le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, promuovano, attività di analisi della spesa, nonché di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dalla Ragioneria generale dello Stato all'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della sua presentazione a un prossimo Consiglio dei ministri per l'esame preliminare, si è comunque attesa la definitiva approvazione della legge recante modifiche alla legge n. 196/2009, che prevede la proroga al 30 giugno 2011 del termine per l'emanazione del decreto legislativo in questione.

6.4 LA DELEGA AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO (ART. 40)

Tra i principi di delega indicati nell'art. 40⁴⁷, sono stati avviati nel corso del 2010 specifici approfondimenti in merito all'adozione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato⁴⁸. Con questo intento, sono state svolte alcune missioni di studio presso i Ministeri delle finanze di Paesi Bassi e Spagna. Come per il bilancio di cassa, le informazioni raccolte nel corso delle visite di studio sono state illustrate in un seminario svoltosi il 23 novembre 2010⁴⁹.

Questi temi sono inoltre stati inseriti tra le materie di approfondimento previste nella convenzione che la Ragioneria generale dello Stato ha avviato con l'Università Sapienza di Roma nella seconda metà del 2010. Nel corso del 2011, la convenzione prevede la realizzazione di due appositi seminari e due working paper sui temi sopra richiamati.

6.5 LA DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE IN UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA (ART. 50)

Nel corso del 2010 la Ragioneria generale dello Stato ha svolto una serie di riunioni preliminari per la redazione di un indice di base relativo allo schema di decreto legislativo e per la definizione delle aree di competenza primaria nonché per la condivisione dell'impianto sistematico, nella prospettiva dell'adozione di un regolamento di contabilità di Stato, necessario complemento del Testo unico. Allo stesso tempo, gli stessi Ispettorati della Ragioneria hanno definito in modo condiviso la struttura dello schema di decreto legislativo recante il Testo unico, procedendo in modo autonomo, ancorché coordinato, all'individuazione delle norme di legge da inserire. Da un lato si è cominciato a lavorare

⁴⁷ La legge di modifica della 196 ha prorogato di un anno il termine di delega, portandolo da due a tre anni.

⁴⁸ Con la legge di riforma della 196 l'ambito di riferimento per l'applicazione dei suddetti limiti è stato ampliato al totale delle spese del bilancio dello Stato.

⁴⁹ Il materiale del seminario è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Workshop-e/SISTEMA-DI-GOVERNANCE/>

alla stesura dei nuovi testi per la parte che riguarda la Tesoreria statale, dall'altro ci si sta occupando di tutte le altre parti del Testo unico (patrimonio, entrate, spese, ecc.). Una prima versione dello schema di decreto legislativo, predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e da condividere successivamente con gli altri attori coinvolti (Dipartimento delle Finanze, della Corte dei conti, della Banca d'Italia), potrà essere definita nel corso dell'anno 2011.

Appendice

APPENDICE A

Quadro degli adempimenti ai fini dell'attuazione della L. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica (ODG 9/2936/120).			
Riferimento normativo	Scadenza	Adempimento	Soggetto responsabile
Armonizzazione			
Art. 2, co. 5	30/01/2010	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'istituzione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche.	Ministero Economia e Finanze*
Art. 2, co. 1	01/01/2011	Decreti legislativi (uno o più) per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali.	Governo (Ministero Economia e Finanze) con parere delle Commissioni parlamentari competenti
Per memoria:			
Art. 2, co. 6 (novella L. 42/2009)	21/05/2011	Decreti legislativi (uno o più), previsti dall'art.2 della legge 42/2009, per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.	Governo (Ministero Economia e Finanze) previa intesa in sede di Conferenza Unificata e con parere delle Commissioni parlamentari competenti (L. 42/2009)
Banca dati			
O.D.G. 9/2555-A/6	30/03/2010	Progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge L. 196/2009.	Ministero Economia e Finanze
Art. 13, co. 1		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione della struttura dipartimentale del Mef responsabile della banca dati.	Ministero Economia e Finanze*
Art. 13, co. 1		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione dei criteri di accesso alla banca dati unitaria per le Amministrazioni pubbliche.	Ministero Economia e Finanze sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ed il CNIPA.
Art. 13, co. 1		Intesa, in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per la definizione dei criteri di accesso alla banca dati unitaria per gli enti territoriali.	Ministero Economia e Finanze d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Art. 13, co. 3 e 4		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di schemi, tempi e modalità per l'acquisizione dei dati alla banca dati unitaria e individuazione delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.	Ministero Economia e Finanze sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 6, co. 1		Intesa con Camera dei deputati e Senato della Repubblica per accesso banca dati di finanza pubblica.	Ministero Economia e Finanze
Controllo e monitoraggio dei conti pubblici			
Art. 15, co. 1		Determina del Ragioniere Generale dello Stato per la definizione degli schemi e delle modalità di invio telematico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche alla RGS.	Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioniere Generale dello Stato
Art. 14, co. 2		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli schemi, dei tempi e delle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati di base delle operazioni di partenariato pubblico-privato.	Ministro dell'economia e delle finanze
Art. 14, co. 8		Decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze per definire la codificazione SIOPE, nonché le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di incassi e pagamenti effettuati da parte delle amministrazioni pubbliche.	Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata
Art. 14, co. 10		Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze per la soppressione della trasmissione dei dati trimestrali di cassa in seguito all'estensione della rilevazione SIOPE.	Ministro dell'economia e delle finanze

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 48, co. 1		Istituzione del canale telematico e gestione delle informazioni, provenienti dagli istituti finanziari, relative a contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore una amministrazione pubblica.	Ministero Economia e Finanze - Ragioneria generale dello Stato - ISTAT - Banca d'Italia
Analisi e valutazione della spesa			
Art. 39, co. 1		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei di analisi e valutazione della spesa.	Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazioni centrali dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 49, co. 1	31/12/2010	Delega per la riforma ed il potenziamento dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa.	Governo (Ministero Economia e Finanze) con parere delle Commissioni parlamentari competenti
Art. 30, co. 8 e 9	31/12/2010	Delega per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche.	Governo (Ministero Economia e Finanze - Presidenza del Consiglio DIPE)
Contabilità speciali			
Art. 51, co. 2		Censimento delle contabilità speciali abrogate ai sensi della presente legge n. 196/2009.	Ministero Economia e Finanze
Art. 51, co. 2	01/01/2013	Riordino, previa sperimentazione, della contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze Armate.	Ministero Economia e Finanze
Programmazione flussi di cassa			
Art. 47, co. 1 e co. 2 (novella DPR 398/2003)	31/03/2010	Convenzione MEF-Banca d'Italia per la definizione delle condizioni tenuta conto del Tesoro presso Banca d'Italia.	Ministero Economia e Finanze
Art. 47, co. 1 (novella DPR 398/2003)		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti per il conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia e per i conti assimilati.	Ministero Economia e Finanze
Art. 45, co. 1		Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la definizione di uno schema per la trasmissione da parte delle amministrazioni statali dei flussi di cassa attesi.	Ministero Economia e Finanze - Ragioneria generale dello Stato
Art. 46, co. 2		Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di individuazione delle scadenze giornaliere per effettuazione pagamenti ricorrenti e modalità trasmissione delle informazioni utili alla gestione del conto disponibilità da parte delle amministrazioni statali.	Ministero Economia e Finanze
Art. 46, co. 3		Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalità di trasmissione delle informazioni dei flussi di cassa per previsioni sui prelievi della tesoreria statale - Enti territoriali.	Ministero Economia e Finanze sentita Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
Art. 46, co. 4		Protocolli del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato ai fini della efficiente gestione del debito nonché per la razionalizzazione della disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide.	Ministero Economia e Finanze
Art. 47, co. 5		Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di definizione delle modalità e dei criteri per la contabilizzazione delle operazioni previste in materia di conti intrattenuti dal Tesoro e per la definizione di modalità e tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria.	Ministero Economia e Finanze
Documenti e aggregati di finanza pubblica			
O.D.G. G 101	30/04/2010	Presentazione alle Camere della "Relazione generale sulla situazione economica del paese per il 2009".	Ministero Economia e Finanze

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

O.D.G. 9/2555-A/3	30/04/2010	Inserire nella Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno precedente i dati concernenti l'indebitamento delle famiglie e delle imprese nei confronti del sistema creditizio.	Ministero Economia e Finanze
O.D.G. G 100		Trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso ed agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.	Ministero Economia e Finanze
Art. 6, co. 2		Pubblicazione in formato elettronico elaborabile del bilancio di previsione, legge di stabilità, assestamento e rendiconto.	Ministero Economia e Finanze
Art. 44, co. 3		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definizione aggregati sottostanti i saldi di cassa e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi	Ministero Economia e Finanze
Completamento riforma del bilancio e bilancio di cassa			
Art. 42, co. 2	30/03/2010	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle amministrazioni coinvolte, dei termini e delle modalità ai fini della sperimentazione del bilancio redatto in termini di sola cassa.	Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le amministrazioni interessate
Art. 40, co. 1	31/12/2011	Delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio.	Governo (Ministero Economia e Finanze)
Art. 42, co. 1	01/01/2013	Delega per il passaggio al bilancio di sola cassa.	Governo (Ministero Economia e Finanze) con parere delle Commissioni parlamentari
Art. 50, co. 1	01/01/2014	Delega per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.	Governo (Ministero Economia e Finanze)

Nota bene: La tabella riporta il quadro degli adempimenti in attuazione della legge 196/2009, come depositato in Parlamento in ottemperanza all'Odg n. 9/02936-A/120. Rispetto a quanto sopra indicato sono successivamente intervenute delle novità. In particolare sono stati prorogati: a due anni i termini previsti per la delega relativa alla razionalizzazione per le spese relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche (art. 30, c. 7 e 8); a tre anni la delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato (art. 40); a diciotto mesi la delega per la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (art. 49).

APPENDICE B

ANALISI DEI PROVVEDIMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER IL 2010

Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010), Art. 2, comma 156: Detassazione premi di produttività per il 2010

La norma in esame prevede la proroga per il 2010 delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2009. Viene quindi disposto, per il 2010, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti stabilite a livello aziendale e correlate ad incrementi di produttività, siano assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 10%, in luogo dell'ordinaria tassazione IRPEF. La norma riguarda i soli dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente nel 2009 non superiore a 35.000 euro annui ed entro il limite massimo di 6.000 euro.

Per l'anno 2010 la relazione tecnica prevedeva una perdita di gettito pari a 800 milioni di euro.

In base ai dati relativi ai versamenti effettuati tramite i codici tributo F24 1053, 1604, 1904, 1905, 1305, 1816, 1057, 1606, 1907, 1908 e 1307, utilizzabili per il pagamento dell'imposta sostitutiva in esame, risulta un ammontare di imposta sostitutiva versata per l'anno 2010 pari a 842,8 milioni di euro. Ricostruendo la base imponibile relativa (8.428 milioni di euro = 842,8/10%) ed applicando la metodologia di stima utilizzata in relazione tecnica (differenza tra l'aliquota marginale media del 26% e l'aliquota dell'imposta sostitutiva 10%), si perviene ad una perdita di gettito IRPEF per l'anno 2010 di circa 1.123,7 milioni di euro, con una differenza negativa di 323,7 milioni di euro.

Legge n. 191 del 2009: Art. 2, comma 229: rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non qualificate

La norma in oggetto ha disposto la riapertura dei termini di cui al D.L. n. 282/02, prevedendo la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010 e stabilendo al 31 ottobre 2010 la scadenza (di cui all'articolo 2, comma 2 D.L. n. 282/2002) del primo pagamento con F24. Tale pagamento può essere effettuato in una unica soluzione oppure in tre rate annuali sulle quali sono dovuti interessi nella misura del 3% sull'importo delle rate successive alla prima.

In sede di relazione tecnica originaria, sulla base dell'andamento del gettito relativo ai precedenti provvedimenti di rideterminazione del valore d'acquisto (codici tributo F24: 8055 e 8056) era stato previsto per l'anno 2010 un gettito da imposta sostitutiva complessivamente pari a circa pari a 350 milioni di euro.

In base ai dati definitivi di autotassazione 2008, 2009 e 2010, tenuto conto altresì delle rate residue relativa alla precedente riapertura dei termini (da ultimo art. 1, comma 91 L. n. 244/2007 e DL del 03/06/2008 n. 97, art. 4) si ha:

- Gettito 2010 codice tributo 8055 pari a circa 801 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2008 (circa 444 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito pari a circa 357 milioni di euro;
- Gettito 2010 codice tributo 8056 pari a circa 436 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2008 (circa 232 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito pari a circa 204 milioni di euro.

Il gettito effettivo conseguente alla normativa in oggetto è dunque stimabile in circa (357 + 204) 561 milioni di euro: rispetto a quanto stimato in sede di Relazione tecnica per il 2010 si evidenzia pertanto un maggiore gettito pari a circa $561 - 350 = 211$ milioni di euro da imposta sostitutiva.

D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, Art. 2, comma 4 bis: IVA - Servizio postale universale

La disposizione restringe il campo di applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni del servizio postale universale. Dai più recenti dati forniti da Poste Italiane Spa (anno 2009), il passaggio da operazioni esenti (caselle postali e spedizioni pacchi espresso) ad operazioni imponibili è pari a 166,4 milioni di euro, cui corrisponde un maggior gettito pari a 5 milioni di euro in ragione d'anno. Considerando che la nuova disposizione si applica a partire da fine agosto, per l'anno 2010 si stima una maggiore entrata pari a 1,7 milioni di euro.

Per l'anno 2010 la relazione tecnica prevedeva un recupero di gettito pari a 1,9 milioni di euro, pertanto si registra con una differenza negativa pari a 0,2 milioni di euro.

D.L. n. 194/2009, Art. 1: riapertura dei termini per le operazioni di regolarizzazione o rimpatrio delle attività detenute all'estero (scudo fiscale)

La disposizione riapre i termini previsti dall'articolo 13-bis del D.L. n. 78/2009 in merito alla possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per i soggetti che hanno esportato o detenuto capitali e altre attività all'estero, in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari.

Viene quindi previsto che le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione debbono essere effettuate entro il 30 aprile 2010, previo pagamento di un'imposta straordinaria pari al 6% (dell'importo rimpatriato o regolarizzato), per le operazioni di emersione effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 e del 7% per quelle effettuate entro il 30 aprile 2010.

In sede di relazione tecnica originaria non sono stati quantificati gli effetti di maggior gettito derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

L'importo effettivamente riscosso nel 2010 e relativo all'imposta sostitutiva versata per le operazioni di emersione effettuate entro il 30 aprile 2010 risulta pari a 643 milioni di euro, che rappresenta quindi al differenza positiva tra importo introitato e quello stimato in sede di relazione tecnica.

D.L. n. 194/2009, Art. 2: Esenzione piccola proprietà contadina per l'anno 2010

L'agevolazione riguarda l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1% per i trasferimenti a favore dei coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità disponibile (anno di registrazione 2009) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati circa 17.700 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a circa 1.800 milioni di €.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1%, con un gettito di 198 milioni di euro.

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per 24 milioni di euro ($17.700 \times \text{€} 336 + \text{€} 1.800 \text{ mln} \times 1\%$), con una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a: 174 milioni di euro.

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (Fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di 44 milioni di euro annui, che riproporzionata al periodo di entrata in vigore della norma (26 febbraio 2010), si riduce a circa 37 milioni di euro.

Confrontando tale risultato con quanto indicato nella RT originaria di accompagnamento alla norma, 40 milioni di euro, determinata su dati di registrazione anno 2008, si evidenzia uno scostamento positivo (minore perdita) di circa 3 milioni di euro.

RILEVAZIONE EX POST DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE SINGOLE MISURE LEGISLATIVE ADOTTATE NEGLI ANNI PRECEDENTI.

Si è proceduto ad un'analisi ex post dei provvedimenti degli anni precedenti che producono i primi effetti in termini di cassa nell'anno 2010. Per quanto riguarda le disposizioni normative che interessano l'Irpef è stato possibile utilizzare già i dati provvisori contenuti nelle dichiarazioni Unico 2010 (anno d'imposta 2009) al fine di determinare gli effetti di gettito nell'anno 2010. Non risultano, invece, ancora disponibili i dati (seppure provvisori) desumibili dalle dichiarazioni relative ai soggetti societari. Il Dipartimento delle Finanze provvederà a integrare le stime già effettuate per i provvedimenti la cui verifica ex post necessita della disponibilità di quei dati dichiarativi non ancora utilizzabili.

Decreto Legge n. 185/08, Art.15, commi 1-12 – Riallineamento volontario da parte dei soggetti IAS dei valori fiscali ai valori contabili

Le norme in questione prevedono differenti modalità di riallineamento, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, in relazione alle quali è stata effettuata una stima in sede di relazione tecnica originaria, con effetti di gettito dal 2009 derivanti dal versamento della imposta sostitutiva.

Di seguito si evidenzia l'andamento del gettito delle varie imposte sostitutive relativo alle diverse fattispecie, quale risulta dalla stima contenuta nella relazione tecnica originaria e dai dati F24 per gli anni 2009 e 2010 (in milioni di euro):

TABELLA APPENDICE B1 - DECRETO LEGGE N. 185/08 ART.15, COMMI 1-12 (IN MILIONI DI EURO)	Stima 2009	Stima 2010	Dato F24 2009	Dato F24 2010
1817 - imposta per riallineamento totale divergenze ias/ifrs-art.15, c.4	-	-	1	5
1818 - imp. sost. Riallineamento parziale divergenze ias/ifrs-art.15, c.5	801,5	-	147	36
1819 - imp.sost. diverg.pr.con.int.art.15,c.3,l. b) (c.5-6,art.13,dlgs. 38/05)	91,3	45,6	152	1,6
1820 - imp. sost. diverg.pr.con.int.art.15,c.3,l. b) (c.2,art.13,dlgs. 38/05)	-	-	4	-
1821 - imp. sost. su oper. straord., art. 15,c.10- maggiori valori attiv. immater.	1.564,3	-	4.911	1.078
1822 - imposta su oper. Straord., a.15,c.11- maggiori valori altre attività	-	-	-	-
1823 - imp. sost. su oper. straord., a.15,c.11- maggiori valori crediti	-	-	71	-
Totale	2.457,1	45,6	5.286	1.120,6

La relazione tecnica originaria indicava il seguente andamento di cassa:

TABELLA APPENDICE B2 – DECRETO LEGGE N. 185/08 ART.15, COMMI 1-12 RELAZIONE TECNICA ORIGINARIA ANDAMENTO DI CASSA (IN MILIONI DI EURO)	2008	2009	2010
-imposta sostitutiva	0	2.457	45,6
-Ires (saldo + acconto)	0	0	-420,5
-Irap (saldo + acconto)	0	0	-42
Totale	0	2.457	-416,9

Sulla base dei dati di gettito relativi all'imposta sostitutiva versata nel 2009 che mostrano una maggiore adesione al provvedimento e, conseguentemente, un maggior gettito di 2.829 milioni di euro rispetto a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria, è stata effettuata una stima degli effetti negativi di gettito conseguenti ai maggiori valori fiscalmente deducibili (maggiori ammortamenti):

TABELLA APPENDICE B3 – DECRETO LEGGE N. 185/08 ART.15, COMMI 1-12 STIMA DEGLI EFFETTI NEGATIVI DI GETTITO CONSEGUENTI AI MAGGIORI VALORI FISCALMENTE DEDUCIBILI (CASSA IN MILIONI DI EURO)	2009	2010
-imposta sostitutiva	5.286	1.120,6
-Ires (saldo + acconto)	0	-1.768,1
-Irap (saldo + acconto)	0	-265
Totale	5.286	-912,6

Di cassa nel 2010, pertanto, risulta una differenza negativa per circa 495,7 milioni di euro.

D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, art. 29, commi 6-7: Rideterminazione delle modalità di fruizione delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione 55%)

La disposizione prevede, per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2009, la fruizione delle detrazioni pari al 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici, in 5 quote annuali di pari importo anziché 3 rate come previsto dalla precedente normativa (art.1, commi 344-347, della legge n. 296/06 e art.1, comma 20, della legge n. 244/07).

In sede di relazione tecnica al D.L. n. 185/08, oltre a stimare l'effetto di gettito conseguente a una diversa rateizzazione della detrazione in oggetto, si è provveduto a una ulteriore quantificazione dell'onere conseguente a tale agevolazione sulla base di nuovi dati disponibili, integrando la previsione effettuata con la legge n. 244/07 che aveva inizialmente prorogato la detrazione per le spese di riqualificazione energetica.

Considerando le spese effettuate nell'anno 2009 è stata quindi prevista una perdita di gettito di cassa IRPEF/IRES pari a 259,6 milioni di euro nell'anno 2010.

In base a dati provvisori pubblicati dall'ENEA, risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell'anno 2009 pari a circa 2.900 milioni di euro. Applicando una metodologia di stima analoga a quella utilizzata in sede di valutazione dell'ultima proroga delle detrazioni in esame, e tenendo conto che una quota della spesa sarebbe comunque stata effettuata nell'ambito delle spese per recupero del patrimonio edilizio (quindi ai fini della stima occorre considerare la differenza tra l'applicazione della detrazione al 55% in 5 rate e l'applicazione della detrazione al 36% in 10 rate), si perviene ad una perdita di gettito IRPEF/IRES in termini di cassa nell'anno 2010 di circa 467 milioni di euro, con una differenza negativa di 207,4 milioni di euro.

Occorre altresì porre in evidenza che, ove si considerassero anche gli effetti positivi sul gettito fiscale conseguenti alle spese ed investimenti indotti dalla norma, la differenza negativa si riduce a 107 milioni di euro rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al D.L. n. 185/08.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli effetti per l'anno 2010, tenendo conto anche degli effetti indotti stimati utilizzando la stessa metodologia della relazione tecnica al D.L. n.185/08:

TABELLA APPENDICE B4 – EFFETTI DETRAZIONE 55% (IN MILIONI DI EURO)	2010
Legge 244/07, art.1 – co.20	-144,3
D.L. n. 185/08, art.29 – co.6-7	-49,8
Totale stima ex ante	-194,1
Verifica ex post	-301,1
Differenza	-107

Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009): Art.2, comma 2 - agevolazioni per le imprese esercenti la pesca costiera e lagunare

La norma ha disposto, a partire dal 2009, la messa a regime delle agevolazioni a favore delle imprese esercenti la pesca costiera e lagunare di cui all'articolo 11 della legge n. 388/2000. Nello specifico si tratta:

□ Credito di imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo corrisposto al personale imbarcato, a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte da parte del sostituto di imposta. In sede di relazione tecnica originaria in via prudenziale tale importo era stato stimato in una perdita nel 2010 pari a circa (2,7 + 14,6) 17,3 milioni di euro. Tuttavia, in base alla elaborazione puntuale dei modelli 770 2009 relativi ai sostituti di imposta interessati, è emerso un numero dei marittimi per i quali spetta il credito di imposta (ivi compreso il personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte al registro internazionale, di cui agli artt. 4 e 6 del DL n. 457/97) pari a 66 mila per un importo complessivo del credito utilizzato pari a circa 11 milioni di euro. Ipotizzando in via prudenziale che un terzo sia attribuibile ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca costiera e lagunare si ha un credito di imposta spettante pari a circa 3,3 milioni di euro, con un impatto positivo per il 2010 rispetto a quanto stimato pari a circa (17,3 - 3,3) 14 milioni di euro.

□ Il reddito derivante dall'utilizzo delle navi da pesca è esente nella misura dello (80% X 80%) 64 %. In base alla elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2009 società di capitali, società di persone e persone fisiche la perdita effettiva di gettito risultante (data dal reddito esente per l'aliquota marginale media) è rispettivamente pari a circa (6,4 milioni di euro X 27,5% + 3,8 milioni di euro X 26,4% + 16,2 milioni di euro X 29%) = 7,5 milioni di euro l'anno, rispetto ai circa 17,5 milioni di euro stimati in sede di RT originaria. Nel 2010 di cassa - tenuto conto dell'effetto dell'acconto -, pertanto, si ha una minore perdita di gettito ai fini IRES/IRPEF pari a circa 17,5 (saldo 2009 RT) + 13,1 (acconto 2010 RT) - 7,5 (saldo effettivo) - 5,6 (acconto effettivo) = 17,5 milioni di euro.

Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009), Art. 2, comma 5: Detrazione autoformazione docenti

La disposizione prevede la detraibilità del 19% delle spese documentate sostenute nel 2009 dai docenti per l'autoaggiornamento e per la formazione. L'importo massimo detraibile è pari a 500 euro.

Per l'anno 2010 la relazione tecnica prevedeva una perdita di gettito di cassa pari a 73,5 milioni di euro.

In base ai dati provvisori relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009, risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nel 2009 pari a 12,6 milioni di euro. Applicando la quota di detrazione prevista dalla norma e considerando l'autotassazione, si perviene ad una perdita di gettito per il 2010 di circa 4,2 milioni di euro, con una differenza positiva di 69,3 milioni di euro.

Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Finanziaria 2009), Art. 2, comma 7: Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale

La disposizione prevede la detraibilità del 19% delle spese sostenute nel 2009 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino ad un massimo di 250 euro.

Per l'anno 2010 la relazione tecnica prevedeva una perdita di gettito in termini di cassa pari a 163 milioni di euro.

In base ai dati provvisori relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009, risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nel 2009 pari a 233,5 milioni di euro. Applicando la quota di detrazione prevista dalla norma e considerando l'autotassazione ed un'incapienza del 5%, si perviene ad una perdita di gettito per il 2009 di circa 73,8 milioni di euro, con una differenza positiva di 89,2 milioni di euro.

Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, Art. 2: Detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici

La norma in oggetto prevede l'introduzione di una detrazione dall'imposta lorda per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° luglio 2008. La detrazione introdotta è pari al 20% delle spese documentate sostenute, a partire dal 7 febbraio 2009 fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione. La norma fissa un limite massimo di spesa detraibile per immobile pari a 10.000 euro e la ripartizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La detrazione introdotta è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella presente analisi si è proceduto alla verifica della perdita di gettito dovuta alla detrazione dall'imposta ai fini IRPEF, desumibile dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Per l'anno 2010 la perdita di gettito IRPEF stimata in sede di relazione tecnica risulta pari a 259,2 milioni di euro.

In base ai dati provvisori relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009, risulta un ammontare della rata annuale detraibile delle spese in oggetto effettuate nel 2009 di circa 179 milioni di euro. Applicando la quota di detrazione prevista dalla norma (20%) e la metodologia di cassa contenuta nella relazione tecnica, si perviene ad una perdita di gettito per il 2010 pari a 57,3 milioni di euro, con una differenza positiva di 201,9 milioni di euro.

Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Art. 23: Misure di contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali

Con il D.L. n. 158 del 20/10/2008 è stato prorogato, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1 della Legge 8 febbraio 2007 n. 9, il differimento fino al primo semestre del 2009 dei termini di sospensione per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione. La norma in esame stabilisce

un ulteriore differimento al 31 dicembre 2009 dei suddetti termini. La sospensione, per tutto il 2009, ha efficacia limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9. Fino alla prevista scadenza del 31 dicembre 2009 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 nonché i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge. Per l'anno 2010 la relazione tecnica stimava l'effetto per l'intero anno di proroga con il seguente andamento di cassa (in milioni di euro):

TABELLA APPENDICE B5 – DECRETO LEGGE N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009, ART. 23 EFFETTI DI CASSA SECONDO LA RT (IN MILIONI DI EURO)		2010
IRPEF		-5,29
Addizionale regionale		-0,12
Addizionale comunale		-0,04
Totale		-5,45

In base ai dati provvisori relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009, risulta un ammontare di base imponibile interessata di circa 3,8 milioni di euro. Applicando la stessa metodologia indicata nella relazione tecnica ed un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 31%, si stimano i seguenti effetti di cassa (in milioni di euro):

TABELLA APPENDICE B6 – DECRETO LEGGE N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009, ART. 23 EFFETTI DI CASSA SECONDO NUOVA STIMA (IN MILIONI DI EURO)		2010
IRPEF		-2,03
Addizionale regionale		-0,05
Addizionale comunale		-0,01
Totale		-2,09

La differenza positiva, rispetto alla stima della relazione tecnica, risulta pertanto la seguente (in milioni di euro):

TABELLA APPENDICE B7 – DECRETO LEGGE N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009, ART. 23 DIFFERENZA POSITIVA RISPETTO ALLA RT (IN MILIONI DI EURO)		2010
IRPEF		+3,26
Addizionale regionale		+0,08
Addizionale comunale		+0,03
Totale		+3,36

Legge n. 99/09, Art.56, comma 3 – Addizionale IRES settore energetico

La relazione tecnica originaria in sede di incremento dell'addizionale IRES dal 5,5% al 6,5% aveva stimato l'effetto in base ai dati F24 aggiornati a metà settembre 2009. Il gettito relativo al saldo 2008, versato secondo le stesse scadenze previste per il saldo IRES ordinario (giugno/luglio 2009, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare) era stato pari a circa 671 milioni di euro. Tale importo costituiva l'intera imposta di competenza annua 2008, non essendo stato previsto, per tale esercizio, alcun versamento a titolo di acconto.

Ipotizzando anche per l'anno di imposta 2009 e successivi una base imponibile analoga (così come operato in sede di RT originaria alla introduzione dell'addizionale del settore energetico) il maggiore gettito annuo conseguente all'incremento della aliquota di imposta di un punto percentuale (dal 5,5% al 6,5%) era stimato in circa $671 / 5,5 = 122$ milioni di euro di competenza. L'andamento di cassa indicato nella relazione tecnica originaria era pari a 244 milioni di euro.

In base ai dati F24 aggiornati è possibile ricostruire la competenza 2009 che risulta pari a 678 milioni di euro; l'incremento di un punto percentuale dell'addizionale energetica ha prodotto un incremento di gettito pari a 104 milioni di euro ($678 / 6,5$). Utilizzando la stessa metodologia indicata in sede di relazione tecnica si può stimare un effetto di cassa per l'anno 2010 di 208 milioni di euro con una differenza negativa di cassa pari a -36 milioni di euro.

Allegati

1. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2010 di istituzione del Comitato per i principi contabili.
2. Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 24 maggio 2010 per la costituzione della segreteria tecnica di supporto del Comitato per i principi contabili.
3. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 17 marzo 2010 di individuazione della struttura dipartimentale del MEF responsabile della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4. Determina del 26 aprile 2010 n. 0037547 del Ragioniere Generale dello Stato per la definizione degli schemi e delle modalità di invio telematico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche alla RGS ex art. 15.
5. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2010 per la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei di analisi e valutazione della spesa.
6. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 recante la costituzione e la composizione dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa.
7. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle amministrazioni coinvolte, dei termini e delle modalità ai fini della sperimentazione del bilancio redatto in termini di sola cassa.
8. Analisi preliminare della Banca dati unitaria



Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante le norme di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare gli articoli 1 e 2, commi 1 e 5;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il perseguimento dei suddetti obiettivi, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al precedente alinea è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre componenti, così suddivisi: a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'ISTAT; d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei

presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

CONSIDERATA la necessità di mantenere invariato il numero dei componenti del comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, garantendo nel contempo la rappresentatività di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati;

RITENUTO pertanto necessario che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia designato d'intesa con il Ministero della salute;

VISTE le designazioni dei propri rappresentanti pervenute dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati;

RITENUTO necessario procedere alla istituzione del comitato per i principi contabili;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione del comitato per i principi contabili)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili di cui all'art. 2, comma 5, della medesima legge.

Articolo 2

(Composizione del comitato per i principi contabili)

1. Il comitato di cui all'articolo 1 è così composto:

Roberto Ferranti	in rappresentanza del	Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente
Biagio Mazzotta	in rappresentanza del	Ministero dell'economia e delle finanze
Edoardo Grisolia	in rappresentanza del	Ministero dell'economia e delle finanze
Paolo Valletta	in rappresentanza del	Ministero dell'economia e delle finanze
Maurizio Bruschi	in rappresentanza del	Ministero dell'interno
Francesco Landolfi	in rappresentanza del	Ministero della difesa
Marco Ugo Filisetti	in rappresentanza del	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Caterina Farre	in rappresentanza del	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designata d'intesa con il Ministero della salute
Ferruccio Sepe	in rappresentanza della	Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alessandro Palanza	in rappresentanza dell'	Amministrazione della Camera dei Deputati
Clemente Forte	in rappresentanza dell'	Amministrazione del Senato della Repubblica
Francesco Alfonso	in rappresentanza della	Corte dei Conti
Aldo Del Santo	in rappresentanza dell'	ISTAT
Paolo Viola	designato dalla	Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in rappresentanza delle autonomie speciali
Antonio Turturiello	designato dalla	Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
Mario Aulenta	designato dalla	Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Giacomo Pignataro	designato dalla	Unione delle province d'Italia (UPI)
Stefano Pozzoli	designato dalla	Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
Eduardo Racca	designato dalla	Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM)
Paolo Pietrangelo	designato dalla	Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome
Domenico Mastroianni		esperto in materia giurico-contabile-economica
Alessandra Sartore		esperto in materia giurico-contabile-economica
Lidia D'Alessio		esperto in materia giurico-contabile-economica

Articolo 3

(Supporto all'attività del comitato)

1. Il supporto all'attività del comitato è assicurato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Divieto di compensi di alcun genere)

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente decreto, il presidente ed i componenti del comitato, nonché il personale di cui

all'articolo 3, non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

2. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività del comitato sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, 4 MAG. 2010





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante le norme di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;

VISTO il comma 5 del predetto articolo 2 il quale dispone che ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al precedente alinea è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia 4 maggio 2010 con il quale è stato istituito il citato Comitato per i principi contabili, ed in particolare l'articolo 3 con il quale è disposto che il supporto tecnico all'attività del Comitato sia assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43, con cui è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare gli articoli 8 e 9 che definiscono rispettivamente le competenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui questo si articola;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 9, del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43, che definisce le funzioni dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2009 recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 150 del 1° luglio 2009 - Serie generale, n.101;

RAVVISATA l'opportunità di costituire una Segreteria tecnica

DETERMINA**Art. 1**

(Supporto all'attività del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2010 il supporto all'attività del Comitato è assicurato da una Segreteria tecnica istituita con risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2

(Composizione della segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche è composta come segue:

Dott.ssa Paola NOCE (Coordinatore)

Dott.ssa Grazia SGARRA

Dott. Matteo FRANCARIO

Dott. Guglielmo RUBINO

Dott. Marco MENONI

Dott.ssa Lucia GIANCOLA

Dott.ssa Emilia RACCONTO

Sig.ra Angela MASALA

Sig.ra Maria Teresa RICCIARDI

Sig.ra Cinzia LILLI

Art. 3

(Funzionamento)

1. Il Comitato e la Segreteria operano presso la Ragioneria generale dello Stato, in Via XX Settembre, 97 Roma


Roma, 24/05/2010

Il Ragioniere Generale dello Stato

Per copia conforme



Roma, li



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio Controllo Ministeri Econ.- Fin.

les

720 APR. 2010

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 23411

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

002 ECONOMIA E FINANZE FOI 003

UCH. UCB. MEP. I. REGISTRO UFFICIALE. 0022230. 13-04-2010

VISTI gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Titolo I e il titolo IV della suddetta legge 196 del 2009 che definiscono, rispettivamente, i principi di coordinamento, gli obiettivi di finanza pubblica e l'armonizzazione dei sistemi contabili nonché i criteri e gli strumenti per il monitoraggio dei conti pubblici;

VISTO l'art. 13, comma 1, della citata legge 196 del 2009 il quale prevede che al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge stessa;

VISTO l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 196 del 2009, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati;

VISTO l'art. 14 della citata legge 196 del 2009, il quale individua nel Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la struttura che provvede, tra l'altro, al controllo ed al monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati raccolti nella banca dati di cui al comma 1 dell'art. 13;

VISTO l'art. 39 della suddetta legge 196 del 2009 il quale, riguardo alle attività di analisi e valutazione della spesa, nel comma 4 stabilisce che ai fini della realizzazione delle attività di analisi e valutazione della spesa, nonché per la realizzazione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie.

VISTA la legge 42 del 2009 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 "Regolamento di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze", il quale definisce le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulle quali esercita il monitoraggio", i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile;

TENUTO CONTO che il suddetto Dipartimento ha sviluppato e gestisce per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali un sistema di Business Intelligence (Data Warehouse RGS) in grado di raccogliere in un'unica struttura tutte le informazioni relative ai bilanci e alle connesse operazioni di gestione dei soggetti rientranti nel settore delle pubbliche amministrazioni supportando quindi il monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici;

VISTO l'art. 3, comma 1, del citato d.P.R. n. 43 del 2008, che istituisce il Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica;

RITENUTA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui al suddetto art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

DECRETA

Art. 1

1. È individuata nel Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze responsabile della "banca dati delle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Restano fermi i compiti del Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per quanto di competenza.

IL MINISTRO



Roma, 7 MAR. 2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO


PIESA D'ATTO N° 2429

ROMA, LI

13 APR. 2010



IL DIRETTORE



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale di Finanza

UFFICIO VI

N. 0037547

Roma, 7 APR. 2010

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e, in particolare, gli articoli 13 e 14 recanti disposizioni tese ad assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica anche attraverso l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 15 della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, che le amministrazioni pubbliche nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 14, sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere Generale dello Stato ;

Considerato che la ricognizione delle Amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio;

Considerato che già con le circolari di questa Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 19 novembre 2007 e n. 32 del 19 novembre 2008, diramate ai sensi dell'articolo 32, del decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono stati individuati gli enti e le società per i quali è previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti;

Atteso che sono esclusi dalle disposizioni di cui al predetto articolo 15, gli enti ed organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) ed in particolare, per l'anno 2010, l'elenco pubblicato nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2009;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. recante "Codice in materia di amministrazione digitale":

Determina

Le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT nonché gli enti e le società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, appositamente indicati nell'elenco A allegato alla presente, sono tenuti - ai fini del monitoraggio e controllo dei conti pubblici - all'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie di cui agli articoli 13 e 14 della citata legge n. 196/2009, sulla base degli schemi di bilancio di cui agli appositi allegati B e C, in relazione al tipo di contabilità adottato.

Tale obbligo ha inizio con il conto consuntivo 2009 ed il bilancio di previsione 2010.

Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13 della legge n. 196/2009, l'infrastruttura tecnica utilizzata per l'acquisizione dei dati contabili e delle informazioni in questione è individuata in quella già esistente finalizzata all'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n.51.

Le modalità operative per l'invio telematico sono riportate nell'allegato D.

Si fa presente, inoltre, che l'elenco A concernente i soggetti destinatari della normativa in questione potrà essere aggiornato, con apposita circolare, per effetto di disposizioni giuridiche volte a modificare, estinguere o istituire enti ed amministrazioni pubbliche.

Le Istituzioni scolastiche, inserite nel citato elenco A, sono temporaneamente escluse dall'obbligo di invio telematico dei dati secondo le modalità stabilite nella presente determina, in quanto sono in corso di valutazione altre procedure per l'acquisizione dei dati contabili, attraverso l'utilizzo di altri sistemi informativi già operanti.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 196/2009, a decorrere dalla pubblicazione della presente determina non trovano più applicazioni le modalità di cui al secondo periodo del richiamato articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, stabilite con propria determina n. 29289 del 20 febbraio 2006.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO A

ENTI SOGGETTI INVIO TELEMATICO ART 15 L.196/09
AUTOMOBILE CLUB
AUTORITA' PORTUALI
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CONSORZI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA
ENTI PARCO NAZIONALI
FONDAZIONI LIRICO – SINFONICHE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ISTITUTI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE - ART. 15 - D.P.R. 26/11/2007, N. 233
ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA - L. 21/12/1999, N. 508
SOPRINTENDENZE SPECIALI DOTATE DI AUTONOMIA GESTIONALE - ART. 15 - D.P.R. 26/11/2007, N. 233
STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA
UNIVERSITA' E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMBIENTALI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
AERADRIA S.P.A.
AERDORICA S.P.A.
AEREO CLUB D'ITALIA
AEROPORTI DI PUGLIA SPA
AEROPORTI DI ROMA SPA - ADR SPA
AEROPORTI ORISTANESI SOGEAOR S.P.A.
AEROPORTI VICENTINI SPA (IN LIQUIDAZIONE)
AEROPORTO CIVILE DI PADOVA SPA
AEROPORTO DI ASIAGO SPA
AEROPORTO DI FIRENZE SPA - ADF S.P.A.
AEROPORTO DI FROSINONE SPA
AEROPORTO DI GENOVA SPA
AEROPORTO DI PERUGIA SASE S.P.A.
AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SRL
AEROPORTO DI SALERNO SPA
AEROPORTO DI SIENA SPA
AEROPORTO DI TORINO SAGAT S.P.A.
AEROPORTO DI TREVISO AERTRE SPA
AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO SPA - SAVE SPA
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA
AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA SPA - AVA SPA
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI
AGENZIA DEL DEMANIO
AGENZIA DEL TERRITORIO
AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA
AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO - ENIT
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ALLEGATO A

AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANSAS
AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. - ARAN
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA
AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)
AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI
AIRGEST SPA
AIRPORT BOLZANO DOLOMITI ABD SPA
AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
ANAS SPA
ARCUS S.P.A. SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI INTERALLEATI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - CRI
ASSOCIAZIONE ITALIANA EX INTERNATI
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIECHI DI GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI GUERRA DI LIBERAZIONE INQUADRATI NELLE FORZE ARMATE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI VOLONTARI ANTIFASCISTI IN SPAGNA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI UNIVERSITARI - ANCUN
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPORTATI POLITICI IN CAMPI NAZISTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ITALIANE MARTIRI CADUTI PER LA LIBERTA' DELLA PATRIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - ANMIG
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO - ANMIL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DELLA PRIGIONIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI GARIBALDINI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - ANTITRUST
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
CASA MILITARE PER I VETERANI DELLE GUERRE NAZIONALI "UMBERTO I"
CASSA CONGUAGLIO GPL E FONDO BENZINA - GESTIONE GPL
CASSA CONGUAGLIO GPL E FONDO BENZINA - GESTIONE FONDO BENZINA
CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI E LIBERI PROFESSIONISTI
CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA A FAVORE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - INARCASSA
CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CNPADC
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CNPR
CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE
CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE
CASSA UFFICIALI AERONAUTICA MILITARE

ALLEGATO A

CASSA UFFICIALI ESERCITO
CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE
CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO RURALE
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - CIRM
CENTRO INTERNAZIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITA' EUROPEE
CENTRO ITALIANO DI FORMAZIONE EUROPEA
CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA AEROSPAZIALE - CIRA S.P.A.
CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA)
CENTRO PER LE RELAZIONI ITALO-ARABE
CENTRO RADIOELETTRICO SPERIMENTALE "GUGLIELMO MARCONI" - (CRESM)
CLUB ALPINO ITALIANO - CAI
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO E L'ONU PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
COMITATO NAZIONALE PERMANENTE PER IL MICROCREDITO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE - CRUI
CONI SERVIZI S.P.A.
CONSIGLI COMUNI EUROPEI
CONSIGLIO ITALIANO PER IL MOVIMENTO EUROPEO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C.N.R.
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CRA
CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
CONSORZIO DEL TICINO
CONSORZIO DELL'ADDA
CONSORZIO DELL'OGLIO
CONSORZIO DI RICERCA DEL GRAN SASSO
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
COVIP - COMMISSIONE VIGILANZA FONDI PENSIONE
ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE - EPAP
ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO - EIUT (IN LIQUIDAZIONE)
ENTE ITALIANO MONTAGNA - EIM
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE - ENAM
ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I PITTORI GLI SCULTORI I MUSICISTI GLI SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI - ENAPPSMSAD
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - EPPi
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI - ENPAB
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMERISTICA - ENPAPI
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI - ENPAF
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT PROFESSIONISTICO - ENPALS
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI - ENPAP
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO - ENPACL
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - ENPAIA
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI- ENPAIA
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI - ENPAIA
ENTE NAZIONALE PER L AVIAZIONE CIVILE - ENAC

ALLEGATO A

ENTE NAZIONALE PER LE SEMENTI ELETTE - ENSE
ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI - ENPAV
ENTE NAZIONALE RISI
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L ENERGIA E L AMBIENTE E.N.E.A.
ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA - EIPLI
ENTE TEATRALE ITALIANO - ETI
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA (FGDI)
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PARTIGIANE
FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON (FIBA)
FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL (FIBS)
FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK (FICK)
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (FIC)
FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI (FICR)
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA (FIDS)
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (FIDAL)
FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO (FITARCO)
FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA (FIDASC)
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC)
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL (FIGH)
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH (FIGS)
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY (FIH)
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO (FIHP)
FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJKAM)
FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA (FIM)
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (FIN)
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO (FIPM)
FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA FISICA (FIPCF)
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA (FIS)
FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO (FISN)
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO (FISG)
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI)
FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO (FITA)
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO (FITET)
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO (FITAV)
FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON (FITRI)
FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV)
FEDERAZIONE ITALIANI VOLONTARI LIBERTA'
FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA (FPI)
FONDAZIONE "CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA" DI ROMA
FONDAZIONE "ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO" - ROMA
FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA – BEIC
FONDAZIONE DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
FONDAZIONE ENASARCO
FONDAZIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI - E.N.P.A.M.
FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO
FONDAZIONE GASLINI
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA

ALLEGATO A

FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA
FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
FONDAZIONE UNIVERSITA' GABRIELE D'ANNUNZIO
FONDAZIONE UNIVERSITARIA VENEZIA – IUAV
FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI
FONDO ASSISTENZA PERSONALE PUBBLICA SICUREZZA
FONDO BOMBOLE METANO
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE CARABINIERI
FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO - GESTIONE SOTTUFFICIALI
FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE COMUNITARIE
FONDO EDIFICI DI CULTO
FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
FONDO MOBILITÀ MANODOPERA
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI - FASC
FORMEZ – CENTRO FORMAZIONE E STUDI
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GESTIONE AEROPORTI SARDI SPA - GEASAR S.P.A.
GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI SPA - GESAC SPA
GRUPPO EQUITALIA
GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE D'ITALIA
ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI
ISTITUTO AFFARI SOCIALI - IAS
ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO - I.P.SE.MA.
ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICHE - ISAE
ISTITUTO DI STUDI RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO - ISMEA
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - I.I.T.
ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE - IS.I.A.O
ISTITUTO ITALIANO PER L'ASIA
ISTITUTO NAZIONALE AGRONOMO PER L'OLTREMARE
ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO - ICE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - INPGI
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" GESTIONE SEPARATA - INPGI
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - INPDAP
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METEOROLOGICA - INRIM
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE - INRAN
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE DI FORMAZIONE - INVALSI

ALLEGATO A

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER LE CONSERVE ALIMENTARI - INCA
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE - INSEAN
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS
ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE - ISPI
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL
ISTITUTO PER L'ORIENTE
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - IPOST
ISTITUTO RELAZIONI TRA L'ITALIA E I PAESI DELL'AFRICA, DELL'AMERICA LATINA E MEDIO ORIENTE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO - ISPESL
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI
ITALIA LAVORO S.P.A
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
LEGA NAVALE ITALIANA
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE E. FERMI DI ROMA
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI ROMA
NICELLI SPA
OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI - ONAOSI
OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ONAPSA
OPERA NAZIONALE FIGLI DEGLI AVIATORI
PATRIMONIO DELLO STATO S.P.A.
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE
SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – SEPS
SOCIETA' ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO SPA - SAGA SPA
SOCIETA' AEROPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA SPA
SOCIETA' AEROPORTO CATANIA SPA - SAC SPA
SOCIETA' AEROPORTO DI VITERBO - SAVIT SPA
SOCIETA' AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA - AEROPORTO FVG SPA
SOCIETA' AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA - SAB SPA
SOCIETA' AEROPORTO LUCCA TASSIGNANO SPA
SOCIETA' AEROPORTO S.ANNA SPA
SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI SPA - SAT SPA
SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE SPA - SACAL SPA
SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO CUNEO SPA - GEAC SPA
SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI ALGHERO SOGEAAL SPA
SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO SPA - SOGAER SPA
SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO SPA - GESAP SPA
SOCIETA' DI GESTIONE PER L'AEROPORTO DELLO STRETTO SPA - SOGAS SPA
SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI DI MILANO SPA - SEA SPA
SOCIETA' ESERCIZIO AEROPORTO FORLI' SEAF SPA
SOCIETA' ESERCIZIO AEROPORTO MAREMMANO SPA
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO DI PARMA SPA - SOGEAP SPA
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI – SIAE
SOCIETA' ITALIANA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - SIOI
SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA SPA - GAP SPA
SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO ORIO AL SERIO SPA - SACBO SPA
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN"

ALLEGATO A

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA
UNIONE ITALIANA CIECHI - UIC
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - UNIONCAMERE
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO - UITS
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO - UNMS
UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE - UNIRE
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - UNUCI

ALLEGATO B

UPB LIVELLO					CAP					BILANCIO FINANZIARIO					
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		
															PARTE I - ENTRATE
															TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
															ENTRATE CONTRIBUTIVE
															ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI
															QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI
															QUOTE SOCIALI
															ALTRE ENTRATE CONTRIBUTIVE
															CONTRIBUTI DA STUDENTI
															TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA
															TASSE E CONTRIBUTI PER ALTRI CORSI
															CONTRIBUTI DA ENTI E DA PRIVATI PER PARTICOLARI PROGETTI
															ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - CONTRIBUTI STRAORDINARI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - CONTRIBUTO ORDINARIO
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER BORSE DI STUDIO
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER ASSEGNI DI RICERCA
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER ATTIVITÀ SPORTIVA
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - ALTRI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'UNIVERSITÀ
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - FONDI PIANI DI SVILUPPO
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO - CONTRIBUTI DIVERSI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
															ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA
															TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI
															CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI
															ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONVENZIONATE
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON IL MIUR
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON ALTRI MINISTERI
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON UNIONE EUROPEA
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON ORGANISMI PUBBLICI ESTERI O INTERNAZIONALI
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON REGIONI
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON PROVINCE
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON COMUNI
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
															CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROGRAMMA: CON ALTRI SOGGETTI
															ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
															PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI
															PROGRAMMI E PROGETTI INTERNAZIONALI
															ALTRE ENTRATE
															ENTRATE TRIBUTARIE
															ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

ALLEGATO B

	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
	ATTIVITÀ COMMERCIALE
	TARIFFE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI STUDENTI
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
	PROVENTI PER PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI
	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO
	RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI DIVERSI
	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI
	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI
	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONTO TERZI
	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONTO TERZI
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
	AFFITTI DI IMMOBILI
	AFFITTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE
	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
	CANONI DEMANIALI
	CONCESSIONI E DIRITTI D'USO
	DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI
	ENTRATE DA CONTRIBUTI FRUTTIFERI PICCOLO CREDITO
	ENTRATE DA FONDO PEREQUATIVO
	ENTRATE DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DEI BREVETTI E DALLA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E DEI TROVATI
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI
	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO
	INTERESSI MORATORI
	ROYALTIES
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE
	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
	ENTRATE EVENTUALI
	CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
	PROVENTI STRAORDINARI
	OBLAZIONI, LASCITI, EREDITÀ
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
	CESSIONI PARTECIPAZIONI
	CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI
	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO
	REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE
	RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI
	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI
	ALTRE ENTRATE PER REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
	RISCOSSIONI CREDITI

ALLEGATO B

	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI VINCOLATI
	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI
	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE
	INCASSI DI ANNUALITÀ E SEMESTRALITÀ SCONTATE A TERZI
	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE
	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI
	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI
	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO - EDILIZIA UNIVERSITARIA
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO - PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO - FINANZIAMENTI DI ALTRI MINISTERI PER RICERCA SCIENTIFICA
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO - ALTRI CONTRIBUTI STATALI IN CONTO CAPITALE
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ENTI DI RICERCA
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRE UNIVERSITÀ
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI
	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI
	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI
	ACCENSIONE DI PRESTITI
	ACCENSIONE DI PRESTITI
	ASSUNZIONE DI MUTUI
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
	ALTRE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
	GESTIONI SPECIALI
	AZIENDE AGRARIE
	ALTRO
	POLICLINICI
	GESTIONI DELEGATE E/O CONVENZIONATE
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	ALTRE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
	DEPOSITI CAUZIONALI
	FONDI PROVENIENTI DALLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO

ALLEGATO B

	FONDI PROVENIENTI DALLA REGIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI
	FONDO ECONOMALE
	I.V.A.
	PARTITE IN SOSPESO
	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI
	RIMBORSO PER SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
	RISCOSSIONE PER CONTO DELLA REGIONE - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
	RITENUTE DIVERSE
	RITENUTE ERARIALI
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO/DISAVANZO DI COMPETENZA
	TOTALE GENERALE ENTRATE
	PARTE II - USCITE
	TITOLO I - USCITE CORRENTI
	FUNZIONAMENTO
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
	ALTRE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE DI VARIA NATURA
	ASSEGNI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA
	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E ALTRI
	COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE (O REVISORI)
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
	ALTRE INDENNITÀ
	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE
	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE
	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
	BUONI PASTO O MENSA
	COMPENSI AL PERSONALE PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE COMANDATO
	EQUO INDENNIZZO
	FONDI COMPLEMENTARI DI PREVIDENZA
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE
	FORMAZIONE DEL PERSONALE
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI ALL'ESTERO
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI ALL'INTERNO
	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE
	SPESE PER PERSONALE COMANDATO
	INDENNITÀ AL PERSONALE EQUIPARATO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO

ALLEGATO B

ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE
ALTRE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDITORIALI
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, CONTRATTI D'OPERA E ALTRE PRESTAZIONI OCCASIONALI
COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI
LEASING OPERATIVO ED ALTRE FORME DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI
LIBRETTI, DIPLOMI, PERGAMENE, TESSERE, DISTINTIVI, STAMPATI
LICENZE SOFTWARE
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, APPARECCHIATURE E STRUMENTI
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI
MATERIALE SCIENTIFICO E DIDATTICO
ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
PUBBLICAZIONI E STAMPE DELL'ENTE
QUOTE ASSOCIATIVE
SPESE CONNESSE CON IL DEPOSITO, IL MANTENIMENTO E LA TUTELA DEI BREVETTI
SPESE DI TRASPORTO, SPEDIZIONI CON CORRIERE E FACCHINAGGIO
SPESE PER ACCREDITAMENTO LABORATORI ED ATTIVITÀ DI SERVIZIO
SPESE PER MATERIALI E FUNZIONAMENTO LABORATORI
SPESE PER MODULI, STAMPATI E RILEGATURA
SPESE PER PULIZIE
SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA
STUDI E RICERCHE
TRASPORTI NUCLEARI E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
UNITÀ OPERATIVE ALL'ESTERO
USCITE DI RAPPRESENTANZA
USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI
USCITE PER CONCORSI
USCITE PER CURE, RICOVERI E PROTESI
USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI
USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA
USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER MATERIALI E FUNZIONAMENTO LABORATORI
USCITE PER PUBBLICITÀ
USCITE PER SERVIZI INFORMATICI
USCITE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA
USCITE POSTALI
TELEFONIA FISSA, MOBILE E PER RETI DI TRASMISSIONE
UTENZE E CANONI PER ACQUA
VIGILANZA LOCALI ED IMPIANTI
MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO
PREMI DI ASSICURAZIONE
INTERVENTI DIVERSI
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ALTRE SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
ASSISTENZA E SOVVENZIONI
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI - ATTIVITÀ PART-TIME

ALLEGATO B

	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI - ATTIVITÀ SOCIALI, RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
	ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI
	ATTIVITÀ CULTURALI
	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
	ATTIVITÀ DIDATTICHE
	BIBLIOTECA
	BORSE DI STUDIO - DOTTORATO DI RICERCA
	BORSE DI STUDIO - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
	BORSE DI STUDIO - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE A NORMA UE
	BORSE DI STUDIO - POST DOTTORATO
	BORSE DI STUDIO - PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO
	ALTRE BORSE DI STUDIO
	DOTTORATI, BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI RICERCA
	EDITORIA
	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI
	INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI GESTITE DAGLI STUDENTI
	PROGETTI
	PROGETTI INTERNAZIONALI
	PROGRAMMI DI MOBILITÀ, SCAMBI CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE STUDENTI
	QUOTE ASSOCIATIVE
	SPESE ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE CONVEGNI
	SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE, INFORMATIVE, STUDI E RICERCHE
	SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA ISTITUZIONALI
	TRASFERIMENTI PASSIVI
	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI RICERCA
	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE
	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI
	TRASFERIMENTI CORRENTI A SOGGETTI PRIVATI
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITÀ
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
	TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI
	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO
	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE EUROPEA
	ONERI FINANZIARI
	INTERESSI PASSIVI
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI
	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI
	COMMISSIONI BANCARIE ED ALTRI ONERI FINANZIARI
	ONERI TRIBUTARI
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI
	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
	ALTRE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
	FONDO DI RISERVA

ALLEGATO B

	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO
	ONERI VARI STRAORDINARI
	RESTITUZIONI E RIMBORSI
	RIMBORSI IVA
	USCITE DI REALIZZO ENTRATE
	USCITE PER SPESE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI
	ONERI COMUNI CORRENTI
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
	ACCANTONAMENTI TFR
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE
	ALTRI TRATTAMENTI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO
	<i>VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI DELLA DIFFERENZA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINATE SECONDO I CRITERI DI CUI AI COMMI DA 615 A 626 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 244/2007</i>
	<i>SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17, DEL DECRETO LEGGE 112/2008, DA RIASSEGNARE AD APPOSITO FONDO DI PARTE CORRENTE, PREVISTO DAL MEDESIMO COMMA</i>
	<i>SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 1, DEL D.L. 112/2008 SPESE PER ORGANISMI COLLEGIALI</i>
	<i>SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 2 E 3, DEL D.L. 112/2008 SPESE PER CONSULENZE</i>
	<i>SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 5, DEL D.L. 112/2008 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA</i>
	<i>SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 6, DEL D.L. 112/2008 SPESE PER SPONSORIZZAZIONI</i>
	<i>VERSAMENTO DELLA QUOTA PARI ALL'1,5 PER CENTO DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DI UN'OPERA O DI UN LAVORO, COMPRESIVA ANCHE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 61, COMMA 7-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008, DA DESTINARE AL FONDO DI CUI AL COMMA 17 DEL MEDESIMO ARTICOLO</i>
	<i>VERSAMENTO DELLE QUOTE DEI COMPENSI PER ATTIVITÀ DI ARBITRATO E COLLAUDI, DA DESTINARE ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 61, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008</i>
	<i>SOMME VERSATE DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI DOTATI DI AUTONOMIA FINANZIARIA PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 67 DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008</i>
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
	INVESTIMENTI
	INVESTIMENTI IN RICERCA
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
	ACQUISTI DI DIRITTI REALI
	ACQUISTI IMMOBILI
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - EDILIZIA UNIVESITARIA
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - EDILIZIA SPORTIVA
	INTERVENTI PER L'EDILIZIA UNIVESITARIA
	INTERVENTI PER L'EDILIZIA SPORTIVA

ALLEGATO B

ALTRI INTERVENTI EDILIZI
ACQUISTO E GRANDI MANUTENZIONI DI MEZZI NAUTICI
ALTRE ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
COSTI REALIZZAZIONE IMPIANTI FISSI PER PROGRAMMI DI RICERCA E COMMESSE
COSTO PER STUDI, PROGETTAZIONI, RICERCHE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI
REALIZZAZIONI E INTERVENTI SU BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO E FAUNISTICO, ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONI MUSEI
RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI
RESTAURO, MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE D'ARTE
SPESE INVESTIMENTO PROGETTAZIONE
SPESE PER MIGLIORAMENTI FONDIARI
TERRENI
USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
ACQUISIZIONE DI BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO
ACQUISTI DI AUTOMEZZI
ACQUISTI DI IMBARCAZIONI
ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTI
ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
ACQUISTO E GRANDI MANUTENZIONI DI MEZZI NAUTICI
ALTRE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
GRANDI MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI
HARDWARE
MATERIALE BIBLIOGRAFICO
RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E STRUMENTI
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE
CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI
ACQUISTI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI
DEPOSITI IN BUONI POSTALI
ACQUISTI DI ALTRI TITOLI DI CREDITO
ALTRE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE
SCONTI A TERZI DI ANNUALITÀ, SEMESTRALITÀ ECC.
CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE
ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME
DEPOSITI A CAUZIONE
CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER INDENNITÀ LIQUIDAZIONE PERSONALE
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A ENTI DI RICERCA
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALLO STATO

ALLEGATO B

	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A REGIONI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PROVINCE
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AI COMUNI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD UNIVERSITÀ
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD ALTRI ENTI PUBBLICI
	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A SOGGETTI PRIVATI
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE
	RIMBORSI DI MUTUI
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
	ALTRI ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE
	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
	GESTIONI SPECIALI
	AZIENDE AGRARIE
	ALTRO
	POLICLINICI
	GESTIONI DELEGATE E/O CONVENZIONATE
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
	ALTRE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
	ANTICIPAZIONI
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER CONTO DELLA REGIONE
	EROGAZIONE SERVIZI E CONTRIBUTI AGLI STUDENTI PER CONTO DELLA REGIONE
	FONDO ECONOMALE
	I.V.A.
	PARTITE IN CONTO SOSPESI
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
	RIMBORSO PER SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
	RITENUTE DIVERSE
	RITENUTE ERARIALI
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
	RITENUTE A CARICO DEI DIPENDENTI PER FONDI COMPLEMENTARI DI PREVIDENZA
	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI
	VERSAMENTI ALLA REGIONE - TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
	COPERTURA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE/AVANZO DI COMPETENZA
	TOTALE GENERALE USCITE

ALLEGATO B

CONTO ECONOMICO	
VALORE DELLA PRODUZIONE	
	quote partecipazione iscritti specifiche gestioni
	quote sociali
	quote associative
	Contributi per particolari progetti
	Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti
	Entrate di tributi
	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
	Redditi e proventi patrimoniali
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
	Altri ricavi e proventi
	Contributi da parte di altri enti del settore pubblico
	Contributi da parte delle province
	Contributi da parte dei comuni
	Contributi da parte delle regioni
	Contributi da parte dello Stato
	Contributi da parte di privati
	Contributi da parte di Organismi pubblici esteri ed internazionali
	Altri Contributi
	Contributi straordinari pubblici
	Contributi straordinari privati
	Contratti, convenzioni e accordi di programma derivanti da attività convenzionate
	Entrate per la realizzazione di programmi e progetti
COSTI DELLA PRODUZIONE	
	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
	Acquisto materiale di consumo
	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
	Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
	Per servizi
	accertamenti sanitari
	assicurazioni
	Assistenza e sovvenzioni
	Attività culturali
	Attività didattiche
	Borse di studio ed assegni di ricerca
	collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera e altre prestazioni occasionali
	concorsi
	costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici
	cure, ricoveri e protesi
	Deposito, mantenimento e tutela brevetti
	Dottorati di ricerca
	Editoria
	Laboratori
	Licenze o produzione software
	Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, apparecchiature e strumenti

ALLEGATO B

manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto
manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti
Materiale didattico e scientifico
Moduli, stampati e rilegature
organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni per il funzionamento di commissioni, comitati
Progetti e programmi
Pubblicazioni e stampe dell'Ente
Pubblicità
Pulizie
Quote associative
Ricerche e studi
Servizi informatici
spese di promozione e propaganda
spese di rappresentanza
Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio
spese per libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati
Spese postali
Spese unità organizzative operanti all'estero
Studi ed incarichi di consulenza
Traduzioni e interpretariato
trasporto materiale nucleare e smaltimento rifiuti tossici e nocivi
vestiario e divise
vigilanza
Utenze
acqua
energia elettrica
telefonia
altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
Per godimento beni di terzi
Fitto locali ed oneri accessori
leasing ed altre forme di locazione di beni mobili
Noleggio di materiale tecnico
Altre spese per godimento beni di terzi
Per organi istituzionali
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio sindacale (o revisori)
oneri sociali su compensi organi istituzionali
Altri costi per gli Organi dell'Ente
Per prestazioni professionali
Per il personale
stipendi personale dipendente a tempo indeterminato
stipendi personale dipendente a tempo determinato
arretrati per stipendi personale dipendente a tempo indeterminato
arretrati per stipendi personale dipendente a tempo determinato
Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'ente
indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno
indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero

ALLEGATO B

	altri trattamenti a favore del personale
	Spese per dipendenti comandati
	oneri previdenziali e assistenziali
	trattamento di fine rapporto
	trattamento di quiescenza e simili
	formazione del personale
	buoni pasto o mensa
	spese per fondi complementari di previdenza
	IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
	Accertamenti sanitari al personale per l'attività lavorativa
	Spese per dipendenti comandati
	altri costi per il personale
	Ammortamenti e svalutazioni
	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
	ammortamento delle immobilizzazioni materiali
	altre svalutazioni delle immobilizzazioni
	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
	Altri accantonamenti
	Tasse e tributi vari
	Oneri diversi di gestione
	Accantonamenti per rischi
	Accantonamenti ai fondi per oneri
) - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO
	a) Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007
	b) Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma
	--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008 spese per organismi collegiali
	--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per consulenze
	--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 5, del D.L. 112/2008 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
	--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 6, del D.L. 112/2008 spese per sponsorizzazioni
	c) Versamento della quota pari all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, di cui all'articolo 61, comma 7-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, da destinare al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo
	d) Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitro e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008
	e) Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI
	Proventi da partecipazioni
	Altri proventi finanziari
	Interessi e altri oneri finanziari
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Rivalutazioni

ALLEGATO B

	rivalutazioni di partecipazioni
	rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
	rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
	altre rivalutazioni
	Svalutazioni
	svalutazioni di partecipazioni
	svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
	svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
	altre svalutazioni
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"
	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"
	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui
	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo
	Oneri straordinari
	Proventi straordinari
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
	Imposte dell'esercizio
	Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

ALLEGATO B

Stato Patrimoniale
001 - PARTE I
1 - ATTIVITA'
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.5 - Avviamento
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati
1.2.2.2 - Impianti e macchinari
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio
1.2.2.4 - Beni gratuitamente devolvibili
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche
1.2.2.10 - velivoli e apparati
1.2.2.11 - aviorimesse
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali
1.2.2.13 - Imbarcazioni
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico
1.2.2.15 - Hardware e software
1.2.2.16 - Autostrade
1.2.2.17 - Strade d'interesse nazionale
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:
1.2.3.1 - Partecipazioni
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti
1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri

ALLEGATO B

1.2.3.2.8 - depositi a cauzione
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE
1.3.1 - Rimanenze
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti
1.3.1.6 - Rimanenze diverse
1.3.2 - Crediti
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche
1.3.2.6 - Crediti verso altri
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.4 - Disponibilità liquide:
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali
1.3.4.2 - Assegni e titoli
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili
1.3.5.1 - Tasse di circolazione
1.4 - RATEI E RISCONTI
1.4.1 - Ratei attivi
1.4.2 - Risconti attivi
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)

ALLEGATO B

2.4 - impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es. pro-messe o preliminari di acquisto)
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)
002 - PARTE II
1 - PASSIVITA'
1.1 - PATRIMONIO NETTO
1.1.1 - Capitale sociale
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie
1.1.4 - Fondo di dotazione
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
1.1.6 - Riserve di rivalutazione
1.1.7 - Contributi a fondo perduto
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi
1.1.9 - Riserve statutarie
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico d'esercizio
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali
1.2.2 - fondo contributo soggettivo
1.2.3 - fondo maternità
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza
1.3 - FONDI IN GESTIONE
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori
1.3.3 - Fondi per lavori
1.3.4 - Fondi per copertura mutui
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002
1.3.6 - Altri fondi vincolati
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione
1.4.3 - Per contributi in natura
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
1.5.2 - Fondo per imposte
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti
1.5.6 - fondo di riserva
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

ALLEGATO B

1.7 - DEBITI
1.7.1 - Debiti per obbligazioni
1.7.2 - Debiti verso le banche
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori
1.7.4 - Debiti per acconti
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
1.7.8 - Debiti verso il personale
1.7.9 - Debiti verso fornitori
1.7.10 - Debiti tributari
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi
1.7.13 - Debiti verso altri
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI
1.8 - RATEI E RISCONTI
1.8.1 - Ratei passivi
1.8.2 - Risconti passivi
1.8.3 - Riserve tecniche
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)
2.4 - impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es. promesse o preliminari di acquisto)
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)

ALLEGATO B

Situazione amministrativa
001 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- FONDO CASSA INIZIALE
- RESIDUI ATTIVI INIZIALI
- RESIDUI PASSIVI INIZIALI
- AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
- ENTRATE GIA' ACCERTATE NELL'ESERCIZIO
- USCITE GIA' IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO
- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI GIA' VERIFICATE NELL'ESERCIZIO
- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI GIA' VERIFICATE NELL'ESERCIZIO
- AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO
- ENTRATE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
- USCITE PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
- VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
- VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI, PRESUNTE PER IL RESTANTE PERIODO
- AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/N-1 DA APPLICARE AL BILANCIO DELL'ANNO N
- PARTE VINCOLATA
- PARTE DISPONIBILE
- TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ALLEGATO B

Situazione amministrativa al 31-12
001 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSUNTIVO
1 - CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
2 - RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
3 - RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4 - TOTALE RISCOSSIONI
5 - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
6 - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
7 - TOTALE PAGAMENTI
8 - CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
9 - RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
10 - RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO
11 - TOTALE RESIDUI ATTIVI
12 - RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
13 - RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO
14 - TOTALE RESIDUI PASSIVI
15 - AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
16 - L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO N RISULTA COSI' PREVISTA:
17 - PARTE VINCOLATA
18 - PARTE DISPONIBILE

ALLEGATO C

CONTO ECONOMICO	
	VALORE DELLA PRODUZIONE
	quote partecipazione iscritti specifiche gestioni
	quote sociali
	quote associative
	Contributi per particolari progetti
	Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti
	Entrate di tributi
	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
	Redditi e proventi patrimoniali
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
	Altri ricavi e proventi
	Contributi da parte di altri enti del settore pubblico
	Contributi da parte delle province
	Contributi da parte dei comuni
	Contributi da parte delle regioni
	Contributi da parte dello Stato
	Contributi da parte di privati
	Contributi da parte di Organismi pubblici esteri ed internazionali
	Altri Contributi
	Contributi straordinari pubblici
	Contributi straordinari privati
	Contratti, convenzioni e accordi di programma derivanti da attività convenzionate
	Entrate per la realizzazione di programmi e progetti
	COSTI DELLA PRODUZIONE
	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
	Acquisto materiale di consumo
	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
	Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
	Per servizi
	accertamenti sanitari
	assicurazioni
	Assistenza e sovvenzioni
	Attività culturali
	Attività didattiche
	Borse di studio ed assegni di ricerca
	collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera e altre prestazioni occasionali
	concorsi
	costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici
	cure, ricoveri e protesi
	Deposito, mantenimento e tutela brevetti

ALLEGATO C

Dottorati di ricerca
Editoria
Laboratori
Licenze o produzione software
Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, apparecchiature e strumenti
manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto
manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti
Materiale didattico e scientifico
Moduli, stampati e rilegature
organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni per il funzionamento di commissioni, comitati
Progetti e programmi
Pubblicazioni e stampe dell'Ente
Pubblicità
Pulizie
Quote associative
Ricerche e studi
Servizi informatici
spese di promozione e propaganda
spese di rappresentanza
Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio
spese per libretti, diplomi, pergamene, tessere, distintivi, stampati
Spese postali
Spese unità organizzative operanti all'estero
Studi ed incarichi di consulenza
Traduzioni e interpretariato
trasporto materiale nucleare e smaltimento rifiuti tossici e nocivi
vestiario e divise
vigilanza
Utenze
acqua
energia elettrica
telefonia
altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
Per godimento beni di terzi
Fitto locali ed oneri accessori
leasing ed altre forme di locazione di beni mobili
Noleggio di materiale tecnico
Altre spese per godimento beni di terzi
Per organi istituzionali
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio sindacale (o revisori)
oneri sociali su compensi organi istituzionali
Altri costi per gli Organi dell'Ente

ALLEGATO C

Per prestazioni professionali
Per il personale
stipendi personale dipendente a tempo indeterminato
stipendi personale dipendente a tempo determinato
arretrati per stipendi personale dipendente a tempo indeterminato
arretrati per stipendi personale dipendente a tempo determinato
Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'ente
indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno
indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero
altri trattamenti a favore del personale
Spese per dipendenti comandati
oneri previdenziali e assistenziali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
formazione del personale
buoni pasto o mensa
spese per fondi complementari di previdenza
IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
Accertamenti sanitari al personale per l'attività lavorativa
Spese per dipendenti comandati
altri costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
ammortamento delle immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Variations delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Altri accantonamenti
Tasse e tributi vari
Oneri diversi di gestione
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti ai fondi per oneri
) - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO
a) Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007
b) Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma
--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008 spese per organismi collegiali
--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per consulenze
--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 5, del D.L. 112/2008 spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
--- Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 6, del D.L. 112/2008 spese per sponsorizzazioni

ALLEGATO C

	c) Versamento della quota pari all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, di cui all'articolo 61, comma 7-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, da destinare al fondo di cui al comma 17 del medesimo articolo
	d) Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitro e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008
	e) Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del decreto legge n. 112/2008
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
	PROVENTI E ONERI FINANZIARI
	Proventi da partecipazioni
	Altri proventi finanziari
	Interessi e altri oneri finanziari
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	Rivalutazioni
	rivalutazioni di partecipazioni
	rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
	rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
	altre rivalutazioni
	Svalutazioni
	svalutazioni di partecipazioni
	svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
	svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
	altre svalutazioni
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"
	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione"
	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui
	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo
	Oneri straordinari
	Proventi straordinari
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
	Imposte dell'esercizio
	Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

ALLEGATO C

Stato Patrimoniale
001 - PARTE I
1 - ATTIVITA'
1.1 - CREDITI VERSO LO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE E PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
1.2 - IMMOBILIZZAZIONI
1.2.1 - Immobilizzazioni immateriali :
1.2.1.1 - Costi d'impianto e di ampliamento
1.2.1.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
1.2.1.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
1.2.1.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.5 - Avviamento
1.2.1.6 - Immobilizzazioni in corso e acconti
1.2.1.7 - Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi
1.2.1.8 - Altre immobilizzazioni immateriali
1.2.2 - Immobilizzazioni materiali:
1.2.2.1 - Terreni e fabbricati
1.2.2.2 - Impianti e macchinari
1.2.2.3 - Mobili e macchine d'ufficio
1.2.2.4 - Beni gratuitamente devolvibili
1.2.2.5 - Attrezzature industriali e commerciali
1.2.2.6 - Automezzi e motomezzi
1.2.2.7 - Immobilizzazioni in corso e acconti
1.2.2.8 - Diritti reali di godimento
1.2.2.9 - Apparecchiature scientifiche
1.2.2.10 - velivoli e apparati
1.2.2.11 - aviorimesse
1.2.2.12 - Altre immobilizzazioni materiali
1.2.2.13 - Imbarcazioni
1.2.2.14 - Opere e materiale bibliografico
1.2.2.15 - Hardware e software
1.2.2.16 - Autostrade
1.2.2.17 - Strade d'interesse nazionale
1.2.3 - Immobilizzazioni finanziarie:
1.2.3.1 - Partecipazioni
1.2.3.1.1 - partecipazioni in imprese controllate
1.2.3.1.2 - partecipazioni in imprese collegate
1.2.3.1.3 - partecipazioni in imprese controllanti
1.2.3.1.4 - partecipazioni in altre imprese
1.2.3.1.5 - altre partecipazioni
1.2.3.1.6 - partecipazioni in consorzi di ricerca
1.2.3.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie
1.2.3.2.1 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate
1.2.3.2.2 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate
1.2.3.2.3 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti

ALLEGATO C

1.2.3.2.4 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici
1.2.3.2.5 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci
1.2.3.2.6 - Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale
1.2.3.2.7 - crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri
1.2.3.2.8 - depositi a cauzione
1.2.3.3 - Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
1.2.3.4 - Crediti finanziari diversi
1.2.3.5 - Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
1.3 - ATTIVO CIRCOLANTE
1.3.1 - Rimanenze
1.3.1.1 - Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo
1.3.1.2 - Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
1.3.1.3 - Rimanenze per lavori in corso
1.3.1.4 - Rimanenze per prodotti finiti e merci
1.3.1.5 - Rimanenze per acconti
1.3.1.6 - Rimanenze diverse
1.3.2 - Crediti
1.3.2.1 - Crediti verso utenti, clienti ecc.
1.3.2.2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi
1.3.2.3 - Crediti verso imprese controllate e collegate
1.3.2.4 - Crediti verso imprese controllanti
1.3.2.5 - Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche
1.3.2.6 - Crediti verso altri
1.3.2.7 - Crediti verso altri enti pubblici e privati
1.3.2.8 - Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali
1.3.2.9 - Crediti verso Discipline Sportive Associate
1.3.2.10 - Crediti verso Enti Promozione Sportiva
1.3.2.11 - Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite
1.3.2.12 - crediti verso altre unità CRI
1.3.2.13 - Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art. 48, c 18 legge 326/03
1.3.2.14 - Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche
1.3.3 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1.3.3.1 - partecipazioni in imprese controllate
1.3.3.2 - partecipazioni in imprese collegate
1.3.3.3 - partecipazioni in imprese controllanti
1.3.3.4 - Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.3.5 - Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.3.6 - Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.4 - Disponibilità liquide:
1.3.4.1 - Depositi bancari e postali
1.3.4.2 - Assegni e titoli
1.3.4.3 - Denaro e valori in cassa
1.3.4.4 - Tesoreria dello Stato
1.3.5 - Conti correnti postali indisponibili
1.3.5.1 - Tasse di circolazione

ALLEGATO C

1.4 - RATEI E RISCONTI
1.4.1 - Ratei attivi
1.4.2 - Risconti attivi
2 - CONTI D'ORDINE ATTIVO
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidelussioni, ecc.)
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)
2.4 - impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es. promesse o preliminari di acquisto)
2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing
2.6 - Impegni per adesione al concordato preventivo biennale
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)
002 - PARTE II
1 - PASSIVITA'
1.1 - PATRIMONIO NETTO
1.1.1 - Capitale sociale
1.1.2 - Riserve da sovrapprezzo delle azioni
1.1.3 - Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie
1.1.4 - Fondo di dotazione
1.1.5 - Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
1.1.6 - Riserve di rivalutazione
1.1.7 - Contributi a fondo perduto
1.1.8 - Contributi per ripiano disavanzi
1.1.9 - Riserve statutarie
1.1.10 - Altre riserve distintamente indicate
1.1.11 - Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo
1.1.12 - Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio
1.2 - FONDI ENTI DI PREVIDENZA
1.2.1 - Fondi previdenziali assistenziali
1.2.2 - fondo contributo soggettivo
1.2.3 - fondo maternità
1.2.4 - altri fondi enti di previdenza
1.3 - FONDI IN GESTIONE
1.3.1 - Fondo speciale art. 7, co. 1 legge 178/2002
1.3.2 - Fondi vincolati per lavori
1.3.3 - Fondi per lavori
1.3.4 - Fondi per copertura mutui
1.3.5 - Fondo legge n. 246 del 3/10/2002
1.3.6 - Altri fondi vincolati
1.4 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
1.4.1 - Per contributi a destinazione vincolata
1.4.2 - Per contributi indistinti per la gestione

ALLEGATO C

1.4.3 - Per contributi in natura
1.5 - FONDI PER RISCHI ED ONERI
1.5.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
1.5.2 - Fondo per imposte
1.5.3 - Fondo per altri rischi ed oneri futuri
1.5.4 - Fondo per ripristino investimenti
1.5.5 - Fondo per svalutazione crediti
1.5.6 - fondo di riserva
1.5.7 - Fondo per garanzia prestiti
1.5.8 - Fondo per rinnovi contrattuali
1.5.9 - Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti
1.6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
1.7 - DEBITI
1.7.1 - Debiti per obbligazioni
1.7.2 - Debiti verso le banche
1.7.3 - Debiti verso altri finanziatori
1.7.4 - Debiti per acconti
1.7.5 - Debiti verso imprese controllate
1.7.6 - Debiti verso imprese collegate
1.7.7 - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
1.7.8 - Debiti verso il personale
1.7.9 - Debiti verso fornitori
1.7.10 - Debiti tributari
1.7.11 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
1.7.12 - Debiti verso iscritti, soci e terzi
1.7.13 - Debiti verso altri
1.7.14 - Debiti verso imprese controllanti
1.7.15 - Debiti rappresentati da titoli di credito
1.7.16 - Debiti verso altri enti pubblici e privati
1.7.17 - Debiti verso Federazioni Sportive Nazionali
1.7.18 - Debiti verso Discipline Sportive Associate
1.7.19 - Debiti verso Enti Promozione Sportiva
1.7.20 - Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite
1.7.21 - Debiti verso altre unità CRI
1.8 - RATEI E RISCOINTI
1.8.1 - Ratei passivi
1.8.2 - Riscointi passivi
1.8.3 - Riserve tecniche
2 - CONTI D'ORDINE PASSIVO
2.1 - garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni, ecc.)
2.2 - garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc.)
2.3 - beni di terzi presso la società (es. beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci in deposito)
2.4 - impegni per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es. promesse o preliminari di acquisto)

ALLEGATO C

2.5 - impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing
2.6 - impegni per adesione al concordato preventivo biennale
2.7 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)
2.8 - rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es. franchigia in monte)

ALLEGATO D

Modalità tecnico – operative ed applicative

Le amministrazioni pubbliche nonché gli altri enti e società per i quali è previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti di cui all'allegato elenco (all. A) sono tenuti all'invio telematico dei bilanci, rispettando le modalità tecnico – operative ed applicative di seguito riportate:

- comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – all'indirizzo di posta elettronica rgs.igf.bilancioenti@tesoro.it il nominativo di un referente responsabile, indicando cognome, nome, codice fiscale e indirizzo e-mail, preferibilmente con l'indicazione di un riferimento e-mail non personalizzato per consentire alle comunicazioni inviate una divulgazione più efficace all'interno dell'unità organizzativa preposta, cui sarà associato nome utente e password per l'abilitazione dell'accesso all'applicativo. Segnaliamo l'esigenza di mantenere in perfetta efficienza la casella di posta elettronica associata all'utenza per l'accesso a "Bilancio enti" e di segnalare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica rgs.igf.bilancioenti@tesoro.it ogni eventuale variazione del referente e/o della relativa e-mail di riferimento;
- collegarsi via internet al sito <http://bilancioenti.tesoro.it>;
- qualora il sistema proponga l'avviso relativo al certificato di protezione del sito, selezionare l'opzione relativa al proseguimento dell'attività (anche se alcuni browser la prevedono come scelta non consigliata);
- autenticarsi con l'utenza e password che verrà fornita tramite posta elettronica, al primo collegamento verrà automaticamente richiesto il cambio della password che comunque andrà modificata ogni 60 giorni per evitare la sua scadenza automatica;
- selezionare lo schema tipo di bilancio dalla funzione "Bilanci" (nuovo preventivo, nuova variazione, nuovo consuntivo) associato all'ente;
- inserire e/o modificare i dati negli appositi schemi (bilancio finanziario, conto economico, stato patrimoniale, situazione amministrativa) tramite l'utilizzo delle maschere predefinite;
- i dati saranno salvaguardati solo nel momento in cui verrà fatto il salvataggio con il tasto "salva". Lavorando *on line* si consiglia di effettuare frequenti salvataggi al fine di evitare la perdita dei dati inseriti dovuti a problemi di alimentazione o di linea;
- è possibile completare gli schemi *off line* estrapolandoli con il tasto excel, effettuando successivamente l'inserimento dei dati sugli schemi *on line*;
- inviare tramite apposita funzione (pulsante INVIA) gli schemi valorizzati una volta terminata l'operazione di inserimento/modifica dati; si raccomanda di svolgere tale attività nel momento in cui si ha a disposizione il documento ufficiale;
- inviati telematicamente gli schemi, gli Uffici IGF procederanno al riscontro con il bilancio ufficiale inviato per le vie ordinarie. In presenza di errori o imprecisioni l'ente dovrà procedere, su indicazione del competente Ufficio IGF, alle correzioni richieste ed effettuare nuovamente con sollecitudine l'invio telematico;

ALLEGATO D

- l'invio telematico si considera completato con il salvataggio in base dati effettuato dagli Uffici di questa Amministrazione;
- l'acquisizione delle variazioni al preventivo sarà possibile solo dopo il salvataggio in base dati del preventivo di riferimento;
- i dati presenti nei consuntivi relativamente alle previsioni definitive ("Gestione di competenza previsioni definitive post variazioni" e "Gestione di cassa Previsioni"), saranno automaticamente acquisiti dall'ultimo documento previsionale o di variazione salvato in base dati e comunque, potranno essere modificati dall'ente; mentre i dati presenti nella colonna al 1/1 del conto economico e dello stato patrimoniale sono riportati automaticamente dal consuntivo dell'anno precedente ma non saranno modificabili;
- l'invio telematico degli schemi dei preventivi è indipendente dall'inserimento dei dati degli schemi dei bilanci degli anni precedenti;
- senza l'espletamento dell'invio telematico dei preventivi (salvato in base dati) non sarà possibile generare i consuntivi dell'anno di riferimento;
- senza l'espletamento dell'invio telematico dei consuntivi (salvato in base dati) non sarà possibile generare gli schemi del consuntivo dell'anno successivo;
- senza l'espletamento dell'invio telematico del preventivo (salvato in base dati) non sarà possibile inserire le relative variazioni;
- gli enti che non sono tenuti all'invio telematico del preventivo saranno comunque messi nella condizione di operare l'invio del consuntivo con la generazione ad hoc di un preventivo ad importo 0;
- *on line* sarà presente il "manuale utente" con la descrizione delle principali funzioni applicative.

Cadenza temporale per l'invio telematico

- l'invio telematico degli schemi relativi al preventivo finanziario ed alla situazione amministrativa presunta o al budget economico andrà effettuato una volta l'anno nel periodo dicembre – aprile;
- l'invio telematico degli schemi relativi alle variazioni finanziarie devono essere compilate di volta in volta, dopo l'acquisizione dei dati del preventivo; l'ultima variazione deve essere rilevata entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento;
- l'invio telematico degli schemi relativi al bilancio finanziario, al conto economico, allo stato patrimoniale ed alla situazione amministrativa andrà effettuato una volta l'anno nel periodo maggio – ottobre successivo all'esercizio di riferimento.

ORIGINALE*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Titolo VI – Capo IV della medesima legge che detta le norme concernenti l'analisi e valutazione della spesa e il completamento della riforma del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 39 della citata legge, che prevede e disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento delle attività di "analisi e valutazione della spesa" delle Amministrazioni centrali dello Stato, indicandone modalità, finalità ed obiettivi;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 39, che dispone, tra l'altro, l'istituzione di appositi "nuclei di analisi e valutazione della spesa" la cui composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il comma 4 dello stesso articolo 39 che prevede l'istituzione di una apposita "sezione" della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della richiamata legge 31 dicembre, n. 196, che dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma 1 e delle analisi di efficienza formulate nel Rapporto di cui al successivo articolo 41;

VISTO l'articolo 40 della predetta legge concernente la delega al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, relativamente alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse finanziarie, che costituiscono punti essenziali nel contesto delle attività di analisi e valutazione della spesa;

VISTO l'articolo 41 della citata legge che prevede l'elaborazione, ogni tre anni, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del "Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato" che illustri, tra l'altro, la composizione e l'evoluzione della spesa, anche sulla base delle attività svolte dai "nuclei di analisi e valutazione della spesa", di cui al richiamato articolo 39;

CONSIDERATA la necessità di aumentare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, di migliorarne la qualità, nonché di rendere più trasparente e significativo il processo di allocazione delle risorse;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all'individuazione della composizione e alla definizione delle modalità di funzionamento dei predetti "nuclei di analisi e valutazione della spesa";

DECRETA:**Art. 1****(Istituzione dei nuclei di analisi e valutazione della spesa)**

1. E' istituito un nucleo di analisi e valutazione della spesa per ciascuna Amministrazione centrale dello Stato, quale ambito in cui si svolge la collaborazione tra Ministero dell'economia e delle

finanze e Amministrazione interessata al fine di assicurare il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e promuovere livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni e della spesa.

2. I nuclei di analisi e valutazione della spesa, tramite la condivisione di informazioni finanziarie, economiche e concernenti anche altre variabili di interesse, svolgono un'attività permanente di:
 - a. analisi e monitoraggio degli effetti delle misure disposte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza e efficacia della stessa;
 - b. verifica dell'articolazione dei programmi di spesa che compongono le missioni e della coerenza delle norme autorizzatorie e delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi;
 - c. formulazione di proposte per l'accorpamento e/o la razionalizzazione delle leggi di spesa anche al fine di renderne più semplice e razionale il collegamento con i relativi programmi;
 - d. supporto alla definizione di proposte di rimodulazione delle risorse iscritte in bilancio;
 - e. elaborazione e/o affinamento di metodologie per la definizione delle previsioni di spesa e del fabbisogno associati ai programmi di spesa e relativi obiettivi;
 - f. proposta di indicatori misurabili appropriati a rappresentare gli obiettivi intermedi o finali dei programmi di spesa da associare alle previsioni di bilancio, in collegamento con la nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del corrispondente rapporto sui risultati che accompagna il rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a) della medesima legge.
3. Il lavoro effettuato nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituisce elemento informativo utile per la stesura del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato da trasmettere al Parlamento ogni tre anni.
4. L'attività svolta ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, concorre al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.
5. I dati necessari all'analisi di cui al comma 2 potranno confluire nell'apposita sezione della banca dati unitaria da istituire ai sensi dell'articolo 39, comma 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2

(Composizione dei nuclei di analisi e valutazione della spesa)

1. Ciascun nucleo è costituito da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, cinque rappresentanti dell'Amministrazione centrale dello Stato interessata e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui:

per il Ministero dell'economia e delle finanze:

 - a. un dirigente del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria generale dello Stato;

- b. un dirigente dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato;
- c. un dirigente dell'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato;
- d. un dirigente dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il coesistente Ministero;
- e. un dirigente individuato nell'ambito degli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato o degli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle specifiche caratteristiche del settore di spesa interessato;

per l'Amministrazione centrale dello Stato:

- f. un dirigente con competenze sul bilancio finanziario e la contabilità economica;
- g. un dirigente con competenze sulle basi informative e statistiche;
- h. tre dirigenti con competenze sui settori di spesa dell'Amministrazione;

per la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- i. un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il coordinamento dei nuclei è affidato al Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria generale dello Stato.
3. La nomina dei componenti dei nuclei di analisi e valutazione della spesa avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su indicazione delle Amministrazioni interessate. Le nomine hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate e/o aggiornate con determina del Ragioniere generale dello Stato.
4. In caso di eventuali riorganizzazioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, ove necessario, queste dovranno comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 90 giorni dall'emanazione del regolamento di riorganizzazione, i propri rappresentanti per la costituzione o il rinnovo del nucleo di analisi e valutazione della spesa.

Art. 3

(Modalità di funzionamento dei nuclei di analisi e valutazione della spesa)

1. I nuclei redigono, entro trenta giorni dalla loro costituzione e successivamente aggiornano entro il mese di gennaio di ciascun anno, un programma di lavoro al fine di rendere note le attività da intraprendere nel triennio. Il programma di lavoro viene trasmesso dai rappresentanti di ciascun Ministero ai rispettivi Ministri per eventuali modifiche e, ove ritenuto necessario, integrazioni con ulteriori analisi e approfondimenti.
2. I nuclei possono apposti articolarsi in gruppi di lavoro per approfondire tematiche. In base alle esigenze e ai programmi di spesa analizzati potranno essere chiamati a partecipare ai predetti gruppi di lavoro anche rappresentanti di altre strutture delle amministrazioni interessate.
3. In merito alle attività e alle scadenze indicate nel programma di lavoro, e comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'esito del lavoro svolto verrà trasmesso dai rappresentanti di ciascun Ministero ai rispettivi Ministri.

Art. 4***(Contributo dei nuclei al completamento della riforma del bilancio)***

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla attuazione della delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i nuclei formulano alle amministrazioni, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, proposte in merito alla revisione delle missioni e dei programmi, all'individuazione delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato e alla programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi, secondo i principi e criteri definiti nel medesimo articolo 40, comma 2 della legge 196 del 31 dicembre 2009.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'esito del lavoro svolto dai nuclei è trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5***(Clausola finanziaria)***

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 196 del 31 dicembre 2009, l'istituzione dei nuclei di analisi e valutazione della spesa e dei corrispondenti gruppi di lavoro di cui al presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6***(Disposizione finale)***

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tiene conto delle attività di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto anche ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 3 della Legge 26 luglio 1939, n.1037.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 22 MAR 2010

Il Ministro



SESD/1 N. 93832

474
1*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Titolo VI – Capo IV della medesima legge che detta le norme concernenti lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa e il completamento della riforma del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 39 della citata legge, che disciplina, anche su basi innovative, lo svolgimento delle attività di "analisi e valutazione della spesa" delle Amministrazioni centrali dello Stato, indicandone modalità, finalità ed obiettivi;

VISTO in particolare il comma 1 del predetto articolo 39, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di appositi "nuclei di analisi e valutazione della spesa" quale sede di collaborazione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le singole Amministrazioni centrali dello Stato e stabilisce che la composizione e le modalità di funzionamento dei "nuclei di analisi e valutazione della spesa" sia disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 40 della predetta legge 196 inerente la delega al governo per il completamento della revisione del bilancio dello Stato, relativamente alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse finanziarie, che costituiscono punti focali di attenzione nel contesto delle attività di analisi e valutazione della spesa;

VISTO lo stesso comma 1, del citato art. 39 il quale prevede che ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;

VISTO l'articolo 41 della citata legge che prevede l'elaborazione, ogni tre anni, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del "Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato" che illustri la composizione e l'evoluzione della spesa, anche sulla base delle attività svolte dai "nuclei di analisi e valutazione della spesa", di cui al precedente articolo 39;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 22 marzo 2010, concernente l'individuazione della composizione e la disciplina delle modalità di funzionamento dei predetti nuclei di analisi e valutazione della spesa emanato a norma del sopra citato art. 39, comma 1, della Legge n. 196 del 2009;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale il quale stabilisce che la nomina dei componenti dei nuclei di analisi e valutazione della spesa avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su indicazione delle Amministrazioni interessate. Le nomine hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate e/o aggiornate con determina del Ragioniere Generale dello Stato;

VISTE le designazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Interno, del Ministero

dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Salute, e delle diverse strutture della Ragioneria Generale dello Stato coinvolte;

VISTO che il Ministero della Giustizia con nota n. 941 del 1° dicembre 2010 ha designato per la partecipazione al corrispondente nucleo quattro dirigenti in quanto uno di essi svolge le competenze sia della lett. f) - esperto di bilancio finanziario e di contabilità economica - che della lett. h) - esperto di organizzazione giudiziaria - previste nell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 22 marzo 2010;

CONSIDERATO che ad oggi il Dipartimento della Funzione pubblica non ha ancora fatto pervenire le proprie designazioni;

CONSIDERATO che per la rilevanza delle attività da intraprendere e la necessità di avviare le stesse al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità sottese all'analisi e la valutazione della spesa pubblica, così come previste dal sopra richiamato art. 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si rende necessario costituire, per intanto, i nuclei di cui trattasi anche in assenza delle designazioni di competenza del predetto Dipartimento della Funzione pubblica, che, comunque, potranno essere formalizzate appena ne saranno comunicati i relativi nominativi e in ogni caso, fino ad allora, sarà informato tempestivamente sui tempi delle riunioni dei nuclei stessi;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla costituzione di tali "nuclei di analisi e valutazione della spesa".

D E C R E T A :

Art. 1

(Costituzione dei nuclei di analisi e valutazione della spesa)

1. Sono costituiti i nuclei di analisi e valutazione della spesa presso ciascun ministero, quale ambito in cui si svolge la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna Amministrazione interessata, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, assicurare il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e promuovere livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni e della spesa.

Art. 2

(Composizione dei nuclei di analisi e valutazione della spesa)

1. La composizione del nucleo di analisi e valutazione della spesa per ciascun ministero è riportata negli allegati al presente decreto dal n. 1 al n. 13 che ne costituiscono parte integrante.
2. Con determina del Ragioniere Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2010 i predetti nuclei saranno integrati con i nominativi dei rappresentanti designati dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Art. 3

(Coordinamento)

1. Il coordinamento delle attività relative a ciascun nucleo di analisi e valutazione della spesa è affidato al rappresentante del Servizio studi dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4

(Durata)

2. I componenti dei nuclei di analisi e valutazione della spesa durano in carica tre anni. Il rinnovo dell'incarico e l'eventuale aggiornamento della composizione avviene con determina del Ragioniere Generale dello Stato.

Roma,

IL MINISTRO



All. n. 1

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ing. Daniela PRINCIPI;

dott. Angelo CAGNAZZO;

dott.ssa Sandra MALLAMO;

dott.ssa Manuela NANNI;

dott.ssa Stefania Maria DI NINO.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Biagio MAZZOTTA;

dott.ssa Daniela COLLESI;

dott. Giampiero RICCARDI;

dott. Luciano CIMBOLINI;

dott. Alessandro FIORE.

Il nucleo è coordinato dal dott. Biagio MAZZOTTA – Direttore Generale del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All.n. 2

NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Per il Ministero dello Sviluppo Economico:

Dott. Mauro FAZIO;

Dott. Piero FRANCOLINI;

Dott. Roberto ORSINI;

Dott.ssa Simonetta PIEZZO;

Dott. Andrea UMENA.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Guido NANNARIELLO;

dott. Andrea VASSALLO;

dott.ssa Nilda ANCORA;

dott.ssa Giacinta MARTELLUCCI;

dott. Salvatore DE ROSA.

Il nucleo è coordinato dal dott. Guido NANNARIELLO – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 3

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott.ssa Caterina FARRE;

Dott.ssa Anita PISARRO;

Dott.ssa Agnese DE LUCA;

Dott.ssa Giuseppina FADDA;

Dott.ssa Claudia TROVATO.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Aline PENNISI;

dott.ssa Deborah GUERRUCCI;

dott. Vincenzo DI FELICE;

dott. Aurelio SIDOTI;

dott. Cosimo CECERE.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Aline PENNISI – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 4

NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per il Ministero della Giustizia:

dott. Giuseppe BELSITO, (ex art. 2, lett. f e h);

dott. Fabio BARTOLOMEO (ex art. 2 lett. g);

Gen. Giuliano VERRENGIA (ex art. 2 lett. h);

dott. Concetto ZANGHI (ex art. 2 lett. h).

In caso di assenza o impedimento del dott. Giuseppe Belsito è designato il dott. Giuseppe Merlo.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Marco CAMILLETTI;

dott. Vincenzo DI FELICE;

dott. Mauro ZAPPIA;

dott. Giovanni CRESCENZI;

dott.ssa Paola TREGGIARI.

Il nucleo è coordinato dal dott. Marco CAMILLETTI – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 5

NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Per il Ministero degli Affari Esteri:

Dott. Aurelio VESSICHELLI;

Dott. Eduardo BRUNETTI;

Min. Plen. Luigi Maria VIGNALI;

Cons. d'Amb. Luigi FERRARI;

Dott.ssa Riccarda PIETRASANTA.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Fabrizio MOCAVINI;

dott. Massimiliano DI MUCCIO;

dott. Valerio AMICI;

dott.ssa Germana DI DOMENICO;

dott. Francesco MAROLDA.

Il nucleo è coordinato dalla dott. Fabrizio MOCAVINI – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 6

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

dott. Fabrizio MANCA;

dott.ssa Angela PALAMONE;

dott.ssa Mariangela MAZZAGLIA;

dott.ssa Vincenza LEPORE;

dott. Mariano FERRAZZANO.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Aline PENNISI;

dott. Giovanni DIANA;

dott. Vincenzo DI FELICE;

dott.ssa Rita CICCHIELLO;

dott. Sandro DE FAZI.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Aline PENNISI – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 7

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO
DELL'INTERNO**

Per il Ministero dell'Interno:

Dott.ssa Lucrezia D'ANGICCO;

Dott. Fabio CIANCIOLO;

Dott. Antonio COLAIANNI;

Dott.ssa Carla LATINI;

Dott. Fabio ITALIA.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato :

dott.sa Serena LAMARTINA;

dott.ssa Alessandra DE LELLIS;

dott. Massimiliano DI MUCCIO;

dott.ssa Mara MEACCI;

dott.ssa Alessandra D'ONOFRIO.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Serena LAMARTINA – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 8

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Per il Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Dott.ssa M. Carmela GIARRATANO;

Dott. Pierluca MACERONI;

Dott. Antonio STRAMBACI;

Dott. Giuseppe ITALIANO;

Dott.ssa Giusy LOMBARDI.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Serena LAMARTINA;

dott. Vincenzo DI FELICE;

dott. Lorenzo DE ANGELIS;

dott. Enrico LA MANNA;

dott. Mauro SANDRONI.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Serena LAMARTINA – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato

All.n. 9

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dott.ssa Lucia FALSINI;

Dott.ssa Maria T. DI MATTEO;

Dott.ssa Angela CATANESE;

Dott. Ing. Giovanni ZACCHI;

Cap. Francesco Saverio FERRARA.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Guido NANNARIELLO;

dott. Sergio SALUSTRI;

dott.ssa Nilda ANCORA;

dott. Fabio CANTALE;

dott.ssa Anna Maria CARFORA.

Il nucleo è coordinato dal dott. Guido NANNARIELLO – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

Il dott. Marco Piepoli è designato a fornire supporto al nucleo.

All. n. 10

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLA
DIFESA**

Per il Ministero della Difesa:

Amm. Div. Valer GIRARDELLI;

Col. Lorenzo GADALETA;

Col. Roberto SERNICOLA;

Col. Raffaele MOAURO;

Col. Nicola MARRONE.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Serena LAMARTINA;

dott. Lucio BEDETTA;

dott. Rosario STELLA;

dott.ssa Margherita PATRONO;

dott.ssa Gianna SCAFI.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Serena LAMARTINA – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 11

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dott. Stefano VACCARI;

Dott. Giuseppe SERINO;

Dott. Giuseppe AULITTO;

Dott. Roberto TOMASELLO;

Ing. Berardino ABRUZZESE.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Guido NANNARIELLO;

dott. Rosario STELLA;

dott. Fabrizio VALENZA;

dott. Enrico LA MANNA;

dott. Giuseppe Cosimo TOLONE.

Il nucleo è coordinato dal dott. Guido NANNARIELLO – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

All. n. 12

**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dott. Paolo D'ANGELI;

Dott.ssa Annarita ORSINI;

Dott.ssa Angela DI CIOMMO;

Dott. Nicola MACRÌ;

Dott. Vincenzo NICOLAZZO.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Daniela COLLESI;

dott.ssa Deborah GUERRUCCI;

dott. Rosario STELLA;

dott. Alessandro BACCI;

dott. Vincenzo ALTAMURA ;

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Daniela COLLESI – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.

ALL. n. 13

NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLA SALUTE

Per il Ministero della Salute:

Dott. Nicola BEGINI;

Dott.ssa Cristina TAMBURINI;

Dott.ssa Stefania GARASSINO;

Dott. Giuseppe PLUTINO;

Dott.ssa Valentina FALLETTI.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Deborah GUERRUCCI;

dott. Vincenzo DI FELICE;

dott. Giorgio DI DATO;

dott.ssa Barbara FILIPPI;

dott. Roberto COFFA.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Deborah GUERRUCCI – Dirigente in rappresentanza del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'articolo 42 della citata legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa;

VISTO il comma 1 del menzionato articolo 42, il quale dispone che, ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad i) del comma medesimo;

VISTO il successivo comma 2, il quale stabilisce che:

- il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attuazione del comma 1, avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari;

- le amministrazioni, coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 196 del 2009;

- lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere;

VISTO il susseguente comma 3, il quale prevede che nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione;

RITENUTO che la suddetta sperimentazione deve simulare una gestione per cassa, finalizzata alla futura redazione del bilancio in termini di sola cassa, uniformandosi ai principi ed ai criteri

direttivi di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 42 ed, in particolare, ai seguenti che, per la loro peculiarità, devono costituire i cardini della sperimentazione:

- prevedere l'adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo di evitare la formazione di situazioni debitorie [articolo 42, comma 1, lettera b)];

- stabilire l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese [articolo 42, comma 1, lettera e)];

- definire i limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa [articolo 42, comma 1, lettera h)];

RITENUTO di avviare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività propedeutica alla suddetta sperimentazione, tenuto conto della durata della stessa, come definita dal citato comma 2, al fine di approntare, già dall'anno in corso, gli strumenti contabili ed informatici occorrenti per la sperimentazione a regime, orientando la stessa anche alla previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa delle obbligazioni assunte dal dirigente responsabile;

RITENUTO che, sulla base delle diverse tipologie di spesa e delle relative modalità di gestione e della rappresentatività delle stesse, le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione possono essere individuate nel Ministero dell'interno, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel Ministero della difesa;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

D'INTESA con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della difesa;

VISTO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in data 15 luglio 2010;

VISTI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – espressi rispettivamente in data 2 dicembre 2010 ed in data 22 dicembre 2010;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA:

Art. 1

E' avviata dal 1° gennaio 2011, con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012, la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

La sperimentazione di cui al primo comma è avviata sulla base dell'attività propedeutica svolta nell'anno 2010, al fine di approntare gli strumenti contabili ed informatici occorrenti per l'implementazione a regime della medesima sperimentazione.

Art. 2

Alla sperimentazione partecipano il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della difesa, in relazione alle rispettive competenze, alle diverse tipologie di spesa gestite ed alla rappresentatività delle stesse.

La sperimentazione potrà essere estesa anche ad altre Amministrazioni, previa apposita intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3

La sperimentazione si realizza attraverso le fasi della previsione, della gestione e della rendicontazione dei pagamenti, anche mediante l'utilizzo del sistema contabile di cui all'articolo 4.

La sperimentazione si affianca alla ordinaria gestione delle risorse finanziarie autorizzate per competenza e cassa, prendendo a riferimento i dati afferenti le dotazioni di cassa.

Art. 4

Ai fini della sperimentazione, è adottato un sistema contabile incentrato sui pagamenti, nel quale trovano evidenza le posizioni debitorie in essere derivanti da obbligazioni, con riguardo ai residui ovvero alla competenza giuridica, nonché le posizioni debitorie da costituire in relazione alle previste esigenze della gestione.

Art. 5

Il dirigente responsabile della spesa, nell'ambito del sistema contabile di cui all'articolo 4 - mediante l'utilizzo dei supporti informatici posti a disposizione - per ciascun capitolo/piano di gestione, predispone un "piano finanziario dei pagamenti", ad estensione pluriennale che, tenuto conto della fase temporale di assunzione ed adempimento delle obbligazioni, indica l'importo ed il termine del pagamento, individuati nell'ambito del triennio in gestione e nel limite delle dotazioni di cassa autorizzate per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

Il dirigente responsabile della spesa adotta appositi atti di cui il piano finanziario dei pagamenti dà riferimento, i quali costituiscono presupposto per la determinazione dell'entità e dei termini dei pagamenti indicati nel piano finanziario medesimo.

Gli atti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Art. 6

La sperimentazione è rivolta, altresì, all'individuazione di limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spese.

La sperimentazione è altresì volta a consentire l'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che costituirà il presupposto dei pagamenti, in luogo dell'attuale decreto di impegno.

La sperimentazione è volta, inoltre, ad individuare le modifiche da apportare alle clausole di copertura finanziaria degli oneri recati da provvedimenti legislativi adottati in vigore del bilancio redatto in termini di sola cassa.

Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le ulteriori necessarie modalità attuative, emergenti dall'attività di sperimentazione di cui all'articolo 1,



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

comma 1, del presente decreto, ivi compresa la sperimentazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento allo stato di previsione dell'entrata, sentito il Dipartimento delle finanze, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7

Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2012 e 2013 una relazione in merito all'attività di sperimentazione di cui al presente decreto, relativa, rispettivamente, agli anni 2011 e 2012.

Roma, lì 31 dicembre 2010

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a cursive flourish.

BDAP

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (L. 31/12/2009 n. 196)

Analisi Preliminare

Versione 2.2

Data 22/12/2010

INDICE

1	SEZIONE PRIMA - LA SITUAZIONE ATTUALE
1.1	CONTESTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.2	LE POTENZIALITÀ OFFERTE DALL'INFORMATICA E LE COMPETENZE ESISTENTI.....
1.3	IL RUOLO DEL DATA WAREHOUSE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
1.4	IDENTIFICAZIONE DEI VINCOLI
1.4.1	<i>Quadro regolamentare di riferimento</i>
1.4.2	<i>Vincoli di integrazione</i>
1.4.3	<i>Vincoli applicativi</i>
1.4.4	<i>Vincoli organizzativi</i>
1.4.5	<i>Vincoli tecnologici</i>
1.5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.....
2	SEZIONE SECONDA - PROGETTO DI MASSIMA DELLA SOLUZIONE
2.1	REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO DA REALIZZARE.....
2.1.1	<i>Strutture organizzative e soggetti coinvolti</i>
2.1.2	<i>La Metodologia Adottata, approccio Top Down – Bottom Up</i>
2.1.3	<i>Analisi dei Macro Processi (Top Down)</i>
2.1.4	<i>Analisi Bottom Up</i>
2.2	SPECIFICHE GENERALI DEL SISTEMA INFORMATICO (APPLICATIVE E TECNOLOGICHE).....
2.2.1	<i>Le attività e gli strumenti</i>
2.2.2	<i>Architettura di riferimento</i>
3	SEZIONE TERZA - ANALISI DEL RISCHIO
3.1	LA METODOLOGIA DELL'ANALISI DEL RISCHIO.....
3.2	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.....
3.3	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
3.4	PIANIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI.....
3.5	MONITORAGGIO E REVISIONE RISCHI
3.6	GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE.....
3.7	ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI
4	SEZIONE QUARTA - IL PROGETTO PROPOSTO
4.1	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
4.1.1	<i>Riuso dei componenti esistenti</i>
4.1.2	<i>Avvio del nuovo sistema</i>
4.1.3	<i>Formazione e assistenza utenti</i>
4.2	SEGMENTAZIONE DEL PROGETTO.....
4.3	RIEPILOGO DELLE ACQUISIZIONI E REALIZZAZIONI PREVISTE
4.3.1	<i>Acquisizioni di sistemi elaborativi e apparati di rete</i>
4.3.2	<i>Acquisizioni di software di base e pacchetti applicativi</i>
4.3.3	<i>Realizzazione di software applicativo</i>
4.3.4	<i>Acquisizione di servizi professionali</i>
4.3.5	<i>Piano di massima del progetto (tempi e costi)</i>
5	SEZIONE QUINTA - RACCOMANDAZIONI PER LE FASI REALIZZATIVE
5.1	INDICAZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO
5.2	INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
6	SEZIONE SESTA - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ED ALLEGATI
7	SEZIONE SETTIMA - ABBREVIAZIONI
7.1	ABBREVIAZIONI

Premessa

Il presente documento fornisce una vista complessiva degli interventi che, a partire dagli attuali Sistemi Informativi della RGS, porteranno alla realizzazione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto all'art. 13 della Legge 31/12/2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Il documento è articolato in sette sezioni: cinque dedicate al progetto e due ai riferimenti ad altri documenti.

Nella prima si descrive la situazione attuale e si evidenzia il ruolo strategico del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato partendo dal quale si disegnerà la soluzione finale.

Nella seconda viene delineato l'approccio che si intende seguire utilizzando lo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica: indicando le aree di intervento in funzione delle finalità a cui la BDAP dovrà rispondere, gli strumenti a supporto delle attività e l'architettura tecnologica ed applicativa proposta.

Nella terza sono contenuti alcuni cenni relativi ai rischi di progetto.

Nella quarta sono contenuti alcuni cenni relativi alle attività progettuali necessarie per la realizzazione della BDAP a partire dall'ipotesi delineata dall'analisi funzionale presentata nella sezione seconda.

Nella quinta vengono descritte le raccomandazioni per le fasi realizzative utili all'approvvigionamento delle risorse umane e strumentali necessarie e le organizzazioni da individuare per l'efficace andamento del progetto e per la minimizzazione dei rischi individuati.

Nella sesta e settima sezione infine, sono elencati i documenti di riferimento e gli allegati e le abbreviazioni.

1 SEZIONE Prima - La situazione attuale

1.1 *Contesto e normativa di riferimento*

L'articolo 13 della legge 196/2009 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di una Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il DM del MEF n. 23411/2010 individua la RGS come l'organo dipartimentale responsabile della realizzazione di questo sistema informativo.

Le finalità della BDAP sono in primo luogo individuate dall'articolo 13, comma 1, dove si afferma che la banca dati è istituita "per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale"; al comma 2 si precisa anche che un'apposita sezione della BDAP è dedicata ai dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. L'articolo 14 stabilisce che, utilizzando anche i dati contenuti nella BDAP, la Ragioneria Generale dello Stato deve provvedere a consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche, valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di finanza pubblica, monitorare gli effetti delle misure di finanza pubblica, effettuare verifiche ispettive sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile e, per gli enti territoriali, rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Infine, l'articolo 39 stabilisce che una apposita sezione della banca dati andrà a raccogliere tutte le informazioni necessarie affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa collaborare con le Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa al fine di garantire il supporto per le funzioni loro attribuite dallo stesso articolo 39. Queste funzioni sono riconducibili principalmente all'analisi e monitoraggio degli effetti delle misure disposte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza e efficacia della stessa, ivi inclusi gli obiettivi programmatici contenuti nella decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) (tra cui indebitamento netto, saldo di cassa, debito della Amministrazioni Pubbliche al lordo ed al netto degli interessi e delle eventuali misure una tantum); i risultati dell'attività dei Nuclei sono utilizzati per la redazione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.41, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni tre anni.

In base alla ricognizione della legge appena esposta si può concludere che le principali finalità e funzioni che la BDAP deve supportare sono le seguenti:

- "controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici"
- "attuazione e stabilità del federalismo fiscale"
- "analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato"

Quanto alla natura dei dati che le amministrazioni pubbliche provvederanno ad inserire nella BDAP, l'articolo 13 se da un lato menziona esplicitamente quelli concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali, dall'altro l'articolo stesso chiarisce in maniera inequivocabile che dovranno anche essere inserite, più in generale, tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge 196. In ultima analisi il contenuto informativo della banca dati dovrà quindi consentire il pieno svolgimento delle finalità per la quale ne è stata decisa la costituzione.

Riguardo ai soggetti coinvolti ed alle modalità di conferimento ed accesso dei dati, l'articolo 13 delinea un processo secondo il quale le amministrazioni pubbliche allo stesso tempo sono chiamate a conferire i dati alla BDAP e hanno accesso all'informazione in essa contenuta "secondo schemi, tempi e modalità da stabilire con appositi decreti". In sostanza i principali aspetti da disciplinare sono da una parte le modalità, gli schemi e i tempi di acquisizione dei dati e il loro inserimento nella BDAP, dall'altra le modalità di accesso alla stessa BDAP. La disciplina di questi aspetti è demandata ad appositi decreti che dovrà emanare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Quest'ultimo organismo agirà d'intesa con il MEF riguardo alle modalità di accesso alla BDAP da parte degli enti territoriali. È inoltre da far presente che la risoluzione parlamentare 9/2555-A/6 impegna il Governo e, per suo tramite, le strutture tecniche ad esso sottoposte a integrare in maniera efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane e tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'ISTAT, dalla Corte dei Conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si evidenzia infine che il dettato della legge 196 richiama in alcuni punti il ruolo di alcuni organi dello Stato e per essi sancisce, in via rafforzativa, l'accesso all'informazione per garantire il pieno espletamento dei compiti loro assegnati. L'articolo 6 stabilisce che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica avranno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. L'articolo 14 aggiunge che la Ragioneria Generale dello Stato consentirà l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile all'informazione presente nella BDAP.

Dunque, il dettato normativo relativo alla istituzione della BDAP non fornisce solo indicazioni relative a quali siano i dati di interesse, ma prevede anche attori ed attività istituzionali, che potranno essere supportate da idonee metodologie e strumenti informatici, e delinea quindi la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo.

Un sistema informativo adeguato alla complessità di quanto previsto dalla normativa in esame dovrà necessariamente possedere caratteristiche di omogeneità, comparabilità, tempestività, esaustività, attendibilità, sistematicità ed organicità, imparzialità, condivisione, e pubblicità.

Gli aspetti procedurali e di contesto, tuttavia, in alcuni casi non sono ancora stati definiti ed in altri non risultano ancora stabili e pertanto non sono completamente determinati i requisiti del sistema informativo da realizzare.

Le tecnologie ICT sono la risorsa strategica che consente di porre in modo nuovo il problema del coordinamento della finanza pubblica, del rapporto tra l'autonomia locale e la necessità di coordinamento e di armonizzazione dei processi a livello nazionale. Esse costituiscono "strumenti per la cooperazione e il coordinamento", cioè tecnologie che possono facilitare e semplificare il rapporto tra soggetti diversi e che nel progetto in esame possono essere utilizzate per raggiungere le seguenti finalità:

- sostenere una maggiore integrazione ed una significativa razionalizzazione dei dati richiesti agli enti locali da parte di Corte dei conti, Ragioneria Generale dello Stato, ISTAT ecc
- promuovere il processo di armonizzazione dei bilanci e dei conti pubblici, in linea con le esigenze dell'ordinamento interno e sopranazionale, per consentire sulla base di parametri obiettivi, una rilevazione omogenea delle situazioni economiche e finanziarie
- migliorare la trasparenza dei flussi intergovernativi per favorire l'attuazione del federalismo fiscale
- rendere disponibile in funzione delle esigenze conoscitive il patrimonio informativo che si genera con l'aumento dei dati acquisiti a tutti coloro che partecipano a costituirlo o che sono coinvolti nei processi interessati

Data l'incompleta definizione di tutti i requisiti del sistema da realizzare il contenuto del presente documento deve essere inteso come una visione di massima del sistema che andrà ad affinarsi nelle successive fasi progettuali, dove l'adozione di un processo di sviluppo iterativo permetterà di realizzare il sistema andandone a specificare per gradi gli aspetti ad oggi non completamente definiti.

1.2 Le potenzialità offerte dall'informatica e le competenze esistenti

Negli ultimi anni all'interno del MEF sono stati notevolmente potenziati i sistemi informatici volti ad agevolare il colloquio fra lo Stato centrale e le autonomie territoriali con lo scopo di dare attuazione alle riforme relative alla programmazione economico-finanziaria, agli interventi normativi per il controllo dei conti pubblici e all'evoluzione istituzionale in chiave federalista; il potenziamento delle tecnologie ICT ha permesso di ottenere una maggiore intelligibilità dei flussi finanziari delle Amministrazioni pubbliche e a migliorare la conoscenza dei complessivi andamenti gestionali della finanza pubblica.

In particolare i sistemi informatici di RGS supportano i processi istituzionali dell'Amministrazione fornendo informazioni analitiche, tempestive ed attendibili sull'andamento dei saldi di bilancio e sulla composizione della spesa delle Amministrazioni pubbliche. L'insieme dei dati a disposizione delle decisioni di business disponibili presso la RGS (Data Warehouse) è diventato determinante per alimentare:

- sistemi di analisi volti a sintetizzare, attraverso appositi indicatori, la tendenza delle principali variabili di finanza pubblica
- una serie di modelli econometrici con forte componente matematico-istituzionale utilizzati per l'elaborazione di pubblicazioni, reportistica, analisi e previsioni di breve e medio periodo sull'andamento dei conti pubblici, sia in versione finanziaria che in logica di contabilità nazionale nonché delle previsioni tendenziali sulla situazione della finanza pubblica richieste dalla UE ed analizzate dagli altri organismi internazionali
- sistemi di analisi e simulazione finalizzati ad individuare modelli ottimali di finanziamento e di perequazione degli enti locali e delle Regioni

Le potenzialità consolidate da anni ed espresse in modo sempre attuale dal Data Warehouse della RGS sono un nucleo di immediata fruizione da cui partire per dare attuazione alla BDAP.

1.3 Il ruolo del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato, nel suo compito di supportare il Ministro e il Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio si è dotata dal 2002 di una soluzione di Business Intelligence che permette di monitorare le situazioni economiche e finanziarie, analizzare gli andamenti di competenza e cassa delle Amministrazioni centrali e degli Enti Locali. Questa soluzione denominata DW RGS (Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato) contiene la visione univoca e certificata di tutta l'informazione che si origina nei sistemi gestionali alimentanti, che ad oggi annoverano sia sistemi interni che esterni alla Ragioneria, e costituisce il punto centrale dove informazioni in origine non completamente omogenee trovano il loro naturale raccordo, garantendo una raccolta di dati integrata, orientata al soggetto, variabile nel tempo e non volatile (persistente).

Il DW RGS adotta un modello architetturale "**Corporate**", che prevede la realizzazione di un **Enterprise Data Warehouse (EDW)** centralizzato, con dati univoci, ottimizzati, razionalizzati e di elevato dettaglio, rispondente al modello dati aziendale e da più **Data Mart**, ambiti di maggiore aggregazione alimentati dall'EDW e messi a disposizione secondo schemi dati multidimensionali e specializzati per aree di interesse e per classi di utenza.

Questo schema architetturale soddisfa requisiti quali:

- **separazione** fra l'elaborazione analitica e quella transazionale
- **aggiornabilità** del dimensionamento Hardware e Software a fronte della crescita dei volumi di dati e del numero degli utenti (scalabilità)
- **estendibilità** a nuove applicazioni e tecnologie più evolute
- **controllo sugli accessi** per la natura strategica dell'informazione gestita (sicurezza)
- **semplicità** delle attività di amministrazione

La figura seguente rappresenta una versione sintetica del DW RGS:




Figura 1, Il Data Warehouse RGS

Nel seguente tabella vengono dettagliati i sistemi che forniscono informazioni al DW RGS:

<i>I sistemi alimentanti del DW RGS</i>		
Sistema	Interno/Esterno RGS	Integrato dal
Bilancio Finanziario	Interno	Giugno 2002
Sistema Entrate	Interno	Giugno 2002
Sistema Spese	Interno	Dicembre 2003
FINANZA PA - Flussi di cassa	Interno	Luglio 2004
FINANZA PA - Patto di stabilità	Interno	Luglio 2004
SIOPE – dati di cassa degli enti	Esterno	Marzo 2006
Contabilità Economica	Interno	Giugno 2006
SIAP, CAMPUS RGS, SPT – gestione e costo del personale	Esterno	Dicembre 2006
Monitoraggio Spesa	Interno	Dicembre 2006
Banca d'Italia	Esterno	Marzo 2007
Athena – gestione e costo delle istituzioni scolastiche	Interno	Giugno 2007
Conti di Tesoreria	Interno	Giugno 2007
Pubblico Impiego	Interno	Giugno 2008
Unione Europea	Interno	Dicembre 2008
Osservatorio Sanità	Interno	Dicembre 2008

Tabella 1, I sistemi alimentanti del DW RGS

<i>Frequenza di alimentazione del DW RGS</i>	
Soggetti	Frequenza
Ministeri	
-dati finanziari	giornaliera
-dati economici	giornaliera
- gestione e costo del personale	giornaliera e mensile
- gestione e costo delle istituzioni scolastiche	giornaliera
Amministrazioni locali	giornaliera
-regioni e province autonome	
-province	
-comuni	
-consorzi	
-comunità montane	
-unioni di comuni	
-aziende ospedaliere	
-policlinici universitari, istituti di ricovero e cura di carattere scientifico	
-aziende sanitarie locali	
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici	giornaliera
-università	
-dipartimenti universitari	
Enti e Istituzioni di ricerca	giornaliera
-istituto nazionale di statistica ISTAT	
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	giornaliera
-istituti zoo profilattici sperimentali	
Commissione Europea	giornaliera
Banca d'Italia	giornaliera

Tabella 2, Frequenza di alimentazione del DW RGS

Il DW RGS supporta un totale di circa 1500 utenti suddivisi per “Uffici della Ragioneria Generale dello Stato”, “Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze esterni alla Ragioneria” e “Uffici esterni al Ministero dell’economia e delle Finanze” supportandone i principali processi lavorativi

<i>Ispettorato/Ufficio o Amministrazione</i>
MEF - DAG Controllo di Gestione Dipartimentale
MEF - DAG Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato
MEF - DT Direzione del Debito Pubblico
MEF - Gabinetto del Ministro
MEF - RGS Uffici Centrali di Bilancio
MEF - RGS Ispettorati del dipartimento
Camera – Commissione Bilancio
Centro Nazionale di Contabilità Pubblica
Consiglio di Stato e TAR
Corte dei Conti
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro
Ministero dell’Interno – SECIN (Servizio di Controllo Interno)
Ministero dell’Interno – USIA (Ufficio per i Sistemi Informativi Automatizzati)
Ministero della Difesa
Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Unità di Verifica degli investimenti Pubblici (UVER)
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ragionerie Territoriali dello Stato
Regioni
Senato – Commissione Bilancio
Senato – Servizio del Bilancio

Tabella 3, Gli utenti del DW RGS

La coerenza ed il successo del DW RGS vengono assicurati, oltre che dalle attività professionali di sviluppo e gestione, anche da attività permanenti di governo e di presidio del sistema nel suo complesso. Tutti i processi organizzativi e progettuali del DW RGS sono ricondotti sotto la responsabilità del **Business Intelligence Competency Center**, struttura operativa che combina ed integra:

- risorse e mezzi della RGS per il governo e il presidio del DW RGS quali gli Owner (responsabili del patrimonio dati sorgente), il Collegio dei Decisori (responsabile del DW) ed i Data Mart Manager (responsabili del Data Mart e del suo bacino di utenza)
- risorse e mezzi della Consip e dei suoi fornitori per lo sviluppo e la gestione del DW RGS quali i Data Mart Leader, il DW Leader, il team di Assistenza Front End ed il Gruppo DLD (responsabile del caricamento e della qualità del dato)




Figura 2, Business Intelligence Competence Center

La realizzazione del DW RGS è stata condotta nel corso degli anni sotto la guida di **Consip**, e si è avvalsa della collaborazione di Fornitori terzi specializzati nel settore della Business Intelligence.

L'adozione di una metodologia di sviluppo basata su un processo **evolutivo ed incrementale**, la definizione di **Best Practices** calate sulle caratteristiche applicative, tecnologiche ed architetture del sistema, l'utilizzo di **formalismi e metodologie** specifici per la modellazione dei dati, per l'integrazione dei metadati e per l'analisi della qualità dei dati, sono la strategia e gli strumenti selezionati per garantire una evoluzione del DW RGS **razionale, coerente e sempre sotto controllo**. Tali aspetti permettono:

- di affrontare i requisiti utente in maniera incrementale per la difficoltà di definire fin dall'inizio in maniera esaustiva tutte le esigenze informative e per l'esigenza di realizzare in tempi brevi le funzioni di supporto alle decisioni che sono richieste
- di gestire in maniera evolutiva le continue modifiche delle strutture dati origine e delle componenti tecnologiche del sistema




Figura 3, Metodologia Iterativa del DW RGS

I dati memorizzati nella banca dati (unica e centralizzata) vengono inoltre **certificati** attraverso **rigorosi controlli di qualità del dato** (metriche) permettendo la puntuale misura del livello di conformità fra l'informazione trattata e le regole di business definite, adottando una metodologia basata sul paradigma GQM (Goal-Question-Metrics) che classifica le metriche secondo la completezza e validità dei dati, l'integrità strutturale dei sistemi alimentanti, la conformità alle regole di business e di trasformazione.




Figura 4, La certificazione dell'informazione

Il DW RGS si pone inoltre in una posizione di **assoluta avanguardia** nel trattamento e nella gestione dei **metadati**. La soluzione adottata permette di integrare in un unico Repository sia l'aspetto concettuale dei dati sia gli aspetti tecnici/tecnologici permettendo di avere una precisa rappresentazione dei concetti di business (metadati utente) e di esplorare come tali concetti sono stati tradotti in specifiche tecnologiche (metadati tecnici).




Figura 5, La gestione integrata dei Metadati

Nel seguito vengono descritte funzioni relative a processi e dati attualmente presenti nel DW RGS, in grado di supportare nell'immediato alcune esigenze della BDAP. Dato l'elevato grado di integrazione dei dati a supporto dei tre macroprocessi corrispondenti alle finalità della legge 196, le funzioni descritte devono intendersi come utili a tutto il sistema anche se, per agevolare la lettura, nel seguito vengono raggruppate per il macroprocesso di più immediata attribuzione:

Controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici:

- Nel DW RGS vengono acquisiti i dati relativi ai **bilanci e alle connesse operazioni gestionali** originati dai vari sistemi alimentanti, **interni ed esterni alla RGS**, ed attraverso un processo di integrazione e certificazione si producono informazioni **univoche e trasversali** ai principali processi di finanza pubblica, rendendo possibile analisi di supporto alle decisioni e alla definizione di strategie operative. Il progressivo miglioramento ed arricchimento dell'anagrafica dei "Soggetti" partecipanti alla Pubblica Amministrazione (Anagrafica Enti) e la relativa riconciliazione con i Conti di Tesoreria a loro intestati, ha dato la possibilità agli utenti del DW RGS di poter effettuare analisi integrando informazioni derivate dai bilanci con informazioni sulle spese delle Amministrazioni centrali, informazioni su Saldi e Operazioni di cassa degli Enti del Settore Pubblico Allargato provenienti dal SIOPE. Attraverso il DW RGS si ha la possibilità **di analizzare in maniera esaustiva** i flussi di cassa di ciascun soggetto del Settore Pubblico
- Il processo di **consolidamento dei conti pubblici** viene supportato dal DW RGS per le Amministrazioni centrali con funzionalità per la predisposizione del Quadro di Costruzione del Settore Statale e della Relazione di Cassa (esercizio 2010) per il Settore Pubblico Allargato. Entrambi i documenti confluiscono nel Quadro di Costruzione del Settore Pubblico in carico all'Ispettorato IGECOFIP
- Gli uffici del Servizio Studi Dipartimentale stanno effettuando analisi per l'individuazione di modelli economico-statistici finalizzati alla **previsione degli andamenti di grandezze di bilancio**. In tale ambito sono state realizzate alcune funzionalità finalizzate ad **estrarre dal DW RGS le serie mensili delle grandezze di bilancio** nel formato utile ad essere analizzate mediante strumenti statistici. (Stata, SAS). Attualmente l'informazione di bilancio è analizzabile attraverso circa 250 grandezze secondo le classiche direttrici definite dal bilancio dello Stato
- Il DW RGS può supportare la PA nella definizione dei regolamenti di contabilità pubblica per quanto riguarda l'armonizzazione delle classificazioni della spesa (amministrativa, funzionale, economica) in quanto ha messo a **fattor comune** dati provenienti da differenti realtà della Pubblica Amministrazione **rendendo più agevole la lettura, la confrontabilità e il consolidamento dei dati di bilancio**. In particolare con riferimento alla classificazione economica della spesa, il DW RGS recepisce la classificazione delle grandezze del bilancio (Titolo, Categoria, CE3, C4, CE5) e della spesa delle Amministrazioni centrali (Codice Gestionale) oltre alla classificazione della operazioni di cassa (Incassi e Pagamenti) dei differenti comparti degli enti pubblici partecipanti al SIOPE (Titolo, II Liv., III Liv e Codice Gestionale)

- L'attuale disponibilità in una **unica base informativa** di grandezze finanziarie ed economiche relative alle Amministrazioni centrali e dei flussi di cassa relativi agli Enti Pubblici, fornisce una valida base di partenza per l'individuazione delle azioni da intraprendere per rendere più agevole il confronto fra le grandezze in esame
- La disponibilità giornaliera di un **contesto unitario e condiviso** costituito da un'unica base informativa di stanziamenti, impegni e pagamenti delle Amministrazioni centrali e dei movimenti finanziari sui conti degli enti del Settore Pubblico permette una **tempestiva ed economica** realizzazione dei prodotti informatici necessari a supportare il governo della finanza pubblica e le decisioni delle differenti strutture della PA secondo le rispettive competenze
- Il DW RGS **recepisce giornalmente** incassi e pagamenti delle Amministrazioni centrali e degli Enti, con la possibilità di avere un quadro tempestivo delle giacenze di cassa analizzabili anche per ambito territoriale

Attuazione e Stabilità Federalismo Fiscale:

- La definizione di complessi algoritmi di attribuzione territoriale della spesa statale e la realizzazione della nuova classificazione della spesa delle Amministrazioni centrali per Soggetto Beneficiario (Ente, Funzionario Delegato, Persona Fisica, Persona Giuridica) e Territorio Beneficiario (Area di Intervento, Residenza del Beneficiario, Erogazione della Spesa, Beneficiario del pagamento), in base a regole concordate ed implementate in accordo con il SeSD, ha permesso la produzione del documento "La spesa statale regionalizzata" e costituisce la fonte dei dati esposti nel paragrafo 2.5 ("La fase finale del processo: i pagamenti") del "Rapporto della Spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato – 2009" elaborato e prodotto dallo stesso Servizio
- Il DW RGS recepisce i dati del **Patto di Stabilità** sin dalla sua iniziale istituzione e ne permette il monitoraggio. E' in programma l'integrazione dei dati di bilancio consolidati degli Enti in termini di Competenza: sono attualmente in corso attività di analisi per raffrontare le fonti informative del Ministero degli Interni e della Corte dei Conti

Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato:

- Il DW RGS, recependo la **classificazione Economica/Funzionale (COFOG)** e quella per **Missione/Programma a livello di Piano di Gestione della spesa delle Amministrazioni centrali**, è in grado di classificare la relativa spesa coerentemente con le classificazioni stabilite a livello comunitario ed è predisposto a fare lo stesso per quanto riguarda la spesa degli enti nel momento in cui le relative voci saranno opportunamente classificate
- A supporto della **razionalizzazione del bilancio** in materia di attribuzione di **Missioni e Programmi**, il DW RGS può facilmente individuare il CDR prevalente per Missione Programma dal punto di vista delle differenti grandezze economiche e di bilancio. Nell'ottica dell'attribuzione di ciascun programma ad un unico CDR, il DW RGS è **ad oggi pronto** a recepire tale modifica senza nessun onere aggiuntivo in termini di modifiche tecniche da apportare

1.4 Identificazione dei vincoli

In questo paragrafo sono descritti i vincoli ad oggi noti alla realizzazione della BDAP suddivisi per tipologia.

1.4.1 Quadro regolamentare di riferimento

In aggiunta al quadro di riferimento normativo del presente progetto, sono da tenere presenti anche i richiami del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Cooperazione Applicativa come gli strumenti di riferimento a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, negli scambi di informazioni e dati tra loro e tra queste ed i privati.

Nella figura seguente è riportato uno schema di sintesi della BDAP in cui viene resa in forma grafica il riferimento normativo.




Figura 6, Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

1.4.2 Vincoli di integrazione

Attualmente non è noto alcun vincolo di integrazione con altri sistemi informativi interni alla RGS. I vincoli di integrazione con i sistemi informativi esterni alla RGS verranno valutati di volta in volta in funzione degli specifici obiettivi di integrazione in cui dovrà essere prevista una efficace organizzazione e sincronizzazione all'interno delle aree applicative interessate dall'integrazione.

1.4.3 Vincoli applicativi

Per i vincoli applicativi si rimanda al paragrafo 4.3.5.

1.4.4 Vincoli organizzativi

L'organizzazione complessiva, non ancora pienamente definita, interessa sicuramente alcuni ispettorati della RGS, i costituenti Nuclei di Valutazione della Spesa, le Amministrazioni centrali, oltre che Banca d'Italia, Corte dei conti ed ISTAT.

La Ragioneria Generale dello Stato è l'organo dipartimentale responsabile della realizzazione della BDAP e chiamata a svolgere un ruolo centrale e di primaria importanza relativamente alla definizione dei contenuti e al coordinamento delle attività di automazione dei processi individuati, di verifica di funzionalità dei servizi e dei processi informatici e nella definizione delle modalità di integrazione dei flussi informativi con tutti gli organismi coinvolti nel processo.

Per una buona riuscita dell'intero progetto, è prioritario garantire una stretta collaborazione tra le organizzazioni coinvolte nel colloquio con il nuovo sistema. Inoltre, si dovrà tener conto di tutti gli accordi in essere e valutare quali debbano essere mantenuti senza alcuna revisione (ad esempio gli accordi di servizio tra RGS ed altre istituzioni come Corte dei conti, Banca D'Italia, ISTAT) e quali sia opportuno revisionare al fine di modificare o rafforzare ruoli e responsabilità in precedenza concordati rispetto alle informazioni scambiate.

1.4.5 Vincoli tecnologici

Non essendo definite tutte le interfacce tecnologiche vengono descritti solo i vincoli noti rimandando ad un ulteriore approfondimento il consolidamento di quanto descritto.

1.5 Definizione degli obiettivi di progetto

Il progetto di realizzazione della BDAP consentirà di raggiungere l'obiettivo di fornire agli attori istituzionali uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto delle decisioni strategiche ed al contempo uno strumento abilitante per la costruzione delle regole e degli indicatori chiave necessari al controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici, all'attuazione ed alla stabilità del Federalismo Fiscale e all'Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Consentirà:

- semplificazione del processo di acquisizione dei dati conferiti a favore della riduzione del carico statistico che grava sulle Amministrazioni Pubbliche
- disponibilità del dato contabile conferito nel corso di tutte le attività
- tempestivo reperimento delle informazioni per gli attori coinvolti e per gli organi di governo
- velocizzazione dei tempi relativi alle attività a supporto delle decisioni
- informatizzazione di funzioni svolte ancora manualmente
- semplificazione e razionalizzazione di alcuni processi amministrativi
- semplificazione dell'adeguamento al cambiamento normativo
- semplificazione dei processi di gestione applicativa/sistemistica
- adeguamento agli standard e linee guida vigenti per la PA quali l'accessibilità, la smaterializzazione dei flussi cartacei, SPC, ecc
- omogeneizzazione delle tecnologie, delle piattaforme, degli ambienti

2 SEZIONE seconda - Progetto di massima della soluzione

La presente sezione descrive la soluzione proposta dettagliando le aree di intervento, gli strumenti a supporto e presentando l'architettura tecnologica di riferimento.

2.1 Requisiti del sistema informativo da realizzare

A partire dal dettato normativo (e quindi da quanto schematizzato dall'immagine rappresentata nel paragrafo 1.4.1 e sintetizzato in forma tabellare nell'Allegato n. 4), si riporta nel seguito il risultato dell'analisi effettuata al fine di dettagliare i processi utente che sottendono la realizzazione della BDAP. L'analisi presentata va intesa come una possibile interpretazione dello scenario di contesto della BDAP suscettibile di verifiche, revisioni ed implementazioni, utile come punto di partenza al processo iterativo di consolidamento dei requisiti del sistema che si adotterà nella fase realizzativa del sistema.

2.1.1 Strutture organizzative e soggetti coinvolti

Di seguito si elencano gli attori coinvolti nei macroprocessi in esame:

Nome	Descrizione
Amministrazioni Centrali	Rappresenta l'insieme delle Amministrazioni Centrali individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. (Rif.: Legge 196/2009 - Art.1 - Comma 2)
Amministrazioni Locali	Rappresenta l'insieme delle Amministrazioni Locali individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. (Rif.: Legge 196/2009 - Art.1 - Comma 2)
Camera dei Deputati	La Camera dei deputati è una delle due assemblee che, unitamente al Senato della Repubblica, costituiscono il Parlamento italiano. (Rif.: Costituzione - Art.55)
COPAFF	La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie con compiti di fornire elementi istruttori utili per la concreta attuazione del federalismo fiscale. (Rif.: Legge 42/2009 - Art.4)
Corte dei Conti	La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. (Rif.: Costituzione - Art.55 – Leggi 19/20 1994)

CPCFP	<p>Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica (CPCFP) istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata, come quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>(Rif.: Legge 42/2009 - Art.5)</p>
Dipartimento delle Finanze	<p>Il Dipartimento delle Finanze (DF) è un organismo del Governo italiano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cura la produzione delle norme, emana direttive interpretative della legislazione tributaria e coordina l'attività delle Agenzie, che assicurano l'applicazione del sistema tributario nei confronti dei contribuenti. Monitora l'andamento delle entrate fiscali e analizza i dati statistici per la definizione e valutazione delle politiche tributarie. Verifica che siano rispettate le esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali e dei relativi modelli di dichiarazione; - garantisce, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'unità di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria attraverso la programmazione degli obiettivi delle Agenzie, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati. Cura la predisposizione delle convezioni annuali; - assicura la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dei processi di integrazione europea e di cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale; - gestisce i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario; - promuove la conoscenza del sistema fiscale e delle norme tributarie, realizzando attività di comunicazione e anche coordinando l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti svolta dalle Agenzie; - coordina il sistema informativo della fiscalità per favorire anche lo sviluppo e l'innovazione delle tecnologie d'informazione e comunicazione. Definisce criteri e regole per l'utilizzazione dei dati raccolti ed elaborati dal sistema informativo della fiscalità; <p>monitora la giurisprudenza in materia tributaria e fiscale evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale. Provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia tributaria.</p> <p>Rif.: L. 196/2009 Art. 14 Comma 5</p>
Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale	<p>Rappresenta l'insieme degli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.</p> <p>(Rif.: Legge 196/2009 - Art. I - Comma 2)</p>

ISTAT	<p>L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico.</p> <p>Dal 1989 l'Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan). Il Sistema è stato istituito con il decreto legislativo 322/89 per razionalizzare la produzione e diffusione delle informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla statistica ufficiale.</p> <p>Rif. Legge 196/2009 Art. 14 comma 2</p>
Nuclei Valutazione Spesa	<p>Garantiscono il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di cui alla Legge 196/2009 art.10, com.2, lett. e, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse.</p> <p>La composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei vengono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>(Rif.: Legge 196/2009 - art. 39 - Comma 1)</p>
RGS	<p>La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è un organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio ed ha come principale obiettivo istituzionale quello di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche.</p> <p>E' ad essa delegata la certezza e l'affidabilità dei conti dello Stato, la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa pubblica. Sono di sua competenza la predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione, del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati.</p> <p>Inoltre, essa è chiamata ad intervenire - in sede di esame preventivo - su ogni disegno di legge o atto del Governo che possa avere ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico - finanziaria dello Stato; ad assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili; a svolgere, attraverso l'attività ispettiva, funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.</p> <p>A questi ambiti di competenza, si aggiunge anche quello di proposta di iniziative di innovazione normativa nel settore economico-finanziario. I compiti della Ragioneria sono stati recentemente rafforzati per ottenere una maggiore completezza del monitoraggio e dell'analisi degli andamenti di spesa, ai fini degli obiettivi di crescita interna e del rispetto del Patto di Stabilità. Si stanno inoltre sviluppando attività che siano di supporto alla creazione di standard di gestione utili all'intera pubblica amministrazione.</p>
Senato	<p>Il Senato della Repubblica è una delle due assemblee che, unitamente alla Camera dei deputati, costituiscono il Parlamento italiano.</p> <p>(Rif.: Costituzione - Art.55)</p>

SOSE	<p>La Società per gli Studi di Settore è una Società per Azioni costituita con la partecipazione al capitale sociale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'88% e della Banca d'Italia per l'12%, in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998, con l'affidamento in concessione di svolgere tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa.</p> <p>Rif: Decreto legislativo n. 294 12/2010 Art. 5 comma 1 lett. a) Decreto legislativo n. 294 12/2010 Art. 5 comma 1 lett. b) Decreto legislativo n. 294 12/2010 Art. 5 comma 1 lett. c) Decreto legislativo n. 294 12/2010 Art. 5 comma 1 lett. d) Decreto legislativo n. 294 12/2010 Art. 5 comma 1 lett. e) Decreto legislativo n. 294 12/2010 Art. 8 comma 3</p>
------	---

La CPCFP si avvale della COPAFF quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie alla normativa di legge.

2.1.2 La Metodologia Adottata, approccio Top Down - Bottom Up

L'intero processo di analisi per la BDAP è stato suddiviso in tre distinte fasi:

- Top Down
- Bottom Up
- Raccordo Top Down – Bottom Up

La fase “Top Down” è stata a sua volta suddivisa (specializzata) per i tre distinti Macro Processi definiti/identificati nelle leggi oggetto di questo documento:

- Federalismo Fiscale
- Analisi e Valutazione della Spesa
- Monitoraggio Conti Pubblici

La fase “Bottom Up”, invece, è stata suddivisa (specializzata) per gli “oggetti elementari” che allo stato attuale sono stati identificati come necessari ed indispensabili per la BDAP:

- Bilancio Enti
- Investimenti Opere Infrastrutturali

ANALISI BDAP





Figura 7, Analisi BDAP

2.1.3 Analisi dei Macro Processi (Top Down)


Viene definito, nell'ambito del presente paragrafo, un modello del processo di business che utilizza il formalismo Data Flow Diagram (DFD).

Un generico diagramma DFD è costituito dalle seguenti componenti:

- **Agente Esterno:** rappresenta un'entità esterna che *comunica* con il sistema informativo oggetto dell'analisi. Può rappresentare, in generale, una persona, un gruppo di persone, un'organizzazione, un'altro sistema, ecc. Viene rappresentato dal seguente simbolo grafico:



- **Processo:** rappresenta una parte del sistema, oggetto dell'analisi, che, in generale, trasforma dati in ingresso in dati in uscita. Viene rappresentato dal seguente simbolo grafico:



- **Data Store:** rappresenta una collezione di dati indipendentemente dalla tecnologia. Viene rappresentato dal seguente simbolo grafico:



- **Flusso:** rappresenta un flusso di informazioni che fluiscono tra le componenti del sistema informativo oggetto d'analisi:
 - un flusso in ingresso ad un processo indica che le informazioni (dati) trasportate dal flusso vengono elaborate dal processo (oppure sono necessarie alla sua attuazione)
 - un flusso in uscita da un processo rappresenta il flusso di informazioni (dati) generate dal processo
 - un flusso in uscita da un data store (che per definizione deve necessariamente essere di input ad un processo) indica che un processo legge le informazioni (dati) contenute nel data store e ne effettua un'elaborazione
 - un flusso in uscita da un processo e in ingresso ad un data store indica che le informazioni (dati), generati dal processo, vengono inserite nel data store
 - un flusso in uscita da un processo e in ingresso ad un altro processo indica che quest'ultimo elabora le informazioni (dati) derivanti dal primo
 - un flusso in uscita da un processo e in ingresso ad un agente esterno indica che l'agente esterno fruisce delle informazioni (dati) generati dal processo
 - un flusso in uscita da un agente esterno e in ingresso ad un processo indica che il processo elabora le informazioni (dati) inviati dall'agente esterno

Seguendo un tale approccio, la BDAP viene rappresentata a diversi livelli di astrazione decrescenti in modo tale da focalizzare, ad ogni livello, l'attenzione sugli aspetti di maggiore rilevanza per l'analisi.

2.1.3.1 Il diagramma di contesto

Il primo livello di astrazione individuato dalla metodologia prevede la rappresentazione dei flussi di dati che dal sistema informativo fluiscono da e verso le strutture organizzative (agenti esterni) che con esso interagiscono. In particolare, sono stati rappresentati esclusivamente gli agenti esterni che interagiscono direttamente con i processi in cui si scompone il sistema informativo in esame. Nei diagrammi DFD saranno, pertanto, rappresentati come agenti esterni, solo una parte degli attori elencati nel paragrafo 2.1.1.

Tali informazioni sono sintetizzate nel seguente diagramma di contesto:





Figura 8, Il diagramma di contesto

All'interno della BDAP, come rappresentato nel seguente diagramma gerarchico, sono stati individuati tre macroprocessi:

- Analisi e valutazione della Spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato
- Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei conti pubblici
- Attuazione e Stabilità Federalismo Fiscale




Nome Processo	Descrizione
Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato	<p>Tale macroprocesso deve consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 39 della Legge 196/2009, secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze collabora con le Amministrazioni centrali dello Stato al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di cui alla legge medesima art.10, com.2, lett. e, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. Tale collaborazione avviene attraverso la costituzione di specifici Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa che devono svolgere le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi e monitoraggio degli effetti delle misure disposte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia della stessa; 2. verifica dell'articolazione dei programmi di spesa che compongono le missioni e della coerenza delle norme autorizzatorie e delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi; l'attività è orientata a rendere sempre migliore ed esplicita la leggibilità del bilancio in termini di finalità a cui sono destinate ed allocate le risorse finanziarie. Ciò è strumentale ad una pluralità di obiettivi tra cui: rendere più trasparente il bilancio per tutti i potenziali fruitori (cittadini, imprese, istituzioni), nonché in particolare per il Governo e il Parlamento dal momento che, secondo quanto disposto dalla L.196/2009, la nuova unità di voto parlamentare del bilancio sarà proprio il programma di spesa nell'ambito di ciascuno stato di previsione; supportare processi di allocazione delle risorse tra finalità, disponendo di una rappresentazione esaustiva e coerente delle stesse; agevolare eventuali processi di riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato in funzione delle finalità perseguite. 3. formulazione di proposte per l'accorpamento e/o la razionalizzazione delle leggi di spesa anche al fine di renderne più semplice e razionale il collegamento con i relativi programmi; 4. supporto alla definizione di proposte di rimodulazione delle risorse iscritte in bilancio; 5. elaborazione e/o affinamento di metodologie per <ul style="list-style-type: none"> o lo svolgimento delle attività di analisi, verifica e monitoraggio di cui ai precedenti sottoprocessi; o la misurazione dei risultati delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'ausilio di appropriati indicatori; o la definizione delle previsioni di spesa e del fabbisogno associati ai

	<p>programmi di spesa e relativi obiettivi;</p> <p>6. proposta di indicatori misurabili appropriati a rappresentare gli obiettivi intermedi o finali dei programmi di spesa da associare alle previsioni di bilancio, in collegamento con la nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge di cui sopra e del corrispondente rapporto sui risultati che accompagna il rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).</p> <p>Inoltre, il processo è finalizzato alla redazione di un Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato (così come descritto nell'articolo 41) finalizzato alla descrizione della composizione ed evoluzione della spesa, dei risultati delle misure adottate ai fini del suo controllo e di quelli relativi al miglioramento di efficienza delle stesse Amministrazioni.</p>
Attuazione e Stabilità Federalismo Fiscale	<p>Con l'obiettivo di dare attuazione all'ampliamento dell'autonomia di entrata e di spesa dei livelli inferiori di governo, il macroprocesso sarà di supporto alle attività necessarie ad abbandonare il sistema di finanza derivata, superando il criterio della spesa storica in favore di quello dei costi e dei fabbisogni standard e garantendo agli enti decentrati adeguati margini di autonomia finanziaria e di flessibilità fiscale.</p> <p>Il sistema di governance che si va prospettando si fonda sulla stretta collaborazione tra i diversi livelli di governo, che dovrebbe consentire una ottimizzazione del coordinamento tra centro e realtà locali. In tale quadro, viene architettato un sistema di nuovi organi istituzionali - Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo Fiscale (art. 3 l. 42/2009), Comitato Rappresentanti Autonomie territoriali (art. 3 l. 42/2009), Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del Federalismo Fiscale (art. 4 L. 42/2009) Conferenza permanente per il coordinamento delle finanze pubbliche (art. 5 L. 42/2009) con compiti rilevanti, tecnici e politici, per: la definizione dei decreti legislativi attuativi della legge delega n.42/2009; la graduale transizione dal vecchio al nuovo sistema di finanziamento; il coordinamento a regime delle politiche di entrata e di spesa nel quadro complessivo della finanza pubblica nazionale.</p> <p>Secondo quanto previsto dalla normativa in esame questo macroprocesso dovrà permettere l'acquisizione degli elementi informativi necessari a dare attuazione al Federalismo Fiscale per la definizione di costi e fabbisogni standard, degli obiettivi di servizio e modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio stessi, supportando lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio della delega sul Federalismo Fiscale. L'acquisizione di ulteriori elementi informativi sarà altresì necessaria a dare stabilità nel tempo a questo processo di riforma istituzionale secondo un percorso in progressiva evoluzione.</p>
Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei Conti Pubblici	<p>La lettura unitaria di quanto previsto dalla Legge 196/2009 agli articoli 13 e 14 consente di individuare un macroprocesso di "Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei conti pubblici". In particolare, l'articolo 13 comma 1 tra le finalità per le quali la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche è presente quella di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. L'articolo 14 (dedicato al "Controllo e monitoraggio dei conti pubblici") chiarisce che in relazione a tali esigenze e utilizzando anche i dati contenuti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – deve provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche (comma 1 lett. a)); valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi indicati nella "Decisione di finanza pubblica" (comma 1 lett. b)); • monitorare gli effetti delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno (comma 1 lett. c)); • verificare attraverso i servizi ispettivi la regolarità della gestione amministrativo-contabile per le amministrazioni a eccezione delle Regioni e delle Province autonome e, per gli enti territoriali, rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica (comma 1 lett. d));

	<ul style="list-style-type: none">• consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui all'articolo 13 comma 1 alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica (comma 1 lett. e)). <p>Lo svolgimento delle funzioni appena esplicitate necessita che tutte le informazioni confluiscono nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche secondo schemi armonizzati. L'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 2 della legge 196/2009, in tema di adeguamento dei sistemi contabili secondo il principio dell'armonizzazione costituisce quindi il presupposto di ognuna delle funzionalità richieste dal macroprocesso. La legge stessa dispone, in ordine al consolidamento dei conti, che uno dei decreti di attuazione porti all' "adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazioni Pubbliche" (art 2, comma 2, lettera a). L'articolo 13 al comma 3 sancisce inoltre che "L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre Amministrazioni Pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici". L'attività di consolidamento pertanto avrà come presupposto la definizione di un piano dei conti integrato e vedrà confluire presso la banca dati unitaria tutti i dati, strutturati in maniera opportuna, che consentiranno la produzione di informazione in termini degli aggregati di riferimento. I soggetti fruitori di tale informazione saranno tutti i protagonisti della politica di bilancio delegati a svolgere funzioni di controllo e monitoraggio.</p>
--	--


2.1.3.2 Analisi e valutazione della Spesa delle amministrazioni centrali dello Stato



Nome Processo	Descrizione
Analisi e Monitoraggio Efficienza ed Efficacia della Spesa dello Stato	<p>Attività di analisi e monitoraggio permanente svolta dai NVAS sugli effetti delle misure disposte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia della stessa.</p> <p>Tale attività costituisce, tra l'altro, il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica ex art.10, comma2, lettera e, della L.196/2009, definiti in rapporto al PIL e in termini di saldi, nonché per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento. Più in generale tale attività è finalizzata a valutare il conseguimento degli obiettivi e il livello di efficienza di ciascuna amministrazione dello Stato con lo scopo ultimo di accrescere la qualità dei servizi. Essa comporta quindi sia l'analisi dell'evoluzione e della composizione della spesa, identificando le eventuali aree di inefficienza ed efficacia anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti, sia l'analisi e il monitoraggio delle misure poste in essere per migliorare i risultati e razionalizzare l'impiego delle risorse. Il principale fruitore diretto dei risultati di questa attività è costituito da ciascuna amministrazione dello Stato e dagli ulteriori enti ed istituzioni coinvolti nella realizzazione della spesa; i destinatari indiretti sono tutti i soggetti (cittadini, imprese, istituzioni) che beneficiano in ultima analisi dei servizi resi attraverso la realizzazione della spesa.</p> <p>L'attività provvede, inoltre, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o verificare articolazione dei programmi di spesa e coerenza delle relative norme autorizzatorie. L'attività è svolta dai NVAS sui programmi di spesa che compongono le missioni e sulla coerenza delle norme autorizzatorie e delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi. L'attività è orientata a rendere sempre migliore ed esplicita la leggibilità del bilancio in termini di finalità a cui sono destinate ed allocate le risorse finanziarie. Ciò è strumentale ad una pluralità di obiettivi tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - rendere più trasparente il bilancio per tutti i potenziali fruitori (cittadini, imprese, istituzioni), nonché in particolare per il Governo e il Parlamento dal momento che, secondo quanto disposto dalla normativa, la nuova unità di voto parlamentare del bilancio sarà proprio il programma di spesa nell'ambito di ciascuno stato di previsione; - supportare processi di allocazione delle risorse tra finalità, disponendo di una rappresentazione esaustiva e coerente delle stesse; - agevolare eventuali processi di riorganizzazione delle Amministrazioni dello Stato in funzione delle finalità perseguite. o elaborare metodologie. L'attività è svolta dai NVAS al fine di elaborare e/o affinare metodologie per:

	<ul style="list-style-type: none">- lo svolgimento delle attività di analisi, verifica e monitoraggio di cui ai precedenti sottoprocessi;- la misurazione dei risultati delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'ausilio di appropriati indicatori- la definizione delle previsioni di spesa e del fabbisogno associati ai programmi di spesa e relativi obiettivi.
Formulare proposte per la razionalizzazione della spesa e la misurazione dei risultati	Attività basata sulle analisi effettuate dai NVAS, i quali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, individuano e propongono soluzioni di razionalizzazione e riallocazione della spesa, nonché di idonei strumenti per la misurazione dei risultati. Le proposte riguardano essenzialmente: <ul style="list-style-type: none">o la revisione/razionalizzazione dei programmi di spesa, anche in attuazione delle delega di cui all'art. 40;o l'accorpamento e/o la razionalizzazione delle leggi di spesa anche al fine di renderne più semplice e razionale il collegamento con i relativi programmi;o la razionalizzazione dell'impiego delle risorse ivi inclusa l'eventuale riorganizzazione delle strutture amministrative;o l'individuazione di indicatori misurabili appropriati a rappresentare gli obiettivi intermedi o finali dei programmi di spesa da associare alle previsioni di bilancio, in collegamento con la nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a, e del corrispondente rapporto sui risultati che accompagna il rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a; supporto alla definizione di proposte di rimodulazione delle risorse iscritte in bilancio, possibili riallocazioni della spesa ed individuazione di iniziative da considerare prioritarie.

2.1.3.3 Analisi e Monitoraggio Efficienza ed Efficacia della Spesa dello Stato




XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nome Processo	Descrizione
Acquisire pagamenti effettuati dai Funzionari Delegati	Acquisizione delle informazioni relative ai pagamenti disposti dai Funzionari Delegati di contabilità ordinaria a valere sulle aperture di credito a proprio favore disposte dalle Amministrazioni tramite Ordini di Accreditamento emessi sui capitoli del Bilancio dello Stato.
Applicare le regole di classificazione della spesa	Sulla base del processo di supporto alla costruzione di regole di riclassificazione della spesa, vengono individuate le variabili o trasformazioni di variabili o nuove variabili da considerare ai fini dell'analisi le quali vengono effettivamente acquisite nella BDAP.
Correlare gli Ordini di Accreditamento di Contabilità Speciale con i pagamenti effettuati sui Conti di Contabilità Speciale	Alcuni pagamenti effettuati dai Titolari dei Conti di Contabilità Speciale aperti presso le Tesorerie della Banca d'Italia possono essere imputati agli Ordini di Accreditamento che hanno alimentato il Conto di Contabilità Speciale e di conseguenza ai capitoli del Bilancio dello Stato.
Supportare l'elaborazione del rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato	Il rapporto triennale di analisi e valutazione della spesa, che la RGS è incaricata di redigere ai sensi dell'art. 41 della L.196/2009, è principalmente finalizzato a descrivere gli andamenti e i risultati della spesa dello Stato, fornendo informazioni, indicazioni ed eventuali proposte per la razionalizzazione della spesa stessa e il miglioramento della sua efficacia. In tal senso le informazioni sono indirizzate al Parlamento e alle stesse amministrazioni centrali che possono trarre il maggiore beneficio da quanto contenuto nel rapporto. Le analisi contenute nel rapporto vengono elaborate sulla base di tutti i dati contenuti nella BDAP per gli scopi dell'analisi e valutazione della spesa, nonché sulla base dei risultati di tutti gli altri processi. Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 41 Comma 1 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 3
Supportare l'elaborazione e/o l'affinamento di metodologie	Nell'ambito delle proprie attività, con il supporto delle informazioni acquisite nella BDAP anche attraverso gli altri processi, i Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa sviluppano in generale metodologie di analisi e valutazione e in particolare metodologie di determinazione dei fabbisogni di spesa Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 39 Comma 2 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera e
Supportare l'integrazione delle informazioni relative alle strutture periferiche dei Ministeri	Dovranno essere raccolte presso i vari Ministeri e rese omogenee le informazioni relative alle loro strutture periferiche, all'ambito territoriale nel quale esplicano le proprie attività e al personale con cui operano, sia in termini di numeri che di costi.
Supportare la costruzione di regole di riclassificazione dei dati riguardanti la spesa delle amministrazioni centrali	L'analisi e valutazione della spesa si basa in generale su una visione dell'attività dell'amministrazione pubblica basata su un'ottica di processo produttivo. In base a tale ottica l'azione pubblica viene vista come un processo produttivo che funziona grazie ad una serie di input (capitale, lavoro, beni e servizi strumentali e i relativi costi) per produrre degli output. Al fine di supportare questa ottica con un'adeguata base conoscitiva occorre riconsiderare il patrimonio informativo esistente (o eventualmente produrre nuove informazioni) riconducendole allo schema concettuale del processo produttivo, quali che siano le tecniche di analisi dei dati che successivamente si andranno ad utilizzare. Il processo di costruzione di regole di riclassificazione dei dati riguardanti la spesa delle amministrazioni centrali corrisponde all'attività di esame del patrimonio informativo esistente e di individuazione di quali variabili o trasformazioni di variabili o nuove variabili considerare ai fini dell'analisi. Rif.: L. 196/2009 Art. 39 Comma 1
Supportare la verifica dell'articolazione dei programmi	Uno specifico compito dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa riguarda la verifica dell'articolazione dei programmi di spesa che compongono le missioni del

di spesa	<p>bilancio dello Stato. A tal fine tutte le informazioni sul bilancio dello Stato e sulle attività e i risultati che vengono realizzati con le risorse a disposizione sono utili per analizzare l'articolazione dei programmi e individuare situazioni che possono essere oggetto di miglioramento ad esempio al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, oppure al fine di rappresentare meglio e in maniera più chiara le finalità della spesa. Queste analisi determinano il presupposto conoscitivo per la formulazione delle proposte di revisione/razionalizzazione dei programmi di spesa.</p> <p>Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 39 Comma 2 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera b</p>
Supportare la verifica della coerenza delle norme autorizzatorie	<p>Uno specifico compito dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa riguarda la verifica della coerenza e delle norme di autorizzazione della spesa, al fine ad esempio di stabilire se sono ancora attuali, se vi sono nel tempo eccessive stratificazioni, o sovrapposizioni, duplicazioni, incoerenze, ecc. Le analisi delle autorizzazioni determinano il presupposto conoscitivo per la formulazione di proposte per l'accorpamento e/o la razionalizzazione delle norme di autorizzazione della spesa.</p> <p>Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 39 Comma 2 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera b</p>


2.1.3.4 Formulare proposte per la razionalizzazione della spesa e la misurazione dei risultati



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nome Processo	Descrizione
Supportare l'individuazione l'analisi e il monitoraggio delle misure disposte per la razionalizzazione della spesa	<p>Sulla base dell'analisi dei dati disponibili presso la BDAP e dell'esito di tutte le analisi effettuate nell'ambito degli altri processi, i Nuclei di Analisi e Valutazione hanno il compito di individuare e proporre eventuali misure di razionalizzazione della spesa, nonché di monitorare gli effetti con esse prodotti.</p> <p>Riferimenti: - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera a</p>
Supportare la formulazione di proposte per la revisione/razionalizzazione dei programmi di spesa	<p>Compito dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa è formulare proposte per la revisione/razionalizzazione dei programmi al fine di superare eventuali situazioni, individuate in fase di analisi nell'ambito del processo di 2° livello 2, di sovrapposizioni, duplicazioni, programmi non chiari, ecc.</p> <p>Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 39 Comma 3 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera d</p>
Supportare la formulazione di proposte per l'accorpamento e/o la razionalizzazione delle norme di autorizzazione della spesa	<p>Compito dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa è formulare proposte per l'accorpamento e/o razionalizzazione delle norme di autorizzazione della spesa al fine di superare eventuali situazioni, di norme non più attuali, di eccessive stratificazioni nel tempo, di duplicazioni e possibili incoerenze individuate in fase di analisi nell'ambito del processo di supporto per la verifica della coerenza delle norme autorizzatorie.</p> <p>Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 39 Comma 2 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera c</p>
Supportare la proposta di indicatori misurabili	<p>Compito dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa è formulare, sulla base di tutte le informazioni e le analisi disponibili sulla spesa dello stato e sulle attività e risultati realizzati, proposte di indicatori attraverso cui misurare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi delle attività delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Riferimenti: - L. 196/2009 Art. 39 Comma 2 - Decreto M.E.F. Istituzione Nuclei Valutazione Spesa: Art.1 Comma 2 Lettera f</p>


2.1.3.5 Controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici



Nome Processo	Descrizione
Consolidamento dei Conti	<p>L'attività di consolidamento dei conti si pone come fondamentale a consentire i processi di programmazione, controllo degli andamenti di finanza pubblica. Essa consente di prospettare i conti relativi alle singole amministrazioni pubbliche all'interno degli aggregati di finanza pubblica rispetto ai quali si indirizza l'azione di politica di bilancio. La legge 196/2009 rappresenta il punto di arrivo di un percorso al cui interno hanno assunto peso sempre maggiore, oltre all'aggregato delle Amministrazioni pubbliche nel suo insieme, i saldi di finanza pubblica espressi in termini dei sottosettori previsti dal SEC 95: le Amministrazioni centrali, le Amministrazioni locali e gli Enti di previdenza ed assistenza. Il processo del consolidamento deve consentire la disponibilità dei dati necessari alla predisposizione dei conti consolidato delle Amministrazioni pubbliche per sottosettore secondo le diverse regole fissate ai fini della quantificazione delle grandezze e dei principali saldi di finanza pubblica utili anche ad alcuni sottoprocessi del processo Controllo e Monitoraggio dei Conti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supportare il consolidamento delle operazioni delle amministrazioni pubbliche a livello anche di sottosettore (art. 14 comma 1 lett. a)), per assicurare in via preliminare la quantificazione dei principali tre saldi di Finanza pubblica in fase di preventivo, gestionale e di consuntivo: il saldo netto da finanziare, il fabbisogno e l'indebitamento netto; inoltre, deve prevedere il consolidamento delle grandezze di Finanza pubblica che dovranno essere acquisite dal processo Controllo e Monitoraggio dei Conti per la fase di programmazione della Finanza pubblica; - Supporto alla predisposizione della relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'Amministrazione centrale e agli altri sottosettori (art. 14 comma 3 e 4) con cadenza mensile in fase gestionale e annualmente in fase di consuntivo.
Controllo e Monitoraggio dei Conti	<p>L'attività di monitoraggio costituisce uno dei momenti fondamentali per realizzare una forma di accountability sulla verifica della coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica programmati. Tradizionalmente tale attività prevede la tempestiva rilevazione e controllo degli andamenti dei principali aggregati e indicatori di finanza pubblica e degli scostamenti rispetto agli obiettivi fissati all'interno dei documenti programmatici in termini di opportuni aggregati e indicatori (quali, ad esempio, il disavanzo delle Amministrazioni pubbliche rilevante ai fini del Trattato di Maastricht e il fabbisogno di cassa del settore statale). Nell'ambito della stessa tipologia di funzione si trovano anche i controlli e le verifiche dei servizi ispettivi di finanza pubblica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti territoriali, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai singoli enti. La legge specifica che tali attività saranno effettuate utilizzando anche informazioni fornite dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche,</p>


	<p>pertanto le Amministrazioni pubbliche saranno chiamate a fare confluire in essa i dati necessari ad osservare in maniera tempestiva i fenomeni indicati, principalmente consistenti nei bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e i dati relativi alle operazioni gestionali. Inoltre, le verifiche ispettive si fondano anche sulla documentazione amministrativa e contabile che i soggetti pubblici sono tenuti ad esibire. L'oggetto dell'attività ispettiva è costituito dagli atti di gestione finanziaria e patrimoniale compiuti da organismi pubblici. Le finalità dell'attività ispettiva consistono nel ricondurre ad economicità e legittimità le gestioni pubbliche; nel verificare la regolare produzione dei servizi; nel suggerire i provvedimenti dai quali possono scaturire la razionalizzazione della spesa pubblica e le economie nella gestione del bilancio. La legge 196/2009 ha contribuito a rafforzare l'attività di controllo e monitoraggio dei conti pubblici attribuendo poi compiti e responsabilità attraverso la definizione di procedure e l'introduzione di nuovi strumenti funzionali allo svolgimento di tali attività, come dettato anche dall'art. 16 comma 2 in tema di revisori dei conti.</p> <p>Si distinguono i seguenti processi di livello inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none">- Supportare la Programmazione degli andamenti di Finanza Pubblica (art. 14 comma 1 lett. b));- Valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica rispetto agli obiettivi della Decisione di Finanza Pubblica ai vari sottosettori delle Amministrazioni pubbliche (art. 14 comma 1 lett. b));- Supportare il monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno (art. 14 comma 1 lett. c));- Supportare la verifica della regolarità della Gestione Amministrativo Contabile per tutte le amministrazioni escluse le Regioni e Province Autonome, per gli enti territoriali la verifica sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai singoli enti (art. 14 comma 1 lett. d));- Produzione di prospetti predefiniti e fornitura dati in formato elaborabile ad uso della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai fini del controllo parlamentare (art. 14 comma 1 lett. e));- Supportare il monitoraggio delle entrate Tributarie e Contributive e pubblicazione con cadenza mensile di un rapporto su tale andamento (art. 14 comma 5).
--	---

2.1.3.6 Consolidamento dei Conti



Nome Processo	Descrizione
Supportare il consolidamento delle operazioni delle amministrazioni pubbliche	Prerequisito dell'operazione di consolidamento è "l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazioni Pubbliche" (art 2, comma 2, lettera a). Il processo deve consentire il supporto al consolidamento secondo le regole dettate dalla costruzione delle principali grandezze di Finanza Pubblica oggetto del controllo e del monitoraggio rispetto agli obiettivi prefissati dalla Decisione di Finanza Pubblica (art. 10 comma 1) Rif.: L. 196/2009 Art. 14 comma 1 lettera A
Supporto alla predisposizione della relazione di cassa di Amministrazioni Centrali e Pubbliche	Il processo consente di disporre dei dati necessari alla predisposizione della relazione di cassa integrando informazioni provenienti da fonti diverse, secondo le regole di consolidamento fissate ai fini della quantificazione delle grandezze di finanza pubblica in termini di cassa, anche per sottosettore. Rif.: L.196/2009 Art. 14 Comma 3 e 4


2.1.3.7 Supportare il consolidamento delle operazioni delle amministrazioni pubbliche



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Nome Processo	Descrizione
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici	Il processo permetterà di disporre delle necessarie informazioni di dettaglio sui singoli investimenti e opere pubbliche finanziati dallo Stato al fine di supportare l'attuazione dell'art. 30 comma 8 e 9 della legge 196/2009; la norma prevede che al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, sia: introdotto un sistema di valutazione nella fase di pianificazione; predisposte linee guida obbligatorie e standardizzate da parte del Ministero competente; assicurata garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori; previsti potenziamento e sistematicità della valutazione e-post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali; separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi; adozione di regole trasparenti di informazione; previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
Quantificazione dei principali 3 saldi di finanza pubblica in tutte le fasi del Bilancio Economico e Finanziario	Il processo permetterà di disporre delle informazioni necessarie alla quantificazione dei 3 saldi di finanza pubblica (indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare) nella fase previsiva, in corso d'anno e di consuntivo; il processo garantirà attraverso regole di consolidamento il loro calcolo a livello, oltre che di intero settore delle Amministrazioni pubbliche, anche per sottosettore. Il processo supporterà le attività di predisposizione della Decisione di finanza pubblica (art. 10 legge 196/2009), la Manovra di finanza pubblica (art. 11 legge 196/2009) e la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (art. 12 legge 196/2009).
Quantificazione del patrimonio pubblico e sua articolazione per sottosettori	Il processo renderà disponibili le informazioni di dettaglio necessarie per valutazioni in termini di patrimonio pubblico e sua articolazione per sottosettori, nonché per tipologia di bene; inoltre il processo assicurerà la coerenza di tali informazioni rispetto al resto delle informazioni disponibili nell'ambito del processo di primo livello al fine di garantire la disponibilità di dati consolidati allo stesso livello di dettaglio.
Regionalizzazione della Spesa Statale	Il processo renderà disponibili informazioni sulla spesa del bilancio dello Stato, distinta secondo la finalità delle politiche pubbliche (per missioni e programmi), la natura economica della spesa effettuata (per titolo e categoria economica), la natura dell'autorizzazione legislativa (per tipo di autorizzazione) e l'amministrazione responsabile dell'attuazione e della gestione (per amministrazione). Il processo garantirà la coerenza dei dati forniti con il resto delle informazioni e supporterà le operazioni di consolidamento dei conti pubblici a livello territoriale regionale.
Simulazione dei principali 3 saldi di finanza pubblica allargati agli organismi controllati	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie alla simulazione dei principali 3 saldi di finanza pubblica allargati agli organismi controllati
Supportare l'elaborazione del Conto economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche	Il processo renderà disponibili i dati di bilancio preventivo e di consuntivo degli enti appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche secondo schemi standardizzati e armonizzati a cui l'Istat avrà accesso preferenziale al fine di efficientare la raccolta dati che al momento copre la costruzione del Conso consolidato delle amministrazioni pubbliche da predisporre annualmente in via obbligatoria secondo il regolamento europeo trasmesse alla Commissione Europea I. Lo scorso 30 Settembre, in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE), annesso al Trattato di Maastricht2 in base al quale i Paesi europei devono trasmettere due volte all'anno (entro il 1° Aprile e 1° Ottobre) i livelli dell'indebitamento netto, del debito pubblico e di altre grandezze di finanza pubblica relative ai quattro anni precedenti, nonché le previsioni degli stessi per l'anno in corso.

2.1.3.8 Supporto alla predisposizione della relazione di cassa di Amministrazioni Centrali e Pubbliche



Nome Processo	Descrizione
Supportare la predisposizione della relazione di cassa delle Amministrazioni Pubbliche per Sottosettore in fase di gestione/consuntivo	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la predisposizione della relazione di cassa delle Amministrazioni Pubbliche per Sottosettore in fase di gestione/consuntivo
Supportare la predisposizione della relazione di cassa delle Amministrazioni Pubbliche per Sottosettore in fase di previsione	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la predisposizione della relazione di cassa delle Amministrazioni Pubbliche per Sottosettore in fase di previsione


2.1.3.9 Controllo e Monitoraggio dei Conti



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Nome Processo	Descrizione
Produzione di prospetti predefiniti e fornitura dati in formato elaborabile ad uso della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai fini del controllo parlamentare	Il processo deve consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile delle informazioni raccolte dalla Banca Dati, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica al fine di intensificare il ruolo di controllo e monitoraggio assegnato al Parlamento. Rif.: L. 196/2009 Art. 14 Comma 1 lettera E
Supportare il monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno	Il processo deve supportare il monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno e quindi consentire di monitorare, per ogni sottosettore, sia in corso di gestione che a consuntivo, l'evoluzione delle singole grandezze di finanza pubblica oggetto delle stesse misure/provvedimenti. Rif.: L. 196/2009 Art. 14 Comma 1 lettera C
Supportare il monitoraggio delle entrate Tributarie e Contributive e la relativa pubblicazione mensile mediante un rapporto sull' andamento di tali variabili	Il processo consente di disporre dei dati necessari a: - monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive; - a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Rif.: L. 196/2009 Art. 14 Comma 5
Supportare la verifica della regolarità della Gestione Amministrativo Contabile per tutte le amministrazioni escluse le Regioni e Province Autonome	Il sottoprocesso metterà a disposizione i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e le operazioni gestionali per supportare la verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile delle singole Amministrazioni. Rif.: L. 196/2009 Art. 14 Comma 1 lettera D
Supportare l'attività di previsione degli andamenti di finanza pubblica, nonché la definizione degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici	Il processo utilizzerà i dati consolidati delle operazioni delle Amministrazioni Pubbliche al fine di supportare le operazioni di programmazione e previsione degli andamenti di Finanza Pubblica, anche per sottosettore. Rif.: L.196/2009 Art. 14 Comma 1 lettera B
Valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica rispetto agli obiettivi dei documenti programmatici, per i vari sottosectori delle Amministrazioni pubbliche	Supportare la valutazione dell'andamento delle principali grandezze e la loro coerenza rispetto agli obiettivi fissati in sede di programmazione, attraverso: il controllo in corso di gestione e la verifica a consuntivo del raggiungimento/scostamento degli obiettivi stessi. Il processo deve consentire l'analisi a livello di sottosettore. Rif.: L. 196/2009 Art. 14 Comma 1 lettera B

2.1.3.10 Supportare il monitoraggio delle entrate Tributarie e Contributive e la relativa pubblicazione mensile mediante un rapporto sull' andamento di tali variabili




Nome	Descrizione
Supporto al monitoraggio dell'andamento delle entrate Tributarie e Contributive	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare il monitoraggio dell'andamento delle entrate Tributarie e Contributive
Supporto alla pubblicazione del rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la pubblicazione del rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive

2.1.3.11 Supportare l'attività di previsione degli andamenti di finanza pubblica, nonché la definizione degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici




Nome Processo	Descrizione
Supportare la definizione degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la definizione degli obiettivi contenuti nei documenti programmatici
Supportare la programmazione dei principali 3 saldi di finanza pubblica anche per sottosettore della pubblica amministrazione	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la programmazione dei principali 3 saldi di finanza pubblica anche per sottosettore della pubblica amministrazione
Supportare la programmazione delle spese per il personale anche a livello di sottosettore	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la programmazione delle spese per il personale anche a livello di sottosettore

2.1.3.12 Supportare la verifica della regolarità della Gestione Amministrativo Contabile per tutte le amministrazioni escluse le Regioni e Province Autonome




Nome Processo	Descrizione
Identificazione degli Enti da Monitorare e Ispezionare	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie alla identificazione degli Enti da Monitorare e Ispezionare
Supporto alla fase ispettiva della verifica di regolarità contabile	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la fase ispettiva della verifica di regolarità contabile

2.1.3.13 Valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica rispetto agli obiettivi dei documenti programmatici, per i vari sottosectori delle Amministrazioni pubbliche



Nome Processo	Descrizione
Supportare il monitoraggio dei flussi di cassa per i vari sottosectori delle Amministrazioni Pubbliche	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare il monitoraggio dei flussi di cassa per i vari sottosectori delle Amministrazioni Pubbliche
Supportare il Monitoraggio del Debito Pubblico	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare il Monitoraggio del Debito Pubblico
Supportare il Monitoraggio delle Spese del Personale dello Stato	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare il Monitoraggio delle Spese del Personale dello Stato
Supportare la valutazione degli Indicatori di scostamento rispetto agli Obiettivi di Finanza Pubblica per i vari sottosectori delle Amministrazioni Pubbliche	Il processo fornirà tutte le informazioni necessarie a supportare la valutazione degli Indicatori di scostamento rispetto agli Obiettivi di Finanza Pubblica per i vari sottosectori delle Amministrazioni Pubbliche


2.1.3.14 Attuazione e Stabilità Federalismo Fiscale



Nome Processo	Descrizione
Analizzare e Monitorare Attuazione Federalismo	<p>la COPAFF, di cui all'art.4 della L.42/2009, incaricata di supportare il governo nella predisposizione dei decreti delegati, provvederà – mediante l'utilizzo di variabili di finanza pubblica delle amministrazioni centrali e territoriali interessate e dati di contesto - alla costruzione di regole e indicatori che dovranno sottendere le norme attuative di riferimento. La COPAFF, laddove necessario, potrà anche promuovere l'acquisizione di ulteriori elementi informativi necessari all'attuazione del Federalismo Fiscale. Tale sottoprocesso supporterà la COPAFF e le istituzioni interessate ad analizzare e monitorare che i principi, i criteri e le regole individuate dalla legge 42/2009 e i successivi decreti legislativi assicurino autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e tali da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. In tale processo troverà attuazione anche l'art. 19 della legge 42/2009 (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni) per stabilire i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. In tale ambito le istituzioni interessate all'attuazione e al monitoraggio del "federalismo demaniale" verranno supportate nella gestione razionale ed efficace delle metodologie, dei criteri, della sistematizzazione dei dati e dei meccanismi di attribuzione dei beni stante la varietà dei beni da trasferire e la complessità del sistema degli enti territoriali cui attribuirli. In tale sottoprocesso dovrà inoltre essere assicurata la gestione della fase transitoria per cui, nell'arco di 5 anni, sarà garantito il passaggio al nuovo sistema di finanziamento. Ciò potrà comportare la modifica delle regole e degli indicatori mediante meccanismi correttivi di natura compensativa come previsto dall'art. 20 della L.42/2009.</p>
Analizzare e Monitorare Stabilità Federalismo	<p>In tale ambito la CPCFP, di cui all'art.5 della L.42/2009, e la COPAFF, quale organismo tecnico a suo supporto, svolgeranno un ruolo primario quali sedi istituzionali di conciliazione degli interessi dei diversi livelli di governo. Le attività saranno in particolare dedicate alla verifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario; o la corretta applicazione dei trasferimenti perequativi; o l'attivazione e applicazione del Patto di convergenza di cui all'art.18 della L.42/2009; o l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte; o la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie a supporto delle attività precedenti. <p>La CPCFP svolgerà anche attività di monitoraggio nell'ambito della funzione di coordinamento dei diversi livelli di governo secondo le modalità e le procedure che</p>


	<p>saranno definite dal decreto legislativo istitutivo della stessa CPCFP. Tale sottoprocesso supporterà le istituzioni interessate ad analizzare e monitorare l'attuazione a regime dei principi, delle regole e dei meccanismi individuati dal legislatore in modo da garantire la certezza delle risorse e la stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite così come previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera II) della legge 42/2009.</p>
--	---

2.1.3.15 Analizzare e Monitorare Attuazione Federalismo



Nome Processo	Descrizione
Gestione fase transitoria	Supportare la gestione della fase transitoria del federalismo implicante la verifica dell'adeguatezza delle nuove norme fiscali e la convergenza dei costi anche con il fine di individuare il termine di decorrenza del periodo transitorio. Rif: L. 42/2009 Art.20 comma 1 lettera e) L. 42/2009 Art.21 comma 1 lettera f)
Supportare l'attuazione del Federalismo Demaniale	In tale processo troverà attuazione anche l'art. 19 della legge 42/2009 (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni) per stabilire i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Rif.: L.42/2009 Art.19 Comma 1
Supporto alla attuazione della autonomia finanziaria, alla definizione di regole di perequazione e alla determinazione dei meccanismi premiali e sanzionatori	Supporto alla definizione delle modalità di finanziamento delle spese, anche tramite l'istituzione di fondi perequativi determinati in base a precise regole comprendendo meccanismi premiali e sanzionatori con il fine di accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Rif: L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera a) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera f) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera m), L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera n) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera l) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera p) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera q) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera bb) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera cc) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettera ii)

2.1.3.16 Supporto alla attuazione della autonomia finanziaria, alla definizione di regole di perequazione e alla determinazione dei meccanismi premiali e sanzionatori




XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Nome Processo	Descrizione
Supportare l'istituzione di fondi perequativi e regole di perequazione	<p>Supportare l'individuazione di regole di accesso al fondo di perequazione in base alla spesa standard riconosciuta e alla capacità fiscale.</p> <p>Rif:</p> <p>L. 42/2009 Art. 13 comma 1 lettera a) L. 42/2009 Art. 13 comma 1 lettera c) L. 42/2009 Art. 13 comma 1 lettera d) L. 42/2009 Art. 13 comma 1 lettera e) L. 42/2009 Art. 13 comma 1 lettera f) L. 42/2009 Art. 13 comma 1 lettera g) L. 42/2009 Art. 9 L. 42/2009 Art. 8 comma 1 lettera g) L. 42/2009 Art. 8 comma 1 lettera h) L. 42/2009 Art. 21 comma 1 lettera c) DM Autonomie Regioni Art.2 comma 3</p>
Supportare la definizione del modello di congruità dei tributi e dei trasferimenti assegnati agli Enti Locali	<p>Supporto alla definizione dei criteri di valutazione della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard sia in termini di gettito sia in termine di correlazione con le funzioni svolte.</p> <p>Rif:</p> <p>L. 42/2009 Art.10 comma 1 lettera d) L. 42/2009 Art.13 comma 1 lettera b)</p>
Supportare la definizione delle modalità di finanziamento delle spese	<p>Supportare la ricognizione dei trasferimenti da sopprimere e la definizione delle regole di finanziamento delle spese relative alle funzioni trasferite tramite tributi, entrate proprie, compartecipazione al gettito di tributi erariali e fondi perequativi.</p> <p>Rif:</p> <p>L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera a) L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera e) L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera i) L. 42/2009 Art.11 comma 1 lettera c) L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera d) L. 42/2009 Art.21 comma 1 lettera a) L. 42/2009 Art.21 comma 1 lettera b) L. 42/2009 Art.28 comma 2 lettera a) L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera f) L. 42/2009 Art.10 comma 1 L. 42/2009 Art.10 comma 2 L. 42/2009 Art.11 comma 1 lettera e) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera a) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera c) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera d) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera e) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera g) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera h) DM Autonomie Regioni Art.2 comma 1 DM Autonomie Regioni Art.3</p>
Supportare la definizione di costi standard, fabbisogni standard e livelli adeguati di servizio, indicatori di efficacia ed efficienza delle prestazioni	<p>Supportare la determinazione del costo e del fabbisogno standard per definire i livelli di spesa riconducibili a funzioni essenziali, dei livelli adeguati di servizio per identificare livelli di spesa opportuni per le funzioni non essenziali (spesa corrente per il trasporto locale); definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni quale indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione</p>

	pubblica. Rif: L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera b) L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera c) L. 42/2009 Art.11 comma 1 L. 42/2009 Art.20 comma 2 L. 42/2009 Art.21 comma 1 lettera c) L. 42/2009 Art.17 comma 1 lettera d) DM Autonomie Regioni Art.2 comma 2
Supportare la determinazione dei meccanismi premiali e sanzionatori e di procedure per accertare scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica	Supporto alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuovere l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi. Rif.: L. 42/2009 art 5 comma 1 DM Autonomie Regioni Art.17 comma 1 lettera a) punto 1

2.1.3.17 Gestione fase transitoria




Nome Processo	Descrizione
Supportare il monitoraggio dell'adeguatezza delle nuove norme fiscali	Monitorare l'adeguatezza delle nuove entrate assegnate a copertura dei trasferimenti soppressi. Rif: L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera g) L. 42/2009 Art.20 comma 1 lettera f) L. 42/2009 Art.20 comma 1 lettera g) DM Autonomie Regioni Art.1 2 4 e 5 DM Autonomie Regioni Art.17 comma 1 lettera b)punti 1 e 2
Supportare il monitoraggio della convergenza dei costi	Verifica della adeguatezza di qualità dei servizi e di convergenza della spesa agli indicatori di fabbisogno e di costo. Rif: L. 42/2009 Art.8 comma 1 lettera g)

2.1.3.18 **Analizzare e Monitorare Stabilità Federalismo**

Nome Processo	Descrizione
Coordinamento della disciplina fiscale, salvaguardia finanziaria e verifica del rispetto degli obiettivi	<p>Coordinamento della disciplina fiscale e della salvaguardia finanziaria in relazione al Supporto del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità, dell'applicazione dei meccanismi premiali e sanzionatori e della territorializzazione del Patto di Stabilità, del controllo del limite massimo di pressione fiscale, della verifica periodica della congruità dei tributi e dei trasferimenti anche in relazione alle dimensioni ottimali degli Enti mettendo a disposizione i dati utili ad assicurare la trasparenza nei confronti degli stakeholder.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere a) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere b) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere d) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere g) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere i) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere n) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere z) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere aa) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere dd) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere ee) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere ff) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere gg) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere hh) L. 42/2009 Art. 2 comma 2 lettere ll)</p>
Interventi speciali	<p>Supporto alle definizioni delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi riguardanti lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione di squilibri economici e sociali, o relativi a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art. 5 comma 1 lettera c) L. 42/2009 Art. 16</p>

DM Autonomie Regioni Art.17 comma 1 lettera c) punto 1
--

2.1.3.19 Coordinamento della disciplina fiscale, salvaguardia finanziaria e verifica del rispetto degli obiettivi



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nome Processo	Descrizione
Mettere a disposizione i dati utili per assicurare la trasparenza nei confronti degli stakeholder	<p>Garantire la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art.17 comma 1 lettera a)</p>
Supportare il controllo del limite massimo di pressione fiscale	<p>In materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art.28 comma 2 lettera b)</p>
Supportare la territorializzazione del Patto di Stabilità	<p>Supporto alla rimodulazione degli obiettivi degli Enti Locali all'interno delle Regioni.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art.17 comma 1 lettera b)</p>
Supportare la valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali	<p>Supporto alla valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 42/2009, dei territori montani e delle isole minori.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art.11 comma 1 lettera g)</p>
Supportare la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità e supporto alla applicazione dei meccanismi premiali e sanzionatori	<p>Supporto alle procedure di accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuovere l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera f) L. 42/2009 Art.12 comma 1 lettera l) L. 42/2009 Art.17 comma 1 lettera b)</p>
Supportare la verifica periodica della congruità dei tributi e dei trasferimenti assegnati agli Enti Locali	<p>Verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard sia in termini di gettito sia in termine di correlazione con le funzioni svolte.</p> <p>Rif: L. 42/2009 Art.10 comma 1 lettera d) L. 42/2009 Art.13 comma 1 lettera b)</p>

2.1.4 Modellazione E/R Top Down

Congiuntamente all'analisi dei processi, in accordo con la metodologia DFD adottata, si è provveduto a produrre un modello concettuale E/R che dettaglia il contenuto informativo dei singoli Data Store individuati. Si veda Allegato 1.

2.1.5 Analisi Bottom Up

Congiuntamente al processo di specifica dei Macro Processi si sta operando una ulteriore attività di analisi su alcuni ambiti ritenuti significativi per le esigenze informative della BDAP. Tali ambiti verranno dettagliati nei successivi paragrafi. Per le tempistiche delle singole attività si rimanda al piano di progetto presentato nel Capitolo 4.

2.1.5.1 Bilancio Enti

Questi gli obiettivi di analisi identificati per la fase Bottom Up Bilancio Enti:

- **Definizione Schema Concettuale Globale:** il punto di partenza è stato la suddivisione degli enti nelle diverse tipologie individuate; per ogni tipologia sono state individuate le relative normative di riferimento che, oltre a definire la struttura dei bilanci, delimitano anche l'ambito di applicazione delle stesse. I sistemi informatici elencati, sono solo ed esclusivamente quelli attualmente identificati nelle varie fasi di analisi:

	STATO	REGIONI	SSN	LOCALI	ISTITUZIONALI
Normativa	L. n. 196/2009	D. L. n. 76/2000 D. L. n. 170/2006	D. L. n. 127/1991 L. R. Specifiche	T.U.E.L.: D. L. n. 267/2000	D.P.R. 97/2003 Autonomia
Ambito di Applicazione	Ministeri, Organi Costituzionali	Regioni, Province Autonome	Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS	Comuni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni	Camere di Commercio, Enti di Previdenza e Assistenza, Università, Altre Amministrazioni
Sistema Informatico	DWRGS	Copaff ISTAT Siti Web Regionali	DWRGS DM IGESPEs	Ministero dell'Interno DWRGS DW CdC	IGF

Figura 9, Quadro di riferimento Bilancio Enti

- **Individuazione e Definizione Enti della Pubblica Amministrazione:** per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e contenuti nella "Lista S13" pubblicata annualmente dall'ISTAT (Allegato n. 5).

- **Mapping tra Schema Concettuale Globale e Schemi Fisici dei Sistemi Informatici ad oggi disponibili:** questa attività mira ad individuare la corrispondenza tra gli oggetti dello Schema Concettuale Globale e gli oggetti degli schemi fisici.
- **Verifica copertura/sovrapposizioni informazioni nei diversi Sistemi Informatici:** questa attività mira ad identificare la copertura delle informazioni nei vari sistemi informatici attualmente identificati, ed eventuali sovrapposizioni delle stesse nei medesimi sistemi.

La seguente figura mostra le aree (attualmente identificate) dello **Schema Concettuale Globale Bilancio Enti** (Allegato n. 3):




Figura 10, Schema Concettuale Globale Bilancio Enti

La seguente figura mostra il dettaglio (prima parte) dell'area “Modelli Contabili” dello Schema Concettuale Globale Bilancio Enti:




Figura 11, Schema Concettuale Globale Bilancio Enti – Modelli Contabili (prima parte)

La seguente figura mostra il dettaglio (ultima parte) dell'area “**Modelli Contabili**” dello **Schema Concettuale Globale Bilancio Enti**:




Figura 12, Schema Concettuale Globale Bilancio Enti – Modelli Contabili (ultima parte)

2.1.5.2 Investimenti Opere Infrastrutturali

L'obiettivo principale è il monitoraggio delle opere di primaria importanza nazionale soggette ad investimento pubblico: attraverso lo studio di un processo e la realizzazione di un sistema integrato nel più ampio BDAP, si intende portare all'attenzione dell'amministrazione e degli organi di controllo e monitoraggio le informazioni relative all'avanzamento infrastrutturale e finanziario delle suddette opere. L'intento è quello di tracciare l'investimento fin dal suo nascere, ovvero fin dalla definizione della previsione di spesa da parte del legislatore, seguirlo nell'attribuzione dello stanziamento fino all'erogazione del pagamento legato al rilascio della singola trince progettuale. La realizzazione di tale soluzione fornirà strumenti che consentiranno una visione di sintesi e di dettaglio sia dell'aspetto puramente infrastrutturale del progetto che di quello, di maggiore rilevanza, finanziario.

NB: Questo tema sarà ulteriormente approfondito nelle prossime revisioni del documento.

2.2 Specifiche generali del sistema informatico (applicative e tecnologiche)

Nel presente paragrafo sono descritte le specifiche applicative e tecnologiche della BDAP in termini di funzionalità messe a disposizione dell'utente finale e soluzioni architettoniche.

2.2.1 Le attività e gli strumenti

Il sistema permetterà di acquisire, integrare ed elaborare dati provenienti da diversi sistemi alimentanti, costituendo un sofisticato ambiente di consultazione, gestito e fruito da diverse tipologie di strutture organizzative.

L'utente del sistema sarà in grado di:

- consultare e costruire reportistica avanzata
- elaborare dati ai fini statistici
- costruire indicatori
- effettuare ricerche semantiche avanzate

Gli strumenti messi a disposizione saranno i seguenti:

- strumenti di analisi per sintetizzare, attraverso appositi indicatori, la tendenza delle principali variabili di finanza pubblica
- strumenti di supporto alle decisioni
- strumenti di reportistica avanzata
- strumenti di ricerca semantica
- strumenti di estrazione dei dati di interesse per una successiva elaborazione

2.2.2 Architettura di riferimento

Il disegno dell'architettura della BDAP è realizzato pensando che il proposito del Legislatore deve essere compreso in un'ottica di realizzazione, che mira ad aggiornare l'infrastruttura informativa della Pubblica Amministrazione per aderire agli obiettivi di legge, ma anche interpretato in una veste di innovazione per portare nuove tecnologie e standard al supporto di una collaborazione paritetica fra tutte le Amministrazioni pubbliche.

L'architettura deve supportare la realizzazione di un processo articolato che vede l'identificazione e progettazione di un valido repository dei dati coadiuvato da strumenti per creare e diffondere informazioni affidabili in un contesto di governo del ciclo di produzione delle informazioni.




Figura 13, Il ciclo di produzione dell'informazione

Con la costituzione della BDAP si vuole offrire una soluzione di ampio spettro, ossia un sistema in grado fornire informazioni di valore aggiunto ai vari livelli della PA: dalle esigenze tipiche di un sistema canonico di DW, fino a soluzioni specifiche e a volte di "nicchia" che possono essere richieste da pochi utenti particolari che hanno come fine ultimo quello di risolvere tematiche ben precise.

La nuova architettura del sistema conoscitivo della BDAP sarà inquadrata come elemento di un sistema più complesso, denominato "Business Intelligence System (BIS)". Quest'ultimo rappresenta un set di applicazioni e di tool integrati che consente di estrarre contenuti informativi di interesse (correnti e storici) e distribuirli agli utenti in base ai livelli di specializzazione.

Il sistema costruito garantirà, attraverso un feedback continuo, che certi valori critici indici della bontà del particolare processo della PA esaminato, denominati KPI (Key Performance Indicator), vadano sempre nella direzione voluta.

Per quel che riguarda la fruizione delle informazioni, è opportuno premettere che, con riferimento alla letteratura, le informazioni di BI sono orientate secondo tre scenari temporali ben precisi così classificate:

- strategiche, con orizzonte temporale che va dai 6 mesi ad alcuni anni
- tattiche, con orizzonte temporale dell'ordine dei mesi e dei giorni
- operazionali con orizzonte temporale che va dal giorno fino ai minuti e al tempo reale

Passando da orizzonti temporali di lungo periodo a ottiche di breve periodo, le informazioni perdono progressivamente di importanza strategica e di larga scala, ma acquistano comunque rilevanza nell'ambito di tematiche specifiche e comunque vitali nel concorrere a rispettare gli obiettivi di business della PA.

Per far fronte ai requisiti imposti da questi tre modelli di dati, spesso occorrono tecnologie di Data Integration e di BI alternative che impongono l'acquisizione di strumenti e la realizzazione di architetture diverse.

In questo contesto, la nuova infrastruttura del sistema conoscitivo dovrà essere la più completa e versatile possibile, in modo da rispondere a richieste eterogenee o che richiedano l'utilizzo anche di basi dati specializzate.

I principi ispiratori alla base dell'architettura della BDAP sono:

Principio	Motivazione
L'architettura deve essere basata su framework architeturali e servizi riutilizzabili che, sfruttando le tecnologie presenti nell'infrastruttura, consentano la realizzazione di un Governo delle Informazioni , capace di veicolare l'informazione all'interno del Sistema secondo il concetto di supply chain dell'informazione	Questo principio guida il disegno architeturale perché, pur sfruttando le tecnologie esistenti, e consentendo quindi la salvaguardia degli investimenti, sia capace di garantire l'integrazione delle informazioni e interoperabilità paritetica fra Amministrazioni centrali e locali nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.
L'architettura deve abilitare il disaccoppiamento delle informazioni dalle applicazioni e processi per renderle un asset strategico in un ambito di Information Governance	Questo è un concetto fondamentale dell'Information On Demand fondato sui principi di un'architettura orientata ai servizi che abilita la distribuzione delle informazioni nel momento giusto, nel contesto appropriato, al corretto utente
L'architettura deve essere sorgente autoritativa per i dati, deve gestire l'integrità delle informazioni ed il controllo della loro distribuzione attraverso l'infrastruttura in modo standard per abilitare il loro pieno riuso	La motivazione di questo principio è quella di centralizzare la gestione dei dati , anche se distribuiti, per contenere i costi e migliorare l' accuratezza e completezza dei dati stessi
L'architettura deve garantire flessibilità per la variazione degli schemi dati, dei requisiti operativi e delle normative di legge, supportando l'integrazione di sempre nuove esigenze	Questo principio soddisfa l'esigenza di avere capacità di adattamento al cambiamento , per rispondere più velocemente i nuovi e sopraggiunti requisiti che possono richiedere variazioni e/o nuove integrazioni
L'architettura deve essere progettata per preservare la ownership dei dati , integrità e sicurezza dal primo momento che questi entrano nei sistemi fino al momento in cui sono archiviati, mantenuti e in ultimo distrutti perché non più necessari	La motivazione di questo principio è quella di proteggere il cuore vitale del Sistema (i dati) che è critico per il successo dell'intera realizzazione, nel rispetto dei regolamenti e delle normative sulla privacy
L'architettura deve essere basata su open standard industriali universalmente accettati per supportare l'uso di molteplici tecniche e tecnologie per l'interoperabilità (SPCoop) con sistemi interni ed esterni, presenti nell'infrastruttura	Questo principio è per guidare la realizzazione dell'architettura affinché rimanga aperta, flessibile e possa garantire l'integrazione di tecnologie multivendor già presenti nell'infrastruttura ma soprattutto per consentire l'integrazione di tecnologie innovative

2.2.2.1 Il Governo dell'Informazione

Le Pubbliche Amministrazioni devono poter disporre di una architettura che oltre ad essere affidabile e scalabile (capacità di un sistema di "crescere" o "decretere" in funzione delle

necessità e delle disponibilità) sia soprattutto in grado di garantire una armonizzazione dei servizi, delle regole e dei procedimenti a sostegno del Federalismo Fiscale.

Per perseguire tali obiettivi è necessario avere strumenti per documentare, abilitare, ottimizzare ed orchestrare la “supply-chain” dell’informazione affinché questa possa fluire nell’infrastruttura come i beni e servizi fluiscono in una reale catena di produzione.

L’Information Governance è l’insieme dei metodi, delle politiche e delle strategie la cui realizzazione consente di implementare una gestione proattiva delle informazioni, un maggior controllo sulla loro affidabilità, una migliore comprensione, un efficace supporto alle normative nonché una disponibilità dei servizi pressoché costante.

Il fluire dell’informazione attraverso i dipartimenti e le Amministrazioni richiede una infrastruttura di governo che minimizzi le interruzioni e i disservizi dovuti a mancanza di controllo e previsione dei comportamenti dei sistemi in quanto distruttivi per i processi.

Un’efficace Information Governance ottimizza la catena di produzione:

- nello sviluppo e nel sostegno delle iniziative di crescita
- nella riduzione dei rischi e dei costi di sviluppo
- nel supporto di iniziative di aderenza alle normative

2.2.2.2 L' Architettura Proposta

Il disegno architeturale che si propone è evidenziato nella figura di seguito, dove è possibile identificare i diversi framework e come questi siano in grado di collaborare ed integrarsi sia vicendevolmente che con le tecnologie di presentazione disponibili per offrire valore, efficacia ed efficienza operativa oltre ad innovazione tecnologica.




Figura 14, Architettura proposta

Il diagramma descrive l'architettura della BDAP. Tale architettura consente di fornire agli attori istituzionali uno strumento unico, omogeneo e razionalizzato di analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto delle decisioni strategiche ed al contempo uno strumento abilitante per la costruzione delle regole e degli indicatori chiave necessari all'attuazione ed alla gestione del Federalismo fiscale.

Basato su di un'architettura SOA (Service Oriented Architecture), può essere visto in estrema sintesi come un repository logico di tutte le informazioni strutturate (Data Sources) e destrutturate (Document Repository) utili all'analisi da parte dell'utente sui temi sopra indicati. Le informazioni sono identificate e formalmente descritte in termini di significato, istanze, regole e proprietà (metadati, master data e ontologie) e sulla base di tali meta-informazioni accedute per mezzo di servizi di Business Intelligence, esposizione di servizi compositi e funzionalità di Enterprise Search.

2.2.2.3 Descrizione funzionale dei Framework Architetture

Access Security and Profiling:

Il sistema informativo per la componente di identificazione ed autorizzazione degli utenti si basa sul servizio di Access Management standard del MEF che rappresenta lo stato dell'arte di questo segmento tecnologico. Particolarmente significativa, in ragione della natura distribuita degli utenti, è la componente di Federazione che permette ad un utente esterno di accedere utilizzando le credenziali del proprio sistema di autenticazione. La profilazione di dati e delle funzioni è realizzata secondo il modello RBAC (Role Based Access Control).

Gli strumenti di autenticazione (userid/password, smart card etc.) possono essere scelti in funzione della sensibilità dei dati esposti.

Il MEF è dotato di un componente centralizzato per la gestione di tutte le operazioni crittografiche compresa la firma di documenti sia operando lato client sia lato back end. La suite crittografica è completata da una componente di Securizzazione (glifi) che permette di trasferire su un documento stampato la catena di fiducia connessa ad un documento informatico firmato digitalmente.

Connectivity and Interoperability:

L'infrastruttura MEF presenta verso i sistemi esterni diverse modalità d'integrazione standard. Tale infrastruttura in considerazione della numerosità e della frequenza della raccolta dati dall'esterno dovrà essere integrata con un componente di Managed File Transfer per limitare l'impatto gestionale di questa componente.

L'approccio SOA del sistema consente di trattare i processi di business non più come entità monolitiche, ma come integrazione di servizi, in modo da preservare gli investimenti già effettuati, incrementare il valore di questi nel tempo, fornire le premesse per ottenere nuovi benefici. La concezione di SOA si basa sul seguente paradigma:

- **servizi** come elementi strutturali che "incapsulano" la logica di business, con proprietà e regole di comportamento che ne garantiscono il riuso e ne facilitano l'integrazione
- **applicazioni** costruite sui servizi, in linea con la definizione Gartner di SOBA (Service Oriented Business Application)
- **processi** di business, che attraverso l'integrazione tra servizi facilitano una maggior saldatura delle funzioni proprie dei diversi uffici, creando valore per l'Amministrazione

Tutti i servizi sono realizzati nelle quattro fasi di:

- **predisposizione:** nella quale vengono realizzati i componenti applicativi corrispondenti alle funzionalità elementari
- **composizione e coordinamento:** in cui i componenti applicativi predisposti sono integrati e composti fra di loro allo scopo di sviluppare servizi composti che si intendono rendere disponibili ad altre applicazioni o tramite portali (Citizen o Govern Entity Portal)
- **integrazione:** nella quale le funzionalità conoscitive, implementate attraverso i moduli predisposti sono integrate con il sistema di trasporto
- **pubblicazione:** nella quale si definiscono gli elementi dei contratti di servizio, in cui i servizi applicativi sono presentati all'esterno (erogazione) od utilizzati per accedere a servizi applicativi già disponibili (fruizione)

La presenza di ontologie, gestite attraverso motori semantici, consente inoltre l'attivazione dinamica dei servizi a fronte di una ricerca ontologica, procedendo nella direzione di web services semantici pienamente implementati, attraverso le connessioni ontologia -> WSDL o più direttamente ontologia -> servizio. In aggiunta, i web services individuati attraverso la ricerca ontologica potranno essere composti, attivandoli in successione, in modo da conseguire il risultato atteso. L'ultimo aspetto che potrà essere gestito in una prospettiva di web services semantici è quello del monitoraggio dei servizi in fase di esecuzione.

L'infrastruttura MEF integra ed utilizza le tecnologie abilitanti per la SOA: Process Server, Enterprise Service Bus e Registry and Repository.

Data Auditing & Enforcement:

L'esigenza di **Auditing ed Enforcement** si fa sempre più sentire al crescere delle complessità operative, alla capacità di garantire la riservatezza delle informazioni, alla necessità di documentare eventuali violazioni di sicurezza e di identificare intrusioni e/o violazioni (siano esse dolose o inavvertite).

Le ultime normative in ambito sicurezza, sia a livello di standard internazionali, che di normativa italiana sulla privacy, evidenziano la necessità di implementare un sistema di controllo degli accessi ai sistemi informatici.

Non in ultimo il garante della privacy con il provvedimento che fissa i criteri per la trasparenza delle attività operate dagli amministratori dei sistemi ha delineato i seguenti criteri:

- adottare un sistema di controllo che consenta la registrazione degli accessi effettuati dagli amministratori di sistemi di elaborazione agli archivi elettronici
- verificare da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa italiana della legge per i trattamenti di dati personali

Oltre a questo, le informazioni raccolte devono essere facilmente fruibili da parte delle strutture preposte (Auditing Department) e la loro analisi non deve dipendere da attività specifiche del gruppo IT demandato alla gestione operativa delle basi di dati, nel rispetto della separazione dei ruoli e delle competenze.

È pertanto importante:

- disporre di un sistema per effettuare attività di monitoraggio (nello specifico tracciare chi modifica il dato o lo accede in sola lettura)
- disporre di uno strumento centralizzato di analisi e reportistica e di divulgazione delle politiche di sicurezza
- erogare attività di enforcement nella sicurezza per gli accessi alle banche dati per tutte le applicazioni mission critical aderente ai maggiori standard internazionali

Data Sources – Data Warehouses:

Per Data Sources si intendono tutti i sistemi informativi, interni ed esterni all'Amministrazione, che detengano dati rilevanti per la BDAP. È importante notare che il nuovo sistema deve dotarsi di tecnologie in grado di connettersi a sistemi sorgenti con modalità il più possibile versatili e diversificate: dai database - la BDAP si dovrà collegare a qualunque sorgente dati strutturata - agli archivi di dati non strutturati.

Un sistema di Data Warehouse può essere descritto come un processo di acquisizione, trasformazione e distribuzione di informazioni presenti all'interno o all'esterno dell'organizzazione con finalità di supporto decisionale.

Dal 2002 la Ragioneria Generale dello Stato si è dotata di un Data Warehouse di tipo Corporate - unico per l'intera organizzazione e specializzato per utenza - nel quale i dati dei sistemi gestionali (es. Bilancio Finanziario, Spese e Contabilità Economica), e di fonte esterna (es. Tesoreria) dopo essere stati omologati ed integrati, sono centralizzati in un Enterprise DW e quindi resi disponibili come informazione certificata su più Data Mart, dedicati ai singoli Ispettorati della RGS, attraverso funzionalità di reportistica predefinita e di analisi multidimensionale.

Il DW-RGS rappresenta un patrimonio informativo, tecnologico e metodologico di elevato valore per la realizzazione della BDAP ed, unitamente ai sistemi gestionali sorgenti, rappresenta il nucleo fondante del nuovo sistema integrato.

Business Intelligence:

Le funzionalità di analisi che un DW rende disponibili sono classificabili principalmente come “verification-driven” in quanto la deduzione di informazioni avviene sulla base di ipotesi precedentemente formulate. E’ attraverso tali ipotesi che vengono definiti oggetti di business quali le misure, identificandone la formula di calcolo e le regole di aggregazione, e le gerarchie di analisi, strutturate in attributi dimensionali o descrittivi.

Gli oggetti di business costituiscono lo strato semantico sulla base dati del DW acceduto dalle applicazioni o direttamente dall’utente finale attraverso diverse modalità:

- report predefiniti prodotti periodicamente e distribuiti a identificate categorie di utenti
- analisi estemporanee (OLAP) condotte dall’utente in maniera autonoma e libera attraverso modelli multidimensionali dell’informazione (misure e dimensioni)
- indicatori sintetici (KPI) in grado di offrire una visione esaustiva del contesto di analisi specifico mettendo in evidenza i fenomeni nell’istante in cui si verificano

Altre tipologie di funzionalità permesse in ambito DW sono quelle di “data mining”, che consentono di scoprire nel patrimonio informativo nuova informazione attraverso tecniche di analisi automatica dei dati per la ricerca di relazioni e correlazioni precedentemente sconosciute fra di essi.

La BDAP consente di:

- supportare gli utenti della BDAP nella comprensione dei requisiti di business che regolano i processi della PA
- rendere costantemente informati i manager sui tali processi in atto inviando raccomandazioni (report alert....)
- intraprendere delle azioni manuali (depositando su un “Portale Informativo” oggetti di business come report, analisi OLAP, MOLAP), oppure automatiche tramite componenti di BI denominati “Automation Decision Engine” (ADE) che sono in grado di sostituirsi all’utente finale e di prendere delle decisioni, sulla base di parametri e metriche predefiniti
- effettuare delle analisi di BI anche in tempo reale su dati integrati derivati da più fonti gestionali strutturati e non strutturati
- integrare basi dati gestionali o conoscitive

L'odierna evoluzione degli strumenti di Data Warehouse e di Business Intelligence consente di soddisfare dei requisiti applicativi espressi.

In tale contesto, anche la piattaforma tradizionale del DW del MEF si è evoluta in "Business Intelligence System" dotandosi di nuovi strumenti di Data Warehousing in grado di fornire analisi dettagliate dei dati di business con una visione immediata, semplice e navigabile dei parametri di interesse che governano il processo conoscitivo.

La schematizzazione di questo processo è la seguente:




Figura 15, Il Governo del processo conoscitivo

Il processo decisionale si esplicita in sei fasi distinte:

- estrazione e trasformazione dell'informazione
- analisi della qualità dei dati
- elaborazione e caricamento dell'informazione sul DW
- analisi e modellazione dell'informazione
- distribuzione dell'informazione
- utilizzo dei Metadati

Le diverse classi di utenza possono accedere (sulla base di definite policy di identificazione e riservatezza) alla reportistica ed agli ambienti di analisi multidimensionale (OLAP) realizzati per il supporto dei loro processi operativi, tattici e strategici. Gli utenti sono guidati nella fruizione dell'informazione da wizard realizzati direttamente sui metadati di business e tecnici del sistema. I wizard sono in grado di condurre l'utente dalla esplicitazione della richiesta informativa (espressa secondo il linguaggio dei concetti, delle misure e delle dimensioni d'analisi) all'indicazione dei report e/o dei dati disponibili.

Nella fruizione dei servizi di BI i dati presenti nelle diverse basi dati sono acceduti sfruttando non solo i metadati ma anche attraverso l'interpretazione delle tassonomie e dei concetti contenuti nelle ontologie (OWL) presenti anch'esse nell'infrastruttura Information Knowledge al fine di creare dinamicamente cubi OLAP nei quali classificazioni e misure siano riconciliate semanticamente e calcolati mediante inferenze di regole e proprietà.

Data Integration:

Il framework di Data Integration ha lo scopo di rendere disponibili alla BDAP i dati provenienti dai sistemi gestionali sorgenti e dal DW integrato nella piattaforma.

La componente di back-end, già evoluta in questi ultimi anni verso prodotti più complessi denominati di "Data Integration", dovrà essere in grado di costruire, oltre alle basi dati tradizionali del DW come gli EDW e i Data Mart, anche le basi "dati virtuali" con tecniche di EII (Enterprise Information Integration) che consentono tramite una "business view" di accedere ai dati direttamente sui sistemi gestionali, oppure basi dati più operazionali con la EAI (Enterprise Application Integration) in cui i dati sono "propagati" da un sistema ad un altro, come ad esempio dal back-office operativo al front-office conoscitivo e sono collezionati in ODS (Operational Data Store) ed ODM (Operational Data Mart). Per implementare questa tecnologia si usano tecniche di gestione di code "messaging and queuing", JMS e Web Services oppure il CDC (Change Data Capture). Le basi dati preparate con le tecniche appena descritte possono così essere utilizzate sia per esigenze di tipo enterprise o di tipo strategico-tattico che per esigenze del "day by day" con caratteristiche più tattico- operazionali

Questo framework integra:

- **L'ETL (Extract, Transform, Load) o ELT (Extract, Load, Transform)** che costituisce la tradizionale infrastruttura di back-end dei Data Warehouse; tale infrastruttura deve essere disponibile sia in modalità batch, sia in real-time, mettendo a disposizione i servizi di trasformazione tramite Web Services o interfacce a messaggi
- **Strumenti di Data Quality** in grado di normalizzare, standardizzare e rimuovere i duplicati dai dati sorgenti; le funzionalità di data quality devono essere integrate nell'infrastruttura di ETL / ELT. I processi di qualità, intendendo con questi il cleaning ed il clearing dei dati, sono già applicati nell'ambito di alcune realtà della PA; sono già in dotazione feature particolari che consentono di effettuare un'indagine statistica sui dati sorgenti (profiling) per determinare la bontà dei dati da cui il sistema conoscitivo dovrà estrarre le informazioni
- **Infrastruttura di Data Federation:** consente l'accesso ad informazioni eterogenee e distribuite come se provenissero da un singolo sistema. Uno strumento di data federation deve includere tool visuali per la definizione di query federate, un motore di ottimizzazione delle query ed il supporto per scritture transazionali su fonti eterogenee. Anche questo componente deve consentire il deployment in architettura SOA di servizi bidirezionali per l'accesso ai dati
- **Infrastruttura di Change Data Capture:** fornisce la possibilità di estrarre in tempo reale dai sistemi sorgenti soltanto i dati oggetto di modifica, basandosi sui transaction log dei database sorgenti con impatto minimo sui sistemi gestionali

I componenti di Data Integration inoltre sono strettamente integrati con l'infrastruttura di Information Knowledge. La possibilità di accedere "semanticamente" a metadati, master data e modelli ontologici presenti nell'Information Knowledge utilizzando tale conoscenza per reinterpretare "taggandole" le informazioni contenute nei *data source*, consente l'attuazione di attività di riconciliazione e riclassificazione semantica delle gerarchie presenti nei sistemi e analizzare dinamicamente la qualità del dato complessivo.

Un'altra funzione abilitata da questo framework è la possibilità di collegare gli strumenti di BI direttamente ai sistemi gestionali, tramite tecniche di *multisourcing* (tecniche da utilizzare

solo per basi dati gestionali statiche come ad esempio le anagrafiche), ed alle basi dati virtuali prodotte dalla EII.

Information Services Composition:

Tale componente della piattaforma ha come oggetto la coordinazione dell'erogazione/fruizione del servizio informativo con una modellazione delle interfacce effettuata sia a livello comunicazione sia a livello interazione:

- a livello di **comunicazione** viene definita, per ogni classe di informazioni, la conversazione di servizio tra erogatore e fruitore
- a livello **interazione** sono definite le modalità dello scambio di messaggi tra il sistema erogatore e il sistema fruitore sulla base di standard tecnologici di riferimento

Information Knowledge:

I framework infrastrutturali presenti nel disegno concorrono, sia nella realizzazione di un supporto tecnologico per la cooperazione delle diverse amministrazioni, sia come singoli elementi in grado di portare nell'infrastruttura una razionalizzazione a maglia delle funzionalità.

È importante considerare che questo framework è funzionale alla realizzazione di un'architettura versatile, capace di realizzare in modo agile e dinamico gli obiettivi di condivisione delle informazioni, nonché fattore abilitante per l'innovazione qualora si dovessero esprimere nuove esigenze anche a seguito di nuove normative.

Metadata Management and Ontology Modeling:

I metadati, i modelli ontologici e le informazioni Master, garantiscono una visione coerente, strutturata ed omogenea dell'intero sistema e costituiscono un indispensabile supporto conoscitivo al processo di creazione dell'informazione (Data Integration) a partire dalle fonti dati (Data Sources), alla implementazione di strutture di consolidamento (Data Warehouse) fino ai processi di accesso all'informazione da parte degli utente finali.

Master Data & Master Content Management:

Le componenti "Master Data e Master Content Management" gestiscono le transazioni degli oggetti condivisi, mantenendo una singola vista transazionale dell'informazione stessa. Ciò permette ai servizi compositi, ai portali, alle applicazioni esistenti e future di beneficiare della condivisione di dati (strutturati e non strutturati) e processi basati su un'informazione master certificata, comune e condivisa da tutti gli interlocutori coinvolti.

Entity Analytics Solutions:

Il framework Entity Analytics è un sistema di analisi e risoluzione delle Identità e delle Relazioni. Tale sistema permette di effettuare analisi approfondite ed evidenziare anomalie nell'attribuzione di identità a individui o soggetti giuridici e di riconciliare le informazioni relative a soggetti apparentemente diversi, di ricostruire intrecci di relazioni tra enti, imprese e soggetti interni o esterni ad esse, di evidenziare legami con soggetti a rischio.

La segnalazione tempestiva delle anomalie e dei casi sospetti è alla base di un'efficace pianificazione dell'azione di vigilanza. Essa permette da un lato di ottimizzare le risorse a disposizione, dirigendo l'azione degli ispettori verso un campione ridotto ma opportunamente selezionato di casi che mostrano un elevato fattore di rischio; dall'altro permette di intervenire tempestivamente nei casi anomali (irregolarità contributive, erogazione di benefici non dovuti, ecc.) bloccando quanto prima e limitando le perdite economiche, prima ancora di intraprendere le eventuali azioni di recupero.

La soluzione deve supportare i seguenti processi:

- **Risoluzione di Identità:** stabilire con un ragionevole grado di certezza se due o più identità differenti si riferiscono allo stesso soggetto, anche nel caso in cui le informazioni disponibili siano inconsistenti o non omogenee
- **Risoluzione di Relazioni:** analizzare le identità (già risolte dal componente di Risoluzione di Identità), per evidenziare le relazioni tra di esse
- Trattamento dei nominativi relativi a contesti, lingue e culture straniere

Content Analytics:

Il componente Content Analytics fornisce strumenti per la comprensione e la visibilità dei contenuti e dei contesti delle informazioni non strutturate.

Nella fattispecie progettuale è possibile identificare i modelli di aggregazione, le tendenze nel tempo, insolite correlazioni o anomalie che possono spiegare perché gli eventi si verificano, e portare ad investigazioni, attraverso cruscotti di contenuti, report e scorecard.

Il framework Content Analytics effettua una attività di mining sia sui dati strutturati, che su fatti ed accadimenti contenuti nei documenti individuati per la richiesta specifica, li relaziona ai fenomeni evidenziatisi nei documenti presenti nelle banche dati documentali federate che ha esplorato e restituisce al framework Enterprise Search una serie segnalazioni e relazioni.

Predictive Analysis:

Il framework di Predictive analytics fornisce i servizi a supporto dell'analisi statistica e predittiva, consente di impostare strategie in grado di anticipare il cambiamento sulla base di previsioni statistiche basate sui dati disponibili. Il framework deve supportare i seguenti processi:

- Preparazione assistita dei dati oggetto dell'analisi
- Definizione dei modelli di analisi su fonti dati strutturate e non strutturate
- Estrazione dei pattern dai dati disponibili secondo l'approccio standard CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining)
- Analisi predittiva e simulazione
- Esposizione dei risultati dell'analisi alle altre componenti dell'infrastruttura

Enterprise Search:

Il sistema offre funzionalità standard di Information Retrieval proprie di motori di Enterprise Search, basate sull'inserimento di keyword estese con funzionalità avanzate di natura linguistica (gestione di sinonimi, antinomi, iperonimi, iponimi, acronimi, ecc.).

La presentazione dell'informazione risultante a fronte di un'interrogazione è definita, oltre che dall'elenco dei documenti rilevanti, anche dal raggruppamento delle entità predefinite e riconosciute in essi (nomi propri di persona, luoghi geografici, nomi di società, date).

La tecnologia semantica consente di integrare tale approccio interpretando una interrogazione posta dall'utente in linguaggio naturale, basandosi sui concetti presenti nel testo e non soltanto su parole-chiave. Il motore semantico-ontologico è inoltre in grado di capire a fondo il contenuto di una ricerca e di soddisfare l'esigenza implicita che i concetti propri di un'ontologia di dominio descrivono.

La componente di Enterprise Search proposta per il sistema integra un motore semantico-ontologico con un motore di ricerca per keyword permettendo di massimizzare il valore del processo di information & document management, consentendo in particolare di:

- interpretare in multilingua una interrogazione posta dall'utente in linguaggio naturale
- recuperare in modo più efficace, rapido e preciso le informazioni provenienti da tutti i tipi di fonte (intranet, cartelle locali, repository documentali, DB aziendali, applicazioni di Document Management, siti esterni di particolare interesse ...)
- indicizzare informazioni strutturate (DB, flussi informativi,...), non strutturate (documenti, e-mail, internet, web, mobile,...) e multiformato (HTML, XML, RDF,...)
- realizzare inferenze sulla base della comprensione linguistica e di dominio
- automatizzare e semplificare i processi di analisi e classificazione delle informazioni e documenti
- consentire a strutture e/o utenti diversi di organizzare e "vedere" informazioni e documenti secondo differenti e personali finalità

Content Integration:

Il framework di Content Integration fa riferimento all'integrazione ed alla federazione dei dati non strutturati. In ogni azienda infatti e così anche nella PA, le email, i documenti, gli spreadsheet contengono sempre più spesso informazioni determinanti per il business ed è quindi necessario caricarle dai sistemi fonte, convogliarle nel sistema ed integrarle con i dati strutturati.

Gli elementi essenziali di una gestione documentale efficiente sono due:

- il catalogo dei documenti
- i depositi dei contenuti

Il catalogo dei documenti contiene i valori delle proprietà associate ai documenti (titolo, autore, ecc.). I metadati sono le proprietà che caratterizzano i documenti siano essi di sistema o dipendenti dalla tipologia dei documenti trattati. I depositi dei contenuti contengono, invece, i documenti veri e propri.

Il recupero dei documenti nel contesto di un sistema documentale è un procedimento in due passi:

- l'interrogazione del catalogo dei documenti in base alle proprietà degli stessi, e la conseguente selezione dei documenti a cui si desidera accedere
- il passaggio degli identificatori univoci dei documenti selezionati al gestore del deposito dei contenuti per il recupero e la visualizzazione

Attraverso i servizi di federazione (Content Federation Services), si abilita l'integrazione di dati generati da applicazioni multiple e archiviate in database o server diversi come pure su sistemi documentali esistenti. I servizi di federazione devono fornire questa integrazione con repository interni ed esterni creando un riferimento alla sorgente documentale che è utilizzato per recuperare il contenuto dai repository esterni.

In tale maniera il catalogo dei contenuti è utilizzato dalle varie componenti della piattaforma nella picture complessiva per accedere alle fonti di dati non strutturati.

L'integrazione è realizzata con la componente Information Knowledge che comunica proprio con questo strato per sincronizzare i dati non strutturati (documentali) con quelli strutturati in una visione comune della conoscenza informativa.

Analogamente lo strumento di Enterprise Search come il Content Analytics possono sfruttare il catalogo presente nello strato di federazione evitando di doversi connettere puntualmente con le diverse fonte dati.

Data Archiving Decommissioning and Data Redaction:

Le componenti di **Data Archiving e Decommissioning** forniscono gli strumenti e le “standard practice” per identificare cronologicamente i dati e spostarli in un archivio sicuro secondo quattro prospettive temporali diverse: Interattivi, Integrati, Nearline e Archive. Gestiscono i dati delle applicazioni a livello di oggetti o di transazioni. Deve essere possibile definire la logica e i criteri di business per spostare le transazioni in un archivio.

Questi criteri sono generalmente basati su requisiti funzionali o normative di data retention: la durata e lo stato sono due dei criteri di archiviazione più comuni. Ad esempio, è possibile scegliere se archiviare tutti gli ordini conclusi a partire dagli ultimi due anni.

Il framework deve identificare tutte le transazioni che rispondono a questi criteri e spostarle nell'archivio. In questo modo, viene liberata capacità preziosa per l'elaborazione di transazioni ad alta priorità, pur mantenendo un accesso ai dati archiviati quando necessario. I servizi devono essere basati su standard di settore, come ODBC/JDBC, XML e consentire un pieno accesso ai dati archiviati sia applicativamente sia tramite strumenti di reporting commerciali.




Figura 16, Archiviazione dei dati

Il servizio di **Data Redaction** consente di proteggere i dati personali o sensibili riportati nei documenti evitando la loro visualizzazione, tramite mascheramento.

La seguente figura evidenzia la modalità di realizzazione della protezione dei dati sensibili all'interno dei documenti:




Figura 17, Protezione dei dati sensibili

Infrastruttura Hardware:

L'impatto sull'infrastruttura hardware della BDAP sarà di natura dimensionale in considerazione dei volumi di dati che saranno trattati e di tipo qualitativo in quanto la profilazione dei dati così come richiesta dal DW 2.0 richiede l'utilizzo di storage specializzato per ogni tipo di dato.

Gli elementi dimensionali saranno affrontati in una puntuale valutazione di capacità non appena si definiranno i tempi ed i modi con cui i dati saranno messi a disposizione della BDAP per l'elaborazione. Dal punto di vista di capacità elaborativa i requisiti della BDAP non modificano le prassi di approvvigionamento in essere.

3 Sezione terza - Analisi del rischio

La presente sezione introduce la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi e fornisce una analisi preliminare degli stessi.

3.1 La metodologia dell'analisi del rischio

Il processo di Gestione del Rischio applicato nella definizione della presente proposta di fattibilità è basato su una consolidata metodologia che costituisce l'elemento guida per indirizzare il progetto verso le migliori soluzioni sin dalle fasi iniziali della fornitura così da fornire le più ampie garanzie circa il raggiungimento dei risultati attesi.

Sono definiti rischi di progetto quei potenziali eventi che, qualora dovessero concretizzarsi, potrebbero ostacolare seriamente la capacità di raggiungimento degli obiettivi definiti per il progetto stesso. In generale, si distinguono:

- **rischi di natura esterna:** capaci di avere impatto sul progetto (es. cambiamenti nelle normative)
- **rischi di natura interna:** vale a dire rischi specifici dei singoli progetti, i cui impatti potrebbero dover essere considerati nella più ampia prospettiva dei rischi di progetto (es. riduzione delle risorse disponibili per cause di forza maggiore)

Il processo applicato prevede che ad ogni rischio individuato siano contrapposte:

- **azioni preventive:** messe in atto prima che un evento rischioso si manifesti allo scopo di ridurre la probabilità di accadimento o di diminuirne l'eventuale danno in caso di manifestazione
- **azioni di contenimento:** messe in atto nel momento in cui il rischio si manifesta allo scopo di ridurre l'impatto




Figura 18, La Gestione del Rischio

In dettaglio, il processo di Gestione del Rischio si articola nelle fasi descritte di seguito, ognuna con specifiche attività. Il diagramma sottostante, che dettaglia il processo precedentemente illustrato, evidenzia le principali attività dell'approccio alla gestione delle situazioni critiche.

Nella parte sinistra sono identificate le fasi principali del processo, mentre a destra sono riportati i corrispondenti strumenti e *deliverable*




Figura 19, Processo di Gestione del Rischio

3.2 Identificazione dei Rischi

L'identificazione dei rischi è effettuata con l'ausilio di una check-list appositamente predisposta e mantenuta. La check-list non può essere considerata esaustiva, ma deve essere utilizzata come punto di partenza che riassume le principali e più frequenti casistiche di rischio, da integrare con specifiche fattispecie legate alle caratteristiche della fornitura. Nel caso di individuazione di categorie di rischio rilevanti non comprese nella versione standard della check-list questa deve essere necessariamente integrata e/o modificata con le nuove categorie di rischio individuate.

3.3 Analisi e valutazione del Rischio

La fase di valutazione del rischio ha la finalità di definire il possibile impatto dei singoli rischi, per valutare se pianificare azioni di mitigazione e/o accantonare specifiche contingency.

L'analisi si divide in:

Qualitativa: classificazione dei singoli rischi di progetto per definire una priorità nella loro gestione. L'indicatore utilizzato per dare tale priorità ai rischi è il fattore di rischio. Il fattore di rischio si ottiene attraverso una matrice che combina le valutazioni qualitative sull'impatto del rischio e sulla sua probabilità di accadimento e ne restituisce un valore numerico ottenuto moltiplicando il parametro di probabilità per quello di impatto (nella quantificazione

si considera il valore più alto tra quelli rilevati sui tempi, costi, prestazioni). L'impatto che il rischio potrebbe avere sul progetto è individuato qualitativamente attraverso i seguenti parametri: Tempi, Costi e Prestazioni.

Il **Fattore di Rischio = Probabilità x Impatto** e suoi possibili valori sono riassunti nella tabella seguente.

PROBABILITÀ	ALTA (3)	medio (3)	alto (6)	alto (9)
	MEDIA (2)	basso (2)	medio (4)	alto (6)
	BASSA (1)	basso BASSO (1)	basso MEDIO (2)	medio ALTO (3)
		IMPATTO		

Figura 20, Fattore di Rischio

Il fattore di rischio permette, pertanto, di dare un ordine di priorità alle azioni da compiere. Tutti i rischi che hanno un Fattore di Rischio "medio" o "alto" devono essere gestiti tramite azioni di mitigazione specifiche.

Quantitativa: L'analisi quantitativa dei rischi ha l'obiettivo di quantificare il possibile impatto economico dovuto al verificarsi dei singoli rischi. In particolare il valore dell'impatto atteso fornisce un'indicazione molto rilevante per determinare il valore della contingency da allocare.

L'impatto atteso del rischio è pari al prodotto dell'impatto massimo e della probabilità di accadimento.

Per impatto massimo si intende il danno economico arrecato dal rischio al progetto nel momento in cui questo si dovesse verificare.

Per probabilità si intende la probabilità che il rischio individuato si verifichi arrecando un danno al progetto.

Nel caso in cui si ritenga che la probabilità del verificarsi del rischio sia più elevata rispetto al caso in cui il rischio non si verifichi (probabilità superiore al 50%), si suggerisce, prudenzialmente, di accantonare una contingency pari all'intero valore dell'impatto. Tale condotta deve comunque essere tenuta laddove la probabilità del verificarsi dell'evento rischioso sia superiore al 70%: in tal caso un accantonamento pari all'impatto atteso comporterebbe la concreta possibilità di sostenimento di extracosti al verificarsi dell'evento rischioso.

3.4 Pianificazione e riduzione dei rischi

Ogni rischio rilevato deve essere assegnato ad una persona responsabile dello sviluppo di uno specifico Risk Management Plan e della successiva implementazione di tale piano correttivo. Tipicamente il ruolo di responsabile del rischio è ricoperto dal responsabile del contratti. Per ogni rischio sarà cura del responsabile sviluppare un Risk Action Plan, con l'obiettivo di ricondurre il valore dell'indicatore di rischio, per ogni rischio mappato, ad un valore accettabile agendo sulle sue dimensioni più critiche (impatto e probabilità). Se in sede di pianificazione vengono rilevati rischi critici, cioè non facilmente mitigabili con l'attivazione di un piano di intervento preventivo, allora si renderà necessario approntare delle misure di emergenza, sviluppando un Contingency Plan (piano reattivo) per definire delle misure di reazione al rischio.

3.5 Monitoraggio e revisione rischi

La fase di monitoraggio consiste nel monitoring delle attività di identificazione ed analisi dei rischi, delle azioni di mitigazione e dell'allocatione e successiva movimentazione delle contingency nel corso della gestione della fornitura. Il loro progresso è monitorato unitamente alla dinamica generale del progetto attraverso:

- **Risk Assessment Report:** include le principali informazioni relative ai singoli rischi (informazioni ottenibili a seguito dell'effettuazione dell'analisi qualitativa e quantitativa secondo quanto indicato), oltre che l'evidenza circa l'associazione delle contingency alle differenti attività
- **Risk Action Report:** le informazioni più rilevanti relativamente alle azioni di mitigazione. In particolare viene riportato il costo, il beneficio, la tempistica, le responsabilità e lo stato di avanzamento delle azioni

Rischio	Analisi qualitativa			Analisi quantitativa			Programmazione			Commenti
	Probabilità evento 1-3 (A)	Impatto 1-3 (B)	Fattore di Rischio (AxB)	Impatto € (C)	Probabilità % (D)	Valore Azione € (CxD)	WBE	Contingency	Stato del Rischio (Aperto/Ciurato)	
Rischio 1							wbe 1			
							wbe n			
							wbe 1			
							wbe n			
Rischio n							wbe 1			
							wbe n			

Figura 21, Risk Assessment Report

Rischio	Valore atteso del rischio (ante azione) (A)	Valore atteso del rischio (post azione) (B)	Descrizione azione di mitigazione	Responsabile	Data inizio	Data fine	Stato (in corso/conclusa)	Costo previsto (C)	Beneficio atteso (A-B-C)	Commenti

Figura 22, Risk Action Report

3.6 Gestione delle situazioni critiche

Alcuni eventi possono causare delle criticità, che devono essere prontamente affrontate. Alla base del processo di gestione delle criticità viene posta una costante pianificazione delle attività e revisione dei piani ogni qualvolta si presentano situazioni non prevedibili.

3.7 Analisi preliminare dei rischi

La seguente tabella riporta i risultati di una analisi preliminare sui potenziali maggiori rischi del progetto, resta inteso che l'analisi approfondita dei rischi verrà effettuata nelle fasi successive del progetto.

CATEGORIA	RISCHIO	STIMA			AZIONE CORRETTIVA
		Probabilità	Impatto	Criticità	
FUNZIONALE	Disponibilità, chiarezza e stabilità dei requisiti.	Bassa	Alto	Media	I requisiti saranno formalizzati in maniera chiara e rigorosa utilizzando metodologie consolidate. Per sopperire alla stabilità dei requisiti si cercherà di realizzare un processo iterativo che preveda il rilascio della documentazione dei requisiti al termine di ogni fase di Sviluppo.
	Coinvolgimento degli utenti nel progetto.	Bassa	Alto	Media	In tutte le fasi progettuali, verranno organizzate specifiche riunioni con gli utenti di cui sarà data comunicazione con ampio anticipo e chiara definizione degli obiettivi.
	Il prodotto finale non è conforme ai requisiti di sistema approvati.	Bassa	Alto	Media	Il ciclo di sviluppo seguirà un approccio ben strutturato, nel quale la copertura dei requisiti verrà verificata in ogni fase. Le procedure di test verranno mappate sui requisiti funzionali.
	Mutevolezza del quadro normativo di riferimento	Bassa	Alto	Medio	Il quadro normativo di riferimento verrà costantemente

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

					monitorato e dove possibile integrato al fine di avere un quadro legislativo chiaro
	Indisponibilità delle informazioni necessarie	Bassa	Alto	Medio	Le strutture organizzative coinvolte nel processo di interfacciamento saranno attivate e coinvolte nel progetto fin dalle primissime fasi del progetto.
ORGANIZZATIVO	Difficoltà di integrazione con gli altri progetti dell'infrastruttura	Bassa	Medio	Basso	Verranno chiaramente definite le interfacce con i sistemi esterni.
TECNOLOGICO	Interfacciamento con sistemi esterni.	Media	Alto	Media	Bisognerà definire delle modalità di interfacciamento con i sistemi esterni sin dall'inizio della fase di definizione.
	Inaspettati problemi tecnologici potrebbero condizionare il prodotto finale e non soddisfare le aspettative dell'Utente.	Bassa	Media	Bassa	La tecnologia proposta in questo progetto è ampiamente consolidata ed è stata usata con successo in precedenti progetti
GESTIONE DEL PROGETTO	Interazione con il Committente non sufficiente	Media	Medio	Media	Verranno organizzati riunioni periodici il committente, nel quale verrà valutato lo stato di avanzamento dei lavori ed in generale l'andamento del progetto.
	Ritardi nelle approvazioni pianificate	Media	Medio	Media	Tale rischio può essere minimizzato tramite la definizione di un protocollo di interazione tra le varie parti responsabili della approvazione, che dettagli le modalità ed

					i criteri di accettazione, prevedendo una ipotesi di "tacita accettazione" in mancanza di rilievi espliciti che non impedisca l'ordinato svolgersi degli eventi progettuali.
	Ritardo rispetto alla pianificazione di progetto prevista	Media	Alto	Alta	Utilizzo di metodologie già adottate in altri progetti. Utilizzo di risorse già con esperienza sulle tecnologie che verranno adottate. Comunicare e evidenziare i problemi più importanti durante le riunioni di avanzamento lavori con il Cliente.
	Lo sforzo impiegato nella realizzazione del progetto supera il budget a disposizione.	Media	Alto	Media	Questo rischio è sempre applicabile ai progetti software. Tutte le azioni elencate nei punti precedenti verranno applicate per contenere tale rischio.

Tabella 4, Analisi preliminare del rischio

4 Sezione Quarta - Il progetto proposto

La presente sezione articola le attività progettuali necessarie per la realizzazione della BDAP a partire dall'ipotesi delineata dall'analisi funzionale presentata nella sezione seconda.

4.1 Modalità di realizzazione

La realizzazione del progetto dovrà prevedere il riuso di esperienze, best practices, metodologie e componenti informative esistenti al fine di ottenere la realizzazione della BDAP ottimizzando le risorse umane, organizzative ed economiche che dovranno essere impiegate permettendo una contrazione dei tempi di realizzazione.

A tal fine verranno prese a riferimento le diverse esperienze di successo capitalizzate negli anni dalla RGS che hanno portato alla realizzazione centralizzata di sistemi informativi che nel tempo sono stati costruiti anche a supporto delle attività e dei processi specifici di altri organi istituzionali.

4.1.1 Riuso dei componenti esistenti

Il presente paragrafo riporta le linee guida per il riuso dei componenti esistenti (metodologia) e l'evidenza delle componenti riutilizzabili nell'ambito del Data Warehouse RGS.

4.1.1.1 La Metodologia del riuso

Nell'attuale scenario di evoluzione dei sistemi informativi il concetto di riuso è considerato di prioritaria importanza in quanto produce numerosi effetti benefici riassumibili nei punti seguenti:

- benefici di natura economica in relazione alla salvaguardia degli investimenti effettuati
- benefici di natura tecnologica in relazione alla qualità del software prodotto, a una più efficiente manutenzione dello stesso e ad una maggiore affidabilità dei prodotti
- benefici di natura gestionale poiché riusare rende il processo di produzione del software più snello ed efficace

Nel presente studio il concetto di riuso si intende nella sua accezione più ampia considerandolo come una opzione valida in tutte le fasi del processo di sviluppo di un sistema software. Pertanto ci si pone come obiettivo quello di massimizzare il:

- **riuso di conoscenze:**
 - di dominio, di Organizzazione, di sistema/applicazione, di piattaforma tecnologica
- **riuso di prodotto:**
 - di sottosistemi/componenti applicativi già sviluppati
 - di strutture dati, librerie software o componenti software
 - di documentazione (studi di fattibilità, documenti progettuali, schemi dati, materiali didattici, manuali etc.)
- **riuso di processo:**
 - riuso di modelli di conduzione progettuale, analisi, sviluppo software e di interfaccia adottati o comunque ritenuti validi dall'Istituto
- **riuso di infrastruttura:**
 - riuso di infrastrutture tecnologiche per i servizi di monitoraggio del progetto e di supporto allo sviluppo

Come è facile immaginare muoversi in un ottica di riuso così ampia rende necessaria la costituzione di un processo organizzativo che coinvolga figure e strutture a vari livelli e che sia coadiuvato da opportuni strumenti informatici. L'adozione della pratica del riuso inoltre, ha un impatto non trascurabile nella cultura dell'organizzazione che la attua comportando un cambiamento di prospettiva della stessa, principalmente sotto due aspetti: la **flessibilità e l'attitudine a cooperare**.

4.1.1.2 Riuso nell'ambito del Data Warehouse RGS

Il sistema come presentato nella seguente proposta di fattibilità ha carattere di assoluta innovazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione Italiana. Alla luce dell'analisi presentata nella Sezione 2 emerge chiaramente come le esigenze informative necessarie all'espletamento dei processi di legge, vengano trattate e gestite da un elevato numero di sistemi esterni.

Non si può comunque non evidenziare la presenza come sistema centrale della soluzione del Data Warehouse RGS, che raccoglie in se una mole di dati di notevole rilevanza e di notevole qualità, mantenendone una visione integrata e non volatile.

La realizzazione e la conduzione del Data Warehouse RGS (si veda il paragrafo 1.3 per maggiori dettagli) ha inoltre posto in essere un insieme prezioso di metodologie, standard e processi organizzativi che ben si **prestano ad essere riutilizzate** nella realizzazione del sistema oggetto del presente documento.

In linea generale si prevede il riutilizzo dei seguenti elementi:

Riuso della conoscenza:

- Modelli dati concettuali e Multidimensionali
- Documentazione applicativa
- Infrastruttura tecnologica di riferimento

Riuso di processo:

- Template di documentazione per le varie fasi progettuali
- Template di piani di progetto
- Linee guida per la corretta compilazione dei template
- Presentazioni, studi di fattibilità, manualistica etc
- Linee guida per particolari ambiti (es. sicurezza, modellazione dati, raccolta di metadati etc)
- Riferimento alle Best Practices

Riuso di Processi organizzativi:

- Struttura del Business Intelligence Competence Center

Riuso di componenti applicative:

- Processi di Estrazione/Trasformazione/Caricamento (ETL)
- Infrastruttura tecnologica
- Processi di presentazione dei dati

4.1.2 Avvio del nuovo sistema

Le modalità di avvio del nuovo sistema saranno oggetto di definizione da parte degli attori e delle organizzazioni individuate nel paragrafo 5.2 quando saranno completamente fissati i requisiti del sistema informativo da realizzare.

4.1.3 Formazione e assistenza utenti

La formazione e l'assistenza agli utenti riveste un ruolo di assoluta importanza per la portata organizzativa, metodologica e tecnologica che implica la realizzazione della BDAP. Il processo di formazione dovrà essere in grado di erogare eventi di natura divulgativa e formativa destinati ad un target variegato e presumibilmente disomogeneo. Gli eventi potranno spaziare dalle panoramiche di alto livello fino agli approfondimenti estremamente verticali su specifici temi, adottando metodi e tipologie di erogazione che possano soddisfare le diverse esigenze dei destinatari.

Vista la complessità del sistema si rende necessaria l'organizzazione nel periodo 2011-2013 di almeno 6 cicli di eventi divulgativo/formativi (ogni 6 mesi circa) prevedendo per ciascuno di essi l'erogazione di almeno 3 sessioni formative.

Per ogni ciclo è prevista l'attuazione delle seguenti fasi operative:



Figura 23, Fasi operative formazione

Fase di Definizione: in questa fase (seguendo l'approccio "call for paper") vengono raccolte le proposte relative ai temi sui cui contenuti sviluppare gli eventi. Le proposte vengono vagliate da un responsabile della formazione al fine di ricavare l'elenco definitivo dei temi da sviluppare basandosi sul target di destinatari individuato.

Fase di Pianificazione: una volta definiti i temi e le "agende" degli eventi, si procede con la produzione della matrice di abbinamento tema-modalità-target, ovvero quale tema sarà oggetto di uno o più eventi organizzati con quale modalità e per quali destinatari. Inoltre, viene definito il Piano di Comunicazione, con il quale presentare il ciclo di eventi e agevolare l'adesione da parte dei destinatari individuati nella fase di Definizione.

Fase di Allestimento: viene eseguito il Piano di Comunicazione e si avvia la preparazione del materiale (presentazioni PowerPoint, demo, materiale cartaceo, etc.) necessario all'erogazione degli eventi.

Fase di Erogazione: sono erogati gli interventi secondo il calendario definito nella fase di Pianificazione. Al termine di ogni singolo evento sarà effettuata una rilevazione del gradimento da parte di ogni partecipante attraverso la compilazione di moduli di feedback, in modo da consentire l'applicazione di una strategia di miglioramento continuo.

Il seguente schema illustra a titolo puramente esemplificativo la pianificazione temporale delle fasi precedentemente descritte:




Figura 24, Pianificazione temporale evento formativo

Come si evince dal precedente schema, le fasi di Definizione e di Pianificazione si concludono entro 30 giorni prima dell'avvio di ciascun ciclo. Ad esse fanno seguito l'esecuzione del Piano di Comunicazione e la preparazione del materiale necessario agli eventi, attività che procedono parallelamente alla fase di Erogazione.

Si noti come, due mesi prima che si concluda l'erogazione degli eventi progettati nel primo ciclo, si avvii nuovamente la fase di Definizione, seguita poi dalla Pianificazione, e così via: in tal modo, si ottiene una prosecuzione delle attività di aggiornamento/divulgazione senza soluzione di continuità, pur offrendo ogni sei mesi una nuova programmazione di temi e di appuntamenti.

Gli eventi di aggiornamento saranno erogati secondo varie modalità, dipendenti sia dal grado di approfondimento che dalla logistica.

Sono previste le seguenti tipologie di evento:

- **Seminari** orientati all'illustrazione di metodologie, architetture, linee guida, casi studio, trend, aspetti normativi
- **Vetrine tecnologiche** specifiche su prodotti e soluzioni di mercato
- **Workshop** con la possibilità di toccare con mano strumenti, prodotti e soluzioni
- **Formazione frontale** in aula per un trasferimento completo di conoscenze
- **Webcast** per raggiungere capillarmente quella parte del target di riferimento impossibilitata a partecipare di persona agli eventi. Verrà utilizzata a tal scopo una piattaforma di video conferenza

Un valido processo di formazione deve porre particolare attenzione alla **Rilevazione del gradimento** che deve permettere di dare indicazioni di misura su efficacia e qualità degli interventi effettuati. I risultati ottenuti con la rilevazione del gradimento sono di estrema utilità per l'**individuazione di eventuali fattori correttivi in itinere**, tenendo conto dell'estrema importanza della percezione dei partecipanti sull'intera iniziativa. A questo scopo deve essere previsto al termine di ogni evento erogato un **questionario** che rileva tre delle variabili principali della formazione: **Docenza, Evento, Materiale a corredo**.

I risultati delle rilevazioni dovranno essere analiticamente sintetizzati in **report mensili** trasmessi al responsabile della formazione.

4.2 Segmentazione del progetto

La realizzazione di un progetto di siffatte dimensioni richiede per le sue peculiarità una particolare attenzione alla metodologia adottata che differisce per molti versi da quella dei tradizionali progetti IT. Il rischio di ottenere un risultato insoddisfacente è inoltre particolarmente alto a causa delle elevatissime aspettative degli utenti. Il successo del progetto è legato, oltre che a corrette scelte tecnologiche, alla efficacia delle modalità di conduzione del progetto adottata. L'adozione di metodologie mirate può infatti significativamente facilitare la messa in linea del nuovo sistema, mentre l'applicazione acritica delle tradizionali tecniche di project management può frenare e/o mettere in crisi la realizzazione del sistema. Avendo a disposizione tre differenti modalità operative:

- **realizzazione in soluzione unica:** quando il nuovo sistema informativo viene realizzato e collaudato in un'unica versione, generalmente con un'unica attività continuativa
- **realizzazione evolutiva ed incrementale:** quando la realizzazione ed il collaudo avvengono per parti successive, ciascuna delle quali contiene un sotto-insieme delle funzionalità e dei servizi previsti. In questo caso i requisiti del sistema possono essere variati tra due successive versioni, dopo aver appreso nuove informazioni dall'attività realizzativa e dal collaudo

Quello che si propone è l'adozione dell'approccio a **realizzazione evolutiva e incrementale** che suddivida la realizzazione dell'intero sistema in una serie di versioni successive.

Le motivazioni di questa scelta sono molteplici:

- il sistema raccoglie informazioni da più archivi, se non da più sistemi: un progetto che intenda interfacciare un numero significativo di *sorgenti* con un approccio congiunto rischia di non riuscire a *stabilizzare* il processo di estrazione prima della naturale evoluzione degli archivi (manutenzione, sostituzione, etc.)
- il sistema per la sua natura innovativa è circondato da un clima di forte aspettativa
- l'elevato livello di visibilità che viene offerto dal sistema può generare visioni contrastanti e fortemente dialettiche e può quindi richiedere un livello elevato di attenzione e "commitment"

Un tradizionale approccio a **soluzione unica** difficilmente riesce a soddisfare questi vincoli progettuali; ad esempio, per mantenere il livello di attenzione ed impegno necessari, è difatti fondamentale produrre *successi frequenti ed in tempi brevi*. Ogni rilascio deve indirizzare la soluzione di uno specifico problema, da realizzare in un limite temporale contenuto.

In sintesi, l'approccio evolutivo proposto porta a suddividere ciascuna fase del processo di sviluppo in più sottoprogetti detti **iterazioni**, ciascuno dei quali costituito dalle canoniche fasi di analisi, progettazione, sviluppo, test e collaudo, e ciascuno delle iterazioni implementata sulle precedenti, ovvero procedendo attraverso un effettivo arricchimento del potenziale informativo del sistema.

Il processo è dunque **evolutivo** in quanto ad ogni iterazione (ma anche, per gli interventi più semplici, all'interno dei cicli di manutenzione) è possibile rivedere e modificare le funzionalità di utente già realizzate, esigenza fondamentale avendo a che fare con processi decisionali, difficilmente schematizzabili a priori.

Esso è però anche **incrementale** in quanto ogni iterazione potrà prevedere l'allargamento della portata del sistema ad ulteriori aree o processi.

La suddivisione temporale delle varie iterazioni previste è riportata nel paragrafo 4.3.5.1.

4.3 Riepilogo delle acquisizioni e realizzazioni previste

Il presente paragrafo riporta i piani di acquisizione necessari alla realizzazione del sistema proponendo un piano di progetto di massima.

4.3.1 Acquisizioni di sistemi elaborativi e apparati di rete

Le acquisizioni inerenti i sistemi elaborativi e gli apparati di rete saranno oggetto di ulteriori approfondimenti quando saranno completamente fissati i requisiti del sistema informativo da realizzare.

4.3.2 Acquisizioni di software di base e pacchetti applicativi

Le acquisizioni di software di base e pacchetti applicativi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti quando saranno completamente fissati i requisiti del sistema informativo da realizzare.

4.3.3 Realizzazione di software applicativo

Le modalità di approvvigionamento dei servizi realizzativi saranno oggetto di una successiva fase di approfondimento con tempi compatibili con il piano di lavoro presentato.

4.3.4 Acquisizione di servizi professionali

Le modalità di approvvigionamento dei servizi professionali saranno oggetto di una successiva fase di approfondimento con tempi compatibili con il piano di lavoro presentato.

4.3.5 Piano di massima del progetto (tempi e costi)

Il presente paragrafo presenta il piano di massima del progetto, definendone i tempi realizzativi e i costi.

4.3.5.1 Il Piano di massima del progetto

Il piano di massima del progetto (Allegato n. 2) è stato suddiviso in tre macro aree:

- PROJECT MANAGEMENT: Governance del progetto
- ANALISI: Studio e analisi pro Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
- SVILUPPO: Startup dello sviluppo della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

La macro area “ANALISI” è stata a sua volta suddivisa in tre sessioni di studio differenti:

- TOP DOWN
- BOTTOM UP
- RACCORDO TOP DOWN – BOTTOM UP

I primi due studi tentano, con approcci diametralmente opposti, di avviare l'analisi della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche; il terzo studio raccoglie e consolida i risultati dei due precedenti studi.

La sezione “TOP DOWN” è stata a sua volta suddivisa nei seguenti tre processi:

- FEDERALISMO FISCALE
- ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
- MONITORAGGIO CONTI PUBBLICI

La sezione “BOTTOM UP”, allo stato attuale, è stata a sua volta suddivisa nelle seguenti macro attività:

- BILANCIO ENTI
- INVESTIMENTI OPERE INFRASTRUTTURALI

Nell'analisi della macro attività "BILANCIO ENTI" sono state identificate e correttamente riportate nel piano le diverse fonti dati: MINISTERO INTERNO, CORTE DEI CONTI, IGESPES, IGF, REGIONI(COPAFF), MISE, STATO.

La macro area "SVILUPPO", allo stato attuale, è stata a sua volta suddivisa nelle seguenti macro attività realizzative:

- DATABASE INTEGRATO BILANCIO ENTI
- PROCESSI

Allo stato attuale, analizzando diversi fattori tra cui una valutazione della copertura informazioni lato DW RGS (Allegato n. 6), l'attività "PROCESSI" prevede lo sviluppo dei seguenti due sotto-processi di terzo livello:

- MACRO PROCESSO: ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA - PROCESSO DI TERZO LIVELLO: SUPPORTARE L'INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DEI MINISTERI
- MACRO PROCESSO: FEDERALISMO FISCALE oppure ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA oppure MONITORAGGIO CONTI PUBBLICI - PROCESSO DI TERZO LIVELLO CON BILANCIO ENTI

La seguente figura mostra il dettaglio del piano circa lo sviluppo del “DATABASE INTEGRATO BILANCIO ENTI”:

BDAP
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
Master Plan




Figura 25, Master Plan – Sviluppo Database Integrato Bilancio Enti

La seguente figura mostra il dettaglio del piano circa lo sviluppo dei due processi di terzo livello:

BDAP
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
Master Plan




Figura 26, Master Plan – Sviluppo iniziale Macro Processi

4.3.5.2 Il Piano dei costi

Le attività di identificazione e consolidamento dei requisiti della BDAP porteranno alla definizione di specifici piani progettuali e di acquisizione delle risorse necessarie (infrastrutturali e applicative), si individueranno più precisamente tutti gli attori coinvolti nelle attività di realizzazione o adeguamento delle componenti applicative.

A fronte dei risultati ottenuti si condivideranno i criteri con cui distribuire le risorse economiche messe a disposizione dal dettato normativo, facilitando gli attori che dovranno mettere a disposizione le informazioni necessarie.

5 Sezione Quinta - Raccomandazioni per le fasi realizzative

5.1 Indicazioni per l'approvvigionamento

Le modalità di approvvigionamento saranno oggetto di una successiva fase di approfondimento con tempi compatibili con il piano di lavoro presentato.

5.2 Indicazioni per la gestione del progetto

A fronte della complessità del progetto, dell'elevato numero di organismi istituzionali ed attori coinvolti, a fronte dell'obiettivo sfidante in termini di innovazione tecnologica, di quantità e qualità dei dati, dell'innovazione dei processi interni al MEF e tra quest'ultimo e le altre istituzioni appare il maggior fattore chiave per la riuscita del progetto lo sforzo cooperativo degli attori previsti anche al fine di minimizzare i rischi di progetto.

Quindi l'aspetto critico nella conduzione del progetto consisterà in una adeguata organizzazione degli attori e dei processi, da quelli puramente decisionali e strategici (Conferenza permanente per il coordinamento della Finanza pubblica) a quelli più operativi (COPAFF, RGS), in modo che si possa ravvisare una vera e propria "catena di comando" breve ed ottimizzata al fine di individuare e trasmettere gli input riguardanti la realizzazione della BDAP, non solo da un punto di vista delle tecnologie ICT ma anche da un punto di vista del cambiamento organizzativo e culturale indicato dal dettato normativo.

Sarà pertanto opportuno coinvolgere gli attori organizzando delle vere e proprie "strutture progettuali" che consisteranno in un "comitato guida" che costituirà il riferimento di "gruppi di lavoro" opportunamente organizzati per tematica, riguardanti sia gli attori interni che quelli esterni alla RGS (BKI, ISTAT, CDC, Conferenza permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica, COPAFF ecc.).

Ai vari livelli decisionali potranno venire individuati opportuni "focal point" di tematica che saranno referenti delle varie attività di affinamento iterativo dei requisiti organizzativi, applicativi, funzionali e tecnologici necessari per la realizzazione del progetto.

6 Sezione Sesta - Documenti di riferimento ed allegati

Documenti di riferimento:

1. Legge 196/2009
2. Legge 42/2009
3. Legge 166/2009
4. DM del MEF n. 23411/2010
5. DECRETO 13 Novembre 2007
6. DECRETO 31 Dicembre 2007
7. DLG 12 Aprile 2006, n. 170
8. DLG 18 Agosto 2000, n. 267
9. DLG 28 Marzo 2000, n. 76
10. DMT 11 Febbraio 2002
11. DPR 27 Febbraio 2003, n. 97

Allegati:

1. BDAP DFD - ER Top Down
2. BDAP Master Plan
3. BDAP ER Bottom Up Bilancio Enti
4. BDAP Tabella Legge 196 2009
5. BDAP Riepilogo Lista S13
6. BDAP Processi Terzo Livello e Coperture DW RGS
7. BDAP Tabella Copertura ER - Sistemi Informatici

7 Sezione Settima - Abbreviazioni

7.1 Abbreviazioni

Termine	Descrizione
ADE	Automation Decision Engine
BI	Business Intelligence
BICC	Business Intelligence Competence Center
BIS	Business Intelligence System
CDC	Change Data Capture
DB	Data Base
DFD	Data Flow Diagram
DW	Data Warehouse
DW RGS	Data Warehouse RGS
EDW	Enterprise Data Warehouse
EII	Enterprise Information Integration
ELT	Extract Load Transform
ETL	Extract Transform Load
IT	Information Technology
JMS	Java Message Service
KPI	Key Performance Indicator
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MOLAP	Multidimensional On-Line Analytical Processing
ODM	Operational Data Mart
ODS	Operational Data Store
OLAP	On-Line Analytical Processing
PA	Pubbliche Amministrazioni
RBDAC	Role Based Access Control
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
SOA	Service Oriented Architecture
SOBA	Service Oriented Business Application
WSDL	Web Services Description Language



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Documento di Economia e Finanza 2011

Allegato:

*Le risorse del bilancio dello Stato
destinate alle regioni e alle province autonome*

Documento di Economia e Finanza 2011

*Le risorse del bilancio dello Stato destinate alle
regioni e alle province autonome*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Silvio Berlusconi

e

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Giulio Tremonti

Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2011

La legge di contabilità e finanza pubblica n.196/09, come modificata dalla legge di riforma, prevede all'articolo 10 che, in un allegato al Documento di Economia e Finanza, siano esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le tabelle qui presentate contengono la disaggregazione regionale dei pagamenti del bilancio dello Stato al netto degli interessi passivi e dei rimborsi di prestiti. Sono pertanto esposti i flussi complessivi che dallo Stato affluiscono a vario titolo ai territori delle diverse Regioni e Province Autonome, non limitando l'analisi alle risorse che lo Stato attribuisce direttamente agli Enti territoriali ed alle amministrazioni locali operanti nelle diverse aree, sotto forma di trasferimenti.

Per le spese connesse alla produzione di servizi (soprattutto redditi da lavoro e acquisto di beni e servizi) e per gli investimenti, l'allocazione territoriale è basata sul luogo dove viene svolta l'attività produttiva mentre per le spese di trasferimento rileva la regione del soggetto beneficiario.

L'informazione per la regionalizzazione proviene dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato relativo agli ordinativi di pagamento, la cui analisi consente in buona misura di attribuire le erogazioni ai singoli territori. In alcuni casi ci si avvale di informazioni aggiuntive, fornite direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi responsabili della spesa.

Le informazioni disponibili non consentono tuttavia l'allocazione territoriale della totalità della spesa e questo spiega la presenza di una quota di spesa non regionalizzata, in buona misura composta da spese che, per la loro natura, non sono attribuibili ad alcuna regione (pagamenti destinati all'estero e poste meramente di natura contabile come gli ammortamenti). All'interno della spesa non regionalizzata è opportuno distinguere una ulteriore componente, denominata nelle tabelle "Erogazioni ad Enti e Fondi": detta componente è relativa alle risorse che non affluiscono ai beneficiari finali direttamente dallo Stato ma con l'intermediazione di altre istituzioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANAS, CNR, ecc.) o di fondi alimentati dal bilancio stesso (Fondo per l'innovazione tecnologica, Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ecc.). In questo caso l'attribuzione ai territori dovrebbe più propriamente avvenire sulle erogazioni effettuate da tali organismi "a valle" del trasferimento dal bilancio: è un esercizio che viene effettuato annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato nella pubblicazione "La Spesa Statale Regionalizzata" a cui si rimanda per indicazioni di maggiore dettaglio.

La tabella 1 riporta la distribuzione territoriale per gli anni 2008 e 2009 per il complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale, mentre le tabelle successive forniscono per il solo 2009 l'ulteriore disaggregazione dei pagamenti per categoria economica, rispettivamente per la parte corrente (tabella 2) e per quella in conto capitale (tabella 3).

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2 - Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per AGGREGATI ECONOMICI di parte corrente al netto di interessi passivi e redditi da capitale - ANNO 2009 (*) - (dati in migliaia di euro)

REGIONI	TOTALE	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad Amm. Pubbl.	Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private	Trasf. correnti alle imprese	Trasf. correnti all'estero	Risorse proprie Unione Europea	Poste correttive e compensative	Amm. di	Altre uscite correnti
Abruzzo	4.635.333	1.385.090	307.880	99.041	2.696.906	87.462	53.225					5.729
Basilicata	2.267.708	589.995	106.222	49.128	1.472.843	34.269	11.939					3.312
Calabria	7.332.534	2.181.082	495.871	182.230	4.175.440	157.811	125.018					15.082
Campania	19.816.749	5.892.178	1.347.611	511.556	11.251.454	333.068	415.498					65.384
Emilia Romagna	11.165.524	3.064.190	667.388	259.676	6.794.303	201.605	152.741					25.621
Friuli Venezia Giulia	5.810.482	1.477.306	270.121	145.592	3.783.558	71.132	56.931					5.842
Lazio	24.459.274	8.165.706	2.897.125	754.865	11.847.970	461.046	255.885					76.677
Liguria	5.688.409	1.625.668	376.365	145.700	3.325.701	102.959	105.480					6.536
Lombardia	21.059.353	6.282.497	1.846.865	512.798	11.633.203	307.517	360.958					115.515
Marche	4.515.462	1.298.359	255.296	112.305	2.700.970	99.665	43.272					5.595
Molise	1.234.954	332.927	62.108	27.904	781.276	19.115	9.234					2.390
Piemonte	11.541.228	3.215.877	754.488	273.358	6.926.534	167.944	186.408					16.619
Puglia	14.042.165	4.568.246	912.583	422.436	7.724.111	218.609	117.316					78.864
Sardegna	8.288.848	1.735.985	328.494	155.218	5.793.472	91.927	173.205					10.547
Sicilia	21.882.807	5.211.187	1.110.509	452.421	14.213.132	439.924	432.664					22.970
Toscana	10.973.149	3.121.011	679.569	272.742	6.524.062	199.717	160.702					15.346
Umbria	2.961.485	716.671	131.273	60.267	1.961.328	61.295	26.052					4.599
Valle d'Aosta	1.366.935	54.738	10.717	4.988	1.263.596	4.392	28.132					372
Veneto	11.925.548	3.793.304	734.759	336.894	6.674.778	187.635	173.347					24.831
Trento	3.002.923	153.689	50.298	12.290	2.750.238	18.134	15.788					2.486
Bolzano	3.342.449	150.173	38.098	11.311	3.103.376	13.272	25.802					417
SPESA REGIONALIZZATA	197.313.319	55.015.879	13.383.640	4.802.720	117.398.251	3.278.498	2.929.597					504.734
SPESA NON REGIONALIZZATA	199.084.972	33.058.357	83.990	166	90.529.178	3.341.925	896.259	1.578.576	15.828.786	53.143.098	350.266	364.371
di cui: Erogazioni ad Enti e Fondi	123.221.291	32.536.089	17.643	28	90.014.244	397.160	152.017					104.110
TOTALE SPESA	396.398.291	88.074.236	13.467.630	4.802.886	207.927.429	6.620.423	3.735.856	1.578.576	15.828.786	53.143.098	350.266	869.105

(*) stima provvisoria

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3 - Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per AGGREGATI ECONOMICI in capitale - ANNO 2009 (*) - (dati in migliaia di euro)

REGIONI	TOTALE	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti alle imprese	Contrib. invest. a famiglie e ist. sociali	Contrib. invest. all'estero	Altri transf. in conto capitale	Acquisizioni attività finanziarie
Abruzzo	439.443	44.914	306.886	71.415	5.140		11.088	
Basilicata	274.508	20.944	180.104	39.769	2.447		31.244	
Calabria	1.032.053	97.425	559.451	121.555	3.280		250.342	
Campania	2.571.278	183.423	1.351.451	810.900	6.932		218.188	384
Emilia Romagna	1.466.679	133.158	488.526	805.145	14.977		24.793	80
Friuli Venezia Giulia	330.260	59.549	153.181	108.637	2.196		6.697	
Lazio	5.571.831	569.141	1.653.294	1.440.085	29.525		1.879.782	4
Liguria	1.156.366	61.116	489.205	601.151	2.521		2.329	44
Lombardia	2.254.920	169.751	1.047.834	942.978	9.933		80.198	4.226
Marche	384.888	53.854	186.192	104.311	4.678		5.728	30.125
Molise	176.725	16.576	99.764	57.810	848		1.680	47
Piemonte	1.873.187	141.469	793.385	921.173	6.924		10.120	116
Puglia	1.269.110	110.318	639.711	434.685	12.232		72.164	
Sardegna	778.022	109.211	332.099	88.912	4.256		243.544	
Sicilia	1.995.984	149.747	1.032.054	458.594	981		354.384	224
Toscana	1.161.725	121.817	513.231	506.169	9.739		10.677	92
Umbria	270.651	27.701	166.817	62.633	9.506		3.938	56
Valle d'Aosta	19.361	4.012	11.471	3.518	7		353	
Veneto	2.199.823	371.557	1.032.879	570.866	16.201		208.236	84
Trento	116.670	11.592	18.787	85.404	1		886	
Bolzano	43.681	13.705	17.212	10.496	13		2.255	
SPESA REGIONALIZZATA	25.387.165	2.470.980	11.073.534	8.246.206	142.337		3.418.626	35.482
SPESA NON REGIONALIZZATA	28.282.024	3.310.030	12.063.265	3.985.433	257	483.988	6.053.065	2.386.586
di cui: Erogazioni ad Enti e Fondi	15.490.021	4.862	10.360.438	1.075.274			3.909.587	139.860
TOTALE SPESA	53.669.189	5.781.010	23.136.799	12.231.639	142.594	483.988	9.471.691	2.422.068

(*) senza provvisoria

